

*A Beatrice,  
da sempre il mio sguardo al futuro.*





UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

Facoltà di  
Giurisprudenza

**Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza**

**L'EQUITÀ INTERGENERAZIONALE NEL DIRITTO  
INTERNAZIONALE: ANALISI TEORICA,  
NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE**

**Relatore/Relatrice  
Prof./Prof.ssa  
Alessandro Fodella**

**Laureando/a:  
Giulia Sabaini**

**Anno Accademico 2023/2024**





UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

Facoltà di  
Giurisprudenza

**Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza**

**L'EQUITÀ INTERGENERAZIONALE NEL DIRITTO  
INTERNAZIONALE: ANALISI TEORICA,  
NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE**

**Relatore/Relatrice  
Prof./Prof.ssa  
Alessandro Fodella**

**Laureando/a:  
Giulia Sabaini**

**[equità intergenerazionale, generazioni future, diritto internazionale, sviluppo  
sostenibile, rappresentanza]**

**Anno Accademico 2023/24**



## **INDICE**

**INTRODUZIONE.....** ..... p.1

### **CAPITOLO I: INTERGENERAZIONALITÀ: SVILUPPO E CONCETTI CHIAVE**

1. Cos'è l'equità intergenerazionale, i suoi antecedenti storici e i primi riferimenti nel diritto internazionale ..... p.9
2. Chi sono le generazioni future? ..... p.15
3. La solidarietà come fondamento per i diritti delle generazioni future ...p.17
4. L'equità intergenerazionale ed il collegamento con altri principi di diritto internazionale dell'ambiente .....p.20
  - 4.1. Intergenerazionalità e sviluppo sostenibile.....p.21
  - 4.2. Intergenerazionalità ed il principio delle responsabilità comuni ma differenziate.....p.24
  - 4.3. Intergenerazionalità ed il principio di precauzione .....p.26
  - 4.4. Intergenerazionalità ed il patrimonio comune dell'umanità .....p.28

### **CAPITOLO II: MODELLI TEORICI E CRITICITA' DEL CONCETTO DI GENERAZIONI FUTURE**

1. La dottrina dell'equità intergenerazionale di Edith Brown Weiss.....p.31
  - 1.1 Critiche e contro argomenti .....p.37
2. Le obiezioni al riconoscimento di diritti in capo alle generazioni future.....p.40
  - 2.1. L'obiezione della non-esistenza .....p.40
  - 2.2. L'obiezione della non-identità .....p.42
  - 2.3. Il problema dell'azionabilità dei diritti delle generazioni future .....p.44
  - 2.4. L'obiezione dell'auto-sanzione .....p.45
3. Parlare di doveri delle generazioni presenti come alternativa al concetto di diritti delle generazioni future .....p.46
4. La teoria della catena delle obbligazioni .....p.48

### **CAPITOLO III: STRUMENTI NORMATIVI E GENERAZIONI FUTURE**

1. Le generazioni future negli strumenti di diritto internazionale.....p.51
  - 1.1. Lo sviluppo storico-normativo del tema intergenerazionale .....p.51
  - 1.2. Il riferimento alle generazioni future in altre convenzioni internazionali.....p.59
2. Le generazioni future nelle Costituzioni .....p.66
  - 2.1. Analisi del contenuto delle disposizioni che fanno riferimento alle generazioni future attualmente in vigore .....p.69
    - 2.1.1. Art.20a *Grundgesetz* .....p.71
    - 2.1.2. La situazione in Italia prima e dopo la recente modifica dell'art.9 della Costituzione .....p.73

### **CAPITOLO IV: LE GENERAZIONI FUTURE IN GIURISPRUDENZA**

1. Il supporto della Corte internazionale di giustizia alla dottrina dell'equità intergenerazionale .....p.77
2. L'uso della categoria delle generazioni future nella *climate litigation* ...p.82

2.1. Il riconoscimento in giurisprudenza di diritti in chiave intergenerazionale .....	p.88
2.2. Chi può rappresentare le generazioni future in giudizio? .....	p.93
3. L'interconnessione tra passato, presente e futuro per i nativi americani e la comunità Maori come presupposto per tutelare le generazioni future .....	p.97

## **CAPITOLO V: ISTITUZIONI PER IL FUTURO**

1. La democrazia rappresentativa è affetta dal presentismo .....	p.101
2. Le ragioni e le sfide della rappresentanza delle generazioni future ...	p.103
3. <i>Foresight</i> governativo per pianificare le attività presenti e future .....	p.106
4. Istituzioni nazionali che rappresentano le generazioni future .....	p.109
4.1. La rappresentanza in Parlamento .....	p.110
4.2. La rappresentanza da parte di uffici indipendenti .....	p.115
5. Le proposte presentate per una rappresentanza internazionale delle generazioni future .....	p.119
5.1. Una rete internazionale tra istituzioni nazionali per i diritti umani .....	p.122
<b>CONCLUSIONI</b> .....	p.125
<b>Bibliografia</b> .....	p.131
<b>Tavola delle fonti normative</b> .....	p.143
<b>Altri atti di organizzazioni internazionali</b> .....	p.149
<b>Giurisprudenza e quasi-giurisprudenza</b> .....	p.151
<b>Ringraziamenti</b> .....	p.155

## INTRODUZIONE

«Sappiamo questo: la Terra non appartiene all'uomo: l'uomo appartiene alla terra ... Tutto ciò che accade alla terra, accade ai figli della terra. L'uomo non ha tessuto la trama della vita: è semplicemente un filo in essa. Tutto ciò che l'uomo fa alla trama, lo fa a sé stesso».<sup>1</sup> Questa affermazione riflette la posizione ecocentrica dell'ecologia odierna. Tuttavia, la realtà è diversa; questo è dimostrato anche dal fatto che nella comunità scientifica si è iniziato a parlare del c.d. *Antropocene*<sup>2</sup> per definire l'epoca in cui viviamo: si tratta di un'età caratterizzata dall'origine antropocentrica dei cambiamenti degli equilibri terrestri, siano essi climatici, geologici, chimici e biologici<sup>3</sup>. Si ha, dunque, una trasformazione del ruolo dell'uomo da mero agente biologico a vera e propria forza geologica.

Secondo gli esperti, l'inizio di tale epoca geologica coincide con l'avvio del processo di industrializzazione a cavallo tra il XVIII e XIV secolo. Questo perché l'epoca industriale ha fatto ampio uso di combustibili fossili, il che ha portato ad un sensibile innalzamento del valore dell'anidride carbonica atmosferica (CO<sub>2</sub>) e di altri agenti chimici. Inoltre, l'impatto dell'uomo sugli ecosistemi aumenta progressivamente nel secondo dopo guerra anche a causa dell'incremento della popolazione mondiale che ha determinato un innalzamento della concentrazione di CO<sub>2</sub> senza precedenti, pari alla metà dell'aumento verificatosi nei due secoli precedenti<sup>4</sup>.

Tutto questo ha comportato una serie di alterazioni degli equilibri naturali, tra cui la scomparsa di ambienti naturali non rinnovabili, la riduzione della biodiversità, lo sfruttamento eccessivo delle acque dolci e delle risorse ittiche e l'innalzamento del livello del mare determinato dallo scioglimento dei ghiacciai. Cambiamenti, questi, tali da mettere in dubbio la capacità del pianeta di fornire le risorse necessarie per sostenere la specie umana<sup>5</sup>.

In assenza di un'efficace transizione ecologica, come dimostrano le stime più accreditate, la temperatura media atmosferica, già significativamente alterata, continuerà a subire incrementi importanti che potrebbero raggiungere oltre 4 gradi centigradi in più, nel 2100, rispetto all'epoca preindustriale<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Capo Seattle, patriarca degli Indiani Duwamish e Squamish di Puget Sound, al Presidente degli Stati Uniti Franklin Pierce (1855), cfr. WEISS E. B., *Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment*, in *The American Journal of International Law*, vol.84, 1990, p. 198

<sup>2</sup> CRUTZEN P. J., STOERMER E. F., *Antropocene*, in *Global Change Newsletter*, 2000, n. 41, p. 17

<sup>3</sup> PADOA-SCHIOPPA E., *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità*, Bologna, 2021, p.15

<sup>4</sup> STEFFEN W., CRUTZEN P.J., MCNEILL J.R, *The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?*, in *Ambio*, n.8, vol. 36, 2007, p. 614 ss.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 614

<sup>6</sup> IPCC (*International Panel on Climate Change*), Sixth Assessment Report, Synthesis report, p.12: "The assessed climate response to GHG emissions scenarios results in a best estimate of warming for 2081–2100 that spans a range from 1.4°C for a very low GHG emissions scenario or 2.7°C for an intermediate GHG emissions scenario (SSP2-4.5) and 4.4°C for a very high GHG emissions scenario"

I cambiamenti climatici non sono solo un problema ambientale ma sono anche il più grande problema di giustizia climatica del nostro tempo. Essi, infatti, sollevano anzitutto questioni di giustizia intragenerazionale, questo perché le conseguenze dei cambiamenti climatici vanno a colpire in maniera più grave i Paesi in via di sviluppo che sono coloro che meno hanno contribuito a cagionarli. Sono infatti gli Stati già sviluppati, che hanno acquisito la propria condizione di sviluppo economico attraverso modelli di produzione e di consumo oggi considerati insostenibili, che hanno contribuito maggiormente alla crisi ambientale.

Dall'altro lato, ed è su questo aspetto che verrà sviluppata la presente ricerca, i problemi ambientali pongono anche fondamentali questioni di giustizia intergenerazionale, dato che i danni causati all'equilibrio climatico da condotte, stili di vita e metodi di produzione dell'oggi sono per lo più destinati a divenire concreti e attuali a distanza di decenni; saranno dunque a carico delle generazioni future<sup>7</sup>. Le emissioni di gas serra, principali responsabili del cambiamento climatico, hanno infatti la caratteristica di persistere nell'atmosfera per periodi molto prolungati, che possono variare da decenni a secoli. Questa loro permanenza prolungata determina che gli effetti nocivi di queste emissioni si manifestino non solo nel presente, ma anche nel futuro, gravando così sulle generazioni successive. Tali generazioni si troveranno a dover affrontare le conseguenze negative di fenomeni climatici estremi, senza aver tratto, almeno direttamente, alcun vantaggio dalle attività economiche e industriali che hanno originato queste emissioni<sup>8</sup>. In sostanza, i benefici immediati goduti dalle generazioni attuali attraverso lo sfruttamento di risorse e l'industrializzazione si traducono in un'eredità di problemi ambientali per chi verrà dopo di noi.

L'ambiente è un bene giuridico collettivo, la cui peculiarità risiede proprio nella sua portata che va oltre i confini delle generazioni presenti. Esso assume un'importanza fondamentale anche per le generazioni future, rappresentando non solo una condizione essenziale per la loro sopravvivenza, ma anche un elemento cruciale per il pieno godimento e l'esercizio dei loro diritti e beni giuridici. In altre parole, la tutela dell'ambiente implica la salvaguardia delle risorse e delle condizioni di vita necessarie per garantire che le generazioni successive possano vivere in un mondo che permetta loro di beneficiare appieno dei diritti e delle opportunità che le leggi riconoscono.

La dispersione temporale delle cause e degli effetti del riscaldamento globale causa una serie di difficoltà dal punto di vista etico che hanno fatto sì che per molto tempo non venisse affrontato il problema.

Se oggi decidessimo di cessare completamente le emissioni di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera, affronteremmo immediatamente le perdite associate, come l'aumento dei costi energetici e la necessità di modificare i nostri stili di vita. Tuttavia, non vedremmo immediatamente alcun beneficio tangibile, poiché gli effetti del cambiamento climatico continuerebbero a manifestarsi per un lungo

<sup>7</sup> PORENA D., *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in *Rivista Aic*, n.3, 2023, p. 190

<sup>8</sup> GALLARATI F., *Generazioni a processo: modelli teorici di responsabilità intergenerazionale alla prova del contenzioso climatico*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n.2, 2023, p. 160

periodo. Inoltre, non bisogna dimenticare che le responsabilità maggiori dell'alterazione del clima ricadono sulle generazioni passate e presenti. Al contrario, se non facessimo nulla e mantenessimo lo *status quo*, continueremmo a beneficiare dei vantaggi offerti da una società industriale, senza subire nell'immediato le conseguenze negative delle nostre azioni, che si presenterebbero solo in futuro. Questa discrepanza temporale tra causa ed effetto crea quindi un forte incentivo a rimanere inattivi e a non intraprendere azioni correttive<sup>9</sup>.

Tale situazione problematica è stata definita dallo studioso americano Stephen Gardiner come “*tempesta morale perfetta*”<sup>10</sup>. Lo stesso autore ci parla di una “*tirannia dei contemporanei*”<sup>11</sup> nei confronti degli abitanti futuri del pianeta; determinata da un lato, dalla mancanza di teorie etiche seriamente capaci di giustificare una responsabilità intergenerazionale, dall'altro, da una serie di prassi sociali ed istituzionali tutte concentrate a favore delle generazioni presenti.

Una possibile soluzione sarebbe quella di optare per una sorta di antropocentrismo moderato, in cui pur ponendo l'uomo al centro dell'ecosistema gli si chiede di farsi custode e non dominatore sprezzante e cinico di esso<sup>12</sup>.

Ecco allora che il compito del diritto rispetto al futuro diventa più drammatico: la posta in gioco non è semplicemente migliorare la società, renderla più giusta e inclusiva, assicurare il progresso civile e materiale, ma addirittura “salvare il mondo”, impedire o mitigare l'alterazione irreversibile degli equilibri naturali, rendere possibile il futuro, o almeno un futuro che non sia irrimediabilmente degradato<sup>13</sup>. Proiettare il diritto in una nuova dimensione temporale capace di abbracciare gli interessi delle generazioni future: è questa una delle sfide più affascinanti per il giurista contemporaneo.

In realtà, è da tempo che la comunità scientifica ha posto in guardia i governi sulle gravi conseguenze della crisi climatica non solo sul lungo periodo ma anche nel breve e medio termine. Nonostante ciò di responsabilità intergenerazionale si è cominciato a parlare solo in tempi relativamente recenti.

Una delle prime formulazioni del concetto di equità intergenerazionale è quella che ci è stata fornita da Edith Brow Weiss, la quale sostiene che “*ogni generazione ha l'obbligo nei confronti delle generazioni successive di lasciare le risorse naturali e culturali del pianeta in condizioni non peggiori di quelle ricevute*”<sup>14</sup>. L'autrice qualifica il pianeta come patrimonio comune di tutta

---

<sup>9</sup>. GARDINER S.M, *Protecting Future Generations: Intergenerational Buck-Passing, Theoretical Ineptitude and a Brief for a Global Core Precautionary Principle*, in TREMMEL J.C. (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, p.148 ss.

<sup>10</sup> GARDINER S. M., *A Perfect Moral Storm. The Ethical Tragedy of Climate Change*, Oxford, 2001

<sup>11</sup> *Ibidem*, p.36

<sup>12</sup> TARANTINO G., *La solidarietà verso le generazioni future a fondamento della giustizia climatica. Note a partire dal Fondo Loss and Damage istituito dalla recente Cop 27*, in *Federalismi.it*, n.2, 2023, p. 235

<sup>13</sup> D'ALOIA A., *La costituzione e il dovere di pensare al futuro*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2022, p.1

<sup>14</sup> WEISS E.B., *In Fairness to Future Generations, in Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, Tokyo-New York, 1989, pp. 37-38

l'umanità e sostiene che ciascuna generazione sia, allo stesso tempo, custode (*trustee*) e beneficiaria delle risorse naturali<sup>15</sup>.

Ovviamente non sono mancate posizioni critiche nei confronti del concetto stesso di "generazioni future". C'è infatti chi sostiene che si tratti di un concetto ambiguo che non permette chiarezza normativa e, inoltre, corre il rischio di oscurare quelle che sono le responsabilità sulle generazioni attuali. Queste critiche suggeriscono che l'idea di agire per il bene delle generazioni future, nonostante attragga facili consensi, potrebbe distogliere l'attenzione da necessità del presente che sono più urgenti<sup>16</sup>.

Altrettanto problematico è il fatto di attribuire dei veri e propri diritti alle generazioni future. Sono quattro le principali obiezioni che vengono mosse a questa possibilità. Anzitutto, vi è l'obiezione della non-esistenza secondo cui le persone appartenenti alle generazioni future non possono essere titolari di diritti in quanto non esistono<sup>17</sup>. Vi è poi l'obiezione della non identità che si basa sul paradosso formulato da Derek Parfit, che consiste nel negare che le persone future possano dolversi delle azioni delle generazioni presenti, perché senza quelle azioni quelle stesse persone non sarebbero mai nate<sup>18</sup>. Altro problema questa volta molto più pratico consiste nel fatto che i diritti che riconosceremmo alle persone future, benché significativi, non sarebbero azionabili giudizialmente. La quarta obiezione, infine, riguarda il fatto che, anche se i diritti delle generazioni future potessero essere fatti valere in tribunale, qualsiasi sanzione imposta per la loro violazione ai membri delle generazioni precedenti finirebbe per penalizzare le stesse generazioni future. Questa è conosciuta come l'obiezione dell'auto-sanzione<sup>19</sup>.

Non sono mancate ricostruzioni che hanno tentato di superare queste obiezioni. Vi è chi sostiene che l'alternativa al parlare di diritti delle generazioni future sia quella di ascrivere dei doveri in capo alle generazioni presenti. Infatti, se la categoria del diritto soggettivo «è *inutilizzabile tutte le volte in cui è rotta l'unità di tempo*»<sup>20</sup>, ciò non significa che lo sia anche quella del dovere.

Oltre che in dottrina, l'interesse nei confronti delle generazioni future si può ritrovare anche nell'ambito degli strumenti normativi di diritto internazionale ed in particolare di diritto internazionale dell'ambiente. Il riferimento all'equità intergenerazionale lo rinveniamo principalmente in strumenti di *soft law*. Ciò non significa che si possano sottovalutare gli impegni assunti dagli Stati, semplicemente è questa tipologia di strumento normativo che meglio permette di bilanciare interessi sensibili e di indole politica. Il concetto di responsabilità intergenerazionale comparirà per la prima volta della Dichiarazione di

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 17

<sup>16</sup> HUMPHREYS S., *Against Future Generation*, in *The European Journal of Law*, vol. 33, n.4, 2023, pp.1061-1092

<sup>17</sup> La più nota formulazione di questa obiezione si deve a BECKERMAN W., PASEK J., *Justice, Posterity and the Environment*, Oxford, 2001, pp. 53 ss.

<sup>18</sup> PARFIT D., *Reasons and Persons*, Oxford, 1984, pp. 351-380.

<sup>19</sup> GOSSERIES A., *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, pp. 51-53

<sup>20</sup> ZAGREBELSKY G., *Diritti per forza*, Torino, 2017, p. 124.

Stoccolma<sup>21</sup> e lo ritroveremo poi anche della Dichiarazione di Rio<sup>22</sup> e nell'Agenda 21<sup>23</sup>.

Ricorrenti sono anche i riferimenti alle generazioni future in numerose Convenzioni in materia di ambiente<sup>24</sup>. Questo dimostra come una nozione generale di equità intergenerazionale sia emersa almeno come principio guida per l'interpretazione degli strumenti vincolanti di diritto internazionale dell'ambiente. Tuttavia, l'unico strumento vincolante che include la responsabilità verso le generazioni future in una disposizione sostanziale è l'articolo 3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)<sup>25</sup>.

Di fondamentale importanza è la Dichiarazione sulle Responsabilità delle Generazioni Attuali verso le Generazioni Future<sup>26</sup>, adottata il 12 novembre 1997 dalla Conferenza Generale dell'UNESCO; nella quale è elencato un catalogo di obblighi delle generazioni attuali per salvaguardare gli interessi e le necessità delle generazioni future.

Inoltre, le generazioni future sono menzionate in molte Costituzioni mondiali<sup>27</sup>. Anche i singoli Stati, dunque, hanno adattato il loro linguaggio costituzionale alle nuove esigenze ambientali che impongono di tenere conto anche degli interessi di coloro che ancora non esistono. La seguente ricerca si soffermerà in particolare sull'introduzione del concetto di generazioni future nella Costituzione tedesca e italiana.

La dottrina dell'equità intergenerazionale ha anche ricevuto il supporto della Corte Internazionale di Giustizia. Il giudice Weeramantry è stato il principale sostenitore dell'equità intergenerazionale alla Corte Internazionale di Giustizia, ma anche la maggioranza della Corte ha appoggiato il principio secondo cui le generazioni presenti hanno la responsabilità di preservare un ambiente adeguato per le generazioni future.

---

<sup>21</sup> Stockholm Declaration on Human Environment (16 giugno 1972), pub. In *Report of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm, 5-16 June 1972)* pp. 3 ss

<sup>22</sup> Rio Declaration on Environment and Development (14 giugno 1992), pub. In ILM vol. 31, n.4, pp. 874-880

<sup>23</sup> United Nations Division for Sustainable Development, *Agenda 21*, doc. A/CONF. 151/26, Rio de Janeiro, 14 giugno 1992, pub. In <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>

<sup>24</sup> Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene (1946), Convenzione del Patrimonio mondiale dell'UNESCO (1972), Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di fauna e flora selvatiche (CITES) (1973), Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (1992), Convenzione sulla diversità biologica (CBD) (1992), Convenzione di Aarhus (1998)

<sup>25</sup> United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), doc. FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62220 (E) 200705, New York, 9 maggio 1992, entrata in vigore 21 marzo 1994, pub. In <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>

<sup>26</sup> UNESCO, *Declaration on the Responsibilities of the Present Generations towards Future Generations*, Parigi, 12 novembre 1997, pub. In *Records of the General Conference, 29th session, Paris, 21 October to 12 November 1997, v. 1: Resolutions*, p.133 ss

<sup>27</sup>Cfr. ARAÙJO R., KOESSLER L., *The Rise of the Constitutional Protection of Future Generations*, in *LPP Working Paper Series*, n.7, 2021, p. 4 che riporta il dato secondo cui il riferimento alle generazioni future è contenuto nel 41% delle Costituzioni mondiali

Ma è soprattutto nella *climate litigation* che il concetto di generazioni future viene richiamato per imporre obblighi ambientali agli Stati. Nonostante si tratti di casi risolti tra tribunali nazionali potrebbero offrire stimoli utili ai negoziati internazionali sul clima.

Verranno poi analizzati una serie di casi della Corte Interamericana dei Diritti Umani che mettono in luce quelle che sono le prospettive indigene sulle generazioni future. Il diritto indigeno si caratterizza per una concezione del tempo che rifiuta la costruzione del passato, del presente e del futuro come categorie temporali separate o esclusivamente lineari<sup>28</sup>.

Sono di estrema rilevanza anche quelle pronunce che, pur non riconoscendo direttamente i diritti delle generazioni future, riconoscono la portata intergenerazionale di altri diritti, come il diritto alla cultura<sup>29</sup>, alla vita, alla dignità<sup>30</sup> e addirittura il principio di non discriminazione<sup>31</sup>. Questi casi offrono spunti interessanti, poiché potrebbero ispirare altre Corti o Tribunali, anche di Paesi che non riconoscono esplicitamente diritti delle generazioni future nei loro testi normativi.

Infine, verranno analizzate alcune sentenze che hanno affrontato il complesso tema della rappresentanza giuridica delle generazioni future. Chi può parlare per coloro che devono ancora nascere (o che potenzialmente non nasceranno mai)? Questa preoccupazione è meno rilevante nei casi in cui le generazioni attuali di giovani possono rappresentare i loro futuri interessi. La questione diventa più complicata quando si tratta di discutere delle generazioni non ancora nate.

Per concludere la seguente analisi ci si soffermerà sulle istituzioni per il futuro. Negli ultimi anni infatti alcuni Stati hanno cominciato ad istituire dei veri e propri organi che si occupano esclusivamente dei bisogni e degli interessi delle generazioni future. È opportuno comprendere le caratteristiche, le competenze e le procedure di questi organi già esistenti per delineare modelli riproducibili anche in altri Paesi e addirittura per poter suggerire una possibile istituzione internazionale che si occupi del tema. In realtà, già durante la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile del 2012, nota come Rio+20, era stata avanzata la proposta di creare un *Ombudsman* o Alto commissario per le generazioni future<sup>32</sup>. Questa proposta mirava proprio a istituire una figura internazionale incaricata di garantire che le decisioni politiche e legislative tengano conto degli interessi e dei diritti delle generazioni future. Purtroppo, la proposta non ha incontrato il consenso internazionale ma comunque l'idea continua a essere discussa e promossa da vari gruppi e organizzazioni che lavorano per la sostenibilità e la giustizia intergenerazionale.

---

<sup>28</sup> WEWERINKE-SINGH M., GARG A., AGARWALLA S., *In Defence of Future Generations: A Reply to Stephen Humphreys*, in *The European Journal of Law*, vol.34, n.3., 2023, p.654

<sup>29</sup> Human rights Committee, *Daniel Billy and others v Australia (Torres Strait Islanders Petition)*, Decision 23 September 2022

<sup>30</sup> Lahore High Court, *Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan*, Order of 4 September

<sup>31</sup> European Court of Human Right, *Duarte Agostinho et al. v. Portugal et al.*, Decision 9 April 2024

<sup>32</sup> PEARCE. C., *Ombudspersons for Future Generations: A proposal for Rio+20*, in *UNEP Perspectives*, n.6, 2012, pp. 1-3

Ciò che è certo è che la democrazia rappresentativa è affetta dal presentismo<sup>33</sup> ed è dunque quanto mai opportuno riflettere sulle possibili modalità che garantiscano di tenere in considerazione anche gli interessi e i bisogni delle generazioni future, sia a livello nazionale che a livello internazionale.

La crisi climatica non è solo una questione di responsabilità verso l'ambiente, ma anche una questione di giustizia intergenerazionale. Le azioni e le decisioni delle generazioni presenti determinano il futuro del nostro pianeta, influenzando la qualità della vita delle generazioni che verranno. Pertanto, questa ricerca si propone di investigare come e se la comunità internazionale e i singoli Paesi abbiano incluso la tematica dell'equità intergenerazionale nei loro strumenti normativi. Successivamente, ci si concentrerà sui casi giurisprudenziali in cui sono state coinvolte le generazioni future. Infine, analizzerò le attuali istituzioni che si occupano delle generazioni a venire, al fine di valutare la possibilità di creare un'istituzione a livello internazionale dedicata a questo scopo.

---

<sup>33</sup> MACKENZIE M., *Institutional Design and Sources of Short-termism*, in GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A. (a cura di), *Institutions for Future Generations*, Oxford, 2016, p. 25



## CAPITOLO I: INTERGENERAZIONALITÀ: SVILUPPO E CONCETTI CHIAVE

### 1. Cos'è l'equità intergenerazionale, i suoi antecedenti storici e i primi riferimenti nel diritto internazionale

L'equità intergenerazionale può essere definita come il principio secondo il quale le generazioni presenti hanno l'obbligo di gestire le risorse naturali e l'ambiente in modo sostenibile, assicurando che le generazioni future abbiano accesso a risorse adeguate e possano godere di una qualità della vita non inferiore a quella attuale<sup>34</sup>. Questo principio comporta una gestione responsabile e prudente delle risorse, nonché l'adozione di politiche di sviluppo sostenibile. Questa definizione di equità intergenerazionale è resa molto bene in un famoso detto indiano secondo cui *"non abbiamo ricevuto la Terra in eredità dai nostri Padri, ma in prestito dai nostri nipoti"*<sup>35</sup>. Dunque, noi non siamo i proprietari della Terra e quindi non possiamo disporne liberamente come tali, per esempio distruggendola e consumandone tutte le risorse, ma siamo i semplici custodi di un bene che appartiene a qualcun altro, cioè le generazioni a venire.

Sono due le considerazioni su cui si basa il riconoscimento dell'equità intergenerazionale. In primo luogo, il fatto che la vita umana è nata dalle risorse naturali della Terra e ne dipende, inclusi i suoi processi ecologici, risultando così inscindibile dalle condizioni ambientali. In secondo luogo, oggi gli esseri umani sono in grado di alterare l'ambiente dal quale dipende la sopravvivenza del genere umano.<sup>36</sup> Considerando la dipendenza dalle risorse ambientali e la capacità dell'uomo di alterarne significativamente l'equilibrio, emerge l'idea di responsabilità intergenerazionale.

Per definire l'equità intergenerazionale, è utile considerare la comunità umana come una *partnership* tra tutte le generazioni. Edmund Burke osservò che *"as the ends of such a partnership cannot be obtained in many generations, it becomes a partnership not only between those who are living but between those who are living, those who are dead, and those who are to be born."*<sup>37</sup>. Il fine della società umana, dunque, deve essere garantire e proteggere il benessere di ogni generazione. Questo richiede il mantenimento dei sistemi di supporto vitale del pianeta, dei processi ecologici e delle condizioni ambientali indispensabili per un ambiente umano sano e dignitoso.

L'equità intergenerazionale, nei rapporti tra Stato e individuo, così come tra privati, risponde a un'esigenza distributiva che, basandosi sulla concezione di equità di Rawls<sup>38</sup>, vede tutti gli individui come aventi uguali diritti e benefici. In presenza di disuguaglianze, una distribuzione equa dei benefici dovrebbe favorire il miglioramento delle condizioni dei più svantaggiati. Le generazioni future si trovano effettivamente in una posizione di svantaggio, rispetto a quelle

<sup>34</sup> WEISS E.B., *In Fairness to Future Generations, in Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, Tokyo-New York, 1989, pp. 37-38

<sup>35</sup> WESTRA L., *Environmental Justice and the rights of unbom and future generations*, London, 2006, p. 143

<sup>36</sup> BODANSKY D., BRUNNÉE J., HEY E., *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, 2008, p.643

<sup>37</sup> BURKE E., *Reflections on the Revolution in France*, London, 1854, pp. 139-140

<sup>38</sup> RAWLS J., *Justice as Fairness*, in *The Philosophical Review*, vol.67, n.2, 1958, pp. 164 ss.

attuali, per almeno due motivi. Primo, saranno chiamate a sopportare le conseguenze più gravi dei cambiamenti climatici. Secondo, non possiedono una soggettività giuridica attuale, il che comporta una evidente mancanza di strumenti di tutela direttamente azionabili. Di conseguenza, la giustizia intergenerazionale può essere vista come una forma temporale di giustizia distributiva, che riguarda la distribuzione dei benefici tra individui nel corso del tempo, tenendo in debito conto le diseguaglianze tra generazioni.

Il rispetto degli obblighi verso le future generazioni implica inevitabilmente la necessità di considerare attentamente anche alcuni aspetti dell'equità intragenerazionale. Possiamo definire l'equità intragenerazionale come equa distribuzione delle opportunità e delle risorse all'interno della stessa generazione. Questo concetto implica che tutti i membri della società attuale, indipendentemente dal loro *background* socioeconomico, etnia, genere o altro, dovrebbero avere accesso equo alle risorse naturali, ai benefici economici e alle opportunità di sviluppo<sup>39</sup>.

È noto che la povertà è una delle principali cause del degrado ecologico. Le comunità povere, avendo un accesso limitato alle risorse, sono costrette a sfruttare al massimo ciò che hanno per soddisfare i loro bisogni essenziali. Quando un ecosistema si deteriora, sono proprio queste comunità a soffrire di più, poiché non possono permettersi le misure necessarie per controllare o adattarsi al degrado, né possono trasferirsi in aree meno compromesse. Perciò, per garantire l'equità intergenerazionale, i Paesi devono supportare le comunità più povere nell'uso sostenibile delle risorse naturali, aiutarle a ottenere un accesso equo ai benefici economici del pianeta e proteggerle dalle conseguenze della scarsa qualità ambientale.<sup>40</sup> È dunque evidente il collegamento imprescindibile tra equità inter- e intra- generazionale.

Le implicazioni del principio di equità intergenerazionale sono tre: in primo luogo, ogni generazione deve preservare la *diversità* delle risorse naturali e culturali. In secondo luogo, si deve garantire la *qualità* delle stesse, che deve essere almeno pari a quella di cui gode la generazione attuale. In terzo luogo, è necessario garantire l'accesso delle generazioni future al patrimonio culturale e naturale, sia passato che presente.<sup>41</sup>

Bisogna prestare attenzione però e non dare per scontato che si debba trasferire alla generazione successiva almeno *tanto quanto* ereditato da quella precedente; infatti, a seconda della teoria di giustizia che si decide di adottare sarà diverso il paniere generale di beni che ogni generazione dovrebbe trasferire a quella successiva<sup>42</sup>. La teoria utilitaristica tenderà a richiedere ad ogni

<sup>39</sup> BODANSKY D., BRUNNÉE J., HEY E., *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, 2008, pp.642-643

<sup>40</sup> WEISS E. B., *Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment*, in *The American Journal of International Law*, vol.84, 1990, p. 201

<sup>41</sup> BODANSKY D., BRUNNÉE J., HEY E., *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, 2008, p.643

<sup>42</sup> GOSSERIES A., *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. 3

generazione di trasferire a quella successiva più di quanto abbia ereditato da quella precedente. La teoria egualitaria potrà difendere l'opinione che è ingiusto – in nome dei meno benestanti, a qualsiasi generazione appartengano – trasferire alla generazione successiva più di quanto sia stato ereditato da quella precedente. Il libertarismo sostiene, invece che ogni generazione ha il diritto di utilizzare e disporre delle risorse di cui è proprietaria senza obblighi imposti di trasferire specifiche quantità di risorse alla generazione successiva. Questa concezione pare essere quasi opposta all'idea stessa di equità intergenerazionale. Infine, il sufficientarismo implica che ogni generazione deve assicurarsi che le generazioni future abbiano accesso a risorse sufficienti per vivere dignitosamente. Questo significa che le generazioni attuali hanno l'obbligo di gestire e conservare le risorse in modo tale che le generazioni future non cadano al di sotto della soglia di sufficienza<sup>43</sup>. Dunque, a seconda della teoria di giustizia che si decide di adottare sarà diversa anche concezione di equità intergenerazionale.

Nel corso della storia, le società umane hanno sempre mostrato una preoccupazione per il benessere delle generazioni future, come se fosse una caratteristica evolutiva fondamentale e innata del genere umano. L'idea di assumere obblighi verso le generazioni a venire è stata parte integrante di vari sistemi etici e legali nel tempo<sup>44</sup>.

La legge islamica è forse quella che più si avvicina alla nozione contemporanea di equità intergenerazionale, dal momento che considera i musulmani come amministratori e fiduciari della natura con doveri verso le generazioni attuali e future<sup>45</sup>. Anche il giudaismo<sup>46</sup> ed il cristianesimo<sup>47</sup> prevedono in un certo senso il principio di equità intergenerazionale includendo nozioni di proprietà collettiva umana del mondo naturale e prevedendo, dunque, obblighi di tutela ambientale verso le generazioni future. Anche il diritto consuetudinario africano prevede una gestione e amministrazione collettiva della terra che include una responsabilità nei confronti delle generazioni future. Un capo ghanese ha spiegato che secondo questa concezione "la terra appartiene

---

<sup>43</sup> Per una panoramica delle differenti concezioni cfr. GOSSERIES A., *The Egalitarian Case Against Brundtland's Sustainability*, in *GAIA - Ecol. Perspect. for Science and Society*, vol. 14 n.1, 2005, pp. 40-46

<sup>44</sup> COLLINS L. M., *Revisiting the Doctrine of Intergenerational Equity in Global Environmental Governance*, in *Dalhousie Law Journal*, vol.30, 2007, p. 12

<sup>45</sup> NANJI A., *The Right to Development: Social and Cultural Rights and Duties to the Community*, in *Proceedings of the Seminar on Islamic Perspectives on the Universal Declaration of Human Rights*, doc. HR/IP/SEM/1999/I (PART II Sec. 2), 15 marzo 1999, p. 346. Nanji afferma "The concept of a custodial trusteeship, expressed in the Quran through the notion of the individual's role as khalifah - stewardship (Q 2:3d) and hence accountability for the way in which such a role is undertaken for the betterment of society, and for future generations".

<sup>46</sup> ROSEN D., *Judaism and Ecology* in AGIUS E., CHIRCOP L. (a cura di) *Caring for Future Generations: Jewish, Christian, and Islamic Perspectives*, Westport, 1998, p. 62

<sup>47</sup> AGIUS E., *The Earth Belongs to All Generations: Moral Challenges of Sustainable Development*, in *ibidem*, p. 103

*a una vasta famiglia di cui molti sono morti, alcuni sono vivi e una miriade sono ancora non nati*<sup>48</sup>.

Anche le tradizioni filosofiche e religiose asiatiche incorporano concetti di responsabilità verso le generazioni future. In alcuni casi, si ritiene che queste generazioni future possano includere reincarnazioni di individui attualmente viventi. Ad esempio, la teoria buddhista dell'origine dipendente sostiene che l'esistenza di ciascuno di noi dipende in gran parte da chi ci ha preceduto e da coloro che condividono il mondo con noi. Allo stesso modo, chi deve ancora nascere dipenderà da tutti quelli che li hanno preceduti. È difficile trovare un richiamo più potente alla nostra gratitudine verso le generazioni passate e alle nostre responsabilità verso quelle future<sup>49</sup>. Infine, merita attenzione la Legge Haudenosaunee (o Irochese), un insieme di principi e linee guida che regolano la Confederazione Irochese, una delle più antiche democrazie partecipative al mondo. Tra i vari principi, è particolarmente rilevante la cosiddetta regola delle sette generazioni. Questo principio impone ai leader di prendere decisioni considerando l'impatto che queste avranno sulle prossime sette generazioni, promuovendo un concetto di responsabilità intergenerazionale che enfatizza la sostenibilità e il benessere a lungo termine<sup>50</sup>.

Interessante è anche la tradizione costituzionale americana. All'epoca della Convenzione di Philadelphia (1787), T. Jefferson sosteneva il divieto per una generazione di vincolare le altre che si succedono. L'affermazione di questo divieto era finalizzata a negare che una generazione dovesse riscattare i debiti contratti da quella precedente<sup>51</sup>, in particolare Jefferson sosteneva che trasferire il debito alle future generazioni fosse una forma impropria di tassazione senza rappresentanza<sup>52</sup>. Inoltre, T. Jefferson sosteneva che la Costituzione, riflettendo i valori di una determinata generazione, dovesse essere modificata con l'avvento di una nuova generazione. Di tutt'altro avviso era J. Madison che invece considerava la Costituzione come una sorta di legge naturale secolarizzata. Egli credeva che ogni generazione, ispirandosi ai principi di civiltà, libertà e giustizia, dovesse rispettare la stessa Costituzione senza necessità di cambiarla<sup>53</sup>.

Anche la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1793<sup>54</sup>, all'art. 28, sanciva che «*un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e*

---

<sup>48</sup> WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989, p. 20

<sup>49</sup> PEEK J. M., *Buddhism, Human Rights and the Japanese State*, in *Human Rights Quarterly*, vol.17, n.3, 1995, p.530

<sup>50</sup> FANNI S., *Una teorizzazione di un approccio fondato sui diritti umani alla protezione delle generazioni future nell'ambito del contenzioso ambientale internazionale e nazionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2022, p.1

<sup>51</sup> BIFULCO R., *Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell'Unione. A proposito della riforma costituzionale sull'equilibrio di bilancio*, in *Rivista Aic*, n.2, 2012, p. 1.

<sup>52</sup> Letter from James Madison to Thomas Jefferson (4 February 1790), in SMITH J. M., *The Republic of Letters: The Correspondence Between Thomas Jefferson and James Madison 1776-1826*, New York, 1995, p. 634

<sup>53</sup> BALDASSARRE A., *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo*, in *Rivista Aic*, n.1, 2011, p. 3.

<sup>54</sup> Assemblea nazionale costituente francese, *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (Versailles, 24 giugno 1793)

*cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future».* In questo senso, dunque, possiamo dire che i riferimenti alle generazioni future non sono sicuramente nuovi e possono essere trovati in diverse tradizioni religiose, culturali e politiche in tutto il mondo.

Tuttavia, va detto che in tutti questi scritti il rapporto intergenerazionale, per quanto tematizzato, non è certamente configurato nell'estensione, portata e problematicità tipici del dibattito contemporaneo. Infatti, per trovare un riferimento istituzionale vero e proprio ad una preoccupazione nei confronti delle generazioni future bisognerà attendere la fine della Seconda guerra mondiale. L'orrore delle devastazioni causate dalle armi atomiche ha sollevato una profonda preoccupazione riguardo al potenziale tecnologico-militare che può influenzare in modo estremamente vasto e irreversibile il futuro dell'umanità. Questa inquietudine è stata chiaramente espressa nel Preambolo della Carta delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, in cui ci si assume espressamente l'impegno *“a salvare le future generazioni dal flagello della guerra”*<sup>55</sup>. Pochi mesi dopo, questa preoccupazione trovò la sua conferma più tragica nei bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki. Questi eventi hanno reso evidente al mondo intero il potere inarrestabile della tecnologia nel determinare il destino dell'umanità.

A partire dalla seconda metà del XX secolo, la preoccupazione nei confronti delle generazioni future si sposterà dalla questione riguardante la possibile distruzione di matrice bellica alla questione ambientale. Proprio in questo ambito si comincerà a riconoscere espressamente una responsabilità di carattere intergenerazionale. Si terrà a Stoccolma nel 1972 la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, la quale è alla base di tutta la successiva evoluzione nella tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché dell'elaborazione dei principi fondamentali di prevenzione, precauzione e responsabilità intra- e intergenerazionale. Al termine della Conferenza viene adottata la Dichiarazione di Stoccolma<sup>56</sup>, la quale prevede ventisei principi relativi a vari aspetti ambientali e di sviluppo dell'attività statale. Di particolare importanza è la sezione 6 del Preambolo, la quale, afferma che *“To defend and improve the human environment for present and future generations has become an imperative goal for mankind”*<sup>57</sup>.

Sebbene la Dichiarazione di Stoccolma sia stato un passo in avanti per quanto riguarda l'istituzione di doveri ambientali essa non faceva riferimento esplicito né definitivo all'equità intergenerazionale. Tuttavia, un passo decisivo verso approcci integrati all'equità intergenerazionale e intragenerazionale è arrivato cinque anni dopo, con la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo

---

<sup>55</sup> *Charter of the United Nations*, 26 giugno 1945, Preamble, pub. In <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>.

<sup>56</sup> *Stockholm Declaration on Human Environment* (16 giugno 1972), pub. In *Report of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm, 5-16 June 1972)* p. 3 ss, (da ora in poi: Dichiarazione di Stoccolma)

<sup>57</sup> Dichiarazione di Stoccolma, Preambolo sez.6 (“difendere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future è diventato un obiettivo imperativo per l'umanità”)

Sviluppo<sup>58</sup>, uno dei risultati della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo del 1992. Questa dichiarazione incorpora al principio 3 il concetto di equità intergenerazionale affermando "*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*"<sup>59</sup>

È di fondamentale importanza anche il Rapporto Brundtland<sup>60</sup> del 1987, che fornisce una definizione di sviluppo sostenibile come sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future. Quindi, già nei primi documenti in cui si parla di generazioni future, è evidente il collegamento con il principio di sviluppo sostenibile.

Continuando lungo il percorso di questo breve resoconto sulla storia recente delle dichiarazioni internazionali riguardanti la responsabilità intergenerazionale è importante menzionare la Dichiarazione di Parigi del 12 novembre 1997 da parte dell'UNESCO<sup>61</sup>, che affronta precisamente le responsabilità delle generazioni attuali verso quelle future. La grande rilevanza di questa dichiarazione risiede nel fatto che essa offre per la prima volta una delineazione chiara e completa dell'insieme degli obblighi verso le generazioni future.

Analizzando la Dichiarazione di Parigi, emerge chiaramente l'ampiezza tematica della responsabilità intergenerazionale. La Dichiarazione, infatti, suddivide le problematiche relative a questa responsabilità in tre aree principali: questione ambientale, questione delle biotecnologie e aspetti economici<sup>62</sup>. Sebbene la seguente ricerca si concentri sull'equità tra generazioni nel contesto delle politiche ambientali, è opportuno menzionare anche le altre tematiche che interagiscono con la responsabilità verso le generazioni future.

Per quanto riguarda la questione ambientale essa è divenuta di recente di centrale importanza dato il veloce sviluppo tecnologico che ha aumentato esponenzialmente il rischio di degrado e distruzione dell'ambiente. Tra le tematiche più significative che vengono prese in considerazione dalla Dichiarazione vi sono: il tema dell'energia nucleare, l'impoverimento della biodiversità, i cambiamenti climatici e la necessità di tutelare il patrimonio culturale dell'umanità<sup>63</sup>.

---

<sup>58</sup> *Rio Declaration on Environment and Development* (14 giugno 1992), pub. In ILM vol. 31, n.4, pp. 874-880 (da ora in poi: Dichiarazione di Rio)

<sup>59</sup> Dichiarazione di Rio, principio 3 ("Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future.")

<sup>60</sup> World Commission on Environment and Development (c.d. Brundtland Commission), *Our Common Future*, doc. A/42/427, 20 marzo 1987, par. 27, pub. In <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf> (da ora in poi: Rapporto Brundtland)

<sup>61</sup> UNESCO, *Declaration on the Responsibilities of the Present Generations towards Future Generations*, Parigi, 12 novembre 1997, pub. In *Records of the General Conference, 29th session, Paris, 21 October to 12 November 1997, v. 1: Resolutions*, p.133 ss (da ora in poi: Dichiarazione di Parigi)

<sup>62</sup> MENGAF., *Etica intergenerazionale*, Brescia, 2021, p.37

<sup>63</sup> *Ibidem*, pp.37-39

Altro tema di fondamentale importanza è lo sviluppo delle capacità tecnologiche, il quale ha permesso di intervenire e modificare il patrimonio genetico degli esseri viventi. Questo fa sì che sia necessario riconoscere un diritto all'integrità genetica e questo diritto va senza dubbio riconosciuto anche nei confronti delle generazioni future.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti economici è chiaro che anche in questo ambito sia impensabile adottare politiche tralasciando di considerare anche gli interessi delle generazioni future, questo soprattutto in ambito occupazionale, assistenziale e previdenziale. A livello globale, inoltre, è quanto mai opportuno affrontare con la lente dell'intergenerazionalità anche la tematica del debito pubblico e della distribuzione della ricchezza.

## 2. Chi sono le generazioni future?

Stabilito cosa si intenda per equità intergenerazionale, è opportuno chiarire i concetti chiave di generazioni presenti e future. È importante sottolineare come il termine "generazione" sia intrinsecamente ambiguo, evocando sia una dimensione dinamica, il processo del generare, sia una dimensione statica, la sostanza del generato. Questa ambiguità porta a una confusione indebita tra soggetti "*in atto*" e "*in potenza*"<sup>64</sup>. Questa confusione emerge soprattutto quando si cerca di bilanciare gli interessi delle generazioni presenti con quelli delle generazioni future. Questo confronto non è possibile, poiché il bilanciamento funziona solo con termini omogenei. Così come non si possono bilanciare beni costituzionali con quelli sub-costituzionali, non si possono bilanciare gli interessi di persone presenti con quelli di persone future, considerando che la potenzialità di queste ultime potrebbe non diventare mai realtà<sup>65</sup>.

Tuttavia, è un'idea condivisa quella secondo cui le generazioni non si succedono le une alle altre in modo lineare, ma si affiancano, si sovrappongono. Questo è quello che sostiene A. Gosseries, il quale ci parla proprio di "*overlap*" ad indicare che in ogni momento storico coesistono sempre almeno due generazioni successive<sup>66</sup>.

Cosa deve intendersi dunque per "generazioni" nell'ambito della riflessione sull'equità intergenerazionale?

C'è chi ha proposto di delimitare l'applicazione dei principi di giustizia intergenerazionale escludendo i nostri contemporanei ma anche i nostri discendenti più immediati, come i nostri figli, nipoti e forse pronipoti. Si considerano dunque come generazioni future quei soggetti con i quali non possiamo aspettarci di condividere una vita comune<sup>67</sup>.

---

<sup>64</sup> SPADARO A., *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fonda mentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro*, Napoli, 2008, pp. 426-427

<sup>65</sup> *Ibidem*

<sup>66</sup> GOSSERIES A., *On Future Generations' Future Rights*, in *The Journal of Political Philosophy*, vol.16, n.4, 2008, p.455

<sup>67</sup> GOLDING M. P., *Obligations to Future Generations*, in *The Monist*, vol.56, n.1, 1972, p.97

Tale approccio, sebbene possa avere una certa validità sul piano filosofico, non appare accettabile dal punto di vista giuridico. Esso costituirebbe una chiara disparità di trattamento, basata su un fatto del tutto accidentale: il momento della nascita. Non si comprende infatti perché riconoscere diritti solamente ai discendenti non immediati e non ai nostri figli e nipoti. Inoltre, l'analisi del contenzioso climatico mostra che, nella maggior parte dei casi, sono stati proprio i giovani e i bambini a far valere le loro pretese nei confronti dei decisorи politici, agendo talvolta anche in rappresentanza delle generazioni future.<sup>68</sup>.

Ritengo, dunque, opportuno riferirsi a tutti coloro che vivranno nel futuro ogni qual volta che si parli di obblighi o riconoscimento di diritti nei confronti delle generazioni future.

Inoltre, dobbiamo chiederci se la responsabilità delle generazioni presenti nei confronti di quelle future riguardi solo le generazioni immediatamente successive oppure se si estenda senza limiti temporali, includendo anche le generazioni più lontane nel tempo.

Secondo alcuni<sup>69</sup>, il punto di riferimento della responsabilità intergenerazionale dovrebbero essere solo le generazioni più prossime se non addirittura quelle “*already born*”<sup>70</sup>. Nei confronti delle generazioni più lontane nel tempo, si possono al massimo ipotizzare doveri mossi da sentimenti di umanità, piuttosto che vere e proprie obbligazioni di giustizia intergenerazionale. Questo perché più ci proiettiamo nel futuro, più diventa complesso valutare il rapporto tra i benefici attuali e i costi futuri di determinate decisioni. Inoltre, è più facile sacrificare qualcosa per i propri diretti discendenti con i quali “*abbiamo un legame emotzionale molto più forte e diretto [...] e] riusciamo ad immaginare, con una buona dose di precisione, preferenze desideri e necessità, mentre più difficile riesce questo esercizio nei confronti delle generazioni lontane nel tempo*”<sup>71</sup>.

Anche S. Caney ha tentato di delimitare l'ambito temporale entro il quale possiamo parlare di responsabilità nei confronti delle generazioni future. In particolare, nell'ambito dei cambiamenti climatici, egli afferma che la durata dei doveri di ciascuna generazione nei confronti delle generazioni a venire fosse estendibile fino a che perdurino gli effetti delle sue azioni<sup>72</sup>.

Nessuna di queste teorie appare convincente. Anzitutto perché le diverse gradazioni d'intensità affettiva che ci legano alle generazioni successive rilevano da un punto di vista morale, ma sicuramente da un punto di vista giuridico non

---

<sup>68</sup> Cfr. Supreme Court of the Philippines, *Caso Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources*, Judgment 30 luglio 1993 e Corte Suprema de Justicia Colombia, *Andrea Lozano Barragán y otros v. Presidente de la República y otros*, sentencia 5 aprile 2018

<sup>69</sup> D'ALOIA A., *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. del dir.*, Annali IX, Milano, 2016, pp.337-338

<sup>70</sup> DIERKSMIEIER C., *John Rawls on the Rights of Future Generations*, in TREMMEL J.C. (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, pp. 78-79

<sup>71</sup> BIFULCO R., *Diritto generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, p.73

<sup>72</sup> CANEY S., *Justice and Posterity*, in KANBUR R., SHUE H. (a cura di), *Climate Justice: Integrating Economics and Philosophy*, Oxford, 2018, p. 163

possono essere prese in considerazione per delimitare le responsabilità delle generazioni presenti. Infine, la tesi che guarda all'estensione temporale degli effetti delle azioni delle generazioni presenti non tiene conto del fatto che alcuni gas serra rimangono in atmosfera per centinaia di migliaia di anni, che di fatto è la stessa cosa di dire "per sempre"<sup>73</sup>.

Bisogna però infine considerare che il diritto oltre un certo tempo non è interessato a prevedere il futuro, il quale diventa inevitabilmente imprevedibile e si può dunque parlare di "*tempo astratto*". Può essere considerato tempo astratto sia quello che ha visto la nascita della vita, in particolare umana, sul nostro pianeta, sia quello che la vedrà morire. Il tempo lontano fa apparire astratti gli stessi eventi che si svolgono in esso<sup>74</sup>.

In conclusione, la responsabilità intergenerazionale deve essere intesa come un impegno continuo e inclusivo verso tutti coloro che verranno, senza distinzioni basate su momenti di nascita o immediatezza temporale, pur riconoscendo, come da ultimo sottolineato, che oltre un certo limite (molto in là nel tempo) il futuro diventa imprevedibile e dunque dobbiamo riconoscere i limiti del diritto nel prevederlo.

### **3. La solidarietà come fondamento per i diritti delle generazioni future**

Come mai prima d'ora ci si è resi conto di come le nostre azioni e relazioni si estendano anche nei confronti di generazioni lontane. Questa consapevolezza ha consolidato un sentimento di interdipendenza tra generazioni che comporta una nuova visione della comunità umana. Quest'ultima, infatti, comincia ad essere intesa come ricoprendente generazioni passate, presenti e future. È proprio da questa concezione che emerge il senso contemporaneo di solidarietà con tutti i membri della specie umana (compresi quelli non ancora venuti in essere)<sup>75</sup>.

La solidarietà è stata definita come quell'insieme di pratiche condivise che riflettono un impegno collettivo a sopportare 'costi' (finanziari, sociali, emotivi o altri) per assistere altri soggetti, con i quali una persona riconosce similitudini o somiglianze in almeno un rispetto rilevante<sup>76</sup>. È infatti, dal legame che ciascuno ha con i propri simili che nasce il dovere di solidarietà.

Occorre chiedersi se sia possibile parlare di solidarietà nei confronti delle generazioni future e quindi, se la solidarietà contribuisce non solo al benessere delle generazioni presenti ma può essere anche estesa a quello delle generazioni a venire. Ma soprattutto è opportuno chiarire se di fronte alle minacce globali del

---

<sup>73</sup> GALLARATI F., *Generazioni a processo: modelli teorici di responsabilità intergenerazionale alla prova del contenzioso climatico*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n.2, 2023, pp.165-166

<sup>74</sup> SPADARO A., *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fonda mentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro*, Napoli, 2008, pp.73-74

<sup>75</sup> AGIUS E., *Intergenerational Justice*, in TREMMEL J.C. (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, p. 319

<sup>76</sup> PRAINSACK B., BUYX A., *Solidarity: Reflections on an Emerging Concept in bioethics*, Swindon, 2011, p. xiv

cambiamento climatico, i doveri che abbiamo verso le generazioni future possono essere concepiti in termini di solidarietà.

A questo fine conviene qui richiamare il Rapporto del 2013 del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon<sup>77</sup>, che merita di essere evidenziato per la sua chiarezza e rilevanza. Il documento afferma la necessità di solidarietà intergenerazionale, la quale deve essere implementata e promossa attraverso l'analisi dello sviluppo sostenibile e il rispetto delle azioni e dei trattati già in vigore. Tuttavia, mentre il rapporto dimostra la preoccupazione delle Nazioni Unite per le generazioni future come illustrativa e importante, non troviamo una definizione dettagliata e soddisfacente della solidarietà nelle sue pagine.

Le medesime considerazioni possono essere svolte leggendo anche altri strumenti. In primo luogo, possiamo richiamare il documento “*The Future We Want*”, dove al Paragrafo 86 si legge l’intenzione degli Stati di considerare il bisogno di promuovere la solidarietà intergenerazionale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile, prendendo in considerazione le esigenze delle generazioni future<sup>78</sup>. In secondo luogo, il Trattato sull’Unione Europea (TUE)<sup>79</sup>, in particolare, l’articolo 3, terzo comma, stabilisce che l’Unione debba promuovere la “solidarietà tra le generazioni”, che, insieme alla solidarietà tra gli Stati membri, è considerata “*il fondamento della costruzione europea*”. Anche in queste sedi, ancora una volta, non abbiamo una definizione chiara di cosa si intenda per solidarietà intergenerazionale.

In ogni caso, ritengo che sia possibile affermare che abbiamo relazioni di solidarietà con le generazioni future. La solidarietà è un bene morale e politico strumentale e sostanziale, essenziale per motivare l’adozione di pratiche che tengano conto della vita delle generazioni future. Nel suo senso normativo, la solidarietà rappresenta il principio che spiega le ragioni per cui ci preoccupiamo e facciamo sacrifici in considerazione delle generazioni future.

Alcuni sostengono che la solidarietà non sia semplicemente un ulteriore principio etico, ma che debba essere vista come parte integrante di un insieme di concetti quali comunità, compassione, simpatia ed empatia<sup>80</sup>, i quali forniscono da guida all’interpretazione delle istanze normative.

Tuttavia, ci appare più corretta la visione di chi interpreta la solidarietà come un vero e proprio principio etico in quanto obbliga a certi comportamenti umani.

---

<sup>77</sup> United Nations General Assembly, *Intergenerational Solidarity and the Needs of Future Generations. Report of the Secretary General*, doc. A/68/322, New York, 15 agosto 2013, pub. In <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n13/428/45/pdf/n1342845.pdf?token=MAtnHIWPMz6hYTOv5z&fe=true>

<sup>78</sup> *Outcome Document of the United Nations Conference on Sustainable Development (The Future We Want)* doc. A/Conf.216/L.1, Rio de Janeiro, 22 giugno 2012, par. 86, pub. In <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf> (da ora in poi: *The Future We Want*)

<sup>79</sup> Trattato sull’Unione Europea (TUE) (7 febbraio 1992), entrata in vigore 1° novembre 1993, pub. In <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:11992M/TXT> (da ora in poi: TUE)

<sup>80</sup> JENNINGS, B., DAWSON, A., *Solidarity in the Moral Imagination of Bioethics*, in *The Hastings Center Report.*, vol.45, n.5, 2015, p.32

La solidarietà, secondo il sociologo È. Durkheim è ciò che muove la società e che la tiene assieme, garantendo libertà e benessere dei suoi membri<sup>81</sup>. È un principio che si colloca tra sentimenti come l'empatia o l'altruismo e principi e ampi come la giustizia. È inoltre necessario tradurre il principio di solidarietà in un vero e proprio obbligo altrimenti vi è il rischio di cadere nel vuoto dell'azione volontaria<sup>82</sup>.

Il dovere di solidarietà è stato per lo più studiato in relazione ai doveri intergenerazionali che vantiamo nei confronti di persone distanti da noi da un punto di vista spaziale ma che popolano il pianeta oggi. Tuttavia, possiamo ritenere che, se siamo solidali con persone lontane da noi nello spazio (persone che non conosciamo e che vivono in altre parti del mondo), allora possiamo essere solidali anche con persone che non coincidono temporalmente con noi. In sintesi, è difficile sostenere moralmente che alcune vite siano più preziose di altre semplicemente a causa di un legame emotivo radicato nella prossimità temporale o spaziale e nella nostra conoscenza delle specificità di quella vita<sup>83</sup>. È questa la dimensione della solidarietà che possiamo definire “*verticale*”, che guarda ad una solidarietà delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future<sup>84</sup>.

Coloro che appartengono alle generazioni future non sono soggetti identificati dal momento che ancora non esistono, tuttavia, non possiamo ritenere che saranno del tutto diversi da noi, ma soprattutto è altamente improbabile non desiderino vivere in un ambiente ricco di opportunità.

Ciò che differenzia sensibilmente la solidarietà nei confronti dei contemporanei dalla c.d. solidarietà verticale è il fatto che nel secondo caso si è solidali non solo a causa di eventi che sono già accaduti, ma anche in previsione delle conseguenze future di eventi che stanno accadendo e che si prevede che accadranno.

Questa forma di solidarietà che non rimane ingabbiata nelle relazioni tra generazioni conviventi ma allunga il suo sguardo in prospettiva intergenerazionale è stata definita “*solidarietà amplificata*”, così come le onde sonore amplificate che si propagano nello spazio e nel tempo, la solidarietà ha il potenziale di risuonare attraverso le generazioni<sup>85</sup>.

La solidarietà intergenerazionale ha delle caratteristiche uniche e diverse rispetto alla solidarietà tra contemporanei. La principale è il fatto che è asimmetrica, in quanto non è tra pari, vi è uno squilibrio di poteri, dal momento che le generazioni attuali sono in grado di influenzare la vita delle generazioni a

---

<sup>81</sup> GÓMEZ-FRANCO I., *Amplified Solidarity with Future Generations*, in *Philosophies*, vol.9, n.17, 2024, p.5

<sup>82</sup> *Ibidem*, p. 6

<sup>83</sup> *Ibidem*, p.4

<sup>84</sup> TARANTINO G., *La solidarietà verso le generazioni future a fondamento della giustizia climatica. Note a partire dal Fondo Loss and Damage istituito dalla recente Cop 27*, in *Federalismi.it*, n.2, 2023, p. 231

<sup>85</sup> GÓMEZ-FRANCO I., *Amplified Solidarity with Future Generations*, in *Philosophies*, vol.9, n.17, 2024, p. 6

venire. Inoltre, quest'ultime sono considerate soggetti più vulnerabili non potendo azionare direttamente strumenti di tutela.

Un'altra caratteristica della solidarietà amplificata è che essa sembrerebbe non implicare obbligazioni e benefici reciproci. Tuttavia, se consideriamo che nel presente benefichiamo del duro lavoro e della lungimiranza delle generazioni passate, possiamo ritenere che, per ripagare il "favore", dovremmo rispettare i loro desideri e garantire un'eredità duratura anche per le generazioni future. Questa è quella che viene definita come "*reciprocità indiretta*", dal momento che la restituzione di quanto ricevuto non è diretta nei confronti delle generazioni precedenti, che sono coloro da cui si è ottenuto il beneficio, ma verso le generazioni future<sup>86</sup>. In questo modo è possibile individuare una sorta di reciprocità anche nell'ambito della solidarietà intergenerazionale. La solidarietà, dunque, "*pur immersa nel presente, non è immemore del passato e impone di contemplare il futuro*"<sup>87</sup>.

Infine, se consideriamo la solidarietà tra contemporanei, essa è generalmente concepita entro i confini nazionali. Tuttavia, questi confini diventano problematici in relazione alla solidarietà intergenerazionale, soprattutto alla luce della crescente consapevolezza che le azioni in una parte del mondo influenzano la vita delle persone in altre parti. È quindi necessario concepire una solidarietà cosmopolita per le generazioni future, che implichi una responsabilità da parte degli stati verso tutte le persone future e non solo i propri futuri cittadini<sup>88</sup>.

La solidarietà intergenerazionale appare configurabile come *trait d'union* del costituzionalismo ambientale di matrice europea, essa infatti figura in dodici Costituzioni di Stati membri dell'Unione<sup>89</sup>, evidenziando una grammatica costituzionale comune. Nell'ottica costituzionale la solidarietà intergenerazionale configura un dovere delle generazioni presenti nei confronti di quelle future, assumendo una connotazione deontica e raggiirando il problema della soggettività delle generazioni future.

Per concludere, ritengo che il principio di solidarietà diventi un elemento unificante che, legittimando l'azione dell'essere umano odierno per il futuro, elimina la distanza intergenerazionale tra la comunità presente e quella futura.

#### **4. L'equità intergenerazionale ed il collegamento con altri principi di diritto internazionale dell'ambiente**

Nonostante l'equità intergenerazionale non sia ancora una regola vincolante nel diritto internazionale, stiamo assistendo a un processo di "*creeping intergenerationalisation*"<sup>90</sup>, dove molti principi del diritto internazionale ambientale iniziano a essere concepiti nella loro dimensione intertemporale. Questo fenomeno è evidente nel principio di sviluppo sostenibile, così come in

<sup>86</sup> MENGA F., *Etica intergenerazionale*, Brescia, 2021, pp. 137-138

<sup>87</sup> RODOTÀ S., *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma, 2014, p. 3

<sup>88</sup> TAKLE M., *Common concern for the global ecological commons: solidarity with future generations?*, in *International Relations*, vol. 35, n.3, 2021, pp. 403–421

<sup>89</sup> BUONO E., *Costituzionalismo ambientale europeo e doveri di solidarietà. Italia e Germania nell'Antropocene*, in *DPCE online*, vol.2, 2023, pp. 469-470

<sup>90</sup> REDGWELL C., *Intergenerational Trusts and Environmental Protection*, Manchester, 1999, p.126

altri principi, tra cui: il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, il principio precauzionale e il principio del patrimonio comune dell'umanità.

#### 4.1. Intergenerazionalità e sviluppo sostenibile

Già nelle prime teorizzazioni del concetto di sviluppo sostenibile si poteva notare un legame inscindibile con le future generazioni. Il rapporto *Our Common Future* (spesso chiamato Rapporto Brundtland dal nome della Presidente della Commissione, Gro Harlem Brundtland), della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (*World Commission on Environment and Development* o *WCED*) definiva lo sviluppo sostenibile come “*the development that meets the needs of the present without compromising the needs of the future generations*”<sup>91</sup>, cioè come uno sviluppo equilibrato e razionale, in cui vengono tenute in considerazione contemporaneamente esigenze di crescita economica e di tutela dell'ambiente, per garantire la conservazione a lungo termine delle risorse naturali. Tale definizione di sviluppo sostenibile non è stata adottata da parte della comunità internazionale in nessuno strumento giuridicamente vincolante, ma essendo citata molto frequentemente è diventata quella ufficiale e comunemente accettata<sup>92</sup>.

Questo enunciato trova un precedente autorevole nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972, in particolare ai Principi 8 e 11<sup>93</sup>. Ma la definitiva consacrazione del concetto di sviluppo sostenibile la troviamo nel Principio 4 della Dichiarazione di Rio del 1992:

*“Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo”*<sup>94</sup>.

Vale la pena richiamare in questa sede anche l'*Agenda 21*<sup>95</sup>, risultato della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo che, pur non essendo uno strumento a carattere vincolante, stabilisce un piano d'azione per la realizzazione dello sviluppo sostenibile. In particolare, il Paragrafo 8.7 porta l'idea di beneficio per le generazioni future al centro delle strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile:

---

<sup>91</sup> World Commission on Environment and Development (c.d. Brundtland Commission), *Our Common Future*, doc. A/42/427, 20 marzo 1987, par. 27, pub. In <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

<sup>92</sup> BODANSKY D., BRUNNÉE J., HEY E., *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, 2008, p.618

<sup>93</sup> Dichiarazione di Stoccolma, principio 8: “*Economic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating conditions necessary for the improvement of the quality of life*” e principio 11: “*The environmental policies should enhance and not adversely affect the present or future development potential of developing countries*”.

<sup>94</sup> Dichiarazione di Rio, principio 4

<sup>95</sup> United Nations Division for Sustainable Development, *Agenda 21*, doc. A/CONF. 151/26, Rio de Janeiro, 14 giugno 1992, pub. In <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf> (da ora in poi: Agenda 21)

*"Governments, in cooperation, where appropriate, with international organizations, should adopt a national strategy for sustainable development based on, inter alia, the implementation of decisions taken at the Conference, particularly in respect of Agenda 21...[The goals of this strategy] should be to ensure socially responsible economic development while protecting the resource base and the environment for the benefit of future generations.<sup>96</sup>"*

Infine, il principio di sviluppo sostenibile è ora declinato nei diciassette *Sustainable Development Goals* (SDGs), contenuti nell'*Agenda 2030*<sup>97</sup> per lo sviluppo sostenibile, approvata a seguito della Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Parigi nel 2015.

In ambito europeo, il principio dello sviluppo sostenibile compare per la prima volta nell'art. 2 del Trattato di Amsterdam<sup>98</sup>, ma una definizione compiuta si rinviene soltanto in una fonte derivata, il Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>99</sup>, del 7 novembre 2000:

*"sustainable development' means the improvement of the standard of living and welfare of the relevant populations within the limits of the capacity of the ecosystems by maintaining natural assets and their biological diversity for the benefit of present and future generations"<sup>100</sup>.*

Inoltre, lo stesso Trattato dell'Unione Europea (TUE) all'art.3, comma terzo, prevede che l'Unione Europea si adoperi per lo sviluppo sostenibile, il quale si basa, tra l'altro, sulla solidarietà tra generazioni. Anche in questo contesto è dunque evidente l'orientamento al futuro del principio in questione.

Il principio di sviluppo sostenibile nella sua prima formulazione era stato definito come un "*Giano bifronte*"<sup>101</sup> per il suo tentativo di conciliare due elementi apparentemente inconciliabili: la crescita economica e la tutela ambientale, due forze contrapposte ma interdipendenti. Il concetto di sviluppo sostenibile include un principio di integrazione, cercando di armonizzare e integrare queste due forze<sup>102</sup>. Oltre alle componenti economica e ambientale, esiste anche una

---

<sup>96</sup> Agenda 21, par. 8.7

<sup>97</sup> United Nations General Assembly, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, doc. A/RES/70/1, New York, 21 ottobre 2015, pub. In <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/291/89/pdf/n1529189.pdf?token=TmT0FoK0cl1f4Gks0f&fe=true> (da ora in poi: Agenda 2030)

<sup>98</sup> Trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997), entrata in vigore 1° maggio 1999, pub. In <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT>

<sup>99</sup> Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (del 7 novembre 2000), non più in vigore, pub. In <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2493>

<sup>100</sup> *Ibidem*, art.2 ("per "sviluppo sostenibile" si intende il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e della sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future")

<sup>101</sup> BUONO E., *Costituzionalismo ambientale europeo e doveri di solidarietà. Italia e Germania nell'Antropocene*, in DPCE online, vol.2, 2023, p. 467

<sup>102</sup> FODELLA A., *I principi generali*, in FODELLA A., PINESCHI L. (a cura di), *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Torino, 2009, p. 119

dimensione temporale che evidenzia la responsabilità tra generazioni. Lo sviluppo è sostenibile solo se è equo, garantendo che le necessità del presente siano soddisfatte senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie.

La visione del principio di sviluppo sostenibile come "*Giano bifronte*" è stata superata a partire dal Vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002. Da allora, lo sviluppo sostenibile non è più concepito come basato su due soli pilastri, ma include una terza componente: lo sviluppo sociale<sup>103</sup>. Questo terzo pilastro implica la partecipazione di tutti i soggetti interessati nelle decisioni, la garanzia della democrazia, del buon governo, il rispetto dei diritti umani e delle diversità culturali<sup>104</sup>. Anche lo sviluppo sociale può essere inteso in chiave intergenerazionale, assicurando quindi che siano presi in considerazione diritti ed interessi delle generazioni future nelle scelte di governo e nei processi decisionali.

Lo sviluppo sostenibile è stato definito anche come un principio rivoluzionario, dal momento che si scontra con il corto-termismo che caratterizza le democrazie moderne, le quali focalizzano il loro sguardo sulle esigenze di breve termine anziché su quelle delle generazioni future<sup>105</sup>.

Considerare lo sviluppo sostenibile come orientato alla tutela delle generazioni future ha il merito di prendere le distanze dalle teorie naturalistiche secondo cui la biosfera sarebbe in grado di sopravvivere senza problemi alla scomparsa dell'umanità, non avendo sofferto per miliardi di anni la sua assenza. Invece, secondo la concezione di sviluppo sostenibile appena delineata, l'ambiente da proteggere è quello in cui viviamo, inteso come l'insieme delle risorse e delle condizioni necessarie per la prosecuzione della vita umana. Questa visione, quasi "egoistica," permette di superare le obiezioni di coloro che sostengono che il pianeta possa affrontare cambiamenti radicali del clima, della flora o della fauna. Anche se questo potrebbe essere vero per il pianeta in generale, non lo è per l'ambiente in cui vive l'essere umano, il quale non può sopportare sconvolgimenti significativi senza gravi conseguenze per la vita umana<sup>106</sup>.

Nonostante questi meriti lo sviluppo sostenibile presenta dei rilevi critici, anche con riguardo alla sua portata intergenerazionale. In primo luogo, l'espansione del principio che comporta un collegamento con altre questioni fondamentali del diritto internazionale, nonostante gli indubbi meriti, potrebbe essere controproducente: vi è il rischio di una sorta di "diluizione" del principio che potrebbe comportare una sua maggiore vaghezza ed indeterminatezza,

---

<sup>103</sup> Piano di attuazione di Johannesburg, 4 settembre 2002, par. 2, pub. In [https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD\\_PlanImpl.pdf](https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_PlanImpl.pdf)

<sup>104</sup> FODELLA A., *I principi generali*, in FODELLA A., PINESCHI L. (a cura di), *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Torino, 2009, p. 121

<sup>105</sup> D'ALOIA A., *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. del dir.*, Annali IX, Milano, 2016, p.350

<sup>106</sup> CIRILLO F., *L'interesse delle future generazioni: ragionamenti fallaci e interpretazioni sostenibili*, in *Rivista giuridica AmbienteDiritto.it*, n.2, 2023, pp. 4-5

perdendo dunque legittimità sul piano normativo<sup>107</sup>. Il rischio è anche quello che il principio possa trasformarsi ed assumere significati diversi a seconda di considerazioni di convenienza.

In secondo luogo, vi sono importanti quesiti lasciati senza risposta. Questioni cruciali, come la durata dell'orizzonte temporale da considerare, il contenuto dei doveri derivanti dagli interessi ambientali futuri e la natura della relazione giuridica tra generazioni presenti e future, rimangono irrisolte. In particolare, il principio dello sviluppo sostenibile non fornisce indicazioni sui diritti e le responsabilità delle generazioni presenti nei confronti di quelle future e manca di un meccanismo per un'attuazione efficace.<sup>108</sup>

Infine, il concetto di diritti delle generazioni future è più ampio rispetto a quello di sviluppo sostenibile. Sebbene quest'ultimo rappresenti il principio di diritto internazionale più vicino e forse più adatto a guidare gli sforzi di tutela degli interessi futuri, non può essere considerato sufficiente. Ci sono infatti questioni che riguardano le generazioni a venire che non possono essere affrontate esclusivamente attraverso la lente dello sviluppo sostenibile, come per esempio le implicazioni etiche dello sviluppo tecnologico<sup>109</sup>.

In conclusione, il concetto di sviluppo sostenibile, sebbene profondamente interconnesso con la tutela delle future generazioni fin dalle sue prime formulazioni, presenta numerose sfide e ambiguità che ne complicano l'applicazione pratica. Quindi, nonostante il principio in questione rappresenti un importante passo avanti nel diritto internazionale, è evidente che sono necessarie ulteriori riflessioni e sviluppi normativi per garantire una tutela adeguata e duratura degli interessi delle future generazioni.

#### **4.2. Intergenerazionalità e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate**

Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate riconosce che tutte le Nazioni del mondo condividono la responsabilità di proteggere l'ambiente globale, ma che le obbligazioni non devono essere identiche per le Nazioni sviluppate e quelle in via di sviluppo. Al contrario, le misure richieste dovrebbero essere differenziate in base ai rispettivi contributi storici al problema e alla loro capacità tecnica e finanziaria di rispondere<sup>110</sup>.

Questo principio non è nuovo dal momento che era già presente nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972 al principio 23:

*“Without prejudice to such criteria as may be agreed upon by the international community, or to standards which will have to be determined*

---

<sup>107</sup> FODELLA A., *I principi generali*, in FODELLA A., PINESCHI L. (a cura di), *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Torino, 2009, p. 122

<sup>108</sup> COLLINS L. M., *Revisiting the Doctrine of Intergenerational Equity in Global Environmental Governance*, in *Dalhousie Law Journal*, vol.30, 2007, p. 39

<sup>109</sup> SHOHAM S., LAMAY N., *Commission for Future Generations in the Knesset: lessons learnt in TREMMEL J.C. (a cura di)*, *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, p. 256

<sup>110</sup> FODELLA A., *I principi generali*, in FODELLA A., PINESCHI L. (a cura di), *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Torino, 2009, p.124

*nationally, it will be essential in all cases to consider the systems of values prevailing in each country, and the extent of the applicability of standards which are valid for the most advanced countries but which may be inappropriate and of unwarranted social cost for the developing countries.*<sup>111</sup>

Il medesimo concetto lo ritroviamo poi anche della Dichiarazione di Rio del 1992:

*"States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command."*<sup>112</sup>

Infine, il principio delle responsabilità comuni ma differenziate è previsto all'art.3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici<sup>113</sup>:

*The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities"*<sup>114</sup>.

Questo articolo evidenzia il legame tra il principio in questione e l'equità intergenerazionale, sottolineando che la conservazione della stabilità climatica è un interesse condiviso sia dalle generazioni presenti che future. Inoltre, afferma che la protezione delle generazioni future deve basarsi non solo sull'equità, ma anche sul principio delle responsabilità comuni ma differenziate.

---

<sup>111</sup> Dichiarazione di Stoccolma, principio 23 ("Senza trascurare i principi generali concordati dalle organizzazioni internazionali o le disposizioni e i livelli minimi stabiliti con norme nazionali, sarà essenziale considerare in ogni caso i sistemi di valutazione prevalenti in ciascuno Stato, ad evitare l'applicazione di norme valide per i Paesi più avanzati, ma che possono essere inadatte o comportare notevoli disagi sociali per i Paesi in via di sviluppo").

<sup>112</sup> Dichiarazione di Rio, principio 7 ("Gli Stati devono cooperare in uno spirito di collaborazione globale per conservare, tutelare e ripristinare l'integrità e la salute dell'ecosistema della Terra. Nel quadro dei diversi contributi al degrado ambientale globale, gli Stati avranno responsabilità comuni, ma differenziate. I Paesi sviluppati prendono atto della propria responsabilità nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile, considerando le pressioni che le loro società esercitano sull'ambiente globale e le tecnologie e delle risorse finanziarie che essi controllano").

<sup>113</sup> United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), doc. FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62220 (E) 200705, New York, 9 maggio 1992, entrata in vigore 21 marzo 1994, pub. In <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>

<sup>114</sup> Ibidem, art.3 ("Le Parti devono proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità. Pertanto, i Paesi sviluppati che sono Parti alla Convenzione, devono prendere l'iniziativa nella lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi").

Anche la dottrina ha evidenziato il legame tra questo principio e l'equità intergenerazionale, sottolineando che il principio delle responsabilità comuni ma differenziate basa la responsabilità per la protezione ambientale sia sul consumo passato delle risorse naturali da parte delle generazioni precedenti, sia sulla capacità delle generazioni attuali di sostenere l'onere di mantenere o migliorare la qualità ambientale<sup>115</sup>. Pure la teoria dell'equità intergenerazionale di E. Brow Weiss include espressamente la necessità per le Nazioni più ricche di assistere i Paesi in via di sviluppo a rispettare i loro obblighi di conservazione<sup>116</sup>.

In sintesi, il principio delle responsabilità comuni ma differenziate sottolinea l'importanza di un impegno globale equo per proteggere l'ambiente, rispettando le diverse capacità e contributi storici delle Nazioni. Questo approccio promuove anche l'equità tra le generazioni presenti e future e soprattutto riconosce la necessità di assistenza ai Paesi in via di sviluppo nel loro cammino verso la sostenibilità ambientale.

#### **4.3. Intergenerazionalità e principio di precauzione**

Il principio di precauzione potrebbe essere utilizzato per garantire un migliore equilibrio tra diritti delle generazioni attuali e future. Si tratta infatti di un principio cardine del diritto internazionale dell'ambiente che promuove l'idea di un futuro da preservare.

Esso è presente in molti documenti di diritto internazionale. La definizione più diffusa di tale principio è senza dubbio quella contenuta nel principio 15 della Dichiarazione di Rio:

*“In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.”<sup>117</sup>*

Questo principio, quindi, richiede cautela quando c'è il rischio di gravi conseguenze a seguito di un'azione i cui effetti non possono essere calcolati con esattezza. In particolare, l'incertezza scientifica sulle possibili conseguenze negative di un'attività sull'ambiente non può giustificare l'assenza di misure preventive per proteggere l'ambiente stesso.

È importante tenere distinta dalla precauzione la prevenzione. Quest'ultima, si concentra sull'evitare danni ambientali noti e prevedibili prima che si verifichino, si basa su dati e conoscenze scientifiche esistenti che indicano chiaramente che una certa attività o azione causerà danni all'ambiente. Essa viene applicata quando ci sono prove sufficienti e scientificamente solide che dimostrano che un'attività specifica causerà danni ambientali, mentre il principio di precauzione

---

<sup>115</sup>MAGGIO G. F., *Inter/Intra-Generational Equity: Current Applications under International Law for Promoting the Sustainable Development of Natural Resources*, in *Buffalo Environmental Law Journal*, vol. 4, n.2, 1997, pp. 206-207.

<sup>116</sup>WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations*, Tokyo, 1989, p.45

<sup>117</sup> Dichiarazione di Rio, principio 15

si applica solo nel caso in chi il rischio sia caratterizzato dai connotati dell'incertezza scientifica<sup>118</sup>.

Il principio di precauzione rappresenta un cambiamento nel modo tradizionale di applicare il diritto. Da una parte, abbiamo il principio dello sviluppo sostenibile che spinge il diritto a considerare gli effetti distruttivi delle azioni umane, che possono influenzare le future generazioni grazie alla nuova potenza tecnica. Dall'altra parte, questa necessità si scontra con la mancanza di dati scientifici completi, che erano tradizionalmente necessari per giustificare l'eliminazione o la riduzione dei rischi. Il principio in questione prevede proprio che nonostante l'incertezza scientifica bisogna attivarsi per adottare misure volte alla tutela dell'ambiente.

Emerge chiaramente la rilevanza intertemporale di questo principio, il quale, offre orientamenti pratici per attuare il rispetto nei confronti delle generazioni future. È stato stabilito in più fonti normative che nell'applicare e interpretare la legislazione ambientale e nell'adottare decisioni potenzialmente dannose per l'ambiente, il principio di precauzione debba prevalere se si intende garantire l'equità intergenerazionale.<sup>119</sup> Una decisione che potrebbe causare danni irreversibili agli ecosistemi dovrebbe essere evitata, anche se apporta benefici immediati. Gli Stati dovrebbero adottare un approccio precauzionale quando i rischi futuri di un'azione sono ragionevolmente prevedibili<sup>120</sup>.

Tuttavia, attualmente nessuno strumento internazionale collega in modo esplicito e diretto il principio di precauzione a quello di equità intergenerazionale<sup>121</sup>.

La precauzione sposta l'idea di responsabilità verso un piano collettivo e orientato al futuro<sup>122</sup>. Evitare scelte che potrebbero avere effetti negativi, solo perché non possiamo escludere questo rischio, significa ripensare la responsabilità come un impegno a comportamenti virtuosi o non dannosi verso tutti, piuttosto che come una reazione a un danno subito da singoli o gruppi specifici<sup>123</sup>. Quindi il principio di precauzione comporta un'anticipazione della tutela in vista di un pericolo che è soltanto ipotetico, si contrappone alla *tort law* che prevede invece l'ottenimento di un risarcimento e che dunque presuppone un danno.

In conclusione, l'approccio precauzionale offre sicuramente la possibilità di compiere scelte responsabili nei confronti del futuro e operare dunque un

---

<sup>118</sup> FODELLA A., *I principi generali*, in FODELLA A., PINESCHI L. (a cura di), *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Torino, 2009, p.104

<sup>119</sup>SCHNEEBERGER K., *Intergenerational Equity: Implementing the Principle in Mainstream Decision-making*, in *Environmental Law & Management*, vol. 23, 2011, p. 27

<sup>120</sup> LEWIS B., *The Right of Future Generations within the Post-Paris Climate Regime*, in *Transnational Environmental Law*, vol.7, n.1, 2018, p.86

<sup>121</sup>WARD H., *Beyond the Short Term: Legal and Institutional Space for Future Generations in Global Governance*, in *Yearbook of International Law*, vol.22, n.1, 2011, p.25

<sup>122</sup>GORGONI G., *La responsabilità come progetto. Primi elementi per un'analisi giuridica di responsabilità prospettica*, in *Dir. soc.*, n. 2, 2009, pp. 248-249 e 284.

<sup>123</sup> D'ALOIA A., *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. del dir.*, Annali IX, Milano, 2016, p.349

bilanciamento tra interessi delle generazioni attuali e quelle ancora non venute ad esistenza.

#### **4.4. Intergenerazionalità e patrimonio comune dell'umanità**

Il concetto di patrimonio comune dell'umanità è stato proposto per la prima volta nel 1967 da Arvid Pardo, ambasciatore maltese presso le Nazioni Unite. La proposta di Pardo richiedeva che le Nazioni Unite intervenissero sulla questione dei fondali marini e adottassero una dichiarazione che stabilisse che il fondale marino e il fondo dell'oceano sono patrimonio comune dell'umanità<sup>124</sup>. Questo ha segnato l'inizio di una nuova era non solo nel diritto del mare, ma in generale per tutti i sistemi giuridici internazionali.

Gli elementi principali implicati nel concetto di patrimonio comune dell'umanità includono la non-appropriazione da parte di individui o Stati, il che significa che si ha il diritto di usare le risorse, ma non di possederle. Inoltre, è prevista una gestione internazionale nell'interesse dell'umanità nel suo complesso, comprese le generazioni future. Infine, questo concetto implica la condivisione dei benefici tra tutta l'umanità e l'utilizzo delle risorse esclusivamente per scopi pacifici<sup>125</sup>.

Il concetto di diritto internazionale di patrimonio comune dell'umanità è strettamente legato all'aspetto intergenerazionale dello sviluppo sostenibile e deriva dalla consapevolezza che l'ambiente naturale e culturale della Terra non appartiene ad una sola generazione, ma a tutte le generazioni, sia presenti che future. Quindi, nessuna generazione può rivendicare diritti assoluti sulle risorse del nostro pianeta, in quanto esse sono comuni a tutte le generazioni<sup>126</sup>.

Si può dunque affermare che tutti i membri della specie umana, presenti e futuri, hanno il diritto di accedere a questi beni che fanno parte del patrimonio comune dell'umanità senza rivendicarne la proprietà. Anzi, il concetto di patrimonio comune dell'umanità implica proprio l'assenza di proprietà, privilegiando invece l'idea di accesso alle risorse comuni. Questo significa che vi è una responsabilità di ogni generazione di conservare e proteggere tali beni, affinché possano essere goduti dalle generazioni future, garantendo così la loro qualità della vita<sup>127</sup>. Non abbiamo il diritto di intervenire in modo irreversibile ed esaustivo nei nostri rapporti con il mondo naturale, privando le future generazioni delle opportunità di benessere.

Un aspetto fondamentale del patrimonio comune dell'umanità è la gestione partecipativa delle risorse. Le istituzioni internazionali saranno incaricate di supervisionare l'uso di queste risorse. Poiché ogni individuo della specie umana ha il diritto non solo di ereditare e usufruire delle risorse comuni, ma anche di

---

<sup>124</sup> BODANSKY D., BRUNNÉE J., HEY E., *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, 2008, p.546

<sup>125</sup> REDGWELL C., *Intergenerational Trusts and Environmental Protection*, Manchester, 1999, p.130

<sup>126</sup> AGIUS E., BUSUTTIL S., *Future Generation and International Law*, London, 1998, p.10

<sup>127</sup> AGIUS E., *Intergenerational Justice*, in TREMMEL J.C. (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, p.321

partecipare alla loro gestione, è essenziale garantire un'adeguata rappresentanza delle generazioni future.<sup>128</sup>

Il concetto di patrimonio comune dell'umanità si applica pienamente solo ai regimi relativi alla Luna, agli altri corpi celesti e ai fondi marini al di là delle giurisdizioni nazionali, definiti esplicitamente come tali dai rispettivi trattati. Queste aree sono sottratte alla sovranità degli Stati e gestite da regimi internazionali finalizzati alla distribuzione equa dei benefici delle risorse. Invece, per quanto riguarda l'Antartide, pur avendo alcune caratteristiche simili, il Trattato antartico non utilizza esplicitamente il termine "patrimonio comune dell'umanità". Sebbene l'Antartide sia sottratta alla sovranità statale e gestita collettivamente dalle Parti consultive del Trattato, ci sono ancora numerose rivendicazioni di sovranità e opposizioni a tale gestione collettiva<sup>129</sup>.

---

<sup>128</sup> *Ibidem*, pp. 321-322

<sup>129</sup> FODELLA A., *I principi generali*, in FODELLA A., PINESCHI L. (a cura di), *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Torino, 2009, p.116



## CAPITOLO II: MODELLI TEORICI E CRITICITA' DEL CONCETTO DI GENERAZIONI FUTURE

### 1. La dottrina dell'equità intergenerazionale di Edith Brown Weiss

Agli inizi degli anni Novanta, Edith Brown Weiss propose una complessa definizione dell'equità intergenerazionale che continua ad avere significative ripercussioni sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale, essendo citata in numerose sentenze della Corte Internazionale di Giustizia. La teoria dell'equità intergenerazionale delineata da Brown Weiss è stata inoltre menzionata nel Report "*Intergenerational solidarity and the needs of future generations*" del Segretario Generale delle Nazioni Unite<sup>130</sup> come una delle teorie più rilevanti elaborate in dottrina per la comprensione e la definizione del concetto di equità intergenerazionale. La teoria di questa autrice sull'equità intergenerazionale è esposta nella sua opera "*In Fairness to Future Generations*"<sup>131</sup>, il cui titolo deriva dal nome del progetto di ricerca finanziato dalla United Nations University di Tokyo, di cui l'autrice si è occupata.

Vale ora la pena analizzare separatamente i due termini costitutivi del concetto di equità intergenerazionale così come formulato da Brown Weiss. "Equità" si riferisce principalmente ad un principio di giustizia distributiva<sup>132</sup>. In altre parole, l'equità riguarda la giusta distribuzione dei benefici, in questo caso dei benefici ambientali. "Intergenerazionale", in questo contesto, si riferisce alle relazioni tra tutte le persone attualmente viventi e le generazioni non ancora nate, estendendosi indefinitamente nel futuro.

Il cuore della teoria in questione consiste nel fatto che ogni generazione ha il dovere nei confronti delle future generazioni di trasmettere le risorse naturali e culturali del pianeta in condizioni non peggiori rispetto a quelle in cui lo ha ricevuto<sup>133</sup>.

Qualsiasi teoria dell'equità intergenerazionale nel contesto ambientale deve considerare due relazioni fondamentali. La prima è la nostra relazione con il sistema naturale di cui facciamo parte. La seconda è la nostra relazione con le generazioni future<sup>134</sup>.

Per quanto riguarda la prima di queste relazioni, è importante ricordare che la specie umana è strettamente collegata al sistema naturale di cui fa parte. Siamo sia influenzati dal sistema naturale, sia capaci di influenzarlo a nostra volta. Spesso, il sistema naturale può essere ostile all'uomo, rendendo dunque necessario l'adattamento. Tuttavia, il sistema naturale è anche ciò che rende

<sup>130</sup> United Nations General Assembly, *Intergenerational Solidarity and the Needs of Future Generations. Report of the Secretary General*, doc. A/68/322, New York, 15 agosto 2013, p. 17, pub. In <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n13/428/45/pdf/n1342845.pdf?token=MAtnHIWPMz6hYTOv5z&fe=true>

<sup>131</sup> WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989

<sup>132</sup> *Ibidem*, p. 36

<sup>133</sup> *Ibidem*, pp.37-38

<sup>134</sup> WEISS E. B., *Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment*, in *The American Journal of International Law*, vol.84, 1990, p.199

possibile la nostra esistenza, fornendoci le risorse necessarie per sopravvivere e migliorare il nostro benessere. Le nostre azioni hanno un impatto sul sistema naturale e siamo unici tra tutte le creature viventi per la nostra capacità di modellare significativamente la nostra relazione con l'ambiente. Possiamo utilizzare il sistema naturale in modo sostenibile oppure deteriorare la qualità ambientale e le risorse naturali. In quanto parte integrante del sistema naturale, non abbiamo il diritto di comprometterne l'integrità, e non è nemmeno nel nostro interesse farlo. Anzi, come esseri viventi dotati di maggiore consapevolezza, abbiamo una responsabilità particolare nel prenderci cura del pianeta<sup>135</sup>.

La seconda relazione fondamentale è quella tra le diverse generazioni della specie umana. Tutte le generazioni, passate, presenti e future, sono intrinsecamente connesse tra loro nell'uso del patrimonio comune della Terra. Brown Weiss sostiene che lo scopo della società umana deve essere quello di realizzare e proteggere il benessere di ogni generazione<sup>136</sup>. Nel sostenere questo richiama l'idea di partnership tra generazioni sostenuta da Edmund Burke<sup>137</sup>.

Elemento centrale nella teoria di Edith Brown Weiss è quello di *trust*. La sua teoria concepisce infatti le risorse naturali non come semplici mezzi di investimento economico, ma come l'oggetto di un *trust* consegnatoci dalla generazione passata e da preservare a beneficio delle generazioni a venire.<sup>138</sup> Ogni generazione è quindi allo stesso tempo sia beneficiaria dell'eredità lasciata dalla generazione precedente, sia custode del patrimonio naturale e culturale da tramandare alle generazioni future.

Nel formulare la sua idea, Brown Weiss adotta la teoria della giustizia elaborata da John Rawls in "A Theory of Justice"<sup>139</sup>. Rawls introduce l'idea del "velo d'ignoranza", una posizione ipotetica in cui gli individui scelgono i principi di giustizia senza conoscere dettagli personali come la propria classe sociale, la posizione economica o persino la generazione di appartenenza. Quando gli individui si trovano dietro questo velo, devono prendere decisioni razionali sui principi di giustizia senza sapere se apparterranno alla generazione presente o ad una futura. Questa ignoranza li porta a considerare il benessere di tutte le generazioni, per evitare di essere svantaggiati nel caso risultino appartenere a una generazione futura<sup>140</sup>. Ciò richiede dunque che ogni generazione trasmetta il pianeta in una condizione non peggiore di quella in cui l'ha ricevuto e fornisca un accesso equo alle sue risorse e benefici<sup>141</sup>.

---

<sup>135</sup> *Ibidem*

<sup>136</sup> WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations and Sustainable Development*, in *American University International Law Review*, vol.8, 1992, p.21

<sup>137</sup> BURKE E., *Reflections on the Revolution in France*, London, 1854, pp. 139-140 ("as the ends of such a partnership cannot be obtained in many generations, it becomes a partnership not only between those who are living but between those who are living, those who are dead, and those who are to be born")

<sup>138</sup> WEISS E. B., *The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity*, in *Ecology Law Quarterly*, vol.11, n.4, 1984, p. 504

<sup>139</sup> RAWLS J., *A Theory of Justice: Original Edition*, Cambridge, 1971

<sup>140</sup> WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989, p.23

<sup>141</sup> *Ibidem*, p.24

Brown Weiss identifica tre distinti tipi di problemi di equità che richiedono un approccio intergenerazionale: l'esaurimento delle risorse per le future generazioni, il degrado della qualità delle risorse per le future generazioni, e il problema dell'accesso all'uso e ai benefici delle risorse trasmesse dalle generazioni passate<sup>142</sup>. Di conseguenza, sviluppa tre principi corrispondenti di equità intergenerazionale.

Il primo principio, denominato “conservazione delle opzioni”, impone alla generazione attuale di conservare la diversità della base delle risorse naturali e culturali. Questo principio non richiede la conservazione precisa dello *status quo*, ma riconosce che i sistemi ecologici sono dinamici per natura e che i progressi tecnologici possono creare sostituti per alcune risorse esistenti o migliorare significativamente il loro sfruttamento. Tuttavia, è essenziale mantenere, nel complesso, la diversità della base delle risorse<sup>143</sup>.

Il secondo principio, “conservazione della qualità”, stabilisce che la generazione attuale debba trasmettere il pianeta alle generazioni future in condizioni non peggiori di quelle in cui è stato ricevuto<sup>144</sup>. Questo principio considera il cambiamento inevitabile delle condizioni ambientali nel tempo, ma sottolinea l'importanza di preservare la qualità complessiva dell'ambiente. Nonostante la complessità della scienza ecologica, è necessario sviluppare un quadro dettagliato per valutare gli impatti netti sulla qualità ambientale<sup>145</sup>.

Il terzo principio, “conservazione dell'accesso”, implica che i membri della generazione attuale devono godere di diritti equi di accesso al patrimonio planetario, garantendo al contempo questo accesso anche per le generazioni future. Quindi, questo concetto include sia un aspetto intergenerazionale che un aspetto intragenerazionale<sup>146</sup>.

La formulazione di questi tre principi è stata guidata da quattro criteri che qualsiasi teoria sull'equità intergenerazionale deve soddisfare. Primo criterio, noto come equità intragenerazionale, cerca di bilanciare il peso dell'uso e della conservazione delle risorse all'interno della stessa generazione<sup>147</sup>.

Secondo, i principi dell'equità intergenerazionale devono essere neutrali dal punto di vista dei valori. Questo significa che devono consentire alle generazioni future la flessibilità di perseguire i propri obiettivi secondo i loro valori e preferenze, senza essere vincolate da valutazioni predeterminate fatte dalla generazione attuale<sup>148</sup>.

---

<sup>142</sup> *Ibidem*, p.6

<sup>143</sup> *Ibidem*, pp. 41-42

<sup>144</sup> WEISS E. B., *Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment*, in *The American Journal of International Law*, vol.84, 1990, p.202

<sup>145</sup> WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989, pp. 43, 128-144.

<sup>146</sup> WEISS E. B., *Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment*, in *The American Journal of International Law*, vol.84, 1990, p. 202 e REDGWELL C., *Intergenerational Trusts and Environmental Protection*, Manchester, 1999, p. 77

<sup>147</sup> WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989, p. 38

<sup>148</sup> *Ibidem*

Il terzo criterio è che tali principi devono essere chiari e prevedibili nell'applicazione. Ciò è essenziale per assicurare che le norme e i principi dell'equità intergenerazionale siano comprensibili e praticabili nelle decisioni e nelle politiche relative alle risorse e all'ambiente<sup>149</sup>.

Infine, i principi dell'equità intergenerazionale devono essere condivisi ampiamente tra diverse tradizioni culturali e accettabili in vari contesti economici e politici. Questo criterio di universalità implica che le norme dovrebbero essere basate su valori umani universali, riconosciuti e accettati globalmente, per garantire un'applicazione efficace e un sostegno diffuso<sup>150</sup>.

Brow Weiss sostiene che ogni generazione ha un ruolo duplice dal momento che è sia custode del pianeta per le generazioni presenti e future ma anche beneficiaria dell'eredità planetaria lasciata dalle generazioni passate. Di conseguenza, ogni generazione ha determinati obblighi e diritti, che possiamo definire come planetari o intergenerazionali<sup>151</sup>.

Innanzitutto, gli obblighi planetari derivano direttamente dai principi di equità intergenerazionale già esposti. Questi obblighi riguardano infatti la conservazione della diversità, della qualità e dell'accesso<sup>152</sup>. Brown Weiss chiarisce ulteriormente che tali obblighi si traducono in cinque specifici doveri d'uso.

Il primo dovere d'uso richiede la conservazione delle risorse, siano esse rinnovabili o non rinnovabili<sup>153</sup>. Ciò implica generalmente un uso sostenibile delle stesse, ma quando si tratta di specie in pericolo di estinzione o risorse naturali uniche, potrebbe essere necessaria una rigorosa preservazione<sup>154</sup>.

Inoltre, vi è il dovere di garantire un uso equo, che comporta sia l'obbligo di non interferire con il diritto di accesso di altri beneficiari, sia l'obbligo positivo di aiutare coloro che, trovandosi in una condizione di povertà, non possono accedere alle risorse<sup>155</sup>.

Il terzo dovere è quello di evitare impatti negativi sull'ambiente, il che richiede la mitigazione dei danni e la prevenzione, nonché il rispetto di doveri procedurali come avvisi, informazioni, consultazioni e valutazioni ambientali<sup>156</sup>. Nell'ottica dell'equità intergenerazionale, queste valutazioni devono concentrarsi principalmente sui possibili impatti a lungo termine<sup>157</sup>.

Il quarto dovere articolato da Brown Weiss come componente degli obblighi planetari è il dovere di prevenire disastri, minimizzare i danni e fornire assistenza

---

<sup>149</sup> *Ibidem*

<sup>150</sup> WEISS E. B., SOHN L. B., *Intergenerational Equity in International Law*, in *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, vol. 81, 1987, p.129

<sup>151</sup> WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989, p. 45

<sup>152</sup> *Ibidem*, p. 47

<sup>153</sup> *Ibidem*, p. 50

<sup>154</sup> *Ibidem*, p. 51

<sup>155</sup> *Ibidem*, p. 55

<sup>156</sup> *Ibidem*, pp. 60-61

<sup>157</sup> *Ibidem*, p. 63

d'emergenza.<sup>158</sup> Questo richiede agli Stati di adottare anzitutto delle misure di prevenzione, che consistono in standard di sicurezza adeguati nonché in un monitoraggio di attività pericolose. Nel caso in cui si verificasse comunque un disastro ambientale si richiede di minimizzare il più possibile i danni fornendo assistenza.

Infine, vi è il dovere di compensare i danni alle risorse naturali e al patrimonio culturale<sup>159</sup>.

Nonostante questi doveri spettino ad ogni membro della generazione presente, sono gli Stati a fungere da garanti per il rispetto di tali obblighi da parte dei loro cittadini<sup>160</sup>.

Questi doveri d'uso corrispondono a molti dei principi generali del diritto internazionale dell'ambiente. Infatti, esempi di ciascun dovere d'uso possono essere rintracciati nelle convenzioni di diritto internazionale dell'ambiente esistenti, nonché in alcuni principi consuetudinari del diritto internazionale dell'ambiente<sup>161</sup>. Il dovere di conservazione delle risorse è presente nella Convenzione per la regolazione della caccia alle balene<sup>162</sup>, nella Convenzione sul diritto del mare<sup>163</sup>, nella Convenzione sulla conservazione di specie migratorie e animali selvatici<sup>164</sup>, nella Convenzione sulla conservazione della diversità biologica<sup>165</sup> ed in altre ancora. Il dovere di assicurare un uso sostenibile è riscontrabile nella Convenzione sul diritto del mare<sup>166</sup> e nella Convenzione sul diritto delle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali diverse dalla navigazione<sup>167</sup>. Si tratta di un dovere che trova particolare applicazione nel contesto delle risorse condivise e si può dire sia un principio consuetudinario del diritto internazionale. Il dovere di evitare impatti negativi sull'ambiente è presente nella Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto

---

<sup>158</sup> *Ibidem*, p. 70

<sup>159</sup> WEISS E. B., SOHN L. B., *Intergenerational Equity in International Law*, in *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, vol. 81, 1987, p131

<sup>160</sup> WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989, p. 48

<sup>161</sup> REDGWELL C., *Intergenerational Trusts and Environmental Protection*, Manchester, 1999, p. 81

<sup>162</sup> *International Convention for the Regulation of Whaling* (Washington, 2 dicembre 1946), entrata in vigore 10 novembre 1948, pub. In <https://archive.iwc.int/pages/download.php?direct=1&noattach=true&ref=3607&ext=pdf&k=>, preambolo, art.3, art.5

<sup>163</sup> *Law of the Sea Convention* (Montego Bay, 10 dicembre 1982), entrata in vigore 16 novembre 1994, pub. In <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXI/XXI-6.en.pdf>, art.5

<sup>164</sup> *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals* (Convenzione di Bonn) (Bonn, 23 giugno 1979), entrata in vigore il 1° novembre 1983, pub. In <https://www.cms.int/sites/default/files/instrument/CMS-text.en.PDF>

<sup>165</sup> *Convention on Biological Diversity* (Brasile, 5 giugno 1992), entrata in vigore 29 dicembre 1993, pub. In <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf>

<sup>166</sup> *Law of the Sea Convention* (Montego Bay, 10 dicembre 1982), entrata in vigore 16 novembre 1994, pub. In <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXI/XXI-6.en.pdf>

<sup>167</sup> *Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses* (New York, 21 maggio 1997), entrata in vigore 17 agosto 2014, pub. In [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8\\_3\\_1997.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf), preambolo, art.5

transfrontaliero<sup>168</sup>. Per quanto riguarda il dovere di prevenire disastri, minimizzare i danni e fornire assistenza d'emergenza vale la pena sottolineare come l'approccio preventivo sia stato adottato da un ampio numero di convenzioni ambientali internazionali. L'obbligo di notifica preventiva è previsto dalla Convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare<sup>169</sup> e l'obbligo di assistenza è previsto dalla Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica<sup>170</sup>. Si veda anche la Convenzione internazionale sulla preparazione, la risposta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi<sup>171</sup> (che richiede agli stati parte di stabilire un sistema nazionale per rispondere prontamente ed efficacemente agli incidenti di inquinamento da petrolio). Infine, per quanto riguarda il dovere di compensare i danni ambientali gli stati hanno sviluppato regimi per la responsabilità e il risarcimento per quanto riguarda attività pericolose che presentano implicazioni transfrontaliere. Si vedano, ad esempio, la Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile di parti terze nel campo dell'energia nucleare<sup>172</sup>; la Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per danni nucleari<sup>173</sup> e la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi<sup>174</sup>.

Si tratta dunque di doveri già noti, ciò che è nuovo è il loro sviluppo in chiave intergenerazionale<sup>175</sup>.

È importante notare che Brown Weiss sostiene che gli obblighi planetari devono essere rispettati dagli Stati anche nei confronti dei futuri cittadini di altri Stati<sup>176</sup>.

Dopo aver trattato il contenuto degli obblighi planetari, è importante concentrarsi sulla categoria dei diritti planetari. Nella dottrina dell'equità intergenerazionale, il contenuto dei diritti planetari rispecchia quello degli obblighi

---

<sup>168</sup> *Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context* (Convenzione di Espoo) (Espoo, 25 febbraio 1991), entrata in vigore 10 settembre 1997, pub. In [https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/Espoo\\_Convention\\_authentic\\_E\\_NG.pdf](https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/Espoo_Convention_authentic_E_NG.pdf), preambolo, art.2

<sup>169</sup> *Convention on Early Notification of a Nuclear Accident* (Vienna, 26 settembre 1986), entrata in vigore 27 ottobre 1986, pub. In <https://www.iaea.org/sites/default/files/infirc335.pdf>

<sup>170</sup> *Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency* (Vienna, 26 settembre 1986), entrata in vigore 26 febbraio 1987, pub. In <https://www.iaea.org/sites/default/files/infirc336.pdf>

<sup>171</sup> *International Convention on oil pollution preparedness, response and cooperation* (OPRC) (Londra, 30 novembre 1990), entrata in vigore 13 maggio 1995, pub. In <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201891/volume-1891-I-32194-English.pdf>

<sup>172</sup> *Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy* (Parigi, 29 luglio 1960), entrata in vigore 1° Aprile 1968, pub. In [https://www.oecd-nea.org/jcms/pl\\_79139/paris-convention-consolidated?preview=true](https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_79139/paris-convention-consolidated?preview=true)

<sup>173</sup> *Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage* (Vienna, 21 maggio 1963), entrata in vigore 12 novembre 1977, pub. In <https://www.iaea.org/sites/default/files/infirc500.pdf>

<sup>174</sup> *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC) (Bruxelles, 29 novembre 1969), entrata in vigore 19 giugno 1975, pub. In <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20973/volume-973-I-14097-English.pdf>

<sup>175</sup> WEISS E. B., SOHN L. B., *Intergenerational Equity in International Law*, in *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, vol. 81, 1987, p.131

<sup>176</sup> *Ibidem*, pp. 26-27

planetari. Questi diritti comprendono, infatti, il diritto alla diversità, alla qualità e all'accesso.

I diritti intergenerazionali, o diritti planetari, possono essere considerati diritti collettivi (o generazionali) piuttosto che diritti individuali, detenuti in relazione ad altre generazioni passate, presenti e future. Questi diritti esistono indipendentemente dal numero e dall'identità degli individui che compongono ciascuna generazione. Quando i membri della generazione presente detengono questi diritti, essi acquisiscono le caratteristiche dei diritti individuali nel senso che esistono interessi identificabili degli individui che tali diritti proteggono. Tuttavia, questi interessi derivano dal fatto che coloro che vivono oggi sono membri della generazione presente e hanno diritti, in relazione alle altre generazioni, di utilizzare e beneficiare del pianeta.<sup>177</sup>.

I diritti e gli obblighi planetari coesistono in ogni generazione. Nella dimensione *intergenerazionale*, gli obblighi sono verso le generazioni future, mentre i diritti sono collegati alle generazioni passate. A livello *intragenerazionale*, diritti e obblighi planetari esistono tra i membri della generazione presente. Pertanto, la generazione attuale ha il dovere di preservare il pianeta sia per le generazioni future che per i membri della propria generazione, che hanno il diritto di utilizzare e godere dell'eredità del pianeta<sup>178</sup>.

### 1.1. Critiche e contro argomenti

Un ampio corpo di letteratura è stato prodotto per criticare le fondamenta teoriche dell'equità intergenerazionale, presentando argomenti che si basano sull'etica, sulla logica e sulla teoria morale.

Certamente, una delle principali obiezioni alla teoria di Weiss si rivolge al concetto stesso di diritti planetari, dal momento che il riconoscimento di diritti in capo alle generazioni future solleva molte perplessità. Tuttavia, di questo si discuterà ampiamente nel paragrafo che segue.

Al di là della questione dei diritti per le generazioni future, alcuni critici sostengono che formulare obblighi nei loro confronti sia impraticabile o inappropriato perché "we do not know what the future want"<sup>179</sup>. Questa critica, quindi, sostiene che non possiamo assumerci l'obbligo di proteggere gli interessi delle generazioni future poiché non possiamo prevedere quali possano essere tali interessi. Inoltre, le azioni intraprese dalla generazione presente influenzano le preferenze future, ed è probabile che le generazioni future non desiderino uno stato dell'ambiente che non hanno mai sperimentato<sup>180</sup>.

Tuttavia, il difetto fondamentale di questa critica è che ignora il bisogno biologico basilare dell'essere umano. Anche se le persone che vivranno tra cento o mille anni potranno avere credenze e preferenze diverse (anche radicalmente

---

<sup>177</sup> WEISS E. B., *Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment*, in *The American Journal of International Law*, vol.84, 1990, p. 203

<sup>178</sup> *Ibidem*, p. 202

<sup>179</sup> GABA M. J., *Environmental Ethics and Our Moral Relationship to Future Generations: Future Rights and Present Virtue*, in *Columbia Journal of Environmental Law*, vol.24, 1999, p. 260

<sup>180</sup> *Ibidem*, p.264

diverse) rispetto a oggi, è probabile che avranno comunque bisogno di aria pulita, acqua potabile e cibo<sup>181</sup>. Anche se, grazie a enormi progressi tecnologici, potrebbe diventare possibile un giorno sostituire o sintetizzare risorse naturali cruciali come l'aria e l'acqua, basare le nostre speranze su questa possibilità rappresenterebbe una grave violazione del principio di precauzione. Questo principio stabilisce infatti che, anche in caso di incertezza scientifica riguardo alle potenziali conseguenze negative sull'ambiente di una certa attività, si debbano adottare misure preventive per proteggere l'ambiente stesso<sup>182</sup>. Quindi nonostante non si abbia la certezza che gli individui del futuro avranno i nostri stessi bisogni il principio precauzionale impone di adottare comunque un approccio volto alla tutela per lo meno di quelle che sono le risorse basilari per l'essere umano. Come afferma Attfield, *"le generazioni future [...] che si renderanno conto di essere state private dalle generazioni precedenti delle opportunità per soddisfare alcuni dei loro bisogni più fondamentali, potrebbero criticare ragionevolmente i loro antenati per non aver facilitato la soddisfazione di interessi vitali prevedibili."*<sup>183</sup>

Addirittura, alcuni commentatori sostengono che sia in realtà inappropriato che le generazioni presenti valutino gli interessi di coloro che non sono ancora nati. Mayeda, ad esempio, sostiene che l'equità intergenerazionale potrebbe essere usata come mezzo per *"importare i valori attuali e imporli al futuro"*, limitando così la libertà delle generazioni future vincolandole al concetto attuale di cosa è bene<sup>184</sup>.

Tuttavia, le decisioni della generazione presente vincoleranno inevitabilmente le generazioni future. È semplicemente impossibile non interferire con ciò che riguarda le generazioni a venire. È dunque ragionevole pretendere dalla generazione presente di considerare gli interessi futuri e non permettere dunque che il futuro si svolga completamente casualmente, con potenziali impatti devastanti sulle generazioni non ancora nate<sup>185</sup>.

Un altro autore critico nei confronti della teoria di Brown Weiss è Paul A. Barresi. In un importante articolo del 1997<sup>186</sup>, Barresi suggerisce che la dottrina dell'equità intergenerazionale di Brown Weiss dovrebbe essere sostituita con una teoria basata esclusivamente sui diritti e doveri intra-generazionali, intranazionali e individuali. Secondo Barresi, gli obiettivi dell'equità intergenerazionale potrebbero essere raggiunti tramite un contratto intra-generazionale e intra-

<sup>181</sup> BARRY B., *Justice Between Generations*, in HACKER P. M. S., RAZ J. (a cura di) *Law, Morality, and Society: Essays in Honour of H.L.A. Hart*, Oxford, 1977, pp. 274-75:

<sup>182</sup> Dichiarazione di Rio, principio 15

<sup>183</sup> ATTFIELD R., *Environmental Ethics and Intergenerational Equity*, in *Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy*, vol.41, n.2, 1998, p. 212

<sup>184</sup> MAYEDA G., *Where Should Johannesburg Take Us? Ethical and Legal Approaches to Sustainable Development in the Context of International Environmental Law*, in *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, vol.15, n.1, 2004, p. 61

<sup>185</sup> COLLINS L. M., *Revisiting the Doctrine of Intergenerational Equity in Global Environmental Governance*, in *Dalhousie Law Journal*, vol.30, 2007, p. 25

<sup>186</sup> BARRESI P. A., *Beyond Fairness to Future Generations: An Intragenerational Alternative to Intergenerational Equity in the International Environmental Arena*, in *Tulane Environmental Law Journal*, vol.11, n.1, 1997, pp. 59-88

nazionale tra individui presenti, stipulato a beneficio dei futuri cittadini del loro stesso Stato, che sarebbero dunque i beneficiari terzi del contratto.

In tale contratto, ogni cittadino della generazione presente di un determinato Stato prometterebbe a ciascuno degli altri cittadini della generazione presente del medesimo Stato di utilizzare la Terra in modo sostenibile e di fare tutto il necessario per raggiungere obiettivi intergenerazionali.<sup>187</sup>

Barresi basa la sua posizione sull'idea che gli individui tendano a preoccuparsi maggiormente degli interessi dei loro discendenti diretti e meno dei discendenti di persone che percepiscono come geneticamente più distanti. Pertanto, il modo più efficace per raggiungere gli obiettivi ambientali intergenerazionali è fare leva sulla preoccupazione per i propri discendenti genetici. Di conseguenza, la sostenibilità dovrebbe essere perseguita attraverso un accordo tra i cittadini della generazione presente dello stesso Stato.<sup>188</sup>.

Sebbene lo scenario descritto da Barresi possa essere comune, non è affatto universale. I genitori adottivi, ad esempio, dimostrano cura e preoccupazione per i loro figli adottivi (e nipoti) nonostante l'assenza di legami genetici. Inoltre, anche nel caso in cui la relazione genetica influisca sul grado di preoccupazione, l'equazione di Barresi tra relazione genetica e nazionalità è insostenibile, considerando la vasta migrazione e la diversità etnica in molti paesi. Inoltre, l'esistenza di gruppi di affinità che superano i confini nazionali e la crescente facilità di comunicazione internazionale hanno ampliato le comunità di cura ben oltre lo Stato nazionale.<sup>189</sup>

Una critica ulteriore alla teoria dell'equità intergenerazionale formulata da Weiss riguarda la sottovalutazione dell'importanza morale del passato, in particolare della colonizzazione e marginalizzazione dei paesi in via di sviluppo da parte dei paesi sviluppati<sup>190</sup>. Alcuni sostengono addirittura che la teoria di Weiss mini l'importanza della dignità umana e del valore uguale di tutti gli individui, trattando la generazione presente come un semplice mezzo per raggiungere la felicità delle generazioni future. Questo argomento risulta particolarmente rilevante nei paesi in via di sviluppo, dove le persone hanno bisogni urgenti e insoddisfatti<sup>191</sup>.

Nonostante la componente intra-generazionale nella teoria di Brown Weiss<sup>192</sup>, che è stata particolarmente accolta dagli Stati in via di sviluppo<sup>193</sup>,

---

<sup>187</sup> *Ibidem*, p. 82

<sup>188</sup> *Ibidem*, pp. 72-73

<sup>189</sup> WEISS E. B., *A Reply to Barresi's 'Beyond Fairness to Future Generations*, in *Tulane Environmental Law Journal*, vol.11, n.1, 1997, p. 92

<sup>190</sup> MAYEDA G., *Where Should Johannesburg Take Us? Ethical and Legal Approaches to Sustainable Development in the Context of International Environmental Law*, in *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, vol.15, n.1, 2004, pp. 54-56

<sup>191</sup> *Ibidem*, p.45

<sup>192</sup> La dottrina dell'equità intergenerazionale di Weiss include un dovere da parte dei paesi sviluppati di assistere i Paesi in via di sviluppo nell'accesso al patrimonio planetario e nel soddisfare i loro obblighi planetari verso il futuro

<sup>193</sup> MUSHKAT R., *Environmental Sustainability: a Perspective from the Asia-Pacific Region*, in *University of British Columbia Law Review*, vol.27, n.1, 1993, p. 171

l'enfasi principale è posta sull'equità intergenerazionale piuttosto che su quella intragenerazionale. La maggior parte degli scritti sulle questioni intergenerazionali proviene dal Nord e non dal Sud, riflettendo inevitabilmente un contesto culturale occidentale<sup>194</sup>. Inoltre, Redgwell osserva che lo scritto "*In Fairness to Future Generations*" contiene solo sette riferimenti esplicativi all'equità intra-generazionale<sup>195</sup>.

Si ritiene che definire l'equità intra-generazionale esclusivamente come parte dell'equità intergenerazionale oscuri il vero potenziale dei conflitti tra presente e futuro. Ci possono essere situazioni in cui proteggere i diritti delle generazioni future significherebbe trattare la generazione presente come un mezzo per il bene delle generazioni future, situazione che colpirebbe in modo particolare le generazioni presenti nei paesi in via di sviluppo, che sono più vulnerabili alla redistribuzione delle risorse in favore del futuro<sup>196</sup>.

Per superare questa critica, è essenziale interpretare la dottrina dell'equità intergenerazionale insieme al principio delle responsabilità comuni ma differenziate del diritto internazionale dell'ambiente<sup>197</sup>. Così facendo, questa dottrina rimane un quadro giuridico coerente e valido per il diritto e la politica ambientale internazionale.

Nonostante le critiche rivolte alla teoria dell'equità intergenerazionale, si può ragionevolmente concludere che essa è ben fondata.

## 2. Le obiezioni al riconoscimento di diritti in capo alle generazioni future

Vi sono quattro obiezioni principali all'idea di riconoscere diritti in capo alle persone future che necessitano di un approfondimento.

### 2.1. L'obiezione della non-esistenza

Un'obiezione al riconoscimento di diritti alle persone future è che la loro attuale non esistenza rappresenta un impedimento per attribuire loro diritti attuali che invece necessitano di essere ascritti a qualcuno (d'ora in poi: l'obiezione della non-esistenza)<sup>198</sup>.

Beckerman afferma: “*the general proposition that future generations cannot have anything, including rights, follows from the meaning of the present tense of the verb ‘to have’. Unborn people simply cannot have anything. They cannot have two legs or long hair or a taste for Mozart*”<sup>199</sup>.

<sup>194</sup> REDGWELL C., *Intergenerational Trusts and Environmental Protection*, Manchester, 1999, p. 99

<sup>195</sup> *Ibidem*, p. 109 (nota 208)

<sup>196</sup> COLLINS L. M., *Revisiting the Doctrine of Intergenerational Equity in Global Environmental Governance*, in *Dalhousie Law Journal*, vol.30, 2007, p. 27

<sup>197</sup> *Ibidem*, p. 28

<sup>198</sup> BECKERMAN W., PASEK J., *Justice, Posterity and the Environment*, Oxford, 2001

<sup>199</sup> BECKERMAN W., *The Impossibility of a Theory of Intergenerational Justice*, in TREMMEL J.C. (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, p.55 (“la proposizione generale che le generazioni future non possono avere nulla, compresi i diritti, segue dal significato del tempo presente del verbo “avere”. Le persone non ancora nate semplicemente non possono avere nulla. Non possono avere due gambe o capelli lunghi o un gusto per Mozart.”)

Beckerman e Pasek, in particolare, sostengono che le generazioni future non hanno diritti attuali, ma che le generazioni presenti abbiano comunque un obbligo morale di considerare i loro interessi nelle decisioni politiche<sup>200</sup>. Tuttavia, si ritiene manchi una giustificazione riguardo all'impossibilità di trasformare il riconoscimento degli interessi delle generazioni future in diritti effettivi.

Nel tentativo di superare questa obiezione, Elliot sostiene la tesi per cui, anche qualora non esista un soggetto presente titolare del diritto, il diritto può esistere ora e "la sua esistenza presente è contingente all'esistenza futura di qualcuno che sarà allora titolare del diritto stesso"<sup>201</sup>. Dunque, possono esistere diritti presenti che non hanno titolari presenti.

A sostegno di questa tesi potrebbe essere richiamata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e delle generazioni future dell'UNESCO<sup>202</sup> il cui preambolo al paragrafo 7 stabilisce:

*"Premesso che una vita degna di essere vissuta sul pianeta Terra è una possibilità duratura soltanto se a coloro che appartengono alle generazioni future vengono riconosciuti determinati diritti"*

Si ritiene che, quando si fa riferimento al riconoscimento di diritti alle generazioni future, quest'ultimo debba avvenire "in questo momento"<sup>203</sup> e che si tratti dunque di diritti presenti.

Gosseries sostiene che attribuire diritti presenti a persone future sia difficile da immaginare e non sia necessario. Il problema con i diritti presenti di persone future è che o si considerano presenti le persone future, o si rifiuta il requisito secondo cui per l'esistenza di un diritto o di un obbligo il titolare debba esistere (contemporaneità di attributo e titolare). L'autore condivide il requisito della contemporaneità titolare-attributo, ma non sottoscrive l'idea che, per far esistere un obbligo, il diritto correlativo debba già esistere. In certe condizioni, il diritto non deve essere presente affinché esista un obbligo presente. Di conseguenza, l'autore sostiene che l'idea di diritti futuri di persone future ha significato<sup>204</sup>.

La teoria di Edith Brown Weiss sui diritti planetari supera l'obiezione della non-esistenza, sostenendo che i diritti intergenerazionali non sono diritti individuali, ma *group rights*, cioè diritti che appartengono collettivamente a ciascuna generazione<sup>205</sup>.

---

<sup>200</sup> BECKERMAN W., PASEK J., *Justice, Posterity and the Environment*, Oxford, 2001, p. 18 e 28

<sup>201</sup> ELLIOT R., *The Rights of Future People*, in *Journal of Applied Philosophy*, vol. 6, n. 2, 1989, p. 161

<sup>202</sup> Questa Dichiarazione costituisce il precedente dottrinale della *Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future*. Si tratta di un documento redatto nel 1979, sotto forma di petizione, dall'oceanografico Jaques -Yves Cousteau e da questi presentato all'UNESCO nel 1992.

<sup>203</sup> GOSSERIES A., *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. 38

<sup>204</sup> *Ibidem*, p. 38

<sup>205</sup> WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989, p. 97

Tuttavia, questa impostazione è difficilmente applicabile nei sistemi giuridici di stampo liberale, come quelli europei, dove i diritti sono tradizionalmente intesi come pretese individuali che possono essere fatte valere da soggetti determinati. Al contrario, questa teoria è più compatibile con una visione comunitaristica dei diritti.<sup>206</sup>

Infine, i sostenitori dei diritti per le generazioni future rispondono all'obiezione in questione affermando che le generazioni future possono avere diritti se un numero sufficiente di persone nel presente li riconosce. Questo riflette sia una visione post-modernista della flessibilità della coscienza dei diritti, sia una prospettiva positivista secondo cui i diritti legali esistono solo se sono inclusi nel diritto positivo<sup>207</sup>.

## 2.2. L'obiezione della non-identità

A partire dalla fine degli anni '70, è emersa un'altra obiezione fondamentale al riconoscimento dei diritti delle generazioni future, nota come problema della non-identità<sup>208</sup> o paradosso dell'individuo futuro<sup>209</sup>. Alcuni ritengono che questa obiezione sia così significativa da aver ridotto la discussione filosofica sui nostri obblighi verso le generazioni future negli anni '80<sup>210</sup>. Inoltre, c'è chi sostiene che la sfida della non-identità continui a tormentare le teorie occidentali contemporanee sulla giustizia intergenerazionale.<sup>211</sup>

L'obiezione della non-identità sostiene che chiunque venga ad esistere lo fa grazie alle scelte compiute dalle generazioni precedenti, che ne influenzano il concepimento e ne determinano l'identità. Se fossero state fatte scelte diverse, sarebbero esistiti individui diversi, con altre identità. Questo ci impedisce di pensare che possiamo peggiorare la sorte di qualcuno in particolare, poiché senza quelle scelte quella persona non esisterebbe. Le future vittime dell'esaurimento delle risorse causato dalle generazioni precedenti possono esistere solo in questo contesto. Anche se esistesse un diritto a vivere in condizioni diverse, non potremmo averlo violato, poiché quelle persone non esisterebbero in altre condizioni. Proteggere gli individui futuri dalle conseguenze genetiche delle scorie radioattive, o cercare di concepire individui il più possibile sani, non significa tutelare un diritto di un individuo o non danneggiarlo, ma semplicemente dare vita a individui diversi.<sup>212</sup>.

---

<sup>206</sup> Ci si riferisce alla corrente di pensiero che configura diritti collettivi in capo ad interi popoli o addirittura all'umanità, cfr. RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, 2015, Bari, p. 81

<sup>207</sup> COLLINS L. M., *Revisiting the Doctrine of Intergenerational Equity in Global Environmental Governance*, in *Dalhousie Law Journal*, vol.30, 2007, p. 23

<sup>208</sup> PARFIT D., *Reasons and Persons*, Oxford, 1987, p. 359

<sup>209</sup> KAVKA G. S., *The Paradox of Future Individuals*, in *Philosophy and Public Affairs*, vol. 11, n. 2, 1982, pp. 93-112

<sup>210</sup> UNNERSTALL H., *Rechte zukünftiger Generationen*, Würzburg, 1999, p. 20

<sup>211</sup> MULGAN T., *Neutrality, Rebirth and Intergenerational Justice*, in *Journal of Applied Philosophy*, vol. 19, n. 1, 2002, p.8

<sup>212</sup> PALOMBELLA G., *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. 18

La definizione standard di danno si basa su un confronto tra la situazione attuale di una persona e quella che sarebbe stata la sua condizione se non si fosse verificata l'azione presumibilmente dannosa (nozione controfattuale del danno). Se la situazione attuale è peggiore di quella ipotetica, si può ritener che la persona abbia subito un danno.<sup>213</sup> Dunque, a meno che non si sostenga che le vite delle persone che esisteranno a causa delle nostre azioni di oggi saranno così terribili che sarebbe meglio per loro non esistere affatto, non si può affermare che stiamo danneggiando queste persone future. Infatti, se avessimo agito diversamente oggi, quelle persone specifiche non sarebbero mai esistite<sup>214</sup>.

Porena ha cercato di chiarire il concetto con l'esempio di una giovane coppia che, per sposarsi, contrae un grande debito per acquistare la casa familiare. Come potrebbe il loro futuro figlio lamentarsi delle condizioni di austerità che questa scelta comporta, se senza quella decisione dei genitori non sarebbe nemmeno stato concepito?<sup>215</sup>

Gosseries riporta un caso simile: se un uomo sceglie di usare l'automobile invece della bicicletta per andare al lavoro ogni giorno, questa decisione avrà due tipi di conseguenze rilevanti. Avrà un impatto negativo sull'ambiente, aumentando le emissioni di gas serra, e influenzera l'identità di un suo eventuale futuro figlio. Infatti, il fatto di rincasare più presto o più tardi rispetto a se avesse usato la bicicletta inciderà sui tempi di un possibile concepimento, influenzando così l'identità stessa del bambino che concepirà.<sup>216</sup>

Un contro argomento convincente a questa obiezione sostiene che la generazione attuale, influenzando inevitabilmente l'identità degli esseri umani futuri, non può giustificare l'approccio del "non fare nulla" come una decisione moralmente superiore, dato che anch'esso comporta implicazioni sostanziali. Mary Anne Warren afferma infatti che "il nostro dovere di preservare l'ambiente è un dovere verso la generazione che verrà a esistere, indipendentemente dal fatto che sia la stessa generazione che sarebbe esistita se non avessimo fatto nulla."<sup>217</sup>

Inoltre, riprendendo l'esempio fornito da Gosseries, la questione di quale uovo e spermatozoo si fondono dipende da innumerevoli azioni; quindi, è fuorviante sceglierne solo una (in questo caso la scelta dell'automobile invece che della bicicletta) e ritenerla responsabile delle modalità di concepimento e della nascita di un bambino. In altre parole, l'obiezione della non-identità fa riferimento a causalità che non possono essere provate. Ciò non significa che non esistano.

<sup>213</sup> GOSSERIES A., *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008 p. 41

<sup>214</sup> NELSON G., *Future Generations and Climate Change*, in *International Social science Journal*, vol.64, p. 91

<sup>215</sup> PORENA D., *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, p. 86

<sup>216</sup> GOSSERIES A., *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. 43

<sup>217</sup> WARREN M. A., *Future Generations* in REGAN T, VAN DE VEER D. (a cura di) *And Justice for All*, Totowa, 1982, p. 139

Nella teoria del caos, il battito d'ali di una farfalla in Asia può scatenare un tornado nei Caraibi. Allo stesso modo, uno degli innumerevoli sviluppi che avvengono il giorno in cui un bambino è concepito potrebbe avere un effetto sul suo codice genetico. Tuttavia, è fuorviante costruire una relazione mono-causale su una connessione multi-causale così debole<sup>218</sup>.

La nostra esistenza è estremamente sensibile anche agli eventi più insignificanti (come guardare fuori dalla finestra, sbadigliare o tossire). Ogni secondo, il patrimonio genetico di un uomo di 200 milioni di gameti viene rimescolato<sup>219</sup>. I sostenitori di questa obiezione suggeriscono che un'azione specifica (ad esempio, una che è ostile alla posterità) di una persona A possa influenzare l'identità dei suoi discendenti. Tuttavia, la fusione di un uovo con uno spermatozoo è il risultato di innumerevoli azioni indipendenti e catene di eventi. Si ritiene dunque che è impossibile attribuire a specifici atti di inquinamento ambientale effetti identificabili sulle identità personali concrete.<sup>220</sup>

Infine, secondo Brown Weiss anche questa obiezione (oltre a quella della non-esistenza) potrebbe essere superata tecnicamente, configurando i diritti planetari come diritti di gruppo (o generazionali). La protezione del diritto associato al gruppo, pertanto, non richiederebbe di conoscere «*the kinds of individuals that may exist or the numbers in any given future generation*»<sup>221</sup>.

### 2.3. Il problema dell'azionabilità dei diritti delle generazioni future

Uno dei problemi principali quando si parla di diritti delle generazioni future riguarda la loro azionabilità in giudizio, dal momento che le generazioni future non sono soggetti attualmente esistenti che possono rivolgersi ad un Tribunale.

Prima di affrontare più da vicino questo problema, è importante sottolineare che un diritto può essere considerato fondamentale anche se gli strumenti di difesa in giudizio e i meccanismi di azionabilità non sono ancora perfetti e consolidati. La storia di molti diritti che oggi consideriamo fondamentali e inviolabili dimostra che la disponibilità di rimedi giurisdizionali non determina l'esistenza di un diritto, ma rappresenta piuttosto un punto di arrivo di un processo che richiede fasi di assestamento e radicamento (giuridico e culturale)<sup>222</sup>. Secondo Rodotà<sup>223</sup>, i diritti costituiscono anche dei vincoli per l'azione dei poteri individuati dalla Costituzione e vengono difesi non solo attraverso i procedimenti giudiziari, ma anche mediante comportamenti collettivi e scelte consapevoli che vanno oltre i meccanismi giuridici tradizionali. In conclusione, concentrarsi sull'azionabilità dei diritti è sicuramente limitante ma inevitabile essendo un'obiezione che viene mossa di frequente nella giurisprudenza.

---

<sup>218</sup> TREMMEL J. C., *A Theory of Intergenerational Justice*, London, 2009, p. 41

<sup>219</sup> PARTRIDGE E., *Should We Seek a Better Future?*, in *Ethics and the Environment*, vol.3, n.1, 2007, p. 83

<sup>220</sup> *Ibidem*

<sup>221</sup> WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989, p. 24

<sup>222</sup> D'ALOIA A., *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. del dir.*, Annali IX, Milano, 2016, p.367

<sup>223</sup> RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2015, pp. 99-100.

Quando sono in gioco i diritti delle generazioni future, la distanza tra l'azione dannosa e il momento in cui le vittime ne subiscono le conseguenze rende molto difficile che l'autore dell'illecito sia ancora presente quando le vittime vengono effettivamente ad esistenza. Di conseguenza, l'azione giudiziaria potrebbe non essere la soluzione ottimale per la tutela di questi diritti<sup>224</sup>.

Gli illeciti preconcepimento dimostrano che i diritti futuri hanno senso quando la persona danneggiata e chi ha causato il danno ad un certo punto esistono contemporaneamente, anche se il danno è stato causato prima della nascita della persona danneggiata. Questi casi includono azioni dannose che accadono prima del concepimento, come l'uso di droghe durante la gravidanza che danneggia il feto, o incidenti come l'esposizione a radiazioni che mutano il DNA. In questi casi il diritto futuro viene invocato quando è venuto in essere<sup>225</sup>. Quindi vi è la possibilità di un'azione *ex-post* ogni qualvolta vi sia sovrapposizione tra autore dell'illecito e vittima.

È allora opportuno chiedersi se vi è la possibilità di un'azione *ex-ante*, prima che il diritto futuro (e quindi la sua violazione) sia venuto in essere.

Questa possibilità potrebbe consentire di fermare l'autore dell'illecito nel momento in cui è ancora in vita in casi in cui non fosse possibile aspettarsi una sovrapposizione esistenziale fra la vittima e l'autore dell'illecito.

Una soluzione potrebbe essere quella messa in atto nel Caso Oposa<sup>226</sup> davanti alla Corte Suprema delle Filippine. Gli attori erano tutti minori rappresentati dai loro genitori e chiedevano al Dipartimento dell'ambiente e delle risorse naturali di interrompere la deforestazione in una determinata area. Gli attori asseriscono di rappresentare la loro generazione ma anche le generazioni ancora non nate. La corte riconosce loro questa possibilità, deliberando che essi potevano procedere con una azione di classe<sup>227</sup>.

È dunque possibile promuovere un'azione di classe che coinvolga sia membri presenti che membri futuri non ancora nati. Vi è un riconoscimento della possibilità per le persone attualmente esistenti di adire alle vie legali non solo a nome proprio (o a nome dei propri figli esistenti) ma anche a nome di persone future.

## 2.4. L'obiezione dell'auto-sanzione

Un'ultima obiezione mossa al riconoscimento di diritti in capo alle generazioni future è l'obiezione dell'auto-sanzione.

Gosseries spiega la seguente obiezione basandosi sul concetto di *dipendenza ascendente*. Questo concetto implica che la ricchezza dei figli

<sup>224</sup> GOSSERIES A., *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. 46

<sup>225</sup> *Ibidem*, pp. 46-47

<sup>226</sup> Supreme Court of the Philippines, *Caso Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources*, Judgment 30 luglio 1993

<sup>227</sup> *Ibidem*, p. 5 ("We find no difficulty in ruling that they can, for themselves, for others of their generation and for the succeeding generations, file a class suit")

dipende dalla quantità di risorse consumate dai genitori e da ciò che essi lasciano in eredità ai propri figli.<sup>228</sup>

Supponiamo che la generazione dei genitori violi i diritti della generazione successiva. In questo caso, la generazione dei figli potrebbe voler sanzionare quella dei genitori. Questo scenario potrebbe verificarsi, ad esempio, se una generazione ritiene che il debito pubblico pro capite trasferito alla generazione successiva sia iniquo. La difficoltà, però, risiede nel prevedere sanzioni che non abbiano effetti indiretti anche su coloro che non sono responsabili della violazione dei diritti o che sono, addirittura, le stesse vittime.<sup>229</sup>

Nel caso del debito pubblico, ad esempio, una possibile sanzione per la generazione dei genitori potrebbe essere la riduzione del piano pensionistico. Tuttavia, ciò porterebbe la generazione sanzionata a utilizzare i propri risparmi, riducendo così l'eredità destinata ai figli. Di conseguenza, la generazione che cerca di ottenere giustizia finirebbe per infliggersi una sorta di auto-sanzione.

Nel caso di violazione dei diritti delle generazioni future, l'applicazione di sanzioni ha una portata limitata. È quindi necessario sviluppare sanzioni intergenerazionali specifiche che evitino di produrre effetti indiretti sulla generazione successiva, i cui diritti sono stati violati.

### **3. Parlare di doveri delle generazioni presenti come alternativa al concetto di diritti delle generazioni future**

La categoria dei diritti delle generazioni future è sicuramente molto problematica, sia per le obiezioni già esaminate, sia perché non è ancora riconosciuta da parte della dottrina. Per questi motivi è sembrato per alcuni più corretto impostare il rapporto tra generazioni in termini deontici, cioè, parlare di doveri delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future, in assenza di un correlativo diritto associato a queste ultime<sup>230</sup>.

Secondo Zagrebelsky, uno dei principali sostenitori di questa teoria, parlare di diritti delle generazioni future è solo una formula impropria che maschera la verità. Egli afferma che *"le generazioni future, proprio in quanto tali, non hanno alcun diritto soggettivo da vantare nei confronti delle generazioni precedenti. Tutto il male che può essere loro inflitto, persino la privazione delle condizioni*

---

<sup>228</sup> GOSSERIES A., *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. 52

<sup>229</sup> *Ibidem*

<sup>230</sup> LUCIANI M., *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. 425; ZAGREBELSKY G., *Diritti per forza*, Torino, 2017, p. 125; FRACCHIA F., *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010, pp. 158-159; ZAGREBELSKY G., *Senza adulti*, Torino, 2016, p. 92; VIOLINI L., FORMICI G., *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza in PANTALONE P. (a cura di), Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, Atti di convegno, Milano, 2021, p. 35

*minime vitali, non è affatto violazione di un qualche loro “diritto” in senso giuridico*”.<sup>231</sup>

Per sostenere la configurazione di doveri delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future, è necessario sostenere la tesi secondo cui non tutti gli obblighi presuppongono l'esistenza di un corrispondente diritto e che non è indispensabile identificare perfettamente chi potrebbe subire danni da comportamenti e scelte attuali<sup>232</sup>.

C'è addirittura chi considera le generazioni future come un semplice oggetto indiretto di protezione all'interno del dovere comune di sviluppo sostenibile, ritenendo che non sia necessario attribuire loro alcun diritto<sup>233</sup>. Questa ricostruzione evidenzia la centralità dell'uomo come parte integrante dell'ambiente in cui vive e questo lo rende necessariamente responsabile del dovere di conservarlo.<sup>234</sup>

La giustiziabilità dei doveri non richiede la previa definizione di un titolare di diritti o di un rappresentante delle generazioni future. È piuttosto necessario stabilire un meccanismo di accertamento efficace che spinga il giudice a verificare l'esatto adempimento del dovere, senza preoccuparsi di identificare il soggetto che attiva la pretesa<sup>235</sup>. Così si supera il problema della distanza temporale tra chi subisce il danno e chi è tenuto a ripararlo.

Queste impostazioni hanno il merito di evitare i problemi etico-giuridici legati all'attribuzione di diritti a soggetti futuri. Tuttavia, presentano un'altra serie di critiche dovute alla minore forza morale e giuridica generalmente associata ai doveri. In dottrina, infatti, si osserva spesso che i diritti possiedono una maggiore rilevanza simbolica e che la loro violazione comporta solitamente l'attivazione di rimedi più efficaci<sup>236</sup>. Come ricorda Antonio D'Aloia, inoltre, i diritti sono più di semplici pretese individuali: essi rappresentano "argomenti" per il bilanciamento tra interessi, costituiscono materiali fondamentali di un ordine assiologico e normativo, e sono prodotti giuridici e culturali in evoluzione progressiva<sup>237</sup>.

Altro profilo di criticità è la fiducia incondizionata che questa impostazione ripone nelle generazioni presenti. Riconoscere un dovere non corredata da un

---

<sup>231</sup> ZAGREBELSKY G., *Senza adulti*, Torino, 2016, p. 86

<sup>232</sup> D'ALOIA A., *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. del dir.*, Annali IX, Milano, 2016, p. 342

<sup>233</sup> FRACCIA F., *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010, p. 161

<sup>234</sup> CECCHETTI M., *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, p.55

<sup>235</sup> FRACCIA F., *I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell'amministrativista e l'esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali*, in PANTALONE P. (a cura di) *Il diritto dell'economia. Atti di convegno*, Milano, 2021, p. 67

<sup>236</sup> WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989, p. 101, (per motivare l'insufficienza di una teoria intergenerazionale basata soltanto sulle obbligazioni, osservava che i diritti «carry much greater moral force than do obligations and encourage parties to protest when they are not being respected»).

<sup>237</sup> D'ALOIA A., *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. del dir.*, Annali IX, Milano, 2016, pp. 174-175

diritto significa istituire un sistema di garanzie debole, che si fonda sulla sola capacità di auto-limitazione degli individui presenti<sup>238</sup>.

#### 4. La teoria della catena delle obbligazioni

L'impostazione deontica, come appena illustrato, nonostante i meriti, presenta dei rilievi critici. Di qui è nato il tentativo da parte di alcuni autori di elaborare una teoria che non abbandoni il linguaggio dei diritti senza incorrere però nelle problematiche etico-giuridiche che questa concezione comporta.

Uno dei tentativi più riusciti in questa direzione può essere individuato nella teoria della catena di obbligazioni, formulata da Richard Howarth nel 1992<sup>239</sup> e perfezionata poi da Axel Gosseries nel 2008<sup>240</sup>.

Questa teoria parte dall'assunto secondo cui le generazioni non si susseguono in modo lineare nel tempo, ma si sovrappongono parzialmente (Gosseries parla di *overlap*). Quindi in ogni momento coesistono almeno due generazioni successive. Data questa premessa, la teoria sostiene che ciascuna generazione ha un obbligo nei confronti di quella successiva con la quale si sovrappone e ciascuna generazione ha un diritto nei confronti di quella precedente<sup>241</sup>.

Supponiamo che la generazione A coesista con la generazione B, e che la generazione B coesista con la generazione C, ma che le generazioni A e C non si sovrappongano. In questa situazione, le obiezioni di non-esistenza e non-identità impediscono di attribuire diritti alla generazione C nei confronti della generazione A, poiché i componenti della generazione C non sono ancora nati durante l'esistenza della generazione A. Tuttavia, nulla impedisce di attribuire alla generazione B un diritto intertemporale nei confronti della generazione A, poiché i componenti della generazione B sono persone in carne ed ossa.<sup>242</sup>

A prima vista questa potrebbe sembrare una limitazione della estensione temporale delle obbligazioni intertemporali, le quali sembrano limitate alla sola generazione immediatamente successiva. Ma a questo problema la teoria in esame pone soluzione con quella che Gosseries chiama "strategia transitiva", la quale consente di attribuire a B il diritto di pretendere da A non solo che adempia ai propri doveri nei suoi confronti, ma anche che non agisca in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile per B adempiere ai propri doveri nei confronti di C. Ecco allora che si crea una catena di obbligazioni intergenerazionali<sup>243</sup>.

Questa teoria differisce da quella elaborata da Brown Weiss su almeno tre punti. In primo luogo, questa teoria configura i diritti intergenerazionali non come

<sup>238</sup> MONTEROSSI M. W., *Diritti, soggetti e generazioni future*, in QUARTA A., SPANÒ M. (a cura di), *Beni comuni 2.0*, Milano, 2016, p. 123

<sup>239</sup> HOWARTH R. B., *Intergenerational justice and the chain of obligation*, in *Environmental Values* 1, n.2, 1992, pp. 133-140

<sup>240</sup> GOSSERIES A., *On Future Generations' Future Rights*, in *The Journal of Political Philosophy*, vol.16, n.4, 2008, pp. 446-474

<sup>241</sup> *Ibidem*, p. 463

<sup>242</sup> *Ibidem*, p. 462

<sup>243</sup> *Ibidem*, pp. 462-463

appartenenti a una collettività indefinita, ma come diritti individuali attribuiti ai componenti di ciascuna generazione. In secondo luogo, non assegna diritti a soggetti non ancora nati, ma a persone reali che ne diventano titolari al momento della nascita. Infine, questa teoria non impone a ogni generazione di lasciare il pianeta nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuto, ma si preoccupa di garantire un'equa distribuzione degli oneri derivanti dalle obbligazioni intergenerazionali, in modo che ogni generazione possa adempiere ai propri doveri senza dover rinunciare eccessivamente ai propri diritti.<sup>244</sup>

Per concludere, è importante sottolineare che, nonostante le sue limitazioni e le critiche ricevute, la teoria dell'equità intergenerazionale di Edith Brown Weiss rimane una delle più riconosciute e viene spesso citata da chi si occupa del tema delle generazioni future, sia in ambito accademico che, talvolta, giuridico. Sebbene un approccio deontico risulti sicuramente più semplice da comprendere, si auspica che si arrivi a riconoscere veri e propri diritti in favore delle generazioni future, oltre agli obblighi a carico delle generazioni attuali.

---

<sup>244</sup>GALLARATI F., *Generazioni a processo: modelli teorici di responsabilità intergenerazionale alla prova del contenzioso climatico*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n.2, 2023, p. 170



## CAPITOLO III: STRUMENTI NORMATIVI E GENERAZIONI FUTURE

### 1. Le generazioni future negli strumenti di diritto internazionale

Dato il potere della generazione attuale di infliggere enormi danni ambientali alle generazioni future, è evidente la necessità di affrontare le relazioni intergenerazionali anche attraverso gli strumenti normativi tipici del diritto internazionale dell'ambiente.

#### 1.1. Lo sviluppo storico-normativo del tema intergenerazionale

Il riconoscimento delle responsabilità verso le generazioni future è stato un principio fondamentale della visione delle Nazioni Unite sin dalla loro fondazione. Le prime righe del Preambolo della Carta ONU<sup>245</sup> esprimono la determinazione dei popoli delle Nazioni Unite “*to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind*”<sup>246</sup>. Circa sessantacinque anni dopo, i riferimenti alle generazioni future iniziano a comparire in numerosi strumenti internazionali che coprono un'ampia gamma di temi, dalla pace e sicurezza alla conservazione, dall'educazione al patrimonio culturale, fino al progresso scientifico e tecnologico.<sup>247</sup> Particolare attenzione è rivolta alle generazioni future in relazione alle questioni ambientali.

Il diritto internazionale riconosce per la prima volta l'obbligo di proteggere le generazioni future dalla degradazione ambientale nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972. La preoccupazione per le generazioni future è evidente in numerose disposizioni della Dichiarazione. Già a partire dal preambolo si legge che “*To defend and improve the human environment for present and future generations has become an imperative goal for mankind-a goal to be pursued together with, and in harmony with, the established and fundamental goals of peace and of worldwide economic and social development*”<sup>248</sup>. Vi è poi il principio 1 che riconosce “*Man [...] bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations*”<sup>249</sup> e il principio 2 secondo il quale “*The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations*”<sup>250</sup>.

L'equità intergenerazionale troverà poi trattazione anche nel Rapporto Brundtland (*Our Common Future*) che definirà lo sviluppo sostenibile come “*the*

---

<sup>245</sup> *Charter of the United Nations*, San Francisco, 26 giugno 1945, pub. In <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>

<sup>246</sup> *Ibidem*, preambolo

<sup>247</sup> WARD H., *Beyond the Short Term: Legal and Institutional Space for Future Generations in Global Governance*, in *Yearbook of International Law*, vol.22, n.1, 2011, p. 9

<sup>248</sup> Dichiarazione di Stoccolma, preambolo, par.6 (“Difendere e migliorare l'ambiente umano per le generazioni presenti e future è diventato un obiettivo imperativo per l'umanità, un obiettivo da perseguire insieme e in armonia con gli obiettivi stabiliti e fondamentali della pace e dello sviluppo economico e sociale mondiale”)

<sup>249</sup> *Ibidem*, principio 1 (“L'uomo [...] ha la solenne responsabilità di proteggere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future”)

<sup>250</sup> *Ibidem*, principio 2 (“Le risorse naturali della Terra, comprese l'aria, l'acqua, la terra, la flora e la fauna, e in particolare i campioni rappresentativi degli ecosistemi naturali, devono essere conservate a beneficio delle generazioni presenti e future”)

*development that meets the needs of the present without compromising the needs of the future generations*<sup>251</sup>.

Tuttavia, il rapporto Brundtland, come la Dichiarazione di Stoccolma sull'Ambiente Umano quindici anni prima, non faceva esplicitamente riferimento all'equità intergenerazionale né la definiva. Un passo decisivo in questa direzione arrivò cinque anni dopo, con la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, uno dei risultati della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo del 1992. Questa dichiarazione incorpora una versione del principio di equità intergenerazionale nel principio 3, che afferma: "*the right to development must be fulfilled so as to equitably meet the developmental and environmental needs of present and future generations.*"<sup>252</sup> Il principio 3 integra l'equità sia nel processo attraverso il quale il diritto allo sviluppo è sostenuto, sia nei risultati sostanziali che ne derivano. Inoltre, integra le esigenze ambientali con i bisogni di sviluppo e i risultati associati al diritto allo sviluppo<sup>253</sup>.

Se il principio 3 riflette l'impegno della comunità internazionale in generale, il paragrafo 8.7 dell'Agenda 21, il piano d'azione per lo sviluppo sostenibile elaborato sempre durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo del 1992, pone al centro delle strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile l'idea di beneficio a favore delle generazioni future:

*"8.7. Governments, in cooperation, where appropriate, with international organizations, should adopt a national strategy for sustainable development based on, inter alia, the implementation of decisions taken at the Conference, particularly in respect of Agenda 21. [The goals of this strategy] should be to ensure socially responsible economic development while protecting the resource base and the environment for the benefit of future generations"*<sup>254</sup>

L'Agenda 21, inoltre, riconosce l'interesse delle generazioni future in altre quattro disposizioni. In particolare, alla sezione 8.31, viene sottolineata la necessità di evitare di trasferire oneri ambientali alle future generazioni come "fundamental objective"<sup>255</sup>. La sezione 33.3 afferma che il supporto ai paesi in via di sviluppo per l'attuazione dell'Agenda 21 è cruciale per servire i "common interests of developed and developing countries and of humankind in general, including future generations"<sup>256</sup>. Nella sezione 33.4 si osserva che "*Inaction will*

---

<sup>251</sup> Rapporto Brundtland, I part, par.1 ("lo sviluppo che soddisfi i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri")

<sup>252</sup> Dichiarazione di Rio, principio 3 ("Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente i bisogni di sviluppo e quelli ambientali delle generazioni presenti e future.")

<sup>253</sup> WARD H., *Beyond the Short Term: Legal and Institutional Space for Future Generations in Global Governance*, in *Yearbook of International Law*, vol.22, n.1, 2011, p.8

<sup>254</sup> Agenda 21, par 8.7. ("I governi, in cooperazione, dove appropriato, con le organizzazioni internazionali, dovrebbero adottare una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile basata, tra l'altro, sull'attuazione delle decisioni prese alla Conferenza, in particolare riguardo all'Agenda 21.... [Gli obiettivi di questa strategia] dovrebbero essere di garantire uno sviluppo economico socialmente responsabile, proteggendo al contempo la base delle risorse e l'ambiente a beneficio delle generazioni future")

<sup>255</sup> *Ibidem*, par. 8.31

<sup>256</sup> *Ibidem*, par. 33.3

*narrow the choices of future generations*<sup>257</sup>. Infine, la sezione 38.45 riconosce “*the proposal to appoint a guardian for future generations*”<sup>258</sup>.

L'ultimo strumento non vincolante adottato in seguito alla Conferenza di Rio è la Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste<sup>259</sup>, esso è un documento non vincolante dal punto di vista giuridico che definisce diverse azioni per la salvaguardia del patrimonio forestale, attraverso uno sfruttamento sostenibile delle risorse forestali. Il principio 2(b) prevede che “*forest resources and forest lands should be sustainably managed to meet the social, economic, ecological, cultural and spiritual needs of present and future generations.*”<sup>260</sup>

Vent'anni più tardi, nella cornice dell'emblematica Conferenza Rio+20 sullo Sviluppo Sostenibile, l'*Outcome Document*, emblematicamente denominato “*The Future We Want*” ribadisce il collegamento tra interessi delle generazioni future e sviluppo sostenibile, suggerendo l'impegno degli Stati a considerare la necessità di promuovere la solidarietà con le generazioni future per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile. In particolare, nel paragrafo 86, gli Stati affermano che:

*“We will also consider the need for promoting intergenerational solidarity for the achievement of sustainable development, taking into account the needs of future generations, including by inviting the Secretary General to present a report on this issue”*<sup>261</sup>

Infine, nel 2022, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione<sup>262</sup> che mette in luce ancora una volta il binomio sviluppo sostenibile e generazioni future affermando che:

*“sustainable development, in its three dimensions (social, economic and environmental), and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to and promote human well-being and the full enjoyment of all human rights, for present and future generations”*<sup>263</sup>

Inoltre, questa risoluzione sottolinea un concetto estremamente importante: i cambiamenti climatici, il degrado ambientale, la desertificazione e lo sviluppo insostenibile rappresentano alcune delle minacce più urgenti alla capacità delle

---

<sup>257</sup> *Ibidem*, par. 33.4

<sup>258</sup> *Ibidem*, par.38.45

<sup>259</sup> United Nations Conference on Environment and Development, *Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests*, doc. A/CONF.151/6, Rio de Janeiro, 14 giugno 1992, pub. In <https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/Agenda%2021.pdf> (da ora in poi: Forest Principles)

<sup>260</sup> *Ibidem*, principio 2(b) (“Gli Stati hanno il diritto sovrano di utilizzare le loro risorse forestali in conformità con le loro politiche ambientali e di sviluppo e la responsabilità di conservare le loro risorse forestali e utilizzarle in modo sostenibile per le generazioni presenti e future”)

<sup>261</sup> *The Future We Want*, par. 86 (“ci impegneremo a considerare l'esigenza di promuovere la solidarietà intergenerazionale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile, prendendo in considerazione le esigenze delle generazioni future”)

<sup>262</sup> United Nation General Assembly, *The human right to a clean, healthy and sustainable environment*, doc. A/76/L.75, New York, 28 luglio 2022, pub. In <https://digitallibrary.un.org/record/3982508?v=pdf#files>

<sup>263</sup> *Ibidem*, par. 12

generazioni future di godere pienamente dei diritti umani.<sup>264</sup> Sebbene si tratti di uno strumento non vincolante, è una delle rarissime occasioni in cui viene riconosciuta la titolarità di diritti alle generazioni future e viene evidenziato come tali diritti siano messi in pericolo dalle problematiche ambientali.

Ognuno di questi documenti fondamentali sullo sviluppo sostenibile fa riferimento alle generazioni future, ma lascia irrisolte questioni importanti, tra cui quali generazioni future si intendano, su quale scala temporale, cosa possa essere considerato un bisogno e come bilanciare le esigenze delle generazioni presenti e future. Inoltre, questi documenti offrono poche indicazioni sul contenuto sostanziale dell'equità intergenerazionale<sup>265</sup>.

In *"In Fairness to Future Generations"*, la professoressa Brown Weiss ha sostenuto la necessità di promulgare una Dichiarazione internazionale di obblighi e diritti planetari, al fine di codificare gli elementi chiave della dottrina dell'equità intergenerazionale<sup>266</sup>. Ha riconosciuto che uno strumento del genere costituirebbe "soft law", ma ha osservato che potrebbe portare alla conclusione di accordi vincolanti o alla formazione del diritto internazionale consuetudinario. Poco dopo la pubblicazione di quest'opera, la *Cousteau Society* ha redatto e cercato supporto per una Carta internazionale dei diritti delle generazioni future. Il documento dichiara che "*future generations have a right to an uncontaminated and undamaged Earth*"<sup>267</sup> e che "*each generation, sharing in the estate and heritage of the Earth, has a duty as trustee for future generations to prevent irreversible and irreparable harm to life on Earth and to human freedom and dignity*"<sup>268</sup>. Nel 2001, il Segretario Generale dell'ONU Kofi Annan ha formalmente accettato una petizione della *Cousteau Society* a sostegno della Carta dei diritti, contando nove milioni di firme da individui in tutto il mondo<sup>269</sup>.

È interessante notare che il documento della *Cousteau Society*, pur collegando diritti e doveri, favorisce chiaramente il paradigma dei diritti, come dimostra il suo nome. Si può ipotizzare che, essendo un'organizzazione basata in Europa occidentale, essa partisse dal presupposto che i diritti siano il mezzo principale per garantire interessi importanti<sup>270</sup>.

Tuttavia, l'approccio basato sui diritti della *Cousteau Society* è stato ribaltato quando, nel 1993, l'UNESCO ha iniziato a collaborare con l'organizzazione per sviluppare ulteriormente il documento. Si può ipotizzare che gli esperti dell'UNESCO volessero evitare i complessi problemi teorici associati

---

<sup>264</sup> *Ibidem*, par. 17

<sup>265</sup> WARD H., *Beyond the Short Term: Legal and Institutional Space for Future Generations in Global Governance*, in *Yearbook of International Law*, vol.22, n.1, 2011, p. 9

<sup>266</sup> WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989, p. 105

<sup>267</sup> Cousteau Society, *A Bill of Rights for Future Generation*, Parigi, 16 gennaio 2001, pub. In <http://www.eurocbc.org/page721.html>, art.1

<sup>268</sup> *Ibidem*, art.2

<sup>269</sup> COLLINS L. M., *Revisiting the Doctrine of Intergenerational Equity in Global Environmental Governance*, in *Dalhousie Law Journal*, vol.30, 2007, p. 33

<sup>270</sup> *Ibidem*, p.34

all'attribuzione di diritti alle generazioni future<sup>271</sup>. Nel 1997 è stata adottata la Dichiarazione dell'UNESCO sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future<sup>272</sup>, essa rappresenta l'impegno più completo verso le generazioni future e l'equità intertemporale. La Dichiarazione pone sulle generazioni presenti la responsabilità di garantire che i bisogni e gli interessi delle generazioni presenti e future siano pienamente salvaguardati. Inoltre, per la prima volta, essa circoscrive una chiara e completa perimetrazione di uno spettro di obblighi di carattere etico e politico-giuridico nei confronti delle generazioni future.

La versione finale della Dichiarazione dell'Assemblea Generale dell'UNESCO sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future incorpora molte delle componenti chiave della dottrina dell'equità intergenerazionale così come articolata da Brown Weiss, ma lo fa attraverso il meccanismo della responsabilità presente piuttosto che dei diritti futuri<sup>273</sup>.

L'articolo 1 rende le generazioni presenti responsabili per la salvaguardia dei bisogni e degli interessi sia delle generazioni presenti che future, affrontando così sia l'equità intra- che intergenerazionale<sup>274</sup>. L'articolo 2 impone la conservazione della "freedom of choice" delle generazioni future, è dunque chiaro il riferimento al principio della conservazione delle opzioni<sup>275</sup>. L'articolo 4 corrisponde al principio della conservazione della qualità di Brown Weiss, stabilendo che:

*"The present generations have the responsibility to bequeath to future generations an Earth which will not one day be irreversibly damaged by human activity. Each generation inheriting the Earth temporarily should take care to use natural resources reasonably and ensure that life is not prejudiced by harmful modifications of the ecosystems and that scientific and technological progress in all fields does not harm life on Earth."*<sup>276</sup>

---

<sup>271</sup> Si fa riferimento alle obiezioni al riconoscimento di diritti in capo alle generazioni future, si veda cap. II par. 2

<sup>272</sup> UNESCO, *Declaration on the Responsibilities of the Present Generations towards Future Generations*, Parigi, 12 novembre 1997, pub. In *Records of the General Conference, 29th session, Paris, 21 October to 12 November 1997*, v. 1: *Resolutions*

<sup>273</sup> ANSTEE-WEDDERBURN J., *Giving a Voice to Future Generations: Intergenerational Equity, Representatives of Generations to Come, and the Challenge of Planetary Rights*, in *Australian Journal of Environmental Law*, vol.1, 2014, p.45

<sup>274</sup> UNESCO, *Declaration on the Responsibilities of the Present Generations towards Future Generations*, Parigi, 12 novembre 1997, pub. In *Records of the General Conference, 29th session, Paris, 21 October to 12 November 1997*, v. 1: *Resolutions*, p.133 ss, art.1 ("The present generations have the responsibility of ensuring that the needs and interests of present and future generations are fully safeguarded.")

<sup>275</sup> *Ibidem*, art.2 ("It is important to make every effort to ensure, with due regard to human rights and fundamental freedoms, that future as well as present generations enjoy full freedom of choice as to their political, economic and social systems and are able to preserve their cultural and religious diversity.")

<sup>276</sup> *Ibidem*, art.4 ("Le generazioni presenti hanno la responsabilità di lasciare in eredità alle generazioni future una Terra che non sarà un giorno irreversibilmente danneggiata dall'attività umana. Ogni generazione che eredita temporaneamente la Terra dovrebbe fare attenzione a utilizzare le risorse naturali in modo ragionevole e assicurarsi che la vita non sia pregiudicata da modifiche dannose degli ecosistemi e che il progresso scientifico e tecnologico in tutti i campi non danneggi la vita sulla Terra")

Sebbene la Dichiarazione dell'UNESCO non sia uno strumento vincolante, l'UNESCO comprende 191 Stati membri (e sei membri associati), cioè una parte significativa della comunità internazionale. Pertanto, la Dichiarazione fornisce alcune prove di una *opinio juris* emergente riguardante i doveri ambientali attuali verso le generazioni future<sup>277</sup>.

Fino ad ora sono stati analizzati strumenti non vincolanti che trattano del tema delle generazioni future. Tuttavia, in seguito alla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo del 1992 sono stati adottati anche degli strumenti vincolanti<sup>278</sup>. Di particolare rilevanza per quanto riguarda il tema della responsabilità nei confronti delle generazioni future è la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC)<sup>279</sup>. La UNFCCC si propone di stabilizzare la concentrazione dei gas serra nell'atmosfera, prevedendo un meccanismo di monitoraggio delle emissioni. Tuttavia, non impone limiti giuridicamente vincolanti alla quantità di emissioni che ciascun Stato può generare, compito che verrà assegnato a protocolli da adottarsi in un secondo momento. La Convenzione quadro è inoltre l'unico strumento vincolante che include la responsabilità intergenerazionale in una disposizione sostanziale, si tratta dell'art.3:

*"The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities."*<sup>280</sup>

In realtà già nel Preambolo della medesima Convenzione si fa riferimento alle generazioni future, dal momento che viene stabilita la volontà delle parti *"to protect the climate system for present and future generations"*<sup>281</sup>.

Un altro strumento vincolante che merita di essere analizzato quando si parla di equità intergenerazionale è l'Accordo di Parigi<sup>282</sup>, si tratta di è un trattato internazionale stipulato il 12 dicembre 2015 tra gli Stati aderenti all'UNFCCC. Esso ambisce a contenere il surriscaldamento globale stabilendo l'obiettivo di limitare al di sotto dei 2 gradi Celsius il riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale, puntando a un aumento massimo della temperatura pari a 1,5 gradi Celsius<sup>283</sup>. Inoltre, più nel dettaglio, l'Accordo di Parigi contempla

---

<sup>277</sup> COLLINS L. M., *Revisiting the Doctrine of Intergenerational Equity in Global Environmental Governance*, in *Dalhousie Law Journal*, vol.30, 2007, p. 35

<sup>278</sup> Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e Convenzione sulla diversità biologica (CBD)

<sup>279</sup> *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, doc. FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62220 (E) 200705, New York, 9 maggio 1992, entrata in vigore 21 marzo 1994, pub. In <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf> (da ora in poi: UNFCCC)

<sup>280</sup> *Ibidem*, art.3 ("Le parti dovrebbero proteggere il sistema climatico a beneficio delle generazioni presenti e future dell'umanità, sulla base dell'equità e in conformità con le loro responsabilità comuni ma differenziate")

<sup>281</sup> *Ibidem*, preambolo

<sup>282</sup> Paris Agreement on Climate Change, doc. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1, Parigi, 12 dicembre 2015, in vigore dal 4 novembre 2016, pub. In [https://unfccc.int/sites/default/files/english\\_paris\\_agreement.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf) (da ora in poi: Accordo di Parigi)

<sup>283</sup> *Ibidem*, Art.2 (a) ("Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above

l'obbligo per gli Stati di presentare, con cadenza quinquennale, un obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni<sup>284</sup>.

Il processo di negoziazione del testo dell'Accordo di Parigi è stato prolungato, dettagliato e complesso. Un passo significativo verso l'accordo è stato l'adozione di un testo negoziale preliminare alla Conferenza delle Parti (COP) del 2014 a Lima, in Perù<sup>285</sup>. Successivamente, questo testo è stato affinato attraverso una serie di negoziati aggiuntivi, inclusi incontri tra rappresentanti degli Stati a Ginevra nel febbraio 2015 e a Bonn nel giugno e ottobre dello stesso anno<sup>286</sup>.

Nella versione finale dell'Accordo di Parigi, non vi sono riferimenti diretti all'equità intergenerazionale, al di fuori del preambolo, e non vengono nemmeno menzionate le generazioni future. Tuttavia, le versioni precedenti del testo negoziale contenevano un linguaggio più esplicito riguardo agli interessi delle generazioni future, che è stato successivamente rimosso prima dell'adozione dell'accordo finale<sup>287</sup>. Ad esempio, il testo preliminare dell'articolo 2, che definisce l'obiettivo dell'accordo, affermava che gli Stati dovrebbero affrontare il cambiamento climatico *"for the benefit of present and future generations"*<sup>288</sup>, in linea con quanto stabilito all'articolo 3 della UNFCCC.

Durante la riunione dei rappresentanti degli Stati a Bonn nell'ottobre 2015, il riferimento a un'azione *"for the benefit of present and future generations"* è stato eliminato e sostituito dalla proposta di includere l'equità intergenerazionale nell'articolo 2 come uno dei principi guida per l'attuazione degli obblighi degli Stati<sup>289</sup>. Questo riferimento all'equità intergenerazionale è stato mantenuto in diverse revisioni successive, ma alla fine è stato rimosso nella fase finale dei negoziati a Parigi. Nel testo definitivo dell'Accordo, l'articolo 2.2 stabilisce che:

*"This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances."*<sup>290</sup>

---

*pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change")*

<sup>284</sup> *Ibidem*, Art.4 comma 9 ("Each Party shall communicate a nationally determined contribution every five years in accordance with decision 1/CP21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement and be informed by the outcomes of the global stocktake")

<sup>285</sup> UNFCCC Secretariat, *Report of the Conference of the Parties on its twentieth session, held in Lima from 1 to 14 December 2014*, doc. FCCC/CP/2014/10/Add.1, 2 febbraio 2015, Lima, pub. In <https://unfccc.int/resource/docs/2014/cop20/eng/10a01.pdf>

<sup>286</sup> LEWIS B., *The Right of Future Generations within the Post-Paris Climate Regime*, in *Transnational Environmental Law*, vol.7, n.1, 2018, p.73

<sup>287</sup> *Ibidem*

<sup>288</sup> Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, Second session, part eight, 8–13 febbraio 2015, Geneva, Section C, art.2.2, pub. In [https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating\\_text\\_12022015@2200.pdf](https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating_text_12022015@2200.pdf)

<sup>289</sup> Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, Second session, part nine, *Draft Agreement and Draft Decision on Workstreams 1 and 2*, 1–11 giugno 2015, Bonn, pub. In [https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/adp2-9\\_i3\\_11jun2015t1630\\_np.pdf](https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/adp2-9_i3_11jun2015t1630_np.pdf)

<sup>290</sup> Accordo di Parigi, art.2.2 ("Questo Accordo sarà attuato per riflettere l'equità e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali")

L'attenzione appare ora orientata principalmente verso l'equità intragenerazionale e la giusta distribuzione della responsabilità tra i membri delle generazioni attuali, piuttosto che verso una considerazione specifica degli interessi delle generazioni future e degli eventuali obblighi nei loro confronti<sup>291</sup>.

Nella versione finale dell'Accordo c'è un unico riferimento all'equità intergenerazionale in uno dei paragrafi preambolari, che afferma:

*"Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity."<sup>292</sup>*

Poiché è situato nel Preambolo, questo passaggio non ha lo stesso carattere vincolante delle disposizioni nella parte operativa dell'Accordo, e l'equità intergenerazionale è elencata solo come uno dei molti fattori che gli stati parte dovrebbero rispettare.

Nonostante un unico riferimento diretto all'equità intergenerazionale, si potrebbe comunque sostenere che l'Accordo di Parigi lasci spazio ai diritti delle generazioni future interpretando estensivamente le disposizioni dell'Accordo.

Nel Preambolo dell'Accordo di Parigi si fa riferimento ai diritti umani, senza specificare che tali diritti riguardino esclusivamente le generazioni presenti. Pertanto, se ampliamo la nostra concezione dei diritti umani per includere le generazioni future, possiamo considerare che anche loro possiedano diritti. Quindi, il passaggio del Preambolo che invita gli Stati a "respect, promote and consider their respective obligations on human rights"<sup>293</sup> potrebbe essere interpretato come estensivo anche agli obblighi verso le generazioni future. Tuttavia, la dichiarazione preambolare è piuttosto generica e non chiarisce cosa comporti esattamente "*rispettare, promuovere e considerare*" i diritti umani. Inoltre, il linguaggio utilizzato non è particolarmente incisivo e la posizione del testo nel Preambolo limita la sua forza giuridica<sup>294</sup>.

Un'altra possibile soluzione potrebbe essere considerare le generazioni future come beneficiarie dello sviluppo sostenibile, un concetto richiamato in diverse

---

<sup>291</sup> LEWIS B., *The Right of Future Generations within the Post-Paris Climate Regime*, in *Transnational Environmental Law*, vol.7, n.1, 2018, p.73

<sup>292</sup> Accordo di Parigi, preambolo, par. 10 ("Riconoscendo che il cambiamento climatico è una preoccupazione comune dell'umanità, le Parti dovrebbero, quando intraprendono azioni per affrontare il cambiamento climatico, rispettare, promuovere e considerare i rispettivi obblighi in materia di diritti umani, diritto alla salute, diritti dei popoli indigeni, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni vulnerabili, nonché il diritto allo sviluppo, l'uguaglianza di genere, l'empowerment delle donne e l'equità intergenerazionale.")

<sup>293</sup> *Ibidem*

<sup>294</sup> LEWIS B., *The Right of Future Generations within the Post-Paris Climate Regime*, in *Transnational Environmental Law*, vol.7, n.1, 2018, p.76

occasioni nell'Accordo di Parigi<sup>295</sup>. Integrando lo sviluppo sostenibile come principio guida, l'Accordo impone agli Stati di considerare, anche se indirettamente, gli effetti futuri delle loro politiche. Questo approccio dovrebbe favorire la promozione e la protezione dei diritti delle generazioni future, pur senza una dichiarazione esplicita in tal senso.<sup>296</sup>

Inoltre, l'Accordo di Parigi affronta numerosi problemi che richiedono soluzioni a lungo termine. L'obiettivo complessivo di limitare l'aumento della temperatura globale a ben al di sotto dei due gradi<sup>297</sup> e l'impegno di bilanciare le emissioni e rimuovere il carbonio nella seconda metà del XXI secolo<sup>298</sup> sono obiettivi orientati al medio e lungo termine. Di conseguenza, le generazioni future risultano essere le beneficiarie implicite delle misure di mitigazione e adattamento pensate per conseguire questi ambiziosi traguardi<sup>299</sup>.

Alcuni aspetti specifici dell'Accordo potrebbero anche suggerire un riconoscimento indiretto degli interessi delle generazioni future. Tra questi, vi sono la sicurezza alimentare<sup>300</sup>, le transizioni giuste verso la produzione di energia rinnovabile<sup>301</sup>, la conservazione della biodiversità<sup>302</sup> e lo sviluppo tecnologico<sup>303</sup>.

È possibile concludere che riducendo i riferimenti alle generazioni future e all'equità intergenerazionale durante la negoziazione dell'Accordo di Parigi, si è ottenuto uno strumento che solo indirettamente sostiene i diritti delle generazioni future.

## 1.2. Il riferimento alle generazioni future in altre convenzioni internazionali

Oltre all'UNFCCC e all'Accordo di Parigi appena illustrati vi sono circa altre quattro dozzine di convenzioni e accordi che incorporano riferimenti alle generazioni future. Questi riferimenti si trovano in preamboli, dichiarazioni di principi o obiettivi, e anche, in alcuni casi, nelle parti operative sostanziali di tali strumenti<sup>304</sup>.

Analizzando i vari riferimenti alle generazioni future nelle convenzioni internazionali è possibile suddividerli in diverse categorie. Una prima categoria comprende i riferimenti sia alle generazioni future che a quelle presenti. Questa ampia categoria può essere ulteriormente suddivisa in due sottocategorie. La prima include i riferimenti che esprimono il desiderio, l'aspirazione o il riconoscimento da parte degli Stati nei confronti delle generazioni presenti e

---

<sup>295</sup> Accordo di Parigi, artt.2, 4, 6, 7, 8, 10

<sup>296</sup> LEWIS B., *The Right of Future Generations within the Post-Paris Climate Regime*, in *Transnational Environmental Law*, vol.7, n.1, 2018, p. 76

<sup>297</sup> Accordo di Parigi, art.2

<sup>298</sup> Accordo di Parigi, art. 4

<sup>299</sup> LEWIS B., *The Right of Future Generations within the Post-Paris Climate Regime*, in *Transnational Environmental Law*, vol.7, n.1, 2018, p. 76

<sup>300</sup> Accordo di Parigi, preambolo, par.8

<sup>301</sup> Accordo di Parigi, preambolo, par.9

<sup>302</sup> Accordo di Parigi, preambolo, par.10

<sup>303</sup> Accordo di Parigi, art.10

<sup>304</sup> WARD H., *Beyond the Short Term: Legal and Institutional Space for Future Generations in Global Governance*, in *Yearbook of International Law*, vol.22, n.1, 2011, p.11

future. La seconda comprende i riferimenti che esprimono veri e propri doveri o responsabilità degli Stati nei confronti delle generazioni presenti e future<sup>305</sup>.

Esempi della prima sottocategoria si trovano principalmente nei preamboli: il preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 1992 ("determined to conserve and sustainably use biological diversity for the benefit of present and future generations")<sup>306</sup>; il preambolo della Convenzione di Aarhus del 1998 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("recognizing also that every person has... the duty, both individually and in association with others, to protect and improve the environment for the benefit of present and future generations")<sup>307</sup>; il preambolo della Convenzione di Stoccolma del 2001 sugli inquinanti organici persistenti ("aware of the health concerns, especially in developing countries, resulting from local exposure to persistent organic pollutants, in particular impacts upon women and, through them, upon future generations")<sup>308</sup>.

Per quanto riguarda la seconda sottocategoria, questi riferimenti non si limitano ai preamboli, ma si estendono agli obblighi sostanziali e ai principi di fondo di numerosi accordi internazionali. Esempi di tali riferimenti includono: l'Articolo 2.5(c) della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali<sup>309</sup>, che afferma che le risorse idriche devono essere gestite in modo tale da soddisfare le esigenze della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze; l'Articolo IV della Convenzione africana del 1968 sulla conservazione della natura e delle risorse naturali<sup>310</sup>, che impone alle parti di adottare e attuare tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi della Convenzione nell'interesse delle generazioni presenti e future; e l'Articolo 3.1 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del

---

<sup>305</sup> *Ibidem*, p. 12

<sup>306</sup> *Convention on Biological Diversity* (Brasile, 5 giugno 1992), entrata in vigore 29 dicembre 1993, pub. In <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf>, preambolo

<sup>307</sup> *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters* (Aarhus Convention) (Aaruhus, 25 giugno 1998), entrata in vigore 30 ottobre 2001, pub. In <https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>, preambolo

<sup>308</sup> *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Stockholm, 22 maggio 2001), entrata in vigore 17 maggio 2004, pub. In <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXVII/XXVII-15.en.pdf>, preambolo

<sup>309</sup> *Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes* (Water Convention) (Helsinki, 17 marzo 1992), entrata in vigore 6 ottobre 1996, pub. In <https://unece.org/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf>, art.2.5 (c) ("Water resources shall be managed so that the needs of the present generation are met without compromising the ability of future generations to meet their own needs")

<sup>310</sup> *African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* (Maputo, 11 luglio 2003), entrata in vigore 15 settembre 2006, pub. In <https://faolex.fao.org/docs/pdf/mul45449.pdf>, art. IV ("The Parties shall adopt and implement all measures necessary to achieve the objectives of this Convention, in particular through preventive measures and the application of the precautionary principle, and with due regard to ethical and traditional values as well as scientific knowledge in the interest of present and future generations")

1992<sup>311</sup>, che, come è già detto, stabilisce l'obbligo per le Parti di proteggere il sistema climatico a beneficio delle generazioni presenti e future dell'umanità.

Un altro tipo di riferimento alle generazioni future negli strumenti internazionali è quello autonomo, che menziona le generazioni future senza necessariamente collegarle a quelle presenti. Gli strumenti inclusi in questa categoria riguardano attività che sollevano preoccupazioni specifiche riguardo ai potenziali danni che potrebbero arrecare alle generazioni future<sup>312</sup>.

Tali riferimenti includono disposizioni che esprimono desideri o aspirazioni delle generazioni attuali verso le generazioni future. Ad esempio, la Carta delle Nazioni Unite fa riferimento al desiderio di "to save succeeding generations from the scourge of war"<sup>313</sup>, mentre il preambolo della Convenzione sulle specie migratorie di animali selvatici esprime la consapevolezza che "each generation of man holds the resources of the earth for future generations."<sup>314</sup>

Vi sono poi disposizioni che esprimono l'interesse degli *Stati* in relazione alle generazioni future, è il caso del riferimento nelle prime righe del preambolo della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene dove si ha il riconoscimento del "*the interest of the nations of the world in safeguarding for future generations the great natural resources represented by the whale stocks.*"<sup>315</sup> Altre previsioni esprimono la consapevolezza, il riconoscimento o l'aspirazione degli Stati in relazione alle generazioni future, come nel preambolo della Convenzione di Bonn ("*aware that each generation of man holds the resources of the earth for future generations and has an obligation to ensure that this legacy is conserved and, where utilized, is used wisely*")<sup>316</sup> o nel preambolo della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1985 per la protezione del patrimonio architettonico d'Europa ("*ricordando l'importanza di tramandare alle generazioni future un sistema di riferimenti culturali*")<sup>317</sup>.

Altre disposizioni esprimono obiettivi degli Stati in relazione al tema dello strumento internazionale in questione, come nella Convenzione Africana dove si legge che uno degli obiettivi è proprio "*to ensure that future generations have*

---

<sup>311</sup> UNFCCC, art.3 ("*The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities*")

<sup>312</sup> WARD H., *Beyond the Short Term: Legal and Institutional Space for Future Generations in Global Governance*, in *Yearbook of International Law*, vol.22, n.1, 2011, p. 14

<sup>313</sup> *Charter of the United Nations*, 26 giugno 1945, pub. In <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>, preambolo

<sup>314</sup> *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals* (Convenzione di Bonn) (Bonn, 23 giugno 1979), entrata in vigore il 1° novembre 1983, pub. In <https://www.cms.int/sites/default/files/instrument/CMS-text.en.PDF>, preambolo

<sup>315</sup> *International Convention for the Regulation of Whaling* (Washington, 2 dicembre 1946), entrata in vigore 10 novembre 1948, pub. In <https://archive.iwc.int/pages/download.php?direct=1&noattach=true&ref=3607&ext=pdf&k=>, preambolo

<sup>316</sup> Convenzione di Bonn, preambolo, par.3

<sup>317</sup> *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa* (Granada, 3 ottobre 1985), entrata in vigore 1° dicembre 1987, pub. In <https://rm.coe.int/168007a0f9>, preambolo

*the opportunity to experience understanding and enjoyment of areas that have been largely undisturbed by human action over a long period of time*"<sup>318</sup>.

Ed infine, vi sono disposizioni che esprimono un dovere o una responsabilità degli Stati in relazione alle generazioni future. È il caso dell'articolo 4 della Convenzione UNESCO del 1972 per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale ("*Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain*")<sup>319</sup>.

Gli strumenti normativi citati riconoscono l'esistenza di esigenze legate all'equità intergenerazionale, alla giustizia intergenerazionale, al danno transgenerazionale e, più in generale, ai principi di non regressione e sviluppo sostenibile. Tuttavia, le norme che utilizzano queste categorie sono solitamente molto generali e tendono a mancare di contenuto prescrittivo specifico. Si tratta per lo più di norme il cui scopo principale è ispirare la condotta degli attuali soggetti internazionali nell'applicazione di altre norme esistenti. In sostanza, queste dichiarazioni di principio mirano a orientare l'interpretazione del diritto vigente, piuttosto che a creare nuove regole. Le norme citate si limitano solitamente a raccomandare la "conservazione", "salvaguardia" e "protezione" delle risorse esistenti, senza identificare chiaramente gli interessi o i bisogni delle generazioni future. Questi ultimi, eventualmente, possono essere considerati solo per limitare l'ambito di applicazione di altre norme che altrimenti potrebbero avere effetti negativi su tali interessi<sup>320</sup>.

Quindi, sebbene possano contribuire alla definizione del concetto normativo di equità intergenerazionale, nessuno di questi riferimenti stabilisce impegni diretti o esplicativi in questo senso. Tuttavia, essi riflettono la comprensione, in vari contesti, della comunità internazionale su cosa potrebbe comportare tale concetto<sup>321</sup>.

Si delinea quindi un tentativo di promuovere una visione a lungo termine per bilanciare la tendenza verso il breve termine che caratterizza spesso la politica

---

<sup>318</sup> African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources (Maputo, 11 luglio 2003), entrata in vigore 15 settembre 2006, pub. In <https://faolex.fao.org/docs/pdf/mul45449.pdf>, Annex 2

<sup>319</sup> Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Parigi, 16 novembre 1972), entrata in vigore 17 dicembre 1975, pub. In <https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf>, art.4

<sup>320</sup> BONAFÈ B., *Interesse delle generazioni future come interesse collettivo?*, in FULLI M. (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione Europea*, XXVI Convegno Firenze 9-10 giugno 2022, Napoli, 2023, p.142

<sup>321</sup> WARD H., *Beyond the Short Term: Legal and Institutional Space for Future Generations in Global Governance*, in *Yearbook of International Law*, vol.22, n.1, 2011, p. 16

interna e le dinamiche statali nelle negoziazioni intergovernative. Tuttavia, la mancanza di specificità in questi riferimenti ne riduce l'efficacia.<sup>322</sup>

Quando si discute delle generazioni future, spesso si fa riferimento ai loro *bisogni*, come illustrato nel Rapporto Brundtland che definisce lo sviluppo sostenibile come "*sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.*"<sup>323</sup> Tuttavia, i riferimenti alle generazioni future includono frequentemente anche i loro *interessi* o una combinazione di interessi e bisogni, e talvolta si parla persino di *diritti*. Ogni termine rappresenta una diversa interpretazione delle rivendicazioni che le generazioni future potrebbero avanzare nei confronti del presente, e di conseguenza, implica una diversa concezione delle responsabilità delle generazioni attuali verso quelle future.<sup>324</sup>

È importante notare che alcune formulazioni evitano di inserire ulteriori qualificazioni al termine "generazioni future," il che può attenuare la precisione delle rivendicazioni che queste generazioni potrebbero avanzare nei confronti del presente. Ad esempio, il preambolo dell'Accordo sulla conservazione della natura e delle risorse naturali include la frase: "*Recognizing the importance of natural resources for present anche future generations*"<sup>325</sup>

Gli strumenti internazionali che fanno riferimento agli *interessi* delle generazioni future lo fanno normalmente in termini generali riferendosi agli interessi complessivi delle generazioni future senza ulteriori specificazioni. Un esempio è la Convenzione africana, il cui art. IV stabilisce che "*The Parties shall adopt and implement all measures necessary to achieve the objectives of this Convention, (...) in the interest of present and future generations*"<sup>326</sup>, nonché l'art.4(1) dell'Accordo sulla Luna afferma che "*Due regard shall be paid to the interests of present and future generation*".<sup>327</sup>

Talvolta, può essere però che si faccia riferimento ad interessi specifici. Tale approccio sembra essere adottato solo in casi in cui gli interessi in questione sono chiaramente condivisi sia dalle generazioni presenti che da quelle future. Ad esempio, il preambolo della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali include le seguenti parole: "*Mindful of the special importance*,

---

<sup>322</sup> *Ibidem*

<sup>323</sup> Rapporto Brundtland, I parte, par.1

<sup>324</sup> WARD H., *Beyond the Short Term: Legal and Institutional Space for Future Generations in Global Governance*, in *Yearbook of International Law*, vol.22, n.1, 2011, pp. 16-17

<sup>325</sup> *Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources*, (Kuala Lumpur, 9 luglio 1985), pub. In <https://agreement.asean.org/media/download/20161129035620.pdf>, preambolo

<sup>326</sup> *African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* (Maputo, 11 luglio 2003), entrata in vigore 15 settembre 2006, pub. In <https://faolex.fao.org/docs/pdf/mul45449.pdf>, art. IV

<sup>327</sup> *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (Moon Agreement)* (New York, 5 dicembre 1979), entrata in vigore 11 luglio 1984, pub. In <https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2021/04/Moon-Agreement-EN.pdf>, art.4, primo comma

*"in the interest of present and future generations, of protecting human beings and the environment against the effects of industrial accidents"*<sup>328</sup>.

Si può osservare che questi strumenti internazionali, pur menzionando interessi generali o specifici, evitano di definirli chiaramente. Questa mancanza di definizione ha portato ad impegni che necessitano di ulteriori chiarimenti.

Alcune convenzioni, come già detto, si riferiscono ai *bisogni* delle generazioni future, che sono considerati di ordine superiore rispetto agli interessi poiché rappresentano esigenze fondamentali per la realizzazione delle caratteristiche umane essenziali. Ad esempio, includono la necessità di respirare aria pulita e di avere accesso ad acqua e cibo. Anche se i bisogni sono di ordine superiore, rientrano comunque come un sottoinsieme degli interessi<sup>329</sup>.

La *Water Convention* dell'UNECE incorpora direttamente la definizione di sviluppo sostenibile del rapporto Brundtland che appunto fa riferimento ai bisogni delle generazioni future<sup>330</sup>. La Convenzione Congiunta del 1997 fa riferimento similmente alla definizione di sviluppo sostenibile del rapporto Brundtland, con l'aggiunta del termine "aspirazioni" delle generazioni future ("*to ensure that during all stages of spent fuel and radioactive waste management there are effective defenses against potential hazards so that individuals, society and the environment are protected from harmful effects of ionizing radiation, now and in the future, in such a way that the needs and aspirations of the present generation are met without compromising the ability of future generations to meet their needs and aspirations*")<sup>331</sup>.

Tra i riferimenti più insoliti ai "bisogni" delle generazioni future, il principio 2(b) dei *Forest Principles* non solo incorpora il concetto di "bisogni", ma definisce anche precisamente i bisogni rilevanti:

*"Forest resources and forest lands should be sustainably managed to meet the social, economic, ecological, cultural and spiritual human needs of present and future generations. These needs are for forest products and services, such as wood and wood products, water, food, fodder, medicine, fuel, shelter, employment, recreation, habitats for wildlife, landscape diversity, carbon sinks and reservoirs, and for other forest products. Appropriate measures should be taken to protect forests against harmful effects of pollution, including air-borne*

---

<sup>328</sup> *Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents* (Helsinki, 17 March 1992), entrata in vigore 19 aprile 2000, pub. In [https://treaties.un.org/doc/Treaties/1992/03/19920317%2008-08%20AM/Ch\\_XXVII\\_06p.pdf](https://treaties.un.org/doc/Treaties/1992/03/19920317%2008-08%20AM/Ch_XXVII_06p.pdf), preambolo

<sup>329</sup> WARD H., *Beyond the Short Term: Legal and Institutional Space for Future Generations in Global Governance*, in *Yearbook of International Law*, vol.22, n.1, 2011, p.19

<sup>330</sup> *Water Convention*, art.2, comma 5 (c) ("*Water resources shall be managed so that the needs of the present generation are met without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*")

<sup>331</sup> *Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management* (Vienna, 5 settembre 1997), entrata in vigore 18 giugno 2001, pub. In <https://www.iaea.org/sites/default/files/infocirc546.pdf>, art.1

*pollution, fires, pests and diseases in order to maintain their full multiple value.*"<sup>332</sup>

Non sorprende che il concetto di bisogni delle generazioni future sia trattato negli strumenti internazionali, visto che è fondamentale nella definizione di sviluppo sostenibile. Tuttavia, esistono diversi modi per definire questi "bisogni" umani. Il diritto internazionale dei diritti umani, però, concentrandosi principalmente sul ruolo degli stati, non riesce a trattare adeguatamente alcuni bisogni, come quelli legati alla parentela o all'amore, che possono essere solo "favoriti" e non garantiti da azioni statali imposte a livello internazionale<sup>333</sup>.

Infine, è comune che i sostenitori delle generazioni future attribuiscono loro *diritti*. Edith Brown Weiss, in particolare, con la sua teoria dei *planetary rights*, sostiene che è possibile attribuire diritti alle generazioni future. Questi diritti non sono individuali, ma generazionali, il che significa che non dipendono dalla conoscenza del numero o dell'identità degli individui che potrebbero esistere in futuro<sup>334</sup>.

Tuttavia, solo una disposizione, l'Articolo 1 della Convenzione di Aarhus, fa riferimento diretto ai "diritti" delle generazioni future:

*"In order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention."*<sup>335</sup>

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di far derivare i diritti delle generazioni future dal riconoscimento giuridico delle responsabilità verso queste, nel senso che i beneficiari di doveri o responsabilità possono essere considerati titolari di diritti<sup>336</sup>. Il *Black's Law Dictionary* addirittura definisce proprio il "dovere" come un "*obbligo legale dovuto a un altro e che deve essere soddisfatto; un obbligo per il quale qualcun altro ha un corrispondente diritto.*"<sup>337</sup>

A livello internazionale, il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 suggerisce questa interpretazione inversa dei diritti, come concomitante logico delle responsabilità, anche se non esplicitamente dichiarato:

---

<sup>332</sup> *Forest Principles*, principio 2 (b)

<sup>333</sup> WARD H., *Beyond the Short Term: Legal and Institutional Space for Future Generations in Global Governance*, in *Yearbook of International Law*, vol.22, n.1, 2011, p. 20

<sup>334</sup> WEISS E. B., *Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment*, in *The American Journal of International Law*, vol.84, 1990, p. 203

<sup>335</sup> *Aarhus Convention*, art.1

<sup>336</sup> WARD H., *Beyond the Short Term: Legal and Institutional Space for Future Generations in Global Governance*, in *Yearbook of International Law*, vol.22, n.1, 2011p. 21

<sup>337</sup> GARNER B. A., CAMPBELL BLACK H., *Black's Law Dictionary*, St. Paul, 2014 (vedi la voce "duty")

*"Il godimento di questi diritti comporta responsabilità e doveri nei confronti delle altre persone, della comunità umana e delle generazioni future."*<sup>338</sup>

In conclusione, ad oggi, non esiste uno strumento vincolante nel diritto internazionale che impegni gli stati a proteggere dei veri e propri diritti delle generazioni future e, anche quelle misure che esprimono il desiderio di salvaguardare l'ambiente per le generazioni future e di contemplare le loro esigenze non specificano quali conseguenze (se presenti) derivino dalla comprensione di tali esigenze<sup>339</sup>.

## 2. Le generazioni future nelle Costituzioni

Il diritto costituzionale nella sua complessità è portato a guardare oltre il tempo presente e oltre lo spazio territoriale di riferimento<sup>340</sup>, ha un'ambizione quasi "naturale" alla intertemporalità ed alla universalità.<sup>341</sup>

Le costituzioni sono create per garantire stabilità a lungo termine alle comunità e sono pensate per durare indefinitamente. Molti dei principi, beni e valori che esse proteggono, sviluppano o regolano, hanno un carattere intertemporale. Questo significa che le costituzioni non sono limitate ad una singola epoca o ad una specifica generazione, ma sono destinate a valere nel tempo, coinvolgendo anche le generazioni future.<sup>342</sup>

Il legame tra le norme costituzionali e le generazioni future è evidente nella rigidità delle regole costituzionali, che possono essere modificate solo attraverso procedimenti speciali. In alcuni casi, queste regole sono addirittura completamente escluse da qualsiasi possibilità di revisione, evidenziando un impegno a lungo termine verso i principi e i valori stabiliti.<sup>343</sup> Addirittura è stato sostenuto a tal riguardo che *"i limiti alla revisione costituzionale sono gli specchi riflettori di una visione (e di un'ansia) proiettata verso il futuro"*<sup>344</sup>.

Dopo aver evidenziato la natura intrinsecamente intergenerazionale dei testi costituzionali, è importante notare che negli ultimi anni si è osservato un cambiamento nel linguaggio costituzionale, con un aumento significativo dei riferimenti esplicativi alle generazioni future. Quasi la metà delle costituzioni mondiali menziona ora le generazioni future, un progresso notevole considerando che, dal 1789 fino alla fine degli anni '60, meno di dieci costituzioni includevano tali riferimenti. Questo incremento nella protezione costituzionale delle generazioni future non è semplicemente il risultato di un costituzionalismo

---

<sup>338</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7 dicembre 2000), entrata in vigore 1° dicembre 2009, pub. In [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf), preambolo

<sup>339</sup> ANSTEE-WEDDERBURN J., *Giving a Voice to Future Generations: Intergenerational Equity, Representatives of Generations to Come, and the Challenge of Planetary Rights*, in *Australian Journal of Environmental Law*, vol.1, 2014, p.47

<sup>340</sup> BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. XIX

<sup>341</sup> D'ALOIA A., *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. del dir.*, Annali IX, Milano, 2016, p. 344

<sup>342</sup> *Ibidem*, p. 345

<sup>343</sup> *Ibidem*

<sup>344</sup> BIFULCO D., *Il disincanto costituzionale*, Milano, 2015, p. 108

più inclusivo, ma rappresenta un nuovo modo in cui le costituzioni concepiscono e articolano i diritti<sup>345</sup>.

Le clausole costituzionali che riguardano le generazioni future possono essere molto diverse tra loro e si trovano in varie parti delle costituzioni, dai preamboli alle norme su temi come ambiente, cultura, istruzione e benessere. La loro posizione non determina necessariamente quanto siano efficaci o forti. Anche i preamboli, che spesso sembrano solo dichiarazioni generali, possono avere valore normativo se combinati con altre norme della costituzione<sup>346</sup>.

Alcune di queste clausole sono piuttosto generali e parlano di futuro e progresso in termini ampi, spesso nel contesto dei valori sociali. Altre, invece, sono più specifiche e riguardano la protezione ambientale, la sostenibilità e la gestione delle risorse naturali. Queste norme riflettono un impegno diretto a garantire che le risorse e l'ambiente siano conservati per le generazioni future<sup>347</sup>.

L'inclusione di queste clausole nelle costituzioni è un segnale positivo e importante<sup>348</sup>, perché mostra una crescente consapevolezza della responsabilità verso le generazioni future e può rafforzare le politiche e le leggi adottate in vari ambiti. Anche se molte di queste norme sono programmatiche, cioè, esprimono obiettivi più che obblighi immediati, la giurisprudenza ha dimostrato che possono avere un impatto significativo e diventare strumenti per la tutela dei diritti fondamentali<sup>349</sup>.

Il primo paese a menzionare le generazioni future nella propria Costituzione è stato gli Stati Uniti nel 1789, facendo riferimento alla "posteriorità" nel preambolo:

*«We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America»*<sup>350</sup>

Nonostante l'incremento significativo iniziato solo nei primi anni '90, le generazioni future sono state citate in alcune costituzioni fin dagli albori del costituzionalismo, anche se solo da pochi paesi.

Le disposizioni che fanno riferimento alla posteriorità fino al 1989 ruotano attorno a valori come "libertà", "giustizia" e "ordine" (Costituzione jamaicana del 1962 "*all persons in Jamaica are entitled to preserve for themselves and future generations the fundamental rights and freedoms*"<sup>351</sup>; preambolo Costituzione argentina del 1853 "*promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para*

<sup>345</sup> ARAÜJO R., KOESSLER L., *The Rise of the Constitutional Protection of Future Generations*, in *LPP Working Paper Series*, n.7, 2021, p. 4

<sup>346</sup> D'ALOIA A., *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. del dir.*, Annali IX, Milano, 2016, p.352

<sup>347</sup> *Ibidem*, pp.352-353

<sup>348</sup> GRASSI S., *Costituzioni e tutela dell'ambiente*, in SCAMUZZI S. (a cura di) *Costituzioni razionalità ambiente*, Torino, 1994, p. 394

<sup>349</sup> D'ALOIA A., *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. del dir.*, Annali IX, Milano, p. 354

<sup>350</sup> Costituzione Stati Uniti, 4 marzo 1789, preambolo

<sup>351</sup> Costituzione della Jamaica, 6 agosto 1962, art.13 b.

*"nosotros, para nuestra posteridad y para todo los hombres del mundo (...)"*<sup>352</sup> e parole legate alla religione ("Dio", "benedizioni", "chiesa") sono ancora tra le più utilizzate. Ad esempio, il preambolo della Costituzione polacca del 1971 parla di "*blessing and gratitude of contemporary and future generations*"<sup>353</sup>.

Inoltre, la maggior parte delle disposizioni di quell'epoca si trova nei preamboli costituzionali tra linee guida generiche e dichiarative. Anche l'"ambiente" è citato con una frequenza tale da emergere, sebbene non sia tra i temi più dominanti. Tra le prime costituzioni "verdi" abbiamo quella brasiliiana del 1988 la quale prevede che "*the Government and the community have a duty to defend and to preserve the environment for present and future generations*"<sup>354</sup> e quella cubana del 1976, dove si legge che lo Stato «*protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras*355

Infine, "presente" e "futuro" sono citati con la stessa frequenza e congiuntamente nella maggior parte dei casi, basti osservare le Costituzioni brasiliiana e cubana appena citate, nonché la Costituzione del Lussemburgo del 1868 dove si parla di "*needs of present and future generations*"<sup>356</sup> e quella svedese del 1974 la quale stabilisce che "*The public institutions shall promote sustainable development leading to a good environment for present and future generations*"<sup>357</sup>.

Se si analizzano le disposizioni che fanno riferimento alle generazioni future a partire dal 1990, si nota un cambiamento verso termini più concreti. Le costituzioni hanno cominciato a considerare le generazioni future come portatrici di interessi giuridici, si utilizzano quindi parole come "diritti" e "responsabilità". "Ambiente" è il termine più citato dopo "generazioni future", insieme a "naturale" e "risorse". Inoltre, si osserva un passaggio da espressioni generiche ad espressioni più specifiche, come "sviluppo", "conservazione" e "protezione". Questo cambiamento è evidente anche nel confronto tra la collocazione delle disposizioni nelle diverse epoche, tra preamboli e testo costituzionale principale. Fino al 1989, le disposizioni si trovano più frequentemente nei preamboli, mentre dal 1990 in poi la percentuale scende significativamente<sup>358</sup>.

---

<sup>352</sup> Costituzione argentina, 1º maggio 1853, preambolo

<sup>353</sup> Costituzione polacca, 22 luglio 1971, preambolo

<sup>354</sup> Costituzione brasiliiana, 5 ottobre 1988, art. 225

<sup>355</sup> Costituzione della Repubblica di Cuba, 15 febbraio 1976, art.27 ("Lo Stato protegge l'ambiente e le risorse naturali del paese. Riconosce il loro stretto legame con lo sviluppo economico e sociale sostenibile per rendere più razionale la vita umana e garantire la sopravvivenza, il benessere e la sicurezza delle generazioni attuali e future. Spetta agli organi competenti applicare questa politica). La norma da ultimo richiamata è venuta meno nella Costituzione del 2019 dove tuttavia compare, nell'art. 16, l'impegno della Repubblica di Cuba ad affrontare il cambiamento climatico che minaccia la sopravvivenza della specie umana.

<sup>356</sup> Costituzione del Lussemburgo, 17 ottobre 1868, art.11 bis

<sup>357</sup> Costituzione svedese, 27 febbraio 1974, art.2

<sup>358</sup> ARAÚJO R., KOESSLER L., *The Rise of the Constitutional Protection of Future Generations*, in *LPP Working Paper Series*, n.7, 2021, p. 14

In sintesi, le generazioni future sono presenti nelle costituzioni sin dagli albori del costituzionalismo nel 1789, ma hanno subito un cambiamento significativo in termini di prevalenza, forma e sostanza nel tempo.

## 2.1. Analisi del contenuto delle disposizioni costituzionali che fanno riferimento alle generazioni future attualmente in vigore

Analizzando il contenuto delle disposizioni costituzionali attualmente in vigore che fanno riferimento alle generazioni future si possono identificare cinque temi principali ricorrenti.

In primo luogo, si nota una prevalenza del costituzionalismo ambientale, con la maggior parte delle costituzioni che includono almeno una disposizione relativa alle generazioni future in relazione all'ambiente. Tuttavia, l'incremento delle menzioni costituzionali riguardanti l'ambiente precede di decenni quello riguardante le generazioni future. Questo suggerisce che la costituzionalizzazione delle generazioni future rappresenta anche un nuovo modo di affrontare la questione ambientale. Invece di limitarsi a sancire disposizioni per la protezione dell'ambiente di per sé, le costituzioni sembrano ora giustificare tale protezione in termini di interesse (se non addirittura diritto, in certi casi) di un gruppo personificato, ovvero gli esseri umani del futuro<sup>359</sup>. Un esempio in tal senso è la progressiva Costituzione svedese del 1974 che fu la prima a inquadrare il diritto a un ambiente sano nel contesto della protezione verso le generazioni future<sup>360</sup>. La sua influenza è evidente in altri paesi nel corso dei decenni.

Dopo l'ambiente, il tema delle "risorse naturali" occupa il secondo posto tra i più comuni. Sebbene il concetto di "risorse naturali" sia frequentemente associato alla conservazione ambientale, esso si estende anche allo sfruttamento dei beni pubblici che saranno cruciali per le generazioni future. Questo riferimento può essere espresso in modo generico, menzionando semplicemente le "risorse naturali", o in modo più specifico, elencando chiaramente quali risorse necessitano di protezione. È interessante notare che la maggior parte dei paesi con disposizioni riguardanti le generazioni future nel contesto delle "risorse naturali" sono paesi in via di sviluppo<sup>361</sup>. Ad esempio, uno dei primi riferimenti a tali risorse in relazione alle generazioni future si trova nel preambolo della Costituzione della Papua Nuova Guinea del 1975.<sup>362</sup>

Successivamente, abbiamo le generazioni future *stricto sensu* come terzo tema più comune<sup>363</sup>. La maggior parte delle disposizioni con questi riferimenti

---

<sup>359</sup> *Ibidem*, pp. 15-16

<sup>360</sup> Costituzione svedese, art. 2 ("The public institutions shall promote sustainable development leading to a good environment for present and future generations.")

<sup>361</sup> ARAÙJO R., KOESSLER L., *The Rise of the Constitutional Protection of Future Generations*, in *LPP Working Paper Series*, n.7, 2021, p. 16

<sup>362</sup> Costituzione Papua Nuova Guinea, 16 settembre 1975, principio 4 ("We declare our fourth goal to be for Papua New Guinea's natural resources and environment to be conserved and used for the collective benefit of us all, and be replenished for the benefit of future generations")

<sup>363</sup> Le "generazioni future, *stricto sensu*" riguardano disposizioni che non appartengono a tematiche specifiche, ma che si limitano a riconoscere l'importanza delle generazioni future in modo generico.

proviene da ex paesi comunisti (Azerbaijan, Repubblica Ceca, Ungheria, Kazakistan, Lettonia, Moldavia, Russia, Tagikistan, Ucraina, Uzbekistan) che utilizzano lievi variazioni dello stesso modello di preambolo “*il popolo di (...), consapevole della sua responsabilità verso le generazioni presenti e future (...)*”.<sup>364</sup>

Altri casi presentano menzioni vaghe o generiche delle generazioni future che non rientrano in nessun tema specifico a causa della loro genericità. Un caso notevole è quello del Giappone, che mostra una delle formulazioni più forti tra tutte le costituzioni che fanno riferimento alle generazioni future<sup>365</sup>.

Il quarto tema più comune tra le costituzioni che menzionano le generazioni future riguarda i valori sociali. La maggior parte di queste disposizioni si focalizza su valori generici, come l'onorare il patrimonio millenario di una società o il garantire la salute e il benessere delle generazioni future<sup>366</sup>. Molte di queste disposizioni sono varianti del concetto presente nella Costituzione americana del 1789, che mira a “*secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity*”<sup>367</sup>. Un esempio interessante è quello della Costituzione della Libia, che include l'obiettivo di educare le generazioni future nello spirito dell'Islam.<sup>368</sup>

Infine, il quinto tema più comune è quello della finanza pubblica, presente in tre costituzioni Bhutan, Kenya e Zimbabwe<sup>369</sup>.

In conclusione, si può affermare che la stragrande maggioranza delle disposizioni analizzate riguarda temi già presenti nelle costituzioni da secoli; la novità risiede nel modo in cui questi temi vengono presentati, ossia nell'ottica della protezione delle generazioni future. Queste sono sempre più riconosciute come titolari di diritti, tra cui un ambiente sano, risorse naturali abbondanti o adeguate, un contesto sociale organizzato e virtuoso, una gestione pubblica

---

<sup>364</sup> ARAÙJO R., KOESSLER L., *The Rise of the Constitutional Protection of Future Generations*, in *LPP Working Paper Series*, n.7, 2021, p.18

<sup>365</sup> Costituzione giapponese, 3 novembre 1946, art.11 (“*il popolo non sarà ostacolato nel godimento di uno qualsiasi dei diritti fondamentali dell'uomo. Tali diritti fondamentali dell'uomo, garantiti al popolo da questa Costituzione, sono riconosciuti al popolo ed alle generazioni future come diritti eterni ed inviolabili*”)

<sup>366</sup> ARAÙJO R., KOESSLER L., *The Rise of the Constitutional Protection of Future Generations*, in *LPP Working Paper Series*, n.7, 2021, p. 19

<sup>367</sup> Costituzione degli Stati Uniti, preambolo

<sup>368</sup> Costituzione Libia, 3 agosto 2011, preambolo (“*Based on the legitimacy of this revolution, and in response to the desire of the Libyan people and their aspirations for achieving democracy and promoting the principles of political pluralism and statehood based on institutions, and aspiring to a society enjoying stability, tranquillity and justice which develop through science and culture, achieves prosperity and sanitary well-being and works on educating the future generations in the spirit of Islam and love of the good and of the country (...)*”)

<sup>369</sup> Costituzione del Regno del Butan, 18 luglio 2008, art. 14 (“*The Government shall exercise proper management of the monetary system and public finance. It shall ensure that the servicing of public debt will not place an undue burden on future generations.*”); Costituzione del Kenya, 27 agosto 2010, art. 201 (“*The following principles shall guide all aspects of public finance in the Republic- (...) c. the burdens and benefits of the use of resources and public borrowing shall be shared equitably between present and future generations;*”); Costituzione dello Zimbabwe, 22 maggio 2013, art. 298 (“*The following principles must guide all aspects of public finance in Zimbabwe-- (...) c. the burdens and benefits of the use of resources must be shared equitably between present and future generations*”)

responsabile, e altro ancora. Questo nuovo inquadramento indica come le generazioni future stiano contribuendo a riformulare parte del linguaggio costituzionale globale<sup>370</sup>.

Vale ora la pena analizzare in maniera più approfondita l'inserimento del riferimento alle generazioni future in due costituzioni: quella italiana e quella tedesca.

### 2.1.1. Art.20a Grundgesetz

Prima dell'introduzione dell'articolo 20a nella Costituzione tedesca (*Grundgesetz*), la tutela ambientale era già prevista dalla Costituzione della Repubblica Democratica Tedesca del 1968, dovendo la DDR "assicurare la protezione della natura (...) nell'interesse del benessere dei cittadini"<sup>371</sup>. L'accordo di unificazione tra le due Germanie (*Einigungsvertrag*) del 31 agosto 1990 richiese l'inserimento della protezione ambientale tra gli obiettivi dello Stato<sup>372</sup>, seguendo l'esempio di alcune Costituzioni dei *Länder*. Infatti, dei sedici *Länder* tedeschi del tempo, cinque avevano già previsto la tutela costituzionale dell'ambiente prima della riunificazione<sup>373</sup>. Dopo la riunificazione, anche i cinque *Länder* ricostituiti della ex-DDR inclusero questa tutela nei loro statuti.

Le Costituzioni dell'Assia (1991) e della Bassa Sassonia (1993) incrementarono il numero delle costituzioni subnazionali che prevedevano la protezione ambientale a dodici<sup>374</sup>, prima dell'introduzione dell'articolo 20a.

L'espressione "*natürlichen Lebensgrundlagen*" (confluita dalle Costituzioni dei *Länder* nell'art.20a), si riferisce alle condizioni naturali che permettono la vita e la sopravvivenza di un numero massimo di persone in condizioni di dignità e salute. Questa definizione è stata criticata per la sua vaghezza<sup>375</sup>, ma si è resa necessaria per raggiungere un accordo tra Unione Cristiano-Democratica (CDU), Unione Cristiano-Sociale (CSU) e Partito Liberale Democratico (FDP). Originariamente, aveva un'accezione antropocentrica, si parlava infatti di vita *umana*, anche se questo attributo è stato poi omesso nella versione finale. Tuttavia, il riferimento alle generazioni future rafforza questa interpretazione,

---

<sup>370</sup> ARAÙJO R., KOESSLER L., *The Rise of the Constitutional Protection of Future Generations*, in *LPP Working Paper Series*, n.7, 2021, p. 20

<sup>371</sup> Costituzione Repubblica Democratica Tedesca, 6 aprile 1968, art.15, comma 2

<sup>372</sup> SCHULZE-FIELITZ H., *La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale tedesco*, in AMIRANTE D. (a cura di), *Diritti ambientali e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000, p. 71

<sup>373</sup> La Costituzione del Saarland (1947) e della Baviera (1946) contenevano fin dall'inizio riferimenti alla protezione della natura. La Baviera, con una revisione del 1984, introdusse il concetto di "fondamento naturale della vita" e la responsabilità verso le generazioni future, anticipando l'articolo 20a GG. Seguendo la Baviera, le Costituzioni di Renania Settentrionale-Vestfalia (1985), Renania-Palatinato (1985) e Brema (1986) adottarono la protezione delle basi naturali di vita, senza menzionare le generazioni future.

<sup>374</sup> Le restanti quattro Costituzioni recepirono interventi di segno ambientale soltanto dopo l'introduzione dell'art. 20a: ci si riferisce alla Costituzione di Berlino del 1995 (art. 31), alla Costituzione del Baden-Württemberg del 1952 (art. 3a introdotto nel 1995), alla Costituzione dello Schleswig-Holstein del 1949 (art. 11 riformato nel 2014), e, da ultimo, al preambolo della Costituzione di Amburgo del 1952, riformato nel 2020.

<sup>375</sup> AMIRANTE D., *Ambiente e principi costituzionali nel diritto comparato*, in AMIRANTE D. (a cura di), *Diritti ambientali e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000, p.31

indicando un impegno verso la specie umana in una prospettiva intertemporale<sup>376</sup>.

La versione finale dell'articolo 20a della Legge Fondamentale tedesca, modificata il 26 luglio 2002, è intitolata "*Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali*". Questo articolo sancisce che «*Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung*»<sup>377</sup>.

L'articolo 20a è inserito tra le disposizioni che delineano gli obiettivi dello Stato (*Staatszielbestimmung*), riflettendo il principio dello Stato ambientale (*Umweltstaatsprinzip*)<sup>378</sup>. Dal punto di vista giuridico, ciò significa che questa disposizione è vincolante per tutti i poteri pubblici, fungendo da guida per l'azione dello Stato e come criterio per l'interpretazione delle leggi e dei regolamenti. Tuttavia, l'articolo 20a, essendo collocato al di fuori del Titolo I, offre solo una protezione oggettiva. Questo implica che non conferisce diritti soggettivi agli individui, i quali non possono basare su questo articolo richieste dirette nei confronti dello Stato o di altri soggetti e non può nemmeno giustificare un ricorso diretto di costituzionalità<sup>379</sup>.

Sebbene l'articolo 20a non attribuisca diritti soggettivi, può comunque essere rilevante nei contenziosi costituzionali relativi ai diritti, per giustificare la limitazione di un diritto fondamentale, oppure per supportare azioni a tutela di diritti fondamentali con contenuti ambientali, come il diritto alla vita e all'integrità fisica dell'articolo 2, comma 2 GG o il diritto alla proprietà sancito dall'articolo 14, comma 1 GG<sup>380</sup>.

La formulazione adottata dall'art.20a della Costituzione tedesca è dunque, per ammissione degli estensori stessi della riforma, deontica. Prevale la dimensione del dovere rispetto all'affermazione del diritto soggettivo all'ambiente<sup>381</sup>.

---

<sup>376</sup> SCHULZE-FIELITZ H., *La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale tedesco*, in AMIRANTE D. (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000, p. 72

<sup>377</sup> Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania (*Grundgesetz*), 23 maggio 1949, art.20a ("Lo Stato tutela nel quadro dell'ordinamento costituzionale i fondamenti naturali della vita e gli animali anche con responsabilità per le generazioni future, attraverso la legislazione e in conformità alla legge e al diritto, per via del potere esecutivo e della giurisdizione")

<sup>378</sup> Trattasi di principio a base legislativa, come ricorda SCHULZE-FIELITZ H., *La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale tedesco*, in AMIRANTE D. (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000, p. 75: "Come altre norme relative ai compiti statali [...] anche il principio dello Stato ambientale è un «principio a base legislativa». I principi a base legislativa consistono in obiettivi molto astratti che possono essere raggiunti gradualmente [...] senza impedire la realizzazione dei principi con essi contrastanti"

<sup>379</sup> BUONO E., *Costituzionalismo ambientale europeo e doveri di solidarietà. Italia e Germania nell'Antropocene*, in DPCE online, vol.2, 2023, p. 475

<sup>380</sup> GALLARATI F., *L'ambiente sì, ma dove? Il problema della collocazione delle disposizioni ambientali nelle costituzioni europee*, in DPCE online, vol.2, 2023, p. 695

<sup>381</sup> BUONO E., *Costituzionalismo ambientale europeo e doveri di solidarietà. Italia e Germania nell'Antropocene*, in DPCE online, vol.2, 2023, p. 472

Quanto al riferimento alle *künftigen Generationen*, queste non hanno un ruolo esclusivo nella logica della norma, a meno di considerare alcuni recenti sviluppi giurisprudenziali<sup>382</sup>. Infatti, si può sostenere che la Costituzione tedesca mantenga come principale riferimento per la tutela ambientale il presente. Tuttavia, vi sono spesso delle difficoltà di traduzione della norma in questione, che hanno talvolta portato la dottrina a non rimarcare che la tutela dell'ambiente si giustifica anche con la responsabilità per le generazioni future («*auch in Verantwortung*»), ma solo in relazione ad essa<sup>383</sup>.

In ogni caso, si può affermare che l'esempio tedesco dimostra come il richiamo alle generazioni future sia sicuramente affascinante, ma non implichi automaticamente la legittimazione di nuovi diritti per i posteri<sup>384</sup>.

### **2.1.2. La situazione in Italia prima e dopo la recente modifica dell'art.9 della Costituzione**

Quando la Costituzione italiana fu scritta e entrò in vigore, rappresentava un lancio verso il futuro. In ogni suo aspetto, si contrapponeva al passato e delineava un'idea di futuro rivoluzionaria rispetto allo *status quo*. Questa visione futuristica non solo ha permesso di guardare lontano, "al di là delle macerie"<sup>385</sup>, stabilendo le fondamenta della Repubblica italiana, ma ha anche creato un testo capace di evolversi nel tempo. È una Costituzione proiettata al futuro e "capace di futuro"<sup>386</sup>, in grado di accogliere, assorbire e guidare cambiamenti inimmaginabili al momento della sua stesura.

Anche la questione ambientale rientra in questa capacità evolutiva della Costituzione, grazie a principi inseriti nel testo che hanno prodotto risultati inattesi nel tempo. Negli anni Quaranta del Novecento, la questione ecologica non era una priorità in Italia, né altrove. Le urgenze erano altre: ricostruire il paese e farlo ripartire sotto ogni aspetto – politico, sociale, economico e culturale.<sup>387</sup> Infatti, la parola "ambiente" non compare nel testo della Costituzione nel 1948, almeno sino alla riforma costituzionale del 2001.

---

<sup>382</sup> Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Caso Neubauer v. Germany, *Beschluss des Ersten Senats*, 24 marzo 2021

<sup>383</sup> La dimenticanza della particella "anche" in alcune traduzioni italiane della Costituzione tedesca appare una vicenda singolare. Si ritrova frequentemente la traduzione «*Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali*», così ad esempio in: R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future, Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008

<sup>384</sup> CIRILLO F., *L'interesse delle future generazioni: ragionamenti fallaci e interpretazioni sostenibili*, in *Rivista giuridica AmbienteDiritto.it*, n.2, 2023, p.11

<sup>385</sup> Questa l'iconica espressione usata da Moro (gruppo democratico cristiano), Assemblea costituente, seduta del 13 marzo 1947, con riferimento ai primi articoli della Costituzione.

<sup>386</sup> GRASSI S., *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 3/2017, p. 11

<sup>387</sup> TRIPODINA C., *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n.1, 2023, p. 334

Negli anni Ottanta, con l'emergere della questione ecologica a livello internazionale<sup>388</sup> e l'istituzione del Ministero per l'Ambiente<sup>389</sup>, l'attenzione verso la protezione ambientale iniziò a influenzare la Costituzione italiana e i suoi interpreti. Gli articoli 9 e 32 Cost. assunsero un ruolo centrale nel conferire una dimensione costituzionale alla tutela dell'ambiente, pur in assenza di un appiglio testuale esplicito<sup>390</sup>.

Quanto all'articolo 9, attraverso una sua interpretazione estensiva, il paesaggio inizia a essere considerato non solo per il suo valore estetico, ma anche come «ambiente naturale modificato dall'uomo»<sup>391</sup>, del quale è necessario preservare gli equilibri ecologici attraverso «la difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento»<sup>392</sup>.

L'interpretazione evolutiva dell'articolo 32 e del diritto alla salute porta invece al riconoscimento del diritto a un «ambiente salubre»<sup>393</sup>, considerando le consolidate evidenze scientifiche che dimostrano come la salute umana dipenda strettamente dalle condizioni ambientali in cui vive, lavora e si muove.

Nel 2001 la legge costituzionale numero 2 riforma integralmente il titolo V della Costituzione. Nell'ambito di questa riforma, la previsione del nuovo articolo 117, secondo comma, lett. s), affida allo Stato la legislazione esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»<sup>394</sup>; il terzo comma del medesimo articolo affida invece alla disciplina ripartita concorrente Stato-Regioni temi come tutela della salute, governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali

Vi è poi la legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1 che ha innovato gli artt. 9 e 41 Cost., dando espresso rilievo all'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione. In particolare, la novella ha aggiunto un terzo comma all'art. 9: «La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»<sup>395</sup>.

Per la prima volta dal 1948 la revisione costituzionale ha riguardato anche i principi fondamentali della Carta che delineano l'identità costituzionale dello Stato. Questo ha innestato una serie di interrogativi sulla immodificabilità dei principi supremi: “anche laddove si volessero modificare i principi fondamentali (rectius: supremi) per migliorarli, si correrebbe il rischio di creare un pericoloso precedente, che oggi potrebbe valere pure in senso positivo ma domani non potrà

---

<sup>388</sup> A partire dalla *Dichiarazione di Stoccolma* del 1972 e del rapporto Brundtland *Our Common Future* del 1987

<sup>389</sup> L. 8 luglio 1986, n. 349, *Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*.

<sup>390</sup> CARBONE M. C., *Le parole sono importanti. La configurazione dell'ambiente come valore generale attraverso l'aggiornamento del lessico costituzionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2023, p.10

<sup>391</sup> Corte cost., sent. 94/1985

<sup>392</sup> Corte cost., sent. 239/1982

<sup>393</sup> Corte cost., sent. 239/1982

<sup>394</sup> Costituzione italiana, 22 dicembre 1947, art.117

<sup>395</sup> *Ibidem*, art.9

essere *impedito in senso negativo*. Come dire: se si apre alla modifica dei principi fondamentali si accetta l'idea che questi possono essere comunque cambiati. In senso migliorativo o peggiorativo lo deciderà la maggioranza parlamentare che approverà la riforma<sup>396</sup>. Tuttavia, la Corte costituzionale nella sentenza 1146/1988 nonostante sancisca l'immodificabilità dei principi supremi ha altresì precisato che l'intangibilità attiene al solo “*contenuto essenziale*” degli stessi, non già alla formulazione testuale degli articoli che li contengono.<sup>397</sup>

Oltre alla sede, non ignorabile è anche l'arricchimento dei contenuti: accanto all'ambiente compaiono tra gli oggetti meritevoli di tutela anche gli ecosistemi e la biodiversità.

L'elemento di maggiore impatto nella riforma costituzionale del 2022 è però il richiamo alle future generazioni: la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi deve avvenire «*anche nell'interesse delle future generazioni*», si apre così alla dimensione diacronica nella tutela dell'ambiente<sup>398</sup>.

L'inciso è stato oggetto in dottrina di un giudizio assai critico: si tratterebbe, infatti, secondo alcuni, di un richiamo «*alquanto fumoso, anche rispetto a chi? Alle generazioni attuali o all'ambiente stesso? Quali future generazioni? È un'ambiguità che suscita confusione rispetto agli stessi interessi umani e dimostra al contempo un'impostazione marcatamente antropocentrica*399.

Tali rilievi sembrano non essere del tutto condivisibili. Anzitutto, la formula utilizzata evita (del tutto opportunamente e in coerenza con l'affermazione della tutela dell'ambiente come principio e non come diritto) di riconoscere problematiche situazioni giuridiche soggettive in capo alle generazioni future. Inoltre, la congiunzione “*anche*” lega indissolubilmente riferimenti oggettivi e soggettivi e, forse, proprio in ciò si rivela particolarmente felice: prima dell’”*anche*” ci sono certamente l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, ma nella tutela di questi oggetti è senz'altro da ritenersi implicito il riferimento agli interessi delle generazioni presenti. In altre parole, il legislatore di revisione, lungi dal compiere una scelta drastica a favore di un'impostazione marcatamente antropocentrica, ha operato semplicemente (e opportunamente) in modo tale da mantenere il più possibile aperta la possibilità di coesistenza di politiche parimenti fondate sia su approcci ispirati a concezioni antropocentriche, sia su approcci ispirati (o comunque contaminati) da concezioni ecocentriche<sup>400</sup>.

Per quanto riguarda la presunta "ambiguità" sull'individuazione esatta delle generazioni future da considerare, si tratta probabilmente di un falso problema, se si osserva che la norma non è strutturata come una regola che impone di identificare con certezza i "soggetti futuri" il cui interesse debba avere

<sup>396</sup> FROSINI T. E., *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *federalismi.it*, n.16, 2021, p.3

<sup>397</sup> Corte cost., sent. 1146/1988

<sup>398</sup> TRIPODINA C., *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente*, in *Rivista quadriennale di diritto dell'ambiente*, n.1, 2023, p. 343

<sup>399</sup> RESCIGNO F., *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it - paper*, 2021, p. 4

<sup>400</sup> CECCHETTI M., *Virtù e limiti degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, n.1, 2022, p.88

rilievo giuridico, ma piuttosto come un principio costituzionale che impone ai legislatori e a tutti gli attori pubblici di "guardare lontano", ossia di creare politiche ambientali che assicurino una coesistenza a lungo termine dell'umanità all'interno degli ecosistemi e della biosfera<sup>401</sup>.

Pertanto, si può affermare che un riferimento esplicito in Costituzione all'"interesse delle future generazioni" (come dimostrato dalla recente sentenza del 24 marzo 2021 del *Bundesverfassungsgericht* tedesco) può costituire un vincolo significativo per il legislatore e un parametro di validità per l'elaborazione delle politiche ambientali e per il controllo giudiziario su di esse<sup>402</sup>. Il richiamo esplicito all'"interesse delle future generazioni" diventa, a tutti gli effetti, un parametro sostanziale di legittimità costituzionale.

---

<sup>401</sup> *Ibidem*

<sup>402</sup> *Ibidem*, p. 89

## CAPITOLO IV: LE GENERAZIONI FUTURE IN GIURISPRUDENZA

### 1. Il supporto della Corte internazionale di giustizia alla dottrina dell'equità intergenerazionale

Sia la dottrina dell'equità intergenerazionale, come formulata da Brown Weiss, sia l'idea di tutelare l'ambiente a beneficio anche delle generazioni future, hanno ricevuto un sostegno significativo presso la Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Il giudice Weeramantry è stato il principale sostenitore dell'equità intergenerazionale alla CIG (attraverso una serie di opinioni dissidenti e concorrenti), ma anche la maggioranza della Corte ha approvato il principio secondo cui le generazioni presenti hanno la responsabilità di preservare un ambiente adeguato per quelle future. Tuttavia, nessuna controversia decisa dalla Corte è stata risolta facendo riferimento esplicito a questa dottrina<sup>403</sup>.

Nel caso riguardante la delimitazione marittima tra la Groenlandia e Jan Mayen<sup>404</sup>, il parere separato del giudice Weeramantry ha fornito un'analisi esaustiva dell'equità nel diritto internazionale, includendo anche l'equità intergenerazionale. Il giudice Weeramantry ha sottolineato come diverse tradizioni giuridiche nel mondo riconoscano l'equità intergenerazionale:

*"A search of global traditions of equity in this fashion can yield perspectives of far-reaching importance in developing the law of the sea. Among such perspectives deeply ingrained therein, which international law has not yet tapped, are concepts of a higher trust of earth resources, an equitable use thereof which extends intertemporally, the "sui generis" status accorded to such planetary resources as land, lakes and rivers, the concept of wise stewardship thereof, and their conservation for the benefit of future generations. Their potential for the development of the law of the sea is self-evident"*<sup>405</sup>

Il giudice Weeramantry cita il libro *In Fairness to Future Generations* di E. Brow Weiss in una nota a piè di pagina a supporto della sua posizione. Sostiene che i principi di equità sono già integrati nel diritto internazionale e che questi principi potrebbero costituire una base solida per lo sviluppo del principio di equità intergenerazionale all'interno della giurisprudenza della CIG<sup>406</sup>.

Gli interessi delle generazioni future sono emersi anche nel caso del 1995 sui Test Nucleari<sup>407</sup>, in cui la Nuova Zelanda ha cercato di contestare i test nucleari

---

<sup>403</sup> COLLINS L. M., *Revisiting the Doctrine of Intergenerational Equity in Global Environmental Governance*, in *Dalhousie Law Journal*, vol.30, 2007, p.35

<sup>404</sup> International Court of Justice, *Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway)*, Judgment 14 June 1993, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/78/078-19930614-JUD-01-00-EN.pdf>

<sup>405</sup> *Ibidem*, separate opinion of judge Weeramantry, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/78/078-19930614-JUD-01-08-EN.pdf>, par. 235

<sup>406</sup> *Ibidem*, p. 277, n.1 ("intergenerational fairness can be addressed under principles of equity in accordance with a long tradition in international law of using equitable principles to achieve a just result")

<sup>407</sup> International Court of Justice, *Request for an Examination of the Situation in Accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgement of 20 December 1974 in the Nuclear Test (New Zealand*

sotterranei proposti dalla Francia nel Pacifico, basandosi sulla sentenza del 1974 sui Test Nucleari<sup>408</sup>. Sebbene la Corte abbia rifiutato di assumere giurisdizione, poiché si trattava di test sotterranei anziché atmosferici come nel 1974, il parere dissidente del giudice Weeramantry ha sostenuto esplicitamente che la Corte aveva il dovere di proteggere i diritti delle generazioni future, definendola come un "trustee"<sup>409</sup> dei diritti delle generazioni non ancora nate. Inoltre, ha definito l'equità intergenerazionale come "*an important and rapidly developing principle of contemporary environmental law*"<sup>410</sup>.

Nel parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sulla liceità della minaccia e dell'impiego delle armi nucleari del 1996<sup>411</sup>, sia l'opinione della maggioranza sia quella del giudice Weeramantry<sup>412</sup> hanno riconosciuto gli interessi delle generazioni future. L'opinione della maggioranza ha evidenziato che l'uso delle armi nucleari rappresenterebbe un serio pericolo per le generazioni future, affermando:

*"the destructive power of nuclear weapons cannot be contained in either space or time. They have the potential to destroy all civilization and the entire ecosystem of the planet (...) the use of nuclear weapons would be a serious danger to future generations."*<sup>413</sup>

Nel paragrafo successivo, la Corte ha osservato esplicitamente che gli effetti sulle generazioni future sono rilevanti nell'applicazione del diritto internazionale:

*"in order correctly to apply to the present case the Charter law on the use of force and the law applicable in armed conflict, in particular humanitarian law, it is imperative for the Court to take account of the unique characteristics of nuclear weapons, and in particular...their ability to cause damage to generations to come."*<sup>414</sup>

La maggioranza ha inoltre dichiarato che l'ambiente "*represents the living space, the quality of life and the very health of human beings, including generations unborn.*"<sup>415</sup>

---

v. France), Order 22 settembre 1995, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/97/097-19950922-ORD-01-00-EN.pdf> (da ora in poi: 1995 Nuclear Test).

<sup>408</sup> International Court of Justice, *Nuclear Test (Australia v. Francia)*, Judgment 20 dicembre 1974, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/58/058-19741220-JUD-01-00-EN.pdf>

<sup>409</sup> 1995 Nuclear Test, dissenting opinion by judge Weeramantry, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/97/097-19950922-ORD-01-05-EN.pdf>, par. 341

<sup>410</sup> *Ibidem*

<sup>411</sup> International Court of Justice, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion 8 July 1996, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

<sup>412</sup> *Ibidem*, dissenting opinion of judge Weeramantry, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-12-EN.pdf>

<sup>413</sup> International Court of Justice, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion 8 July 1996, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>, par. 35

<sup>414</sup> *Ibidem*, par. 36

<sup>415</sup> *Ibidem*, par. 29

Nonostante queste considerazioni, la Corte ha raggiunto la controversa conclusione che "*cannot conclude definitively whether the threat or use of nuclear weapons would be lawful or unlawful in an extreme circumstance of self defence, in which the very survival of a State would be at stake.*"<sup>416</sup>

Nel suo parere dissidente, il giudice Weeramantry ha approfondito ulteriormente questa analisi, facendo esplicito riferimento al principio di equità intergenerazionale e ha sostenuto che la Corte può e deve riconoscere e rispettare i diritti delle generazioni future, poiché questi diritti " *have woven themselves into international law through major treaties, through juristic opinion and through general principles of law recognized by civilised nations.*"<sup>417</sup>

Poco dopo il parere consultivo sulle armi nucleari, la CIG ha deciso il caso del progetto *Gabčíkovo-Nagymaros*<sup>418</sup>, emettendo una decisione in cui ha fatto esplicito riferimento allo sviluppo sostenibile per la prima volta. Il caso riguardava un progetto congiunto tra Ungheria e Slovacchia, avviato in base a un trattato del 1977<sup>419</sup> tra Ungheria e Cecoslovacchia, al quale la Slovacchia è succeduta nel 1993. La Corte ha concluso che le preoccupazioni ambientali sollevate dall'Ungheria in relazione al progetto potevano essere affrontate adeguatamente ed efficacemente nel quadro del trattato del 1977, e quindi l'Ungheria non poteva ritirarsi dall'accordo.

Sebbene la decisione fosse principalmente procedurale, la Corte ha ribadito la dichiarazione fatta nel parere consultivo sulle armi nucleari secondo cui l'ambiente non è un'astrazione ma rappresenta lo spazio vitale, la qualità della vita e la stessa salute degli esseri umani, comprese le generazioni non ancora nate<sup>420</sup>. Nell'affrontare la futura condotta delle parti nel regime congiunto, la Corte ha sottolineato l'importanza della vigilanza e della prevenzione nel campo della protezione ambientale a causa del carattere spesso irreversibile del danno all'ambiente<sup>421</sup>. Ha fatto riferimento a nuove norme che riconoscono i rischi "*for mankind – for present and future generations*"<sup>422</sup> dall'interferenza costante con la natura, e ha collocato queste preoccupazioni specificamente all'interno del concetto di sostenibilità, affermando che " *the need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development*".<sup>423</sup>

---

<sup>416</sup> *Ibidem*, par. 105 (2)E

<sup>417</sup> *Ibidem*, dissenting opinion of judge Weeramantry, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-12-EN.pdf>, p. 455

<sup>418</sup> International Court of Justice, *Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)*, Judgment 25 September 1995, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf> (da ora in poi: *Hungary v. Slovakia*)

<sup>419</sup> *Treaty Concerning the Construction and Operation of the Gabčíkovo-Nagymaros System of Locks* (Budapest, 16 settembre 1977), entrata in vigore 30 giugno 1978, pub. In <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201109/volume-1109-I-17134-English.pdf>

<sup>420</sup> International Court of Justice, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion 8 July 1996, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>, par. 29

<sup>421</sup> *Hungary vs Slovakia*, par. 140

<sup>422</sup> *Ibidem*

<sup>423</sup> *Ibidem*

Inoltre, il giudice Cançado Trindade nella sua opinione individuale sulla sentenza *Pulp Mills*<sup>424</sup>, aveva fortemente sostenuto la natura di principio generale di diritto internazionale dell'equità intergenerazionale, affermando che la sua esistenza “can hardly be doubted”<sup>425</sup>.

Infine, è significativo ricordare che nel marzo 2023 la Repubblica di Vanuatu ha portato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ad approvare una risoluzione che richiede un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia in merito al cambiamento climatico<sup>426</sup>. Questa iniziativa è partita da un gruppo di giovani attivisti di Vanuatu che sottolineavano l'importanza di salvare il pianeta per le generazioni future. L'uso del concetto di future generazioni da parte di questo movimento giovanile evidenzia la sua rilevanza sociale e il suo potere mobilitante, mostrando come attori tradizionalmente ai margini del processo decisionale del diritto internazionale stiano adottando e impiegando questo termine. Quando Vanuatu ha deciso di costruire una coalizione di stati a sostegno dell'iniziativa giovanile, ha mantenuto il focus sull'equità intergenerazionale.<sup>427</sup>

La risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 29 marzo 2023 non solo affronta le conseguenze immediate e i rischi futuri del cambiamento climatico, ma approfondisce anche le responsabilità storiche relative a quest'ultimo; essa chiede:

*“legal consequences ... for States which, by their acts and omissions, have caused significant harm to the climate system and other parts of the environment, with respect to: (a) States, including, in particular, small island developing States, which due to their geographical circumstances and level of development, are injured or specially affected by or are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change and (b) Peoples and individuals of the present and future generations affected by the adverse effects of climate change”*<sup>428</sup>.

La richiesta alla Corte Internazionale di Giustizia include quindi sia le generazioni presenti che quelle future, riflettendo il principio dell'equità intergenerazionale, il quale appunto richiede che i bisogni delle future generazioni siano considerati insieme a quelli della generazione attuale. Questo approccio è cruciale perché garantisce che i paesi con una lunga storia di elevate emissioni di gas serra e altre attività dannose per l'ambiente non possano evitare

---

<sup>424</sup> International Court of Justice, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentiva v. Uruguay)*, separate opinion by judge Trindade 20 Aprile 2010, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-04-EN.pdf>

<sup>425</sup> *Ibidem*, par. 122

<sup>426</sup> United Nations General Assembly, *Request for an Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Obligations of States in Respect of Climate Change*, doc. A/RES/77/276, New York, 1° marzo 2023, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2023/20230301\\_18913\\_na.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2023/20230301_18913_na.pdf)

<sup>427</sup> WEWERINKE-SINGH M., GARG A., AGARWALLA S., *In Defence of Future Generations: A Reply to Stephen Humphreys*, in *The European Journal of Law*, vol.34, n.3., 2023., pp. 664-665

<sup>428</sup> United Nations General Assembly, *Request for an Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Obligations of States in Respect of Climate Change*, doc. A/RES/77/276, New York, 1° marzo 2023, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2023/20230301\\_18913\\_na.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2023/20230301_18913_na.pdf), pp. 3-4

le proprie responsabilità. Allo stesso tempo, sottolinea la responsabilità di ogni generazione di prevenire ulteriori danni e proteggere gli interessi delle future generazioni. In questo modo, la giustizia climatica deve tenere conto delle responsabilità storiche come parte dell'equità intergenerazionale, promuovendo un approccio più completo e giusto per affrontare la crisi climatica globale<sup>429</sup>.

Tuttavia, attualmente, la Corte Internazionale di Giustizia non ha ancora emesso il parere consultivo richiesto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite riguardo al cambiamento climatico.

È stata invece adottata nel maggio 2024 l'opinione consultiva del tribunale internazionale del diritto del mare (ITLOS) su cambiamenti climatici e ambiente marino<sup>430</sup>. L'opinione è stata richiesta dalla *Commission of Small Island States on Climate Change and International Law* (COSIS). La COSIS ha presentato questa richiesta all'ITLOS per ottenere chiarimenti giuridici sulle obbligazioni degli Stati in relazione ai cambiamenti climatici, specificamente in termini di prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento marino causato dalle emissioni di gas serra<sup>431</sup>.

La richiesta è stata motivata dalla crescente preoccupazione delle piccole isole-stato, che sono particolarmente vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici, come l'innalzamento del livello del mare e i fenomeni meteorologici estremi.

L'*Advisory Opinion* si concentra principalmente sulle responsabilità degli Stati nel prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento marino causato dalle emissioni di gas serra. Sebbene l'opinione affronti il tema della protezione ambientale, non si focalizza esplicitamente sul concetto di equità intergenerazionale o sui diritti delle generazioni future. Tuttavia, la discussione sull'obbligo degli Stati di adottare misure stringenti per prevenire danni irreversibili all'ambiente marino può essere indirettamente collegata alla tutela degli interessi delle generazioni future, dato che la salvaguardia dell'ambiente è essenziale per garantire che le risorse naturali siano disponibili anche per le generazioni che verranno.

L'opinione, infatti, insiste sull'importanza di applicare il principio di precauzione<sup>432</sup>, che è fondamentale per la protezione a lungo termine degli ecosistemi marini, implicando una responsabilità verso le future generazioni,

---

<sup>429</sup> WEWERINKE-SINGH M., GARG A., AGARWALLA S., *In Defence of Future Generations: A Reply to Stephen Humphreys*, in *The European Journal of Law*, vol.34, n.3., 2023, p. 665

<sup>430</sup> International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), *Advisory Opinion on Climate Change and International Law*, Opinion 21 maggio 2024, pub. In [https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Advisory\\_Opinion/C31\\_Adv\\_Op\\_21.05.2024\\_orig.pdf](https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Advisory_Opinion/C31_Adv_Op_21.05.2024_orig.pdf)

<sup>431</sup> Commission of Small Island States on Climate Change and International Law, *Request for Advisory Opinion*, New York, 12 dicembre 2022, pub. In [https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Request\\_for\\_Advisory\\_Opinion\\_COSIS\\_12.12.22.pdf](https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Request_for_Advisory_Opinion_COSIS_12.12.22.pdf)

<sup>432</sup> International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), *Advisory Opinion on Climate Change and International Law*, Opinion 21 maggio 2024, pub. In [https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Advisory\\_Opinion/C31\\_Adv\\_Op\\_21.05.2024\\_orig.pdf](https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Advisory_Opinion/C31_Adv_Op_21.05.2024_orig.pdf), par. 213

anche se il termine "equità intergenerazionale" non viene esplicitamente menzionato.

## 2. L'uso della categoria delle generazioni future nella *climate litigation*

Non è semplice definire precisamente cosa si intenda per *climate litigation* a causa della complessa classificazione delle azioni sul clima, che si manifestano in molteplici forme. Queste azioni possono rivolgersi a tribunali giudiziali o paragiudiziali, chiamare in giudizio Stati, multinazionali, soggetti privati o pubblici e trattare una vasta gamma di aspetti legati al cambiamento climatico, sollevando questioni molto diverse tra loro<sup>433</sup>.

Le Nazioni Unite hanno definito la *climate litigation* in due report UNEP, uno del 2017<sup>434</sup> e uno del 2020<sup>435</sup>. Quest'ultimo, in particolare, stabilisce che la climate litigation includerebbe quei "cases that raise material issues of law or fact relating to climate change mitigation, adaptation, or the science of climate change", "brought before a range of administrative, judicial, and other adjudicatory bodies"<sup>436</sup>.

Negli ultimi anni, i contenziosi climatici sono stati caratterizzati da riferimenti sempre più frequenti alla dimensione intergenerazionale. Era stato registrato un lento ma costante flusso di contenziosi intergenerazionali nelle giurisdizioni di tutto il mondo fin dagli anni '90; tuttavia, questo flusso si è recentemente trasformato in un vero e proprio torrente di mobilitazione giuridica<sup>437</sup>.

La maggior parte dei casi climatici è stata avviata nei paesi sviluppati (Unione Europea, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti). Tuttavia, un numero crescente di casi si sta ora attivando davanti ai tribunali del Sud Globale, il quale si differenzia per vari aspetti: beneficia di regole di legittimazione ad agire generalmente più flessibili, di giudici con poteri costituzionali rafforzati e di una tendenza a basarsi maggiormente sui diritti<sup>438</sup>. È soprattutto quest'ultimo punto che permette ai tribunali del Sud del mondo di emettere pronunce autorevoli e creative.

Da quando è stata presa la tanto celebrata decisione *Leghari*<sup>439</sup>, su cui ci si soffermerà più avanti<sup>440</sup>, il Pakistan si è dimostrato una delle giurisdizioni più attrattive per il contenzioso climatico. Questa reputazione è stata ulteriormente confermata nel 2021 dalla sentenza della Corte Suprema del Pakistan nel caso

---

<sup>433</sup>PISANÒ A., *Il diritto al clima: il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, pp. 185-186

<sup>434</sup> UNEP, *The Status of Climate Change Litigation. A Global Review*, Nairobi, 2017

<sup>435</sup> UNEP, *Global Change Litigation Report: 2020 Status Review*, Nairobi, 2020

<sup>436</sup> *Ibidem*, p.10

<sup>437</sup> BERTRAM D., "For You Will (Still) Be Here Tomorrow": *The Many Lives of Intergenerational Equity*, in *Transnational Environmental Law*, vol.12, n.1, 2023, p. 129

<sup>438</sup> SETZER J., BENJAMIN L., *Climate Litigation in the Global South: Constraints and Innovations*, in *Transnational Environmental Law*, vol. 9, n.1, 2019, p. 77

<sup>439</sup> Lahore High Court, *Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan*, Order of 4 September, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2015/20150404\\_2015-W.P.-No.-25501201\\_decision.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2015/20150404_2015-W.P.-No.-25501201_decision.pdf)

<sup>440</sup> Vedi par. 2.1.

*D.G. Khan Cement Company* contro il Governo del Punjab<sup>441</sup>. Il caso è nato da una petizione costituzionale che contestava la decisione del governo del Punjab di vietare la costruzione o l'espansione di cementifici in aree ambientalmente fragili. La Corte ha colto l'occasione non solo per respingere il reclamo, ma anche per riflettere sull'importanza fondamentale di salvaguardare le risorse ambientali per le future generazioni:

*"Another important dimension of climate change is intergenerational justice and the need for climate democracy. The tragedy is that tomorrow's generations aren't here to challenge this pillaging of their inheritance. The great silent majority of future generations is rendered powerless and needs a voice. This Court should be mindful that its decisions also adjudicate upon the rights of the future generations of this country. It is important to question ourselves; how will the future generations look back on us and what legacy we leave for them? This Court and the Courts around the globe have a role to play in reducing the effects of climate change for our generation and for the generations to come. Through our pen and jurisprudential fiat, we need to decolonize our future generations from the wrath of climate change, by upholding climate justice at all times."*<sup>442</sup>

Quindi i giudici in questo caso hanno citato l'importanza schiacciatrice dell'equità intergenerazionale come motivo significativo per respingere il ricorso del ricorrente sulla decisione relativa all'impianto di cemento.

Successivamente, nel caso *Maria Khan et al. v. Federation of Pakistan*<sup>443</sup>, una coalizione di donne ha ottenuto con successo una sentenza dalla Corte, presentando una petizione a nome proprio e delle future generazioni. Questa azione ha costretto il governo pakistano a rispettare gli impegni previsti dall'Accordo di Parigi. La petizione evidenzia una profonda solidarietà tra le donne e le future generazioni, mettendo in luce il legame tra equità intergenerazionale e altre forme di discriminazione. Tale collegamento deriva dal fatto che l'ingiustizia climatica colpisce i gruppi vulnerabili nel corso del tempo; pertanto, la lotta per la giustizia climatica oggi è essenziale e in sintonia con la giustizia climatica per il futuro<sup>444</sup>.

Altri esempi provengono dall'India. Nel caso *State of Himachal Pradesh and Others v. Ganesh Wood Products and Others*<sup>445</sup>, la Corte Suprema dell'India ha vietato la creazione di nuove unità di produzione che utilizzano alberi abbattuti, sottolineando che *"after all, the present generation has no right to deplete all the*

---

<sup>441</sup> Supreme Court of Pakistan, *D.G. Khan Cement Company v. Government of Punjab*, Judgment 15 aprile 2021, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210415\\_13410\\_judgment.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210415_13410_judgment.pdf)

<sup>442</sup> *Ibidem*, par. 19

<sup>443</sup> Lahore High Court, *Maria Khan et al. v. Federation of Pakistan et al.*, 15 February 2019, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20190215\\_No.-8960-of-2019\\_order-1.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20190215_No.-8960-of-2019_order-1.pdf)

<sup>444</sup> WEWERINKE-SINGH M., GARG A., AGARWALLA S., *In Defence of Future Generations: A Reply to Stephen Humphreys*, in *The European Journal of Law*, vol.34, n.3., 2023, p. 660

<sup>445</sup> Supreme Court of India, *State of Himachal Pradesh and Others v. Ganesh Wood Products and Others*, Judgment 9 November 1995, pub. In <https://judicialportal.informeia.org/sites/default/files/court-case/COU-143787E.pdf>

*existing forests and leave nothing for the next and future generation*<sup>446</sup>. Nel caso *Goa Foundation v. Union of India & Ors*<sup>447</sup>, la Corte Suprema ha istituito un fondo fiduciario *de facto* per le generazioni future, limitando la quantità di minerali estraibili. Il Tribunale Nazionale Verde dell'India, inoltre, ha stabilito che l'equità intergenerazionale è intrinseca nel diritto dell'ambiente e ha applicato questo principio ordinando la regolamentazione del traffico veicolare, la riforestazione e la salvaguardia dei ghiacciai in via di estinzione<sup>448</sup>. Il tribunale ha anche annullato ordini che approvavano il disboscamento, invocando i diritti delle generazioni future<sup>449</sup>. Questo spostamento dell'attenzione dal presente al futuro in questi casi non significa che queste vittorie giudiziarie non abbiano effetto sul presente; anzi, è esattamente il contrario. In assenza di un'azione governativa efficace, i litiganti possono ottenere giustizia climatica urgente attraverso la protezione giudiziaria, utilizzando il potente strumento dei diritti delle generazioni future<sup>450</sup>.

Passando al Nepal, nel caso *Shrestha v. Office of the Prime Minister et al.*<sup>451</sup>, l'avvocato ambientalista Padam Bahadur Shrestha ha presentato con successo una petizione alla Corte Suprema per costringere il governo nepalese a emanare una legislazione climatica completa in linea con i suoi obblighi giuridici internazionali. La Corte Suprema seguendo il ragionamento del ricorrente ha citato la necessità di affrontare le questioni di giustizia climatica per le generazioni attuali e future, in conformità con il principio di equità intergenerazionale<sup>452</sup>, per costringere il governo nepalese a emanare una legislazione climatica completa in linea con i suoi obblighi giuridici internazionali. Infatti, la Corte ordina di “*make legal arrangements to ensure ecological justice and environmental justice to (...) future generations*”<sup>453</sup>.

Questo caso ha portato all'adozione del *Nepal Environment Protection Act* del 2019<sup>454</sup> e del *Forests Act* del 2019<sup>455</sup>. Queste sono state vittorie rivoluzionarie per la giustizia climatica, sia nel presente che per il futuro. Eppure, il caso è rimasto in gran parte ignorato dal pubblico.

---

<sup>446</sup> *Ibidem*, p.150

<sup>447</sup> Supreme Court of India, *Goa Foundation v. Union of India & Ors.*, Judgment 21 April 2014, pub. In <https://indiankanoon.org/doc/81576067/>

<sup>448</sup> National Green Tribunal Delhi, *In re Court on Its Own Motion v. State of Himachal Pradesh*, Order 9 May 2016, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2016/20160509\\_2013-CWPIL-No.-15-of-2010\\_order-1.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2016/20160509_2013-CWPIL-No.-15-of-2010_order-1.pdf)

<sup>449</sup> National Green Tribunal of India, *Sudiep Shrivastava v. Union of India*, Order 24 March 2014, pub. In <https://indiankanoon.org/doc/194741231/>

<sup>450</sup> WEWERINKE-SINGH M., GARG A., AGARWALLA S., *In Defence of Future Generations: A Reply to Stephen Humphreys*, in *The European Journal of Law*, vol.34, n.3., 2023, p. 661

<sup>451</sup> Supreme Court of Nepal, *Shrestha v. Office of the Prime Minister et al.*, Judgment 25 December 2018, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2018/20181225\\_074-WO-0283\\_judgment-2.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2018/20181225_074-WO-0283_judgment-2.pdf)

<sup>452</sup> *Ibidem*, p.11

<sup>453</sup> *Ibidem*, p.13

<sup>454</sup> *Environmental Protection Act 2019* (Nepal, 11 Oct. 2019), pub. In <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nep202860.pdf>

<sup>455</sup> *Forests Act 2019* (Nepal, 4 Oct. 2019), pub. In <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nep202856.pdf>

Al contrario, la decisione della Land and Environment Court del New South Wales (Australia) nel caso *Gloucester Resources Ltd v. Minister for Planning*<sup>456</sup> ha suscitato ampi commenti. *Gloucester Resources Ltd* aveva contestato il rifiuto delle autorità pubbliche di autorizzare la costruzione di una nuova miniera di carbone in una regione ecologicamente incontaminata del New South Wales. Tuttavia, tale rifiuto è stato confermato dalla Corte. In una sentenza dettagliata di 200 pagine, il giudice Preston ha valutato i costi e i benefici del progetto, prendendo in considerazione sia le leggi nazionali che gli obblighi internazionali. La sua analisi ha considerato anche le implicazioni distributive dell'approvazione della miniera, inclusi gli effetti sulle future generazioni. Il giudice Preston ha, in particolare, fatto ricorso all'equità intergenerazionale per tenere esplicitamente in considerazione le conseguenze a lungo termine del progetto infrastrutturale. Egli afferma che non vi è equità tra generazioni presenti e future dal momento che i benefici del progetto dureranno molto meno rispetto ai costi (ambientali, sociali ed economici), i quali dunque ricadranno inevitabilmente sulle generazioni future. In particolare:

*"There is also inequity in the distribution between current and future generations. The economic and social benefits of the Project will last only for the life of the Project (less than two decades), but the environmental, social and economic burdens of the Project will endure not only for the life of the Project but some will continue for long after. The visual impact of the Project, even after mining rehabilitation, will continue. The natural scenery and landscape will be altered forever, replaced by an artificial topography and landscape."*<sup>457</sup>

Utilizzando in questo modo il concetto di equità intergenerazionale, è possibile estendere l'orizzonte temporale degli impatti considerati rilevanti per l'analisi giudiziaria; in altre parole, si costringe il diritto a esaminare più attentamente il futuro e a dargli un peso maggiore nelle decisioni.

Molto interessante è anche una recente decisione della Corte territoriale del Queensland in Australia, nel caso *Waratah Coal*<sup>458</sup>, che evidenzia il valore aggiunto dell'invocare le future generazioni da parte di un tribunale, piuttosto che limitarsi all'analisi dell'impatto del cambiamento climatico sui diritti attuali dei bambini. In questo caso, la Corte ha raccomandato al ministro dell'ambiente del Queensland di non autorizzare l'apertura di una miniera di carbone, basandosi su vari diritti che sarebbero stati limitati dalla miniera. Questa decisione è stata presa in un contesto in cui la Corte doveva applicare principi di sviluppo ecologicamente sostenibile, compresa l'equità intergenerazionale, come previsto dal *Queensland Human Rights Act*<sup>459</sup> del 2019. Di fondamentale importanza è

<sup>456</sup> New South Wales (Australia) Land and Environment Court, *Gloucester Resources Ltd v. Minister for Planning*, Judgment 8 February 2019, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20190208\\_2019-NSWLEC-7-234-LEGRA-257\\_decision.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20190208_2019-NSWLEC-7-234-LEGRA-257_decision.pdf)

<sup>457</sup> *Ibidem*, par.415

<sup>458</sup> Land Court of Queensland, *Waratah Coal Pty Ltd v Youth Verdict Ltd & Ors*, Judgment 24 November 2022, pub. In <https://archive.sclqld.org.au/qjudgment/2022/QLC22-021.pdf>

<sup>459</sup> *Queensland Human Right Act* (Queensland, 27 febbraio 2019), entrata in vigore 1° gennaio 2020, pub. In <https://www.legislation.qld.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-2019-005>

che la Corte, nel bilanciare i vari interessi in gioco, ha chiarito che la natura intergenerazionale del cambiamento climatico e il carico sproporzionato degli impatti sui bambini di oggi e del futuro "*at an ever-increasing level*" sono stati elementi critici per la decisione<sup>460</sup>. La Corte ha citato prove di esperti che dimostravano che vaste aree del Queensland sarebbero diventate inabitabili entro il 2100 a causa del cambiamento climatico e che due terzi dei bambini di oggi rischiano di sviluppare condizioni croniche nella loro età adulta nella seconda metà di questo secolo. La Corte ha dichiarato che il principio di equità intergenerazionale attribuisce ai decisorи di oggi la responsabilità di fare scelte sagge per le future generazioni, poiché i bambini di oggi e del futuro subiranno gli effetti più estremi del cambiamento climatico e dovranno sopportare il carico di adattamento e mitigazione nella seconda metà di questo secolo<sup>461</sup>.

Anche in Africa vi sono dei casi significativi di *climate litigation* in cui vi è un richiamo alla dimensione intergenerazionale. L'Alta Corte del Kenya, nel caso *Waweru v. Republic of Kenya*<sup>462</sup>, ha applicato il principio di equità intergenerazionale all'inquinamento delle acque, sottolineando l'importanza di preservare le risorse naturali per le future generazioni. La Corte ha enfatizzato la necessità di garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile che non comprometta la sussistenza e la qualità delle falde acquifere e delle acque dei fiumi. Invocando il principio di equità intergenerazionale, la Corte ha affermato che "*the water table and the river courses affected are held in trust by the present generation for future generations*".<sup>463</sup>

Allo stesso modo, la High Court del Sudafrica ha affermato che per garantire giustizia intergenerazionale nel contesto del cambiamento climatico è necessario evitare il pensiero a breve termine e considerare l'impatto a lungo termine dell'inquinamento sulle future generazioni<sup>464</sup>. La Corte ha stabilito che il diritto ad un ambiente sano, protetto dalla Costituzione<sup>465</sup>, può essere invocato anche solo a tutela delle generazioni future. Questo significa che è sufficiente una violazione solo potenziale del diritto ad un ambiente sano per dar lungo ad una violazione

---

<sup>460</sup> Land Court of Queensland, *Waratah Coal Pty Ltd v Youth Verdict Ltd & Ors*, Judgment 24 November 2022, par. 1588-1589

<sup>461</sup> *Ibidem*, par. 1593

<sup>462</sup> High Court of Kenya, *Waweru v. Republic of Kenya*, Judgment 2 March 2006, pub. In <https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/02/HC-2004-Peter-Waweru-v.-Republic-of-Kenya.pdf>

<sup>463</sup> *Ibidem*, par. 48

<sup>464</sup> High Court of South Africa, *GroundWork Trust & Vukani Environmental Justice Alliance Movement in Action v. Minister of Environmental Affairs & Others*, Judgment 18 marzo 2022, pub. In <https://cer.org.za/wp-content/uploads/2022/03/DeadlyAir-High-court-judgment-18-March-2022.pdf>, par. 41

<sup>465</sup> Costituzione della Repubblica sudafricana, 8 maggio 1996, pub. In <https://www.sulleregole.it/lassociazione-sulleregole/tematiche-chiave/costituzioni-nel-mondo/costituzione-della-repubblica-sudafricana/>, art.24 ("*Tutti hanno diritto a: (...) (b) alla protezione dell'ambiente, a beneficio delle generazioni presenti e future, sulla base di ragionevoli misure legislative e di altre misure che:*

1. *i) prevengano l'inquinamento ed il degrado ambientale;*
2. *ii) promuovano la buona conservazione dell'ambiente"*

sanzionabile<sup>466</sup>. Si tratta di una violazione potenziale dal momento che i soggetti che la subirebbero non sono ancora venuti ad esistenza. Questo approccio rende più accessibile la giustizia per chi denuncia problemi ambientali, poiché si basa sulla responsabilità della generazione attuale di prevenire danni futuri.

Per concludere, nel 2018, la Corte Suprema della Colombia ha deciso il caso *Generaciones Futuras v. Minambiente*<sup>467</sup>, in cui un gruppo di giovani ha presentato un'azione contro lo Stato colombiano, accusandolo di non aver rispettato gli impegni per ridurre la deforestazione dell'Amazzonia, compromettendo così i loro diritti costituzionali.

Sebbene i ricorrenti non avessero sollevato la questione dei diritti delle generazioni future, la Corte si è concentrata su questo tema. Tale riflessione si inserisce all'interno di una critica rivolta al modello "antropocentrico ed egoista" del costituzionalismo liberale<sup>468</sup>, proponendo invece un approccio ecocentrico che considera i diritti delle generazioni future come parte di un processo più ampio di protezione dei diritti fondamentali, esteso non solo agli individui, ma anche alle altre specie e agli "esseri non nati"<sup>469</sup>. La Corte sembra richiamare la teoria della giustizia ecologica, secondo la quale è essenziale includere la natura non umana nel concetto di giustizia. Baxter, sostenitore di questa teoria, propone di estendere la giustizia anche alla natura non umana per garantire una distribuzione equa dei benefici e dei danni ambientali tra tutti gli esseri viventi. Il suo obiettivo è evitare l'ingiustizia dell'estinzione delle specie a causa delle azioni umane<sup>470</sup>, sottolineando che, se la giustizia dovesse includere gli esseri umani incapaci di esprimere i propri interessi, lo stesso principio dovrebbe applicarsi agli esseri non umani<sup>471</sup>.

Anche se alcuni strumenti internazionali, come la Convenzione sulla Diversità Biologica<sup>472</sup>, riconoscono il valore intrinseco della natura non umana, questo riconoscimento è raro. La maggior parte delle norme ambientali internazionali rimane ancorata a un approccio antropocentrico, concentrato principalmente sugli interessi umani.<sup>473</sup>

La Corte ha individuato poi il fondamento dei diritti delle generazioni future nel "dovere etico di solidarietà della specie" e nel "valore intrinseco della natura", di

<sup>466</sup> High Court of South Africa, *GroundWork Trust & Vukani Environmental Justice Alliance Movement in Action v. Minister of Environmental Affairs & Others*, Judgment 18 marzo 2022, pub. In <https://cer.org.za/wp-content/uploads/2022/03/DeadlyAir-High-court-judgment-18-March-2022.pdf>, par. 82.4 (...) *the right may be invoked purely for the benefit of future generations. Meaning only potential violation will suffice.*)

<sup>467</sup> Corte Suprema de Justicia Colombia, *Generaciones Futuras v Minambiente*, sentenza 5 aprile 2018, pub. In <https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/04/STC4360-2018-2018-00319-011.pdf>

<sup>468</sup> *Ibidem*, par.4

<sup>469</sup> *Ibidem*, par.5.2

<sup>470</sup> BAXTER B., *A Theory of Ecological Justice*, Routledge, 2005, p. 4

<sup>471</sup> *Ibidem*, p. 119

<sup>472</sup> Convention on Biological Diversity (CBD) (Brasile, 5 giugno 1992), entrata in vigore 29 dicembre 1993, pub. in <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf>

<sup>473</sup> KOTZÉ L., *A Global Environmental Constitution for the Anthropocene?*, in *Transnational Environmental Law*, vol. 8, n. 1, 2019, p. 24

cui le generazioni future fanno parte<sup>474</sup>. Sulle generazioni presenti gravano obblighi di “cura e custodia dei beni naturali e del mondo umano futuro”<sup>475</sup>, mentre in capo alle generazioni future è configurato il diritto di beneficiare delle stesse condizioni ambientali godute da noi”<sup>476</sup>.

La Corte ha classificato questi diritti come "diritti collettivi"<sup>477</sup>, riconoscendo la violazione dei diritti dei singoli ricorrenti ma non in quanto individui, bensì in quanto parte di una comunità più ampia che ricomprende tutti gli abitanti del territorio nazionale, comprese le generazioni future<sup>478</sup>.

## 2.1. Il riconoscimento di diritti in chiave intergenerazionale

Sempre nell'ambito della *climate litigation*, una possibile strategia per cercare di tutelare le generazioni future è stata quella di sfruttare le sfumature intergenerazionali di particolari classi di diritti o principi, i quali possono essere intesi come intrinsecamente intergenerazionali per la loro concettualizzazione che attraversa il tempo.<sup>479</sup>

Uno dei primi casi che riconosce diritti in chiave intergenerazionale è il caso *Lenghari*<sup>480</sup>. In questo caso il ricorrente ha messo in discussione la mancanza di azione da parte del Governo federale del Pakistan nell'affrontare le questioni relative ai cambiamenti climatici e le presunte minacce alla sicurezza idrica, alimentare ed energetica del Pakistan, che violano il diritto alla vita<sup>481</sup>. Ha aggiunto che non sono stati compiuti progressi significativi da quando sono state formulate la 2012 *National Climate Change Policy*<sup>482</sup> e il *Framework for Implementation of Climate Change Policy (2014-2030)*<sup>483</sup>.

Deliberando a favore del ricorrente, l'Alta Corte ha stabilito che il diritto alla vita, che include il diritto a un ambiente sano e pulito, così come il diritto alla dignità umana, dovrebbe essere letto in congiunzione con il concetto di sviluppo sostenibile, il principio di precauzione, l'equità inter- e intra-generazionale e l'idea di *public trust*<sup>484</sup>. A questo proposito, ha rilevato il ritardo del governo nell'implementare il *Framework for Implementation of Climate Change Policy*

---

<sup>474</sup> *Ibidem*, par.5.3

<sup>475</sup> *Ibidem*

<sup>476</sup> *Ibidem*, par.5.2

<sup>477</sup> *Ibidem*, par.8

<sup>478</sup> *Ibidem*, par.11

<sup>479</sup> BERTRAM D., “For You Will (Still) Be Here Tomorrow”: The Many Lives of Intergenerational Equity, in *Transnational Environmental Law*, vol.12, n.1, 2023, p. 139

<sup>480</sup> Lahore High Court, *Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan*, Order of 4 September, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2015/20150404\\_2015-W.P.-No.-25501201\\_decision.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2015/20150404_2015-W.P.-No.-25501201_decision.pdf)

<sup>481</sup> *Ibidem*, p. 9

<sup>482</sup> 2012 *National Climate Change Policy* (Islamabad, 26 settembre 2012), pub. In [https://www.gcisc.org.pk/National\\_Climate\\_Change\\_Policy\\_2012.pdf](https://www.gcisc.org.pk/National_Climate_Change_Policy_2012.pdf)

<sup>483</sup> *Framework for Implementation of Climate Change Policy (2014-2030)* (Islamabad, 30 luglio 2014), pub. In <https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Framework%20for%20Implementation%20of%20Climate%20Change%20Policy%20%282014-2030%29%28EN%29.pdf>

<sup>484</sup> Lahore High Court, *Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan*, Order of 4 September, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2015/20150404\\_2015-W.P.-No.-25501201\\_decision.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2015/20150404_2015-W.P.-No.-25501201_decision.pdf), pp. 5-6

(2014-2030). Tale inattività da parte dello Stato è stata vista come una violazione dei diritti fondamentali delle persone che come appena sottolineato devono essere interpretati tenendo conto, tra l'altro, dell'equità intergenerazionale. Questo è dunque uno dei primi casi in cui un diritto, nello specifico il diritto alla vita, viene letto in chiave intergenerazionale.

Nel caso *Sacchi*<sup>485</sup>, sedici giovani hanno lamentato la violazione dei propri diritti alla vita (art. 6), alla salute (art. 24), alla prioritarizzazione del superiore interesse del minore (art. 3), nonché dei diritti culturali (art. 30) alla luce della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo<sup>486</sup>, a causa dell'inazione di cinque Stati al contrasto al cambiamento climatico. Il Comitato dei diritti del fanciullo ha ritenuto la comunicazione inammissibile per il mancato esperimento di tutti i possibili mezzi di ricorso interno.<sup>487</sup> Tuttavia, ha al contempo chiarito che le allegazioni dei minori sarebbero state idonee a soddisfare gli ulteriori requisiti procedurali, quello di sottoposizione alla giurisdizione degli Stati di cui era invocata la responsabilità e il possesso dello *status* di vittima. Infatti, il Comitato ha ritenuto che i bambini siano particolarmente colpiti dagli effetti del cambiamento climatico e dalle possibili conseguenze future di un peggioramento del fenomeno, e che pertanto gli Stati abbiano degli obblighi rafforzati di protezione dei bambini da danni prevedibili, concludendo che i ricorrenti avessero dimostrato *prima facie* di aver personalmente subito un danno reale e significativo idoneo a giustificare la loro qualità di vittima ai fini della legittimazione a proporre ricorso<sup>488</sup>.

Al fine della presente ricerca è interessante notare che gli istanti hanno invocato la loro natura di esseri viventi ancora in fase di sviluppo, al fine di riconoscere una violazione più grave dei propri diritti sia nel tempo presente che in quello futuro<sup>489</sup>, in linea anche con le previsioni di aggravamento delle conseguenze del cambiamento climatico e nella prospettiva dell'attuazione di più drastiche misure di adattamento che potrebbero in futuro essere ritenute necessarie. Il Comitato sui Diritti del Fanciullo, pur non facendo espressamente riferimento alle generazioni future, ha però colto l'intertemporalità dell'impatto del cambiamento climatico nel definire le sue ripercussioni sui più giovani nel corso della loro vita e nel futuro.

---

<sup>485</sup> United Nations Committee on the Rights of the Child, *Sacchi et al. v. Argentina et al.*, Decision 8 October 2021, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20211008\\_Communication-No.-1042019-Argentina-Communication-No.-1052019-Brazil-Communication-No.-1062019-France-Communication-No.-1072019-Germany-Communication-No.-1082019-Turkey\\_decision-4.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20211008_Communication-No.-1042019-Argentina-Communication-No.-1052019-Brazil-Communication-No.-1062019-France-Communication-No.-1072019-Germany-Communication-No.-1082019-Turkey_decision-4.pdf)

<sup>486</sup> Convention on the Rights of the Child (New York, 20 novembre 1989), pub. In <https://www.unicef.org/media/52626/file>

<sup>487</sup> United Nations Committee on the Rights of the Child, *Sacchi et al. v. Argentina et al.*, Decision 8 October 2021, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20211008\\_Communication-No.-1042019-Argentina-Communication-No.-1052019-Brazil-Communication-No.-1062019-France-Communication-No.-1072019-Germany-Communication-No.-1082019-Turkey\\_decision-4.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20211008_Communication-No.-1042019-Argentina-Communication-No.-1052019-Brazil-Communication-No.-1062019-France-Communication-No.-1072019-Germany-Communication-No.-1082019-Turkey_decision-4.pdf), par. 10.20

<sup>488</sup> *Ibidem*, par. 10.14

<sup>489</sup> *Ibidem*, par. 3.7

Nel caso *Billy*<sup>490</sup>, le popolazioni indigene delle isole dello Stretto di Torres denunciavano l'Australia per la violazione degli articoli 6 (diritto alla vita), 17 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 24 (diritto del fanciullo a misure di protezione) e 27 (diritti culturali) del Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>491</sup>. Queste comunità sostenevano che lo Stato non avesse attuato misure efficaci per mitigare le emissioni e per adattarsi ai cambiamenti climatici, compromettendo così la loro sopravvivenza futura sulle isole. Gli istanti dichiaravano che l'innalzamento del livello del mare e la morte dei coralli, causati dal cambiamento climatico, avevano reso difficile l'accesso alle risorse alimentari e la continuazione degli stili di vita tradizionali, minacciando la vita sull'isola e prospettando una migrazione forzata entro 10-15 anni<sup>492</sup>.

Il Comitato ha accolto le lamentele riguardo agli articoli 17 e 27 del Patto, riconoscendo lo Stato come responsabile delle conseguenze del cambiamento climatico. Tuttavia, non ha ritenuto sufficienti le prove per una violazione dell'articolo 6<sup>493</sup>, interpretando in modo restrittivo il diritto alla vita e considerando la possibile migrazione forzata come un'ipotesi futura e incerta, legata più alla violazione del diritto alla conservazione del patrimonio culturale che al diritto a vivere dignitosamente, che potrebbe essere comunque garantito tramite una potenziale ricollocazione sicura.

Il Comitato ha sottolineato l'estrema dipendenza della popolazione indigena dal territorio per la propria sopravvivenza, per la continuazione della propria vita culturale e per la trasmissione delle conoscenze tradizionali<sup>494</sup>. In particolare, ha affermato che il diritto alla cultura implica il diritto di conservare e trasmettere pratiche culturali e tradizioni attraverso le generazioni, rendendo questo diritto una risorsa promettente per il contenzioso intergenerazionale<sup>495</sup>. Di conseguenza, la Corte ha concluso che “*the State party's failure to adopt timely adequate adaptation measures to protect the authors' collective ability to maintain their traditional way of life, to transmit to their children and future generations their culture and traditions and use of land and sea resources discloses a violation of*

---

<sup>490</sup> Human rights Committee, *Daniel Billy and others v Australia (Torres Strait Islanders Petition)*, Views 23 September 2022, pub. In [https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fclimatecasechart.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fnon-us-case-documents%2F2022%2F20220923\\_CCPRC135D36242019\\_decision.docx&wdOrigin=BROWS\\_ELINK](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fclimatecasechart.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fnon-us-case-documents%2F2022%2F20220923_CCPRC135D36242019_decision.docx&wdOrigin=BROWS_ELINK)

<sup>491</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (New York, 16 dicembre 1966), entrata in vigore 23 marzo 1976, pub. In <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf>

<sup>492</sup> Human rights Committee, *Daniel Billy and others v Australia (Torres Strait Islanders Petition)*, Views 23 September 2022, pub. In [https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fclimatecasechart.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fnon-us-case-documents%2F2022%2F20220923\\_CCPRC135D36242019\\_decision.docx&wdOrigin=BROWS\\_ELINK](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fclimatecasechart.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fnon-us-case-documents%2F2022%2F20220923_CCPRC135D36242019_decision.docx&wdOrigin=BROWS_ELINK), par.2.3, 2.5

<sup>493</sup> *Ibidem*, par. 8.8

<sup>494</sup> *Ibidem*, par. 8.13

<sup>495</sup> *Ibidem*, par. 8.14

*the State party's positive obligation to protect the authors' right to enjoy their minority culture.*<sup>496</sup>

Vale poi la pena menzionare il caso *Duarte Agostinho*<sup>497</sup> che è stato di recente deciso dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Il caso è stato promosso da sei giovani portoghesi (tra i 12 e 21 anni), che hanno lamentato la violazione da parte dei 33 Stati convenuti degli obblighi positivi in capo ad essi derivanti dagli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>498</sup>, letti in combinato disposto con l'art. 14 (divieto di discriminazione), in conseguenza al mancato rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni per il contenimento del riscaldamento globale sotto i due gradi centigradi. In particolare, i ricorrenti hanno fatto riferimento agli incendi occorsi in Portogallo nel 2017 e alle loro conseguenze dannose, oltre che in generale all'aggravamento del cambiamento climatico e alle ripercussioni sulla loro salute psicofisica, anche in prospettiva futura<sup>499</sup>.

Le peculiarità rilevanti del caso di specie attengono all'utilizzo del principio di non discriminazione in chiave intergenerazionale. In particolare, in questa controversia sono i ricorrenti ad interpretare il principio di non discriminazione in una prospettiva intertemporale. Essi sostengono che la negligenza statale stia provocando un iniquo spostamento dei pesi relativi all'adozione delle misure di mitigazione e adattamento verso le generazioni future, alla luce delle conoscenze scientifiche e delle tecniche attuali e data la minor contribuzione dei giovani all'aggravamento del cambiamento climatico<sup>500</sup>.

A fronte del tentativo dei 33 Stati di far dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza, tra l'altro, di un pericolo imminente per la vita dei ricorrenti, la quarta Sezione della Corte di Strasburgo ha invece deciso di trattare il caso in via prioritaria sulla base dell'importanza e dell'urgenza delle questioni sollevate, cedendo il 28 giugno 2022 la giurisdizione alla Grande Camera e confermando il carattere "strategico" della lite in questione.

Tuttavia, il 9 aprile 2024, la Corte europea ha dichiarato inammissibile la domanda. Con riguardo alla giurisdizione extraterritoriale, la Corte non ha trovato motivi per estendere l'applicazione giudiziaria come richiesto dai ricorrenti. Pertanto, la giurisdizione territoriale è stata stabilita solo nei confronti del Portogallo e il reclamo è stato dichiarato inammissibile nei confronti degli altri Stati convenuti<sup>501</sup>. Tuttavia, poiché i ricorrenti non avevano esaurito i rimedi

---

<sup>496</sup> *Ibidem*

<sup>497</sup> European Court of Human Right, *Duarte Agostinho et al. v. Portugal et al.*, Decision 9 April 2024, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240409\\_3937120\\_decision-1.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240409_3937120_decision-1.pdf)

<sup>498</sup> Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (Roma, 4 novembre 1950), entrata in vigore 3 settembre 1953, pub. In <https://rm.coe.int/1680063777>

<sup>499</sup> European Court of Human Right, *Duarte Agostinho et al. v. Portugal et al.*, Decision 9 April 2024, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240409\\_3937120\\_decision-1.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240409_3937120_decision-1.pdf), par. 21-23

<sup>500</sup> *Ibidem*, par. 31

<sup>501</sup> *Ibidem*, par. 214

interni in Portogallo, il reclamo contro il Portogallo è stato anch'esso ritenuto inammissibile<sup>502</sup>.

Infine, è possibile notare l'utilizzo di un importante principio in chiave intergenerazionale nel caso *Neubauer*<sup>503</sup>. La decisione discute, fra i tanti aspetti rilevanti, l'ambito di applicazione dell'articolo 20a della Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania (*Grundgesetz*), il quale, come già evidenziato<sup>504</sup>, stabilisce che lo Stato tutela i fondamenti naturali della vita e gli animali anche con responsabilità per le generazioni future.

Nell'ordinanza resa il 24 marzo 2021 nel caso *Neubauer, et al. v. Germany*, il Tribunale Costituzionale Federale (*BVerfG*) si è pronunciato sulla legge per la protezione del clima (*Klimaschutzgesetz*)<sup>505</sup>. Questa legge mirava a creare un quadro normativo per attuare il regolamento UE sulla tutela del clima<sup>506</sup> e allineare le emissioni di gas serra della Germania agli obblighi dell'Accordo di Parigi. Il legislatore aveva fissato obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030, mentre per il periodo successivo al 2030 era compito del governo federale stabilire livelli di emissioni annualmente decrescenti attraverso provvedimenti specifici. Tuttavia, la legge non specificava come la Germania dovesse raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Un gruppo di ricorrenti, principalmente giovani tedeschi, insieme a due associazioni ambientaliste e alcuni individui provenienti da Bangladesh e Nepal, ha presentato un ricorso contro la legge sulla protezione del clima<sup>507</sup>. Secondo i ricorrenti, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> erano insufficienti per mantenere l'aumento della temperatura globale entro il limite di 1,5°C o 2°C, mettendo così a rischio milioni di vite e superando il punto di non ritorno, con conseguenze imprevedibili per il sistema climatico. Ritengono quindi, per questo motivo, che la legge non abbia previsto una distribuzione proporzionale del *carbon budget* tra generazioni attuali e future<sup>508</sup>.

La Corte di Karlsruhe si è pronunciata nel marzo del 2021 non tanto per una violazione diretta degli obblighi di protezione invocati dai ricorrenti, ma piuttosto per una violazione dell'obbligo dello Stato di non interferire con le libertà fondamentali. La novità di questa decisione risiede nell'argomentazione utilizzata dalla Corte per stabilire l'esistenza di tale interferenza, che si basa su un concetto nuovo introdotto per l'occasione, chiamato "effetto anticipato simile a un'ingerenza" (*eingriffsähnliche Vorwirkung*)<sup>509</sup>. Questa espressione esprime l'idea secondo cui, l'ingerenza anticipata deriva dal fatto che la grande quantità

---

<sup>502</sup> *Ibidem*, par.227

<sup>503</sup> *Bundesverfassungsgericht* (*BVerfG*), Caso *Neubauer v. Germany*, *Beschluss des Ersten Senats*, 24 marzo 2021, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210324\\_11817\\_order-1.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210324_11817_order-1.pdf) (da ora in poi: Caso Neubauer)

<sup>504</sup> Si veda par. 2.1.1. cap.II

<sup>505</sup> *Klimaschutzgesetz* (KSG) (Germania, 12 dicembre 2019), pub. In [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_ksg/englisch\\_ksg.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ksg/englisch_ksg.html)

<sup>506</sup> Regolamento UE 2021/1119 (30 giugno 2021), pub. In <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&rid=8>

<sup>507</sup> Caso Neubauer

<sup>508</sup> *Ibidem*, p.10

<sup>509</sup> Caso Neubauer, par.183

di emissioni consentite fino al 2030 esaurirebbe il totale di CO<sub>2</sub> che la Germania può emettere (il cosiddetto "*budget climatico*") dopo il 2030, se vuole rispettare gli obblighi dell'Accordo di Parigi e del KSG. Di conseguenza, l'esaurimento del budget climatico entro il 2030 a causa delle disposizioni del KSG comporta un trasferimento ingiusto del peso delle misure di mitigazione sulle generazioni future. Di conseguenza, la Germania ha causato un'interferenza indebita sulle libertà fondamentali delle generazioni future perché non ha adottato misure preventive in grado di preparare la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio che sarà necessaria a partire dal 2030. Nell'affermare questo la Corte introduce una lettura innovativa del principio di proporzionalità in chiave intergenerazionale, affermando che gli oneri che derivano dagli obblighi di protezione climatica devono essere distribuiti equamente tra le generazioni. Questo significa che una generazione non può consumare una parte eccessiva del *budget* di CO<sub>2</sub>, lasciando alle generazioni future un carico sproporzionato e limitando le loro libertà. Non solo, nonostante la negazione dell'esistenza di veri e propri diritti in capo alle generazioni future<sup>510</sup>, la Corte riconosce l'esistenza di un obbligo dello Stato di proteggerle<sup>511</sup>, questo dovere deriva, oltre che dall'art.20a, dall'articolo 2, comma 2 GG, che include un obbligo di protezione dei diritti fondamentali della persona nella sua dimensione oggettiva. Quindi la Corte mette in luce la dimensione intergenerazionale anche dell'art.2 GG<sup>512</sup>.

Questa decisione "attiva" l'art. 20a come norma costituzionale, imponendo l'obbligo di salvaguardare le libertà fondamentali nel tempo e di distribuire equamente gli oneri tra le generazioni<sup>513</sup>.

Le conseguenze di questa decisione sono state significative, poiché poco dopo la sentenza, il KSG è stato emendato con l'introduzione di obblighi più rigorosi per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Questi nuovi obblighi includono una riduzione del 65% delle emissioni entro il 2030, anziché del 55%, e una riduzione del 88% entro il 2040. La riforma ha anche stabilito una diminuzione annuale delle emissioni consentite per settore entro il 2030.

## 2.2. Chi può rappresentare le generazioni future in giudizio?

Da chi possano essere protetti gli interessi delle generazioni future nel presente? I casi climatici hanno adottato tre approcci principali per rappresentare le generazioni future.

Nel primo approccio, gli interessi delle generazioni future sono rappresentati da un tutore *ad litem* o da un altro rappresentante designato. Questo rappresentante può essere un individuo specifico o un'organizzazione della società civile, che agisce per conto delle persone future, anche se i loro interessi non coincidono con quelli personali, o può essere un membro della generazione

---

<sup>510</sup> *Ibidem*, par. 109, 146

<sup>511</sup> *Ibidem*, par.146

<sup>512</sup> *Ibidem*

<sup>513</sup> *Ibidem*, par. 183

attuale, come i bambini, che condividono interessi comuni con le generazioni future e si considerano parte della stessa categoria<sup>514</sup>.

Un esempio in tal senso è il caso *Juliana v. United States*<sup>515</sup>, in cui bambini e giovani adulti di età compresa tra otto e diciannove anni, insieme a un'organizzazione non governativa e ad un tutore designato per le generazioni future, hanno cercato di ottenere un'ordinanza del tribunale che imponesse al governo degli Stati Uniti di sviluppare un piano per ridurre le emissioni di gas serra, sostenendo che vi era una violazione dei diritti costituzionali e della *public trust doctrine*.

Significativo è anche il caso *Urgenda*, in cui un'organizzazione non governativa olandese ha citato in giudizio il governo dei Paesi Bassi a nome di quasi 900 cittadini olandesi, così come delle generazioni future e di altri cittadini del mondo<sup>516</sup>. L'ONG sosteneva che il governo non avesse preso misure adeguate a ridurre le emissioni di gas serra, violando così il suo dovere di cura nei confronti delle generazioni attuali e future.

Tuttavia, questi casi dimostrano che, quando un tribunale ha la possibilità di evitare di affrontare la questione della legittimazione delle generazioni future, tende a farlo.

Nel caso *Juliana*, in cui il giudice del tribunale distrettuale ritenne superfluo affrontare la questione della legittimazione dei ricorrenti delle generazioni future poiché i giovani ricorrenti avevano adeguatamente dimostrato un danno attuale.

Simile conclusione è stata raggiunta anche nel caso *Urgenda*. Nella sentenza di primo grado, la Corte distrettuale dell'Aja sembrava riconoscere, pur implicitamente, la possibilità per la fondazione Urgenda di agire anche per conto delle generazioni future, in considerazione del suo obiettivo statutario di promuovere una "società sostenibile"<sup>517</sup>: "*the term 'sustainable society' also has an intergenerational dimension*"<sup>518</sup>. Già nel secondo grado di giudizio, però, la Corte d'appello ha ritenuto di non doversi pronunciare sul punto: l'azione sarebbe stata comunque ammissibile poiché non era in discussione la legittimazione attiva della fondazione Urgenda «*insofar as acting on behalf of the current generation of Dutch nationals*»<sup>519</sup>. Tale impostazione è stata da ultimo recepita

---

<sup>514</sup> SLOBODIAN L., *Defending the Future: Intergenerational Equity in Climate Litigation*, in *The Georgetown Environmental Law Review*, vol.32, 2020, p.576

<sup>515</sup> United States District Court for the District of Oregon, *Juliana v. United States*, Opinion and Order 10 novembre 2016, pub. In [https://elaw.org/wp-content/uploads/archive/us.juliana.Aiken\\_.mtd\\_.pdf](https://elaw.org/wp-content/uploads/archive/us.juliana.Aiken_.mtd_.pdf)

<sup>516</sup> Atto di citazione, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, 20 novembre 2013

<sup>517</sup> Hague District Court, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, sentenza del 24 giugno 2015, pub. In <https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2016/03/Urgenda-Foundation-v-State-of-Netherlands.pdf> par. 4.8.

<sup>518</sup> *Ibidem*

<sup>519</sup> Hague Court of Appeal, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, sentenza 9 ottobre 2018, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2018/20181009\\_2015-HAZA-C0900456689\\_decision-4.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2018/20181009_2015-HAZA-C0900456689_decision-4.pdf), par.37

dalla Corte suprema, per la quale la fondazione Urgenda agiva solo per conto degli interessi delle persone attualmente residenti nei Paesi Bassi<sup>520</sup>.

In questi casi, l'immediatezza della minaccia del cambiamento climatico oscura la questione se vi possa essere legittimazione ad agire in nome delle generazioni future e sembra addirittura rendere tale legittimazione superflua<sup>521</sup>.

Per trovare, invece, un esplicito riconoscimento dello *standing* delle generazioni future occorre fare un passo indietro nel tempo, fino al 1994, quando la Corte Suprema delle Filippine si è pronunciata sul caso *Minors Oposa*<sup>522</sup>, riconoscendo lo *standing* delle generazioni presenti e delle generazioni come un'unica *class*<sup>523</sup>.

*Oposa v. Factoran* è una causa intentata inizialmente da un gruppo di minori, rappresentati dai loro genitori e da un'organizzazione ambientalista, presso il Tribunale Regionale di Makati City. I minori chiedevano la cancellazione di tutte le licenze di sfruttamento del legname nelle foreste pluviali vergini delle Filippine, sostenendo il loro diritto e quello dei loro discendenti a godere delle risorse naturali del paese<sup>524</sup>. Il convenuto, il Segretario dell'Ambiente, chiese l'archiviazione della causa, sostenendo che i ricorrenti non avevano motivo di agire e che la questione era di natura politica, non giuridica. Il tribunale accolse la mozione, affermando che la richiesta dei minori mancava di una base giuridica chiara e che interferiva con la separazione dei poteri<sup>525</sup>. I minori portarono quindi la questione alla Corte Suprema, sollevando questioni riguardanti il loro diritto di agire, la natura politica della questione e la protezione costituzionale dei contratti di licenza per lo sfruttamento del legname.

Prima di affrontare le questioni principali, la Corte Suprema decise di concentrarsi su alcune questioni procedurali<sup>526</sup>, anche se i convenuti non le avevano contestate. La Corte concluse che la causa intentata dai minori soddisfaceva i requisiti di una valida *class action*. I ricorrenti affermavano di rappresentare non solo la loro generazione, ma anche quelle future. La Corte accolse questa posizione, riconoscendo ai minori il diritto di agire in nome della loro generazione e di quelle future, basandosi sul principio di responsabilità intergenerazionale per la tutela di un'ecologia equilibrata e sana.<sup>527</sup>

---

<sup>520</sup> Supreme Court of the Netherlands, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, sentenza 20 dicembre 2019, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2020/20200113\\_2015-HAZA-C0900456689\\_judgment.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2020/20200113_2015-HAZA-C0900456689_judgment.pdf), par. 2.2.1

<sup>521</sup> SLOBODIAN L., *Defending the Future: Intergenerational Equity in Climate Litigation*, in *The Georgetown Environmental Law Review*, vol.32, 2020, pp.577-578

<sup>522</sup> Supreme Court of the Philippines, Caso *Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources*, Judgment 30 luglio 1993, pub. In [http://hrlibrary.umn.edu/research/Philippines/Oposa%20v%20Factoran,%20GR%20No.%20101\\_083,%20July%2030,%201993,%20on%20the%20State's%20Responsibility%20To%20Protect%20the%20Right%20To%20Live%20in%20a%20Healthy%20Environment.pdf](http://hrlibrary.umn.edu/research/Philippines/Oposa%20v%20Factoran,%20GR%20No.%20101_083,%20July%2030,%201993,%20on%20the%20State's%20Responsibility%20To%20Protect%20the%20Right%20To%20Live%20in%20a%20Healthy%20Environment.pdf)

<sup>523</sup> *Ibidem*, p. 7

<sup>524</sup> *Ibidem*, p.2

<sup>525</sup> *Ibidem*, p.6

<sup>526</sup> *Ibidem*, p.7

<sup>527</sup> *Ibidem* (“We find no difficulty in ruling that they can, for themselves, for others of their generation and for the succeeding generations, file a class suit. Their personality to sue in behalf

La Corte sottolineò che ogni generazione ha il dovere di preservare l'equilibrio e l'armonia della natura per le generazioni future. In altre parole, l'affermazione del diritto ad un ambiente sano da parte dei minori rappresenta anche un obbligo di proteggere tale diritto per le generazioni a venire. La Corte Suprema stabilì che il diritto a un'ecologia equilibrata e salutare comporta l'obbligo di ogni individuo di preservare l'ambiente, costituendo la base per il diritto di qualsiasi cittadino di agire in giudizio<sup>528</sup>.

In sintesi, la Corte Suprema riconobbe la validità della *class action* e il diritto dei ricorrenti di agire per sé stessi e per le generazioni future, prima di procedere all'esame del merito della petizione.

Tuttavia, poiché la legittimazione non era una questione centrale nel caso, la pronuncia della Corte su questo tema è considerata un *obiter dictum*, privo di forza vincolante come precedente<sup>529</sup>.

Nel secondo approccio, i membri della generazione attuale intentano cause a proprio nome per i danni che subiranno in futuro, sostenendo che l'equità intergenerazionale si applica sia a loro che alle persone non ancora nate<sup>530</sup>. In tal senso possiamo richiamare i già analizzati casi *Duarte*, *Neubauer* e *Sacchi* in cui i giovani ricorrenti fanno valere i loro futuri interessi.

Nel terzo approccio, i diritti vengono rivendicati da gruppi transgenerazionali, come paesi, tribù, comunità e organizzazioni che esistono ora e continueranno a esistere oltre la vita dei loro attuali membri. I diritti detenuti dai gruppi transgenerazionali non implicano il problema della non-identità; finché si prevede che il gruppo continuerà a esistere, esso può e deve rappresentare gli interessi dei suoi membri, anche di quelli non ancora nati. Rispetto agli individui viventi, le entità transgenerazionali possono far valere diritti su un arco temporale più lungo, compresi i diritti a non subire danni futuri dovuti al cambiamento climatico<sup>531</sup>.

La Corte Suprema degli Stati Uniti, nel caso *Massachusetts v. EPA*<sup>532</sup>, ha stabilito che uno stato può avviare una causa per contestare danni previsti nei prossimi cento anni a causa del cambiamento climatico, basandosi sul suo interesse sovrano per tutte le risorse naturali all'interno del proprio territorio<sup>533</sup>.

Sempre più spesso, governi e gruppi transgenerazionali avviano cause contro querelanti privati, sperando che le azioni portate da enti pubblici possano

---

*of the succeeding generations can only be based on the concept of intergenerational responsibility insofar as the right to a balanced and healthful ecology is concerned")*

<sup>528</sup> *Ibidem*, p.8

<sup>529</sup> GATMAYTAN D. B., *The Illusion of Intergenerational Equity: Oposa v. Factoran as a Pyrrhic Victory*, in *Georgetown International Environmental Law Review*, n. 15, 2003, p.471

<sup>530</sup> SLOBODIAN L., *Defending the Future: Intergenerational Equity in Climate Litigation*, in *The Georgetown Environmental Law Review*, vol.32, 2020, p. 576

<sup>531</sup> SLOBODIAN L., *Defending the Future: Intergenerational Equity in Climate Litigation*, in *The Georgetown Environmental Law Review*, vol.32, 2020, p.576

<sup>532</sup> Supreme Court of the United States, *Massachusetts Et Al. V. Environmental Protection Agency Et Al.*, Opinion 2 April 2007, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/case-documents/2007/20070402\\_docket-05-1120\\_opinion.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/case-documents/2007/20070402_docket-05-1120_opinion.pdf)

<sup>533</sup> *Ibidem*, par. 520–26

superare alcuni degli ostacoli che i singoli individui devono affrontare<sup>534</sup>. Sono state avviate cause da stati americani come Massachusetts e Connecticut, municipalità come San Francisco e Oakland, e persino associazioni di industrie private.<sup>535</sup>

### **3. L'interconnessione tra passato, presente e futuro per i nativi americani e la comunità Maori come presupposto per tutelare le generazioni future**

È stato evidenziato quanto sia difficile determinare quando il presente finisce e il futuro comincia<sup>536</sup>. Tuttavia, questo potrebbe rappresentare un'opportunità, invece di considerare l'ambiguità come un problema nel discutere delle generazioni future, possiamo usarla per ampliare la nostra visione e comprendere meglio come le ingiustizie e le responsabilità si estendono nel tempo.<sup>537</sup>

Le comunità Native Americane e Māori hanno molto da offrire su come affrontare l'interconnessione tra passato, presente e futuro. Le concezioni della temporalità (come l'idea del tempo "a spirale") che caratterizzano il diritto indigeno respingono la costruzione del passato, presente e futuro come categorie temporali separate o esclusivamente lineari<sup>538</sup>.

È utile notare che le prospettive delle popolazioni indigene sulle generazioni future sono state ben rappresentate nella giurisprudenza relativa ai diritti fondiari ancestrali della Corte Interamericana dei Diritti Umani. Un esempio importante è la sentenza del 2001 nel Caso della Comunità Mayagna (Sumo) Awas Tingni contro il Nicaragua<sup>539</sup>. In quella sentenza, la Corte ha riscontrato una violazione del diritto di proprietà della comunità indigena a causa dello sfruttamento commerciale del legname e ha sottolineato che:

*"Indigenous groups, by the fact of their very existence, have the right to live freely in their own territory; the close ties of Indigenous people with the land must be recognized and understood as the fundamental basis of their cultures, their spiritual life, their integrity, and their economic survival. For Indigenous communities, relations to the land are not merely a matter of possession and production but a material and spiritual element which they must fully enjoy, even to preserve their cultural legacy and transmit it to future generations"*<sup>540</sup>.

---

<sup>534</sup> GANGULY G., SETZER J., HEYVAERT V., *If at First You Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 38, n. 4, 2018, p. 848

<sup>535</sup> SLOBODIAN L., *Defending the Future: Intergenerational Equity in Climate Litigation*, in *The Georgetown Environmental Law Review*, vol.32, 2020, p.580

<sup>536</sup> HUMPHREYS S., *Against Future Generation*, in *The European Journal of Law*, vol. 33, n.4, 2023, p. 1065

<sup>537</sup> WEWERINKE-SINGH M., GARG A., AGARWALLA S., *In Defence of Future Generations: A Reply to Stephen Humphreys*, in *The European Journal of Law*, vol.34, n.3., 2023, p.653

<sup>538</sup> *Ibidem*, p.654

<sup>539</sup> Inter-American Court of Human Rights, *Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua*, Judgment 31 August 2001, pub. In [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_79\\_ing.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf)

<sup>540</sup> *Ibidem*, par.149

Quindi dato il forte legame che i popoli indigeni hanno con le loro terre un eccessivo sfruttamento di quest'ultime andrebbe a danneggiare l'eredità culturale da trasmettere alle generazioni future.

La dimensione intergenerazionale del diritto di proprietà collettiva delle terre ancestrali è stata ulteriormente esplorata in casi come *Yakye Indigenous Community*<sup>541</sup>, dove la Corte ha sottolineato l'importanza di garantire protezioni efficaci per la proprietà terriera indigena, come fondi di sviluppo comunitario e programmi, per permettere la trasmissione della cultura alle generazioni future<sup>542</sup>. Nel caso *Saramaka People v. Suriname*<sup>543</sup>, l'equità intergenerazionale è stata usata per sostenere il diritto alla restituzione delle terre, riconoscendo che non solo i popoli indigeni ma anche le comunità tribali hanno diritto alla protezione delle loro terre ancestrali per mantenere le loro tradizioni<sup>544</sup>. Infine, nel caso *Bámaca-Velásquez v. Guatemala*<sup>545</sup>, la Corte ha interpretato il concetto di "solidarietà" come qualcosa che include generazioni passate, presenti e future, utilizzandolo come base per i diritti e le riparazioni.<sup>546</sup>

Anche se la giurisprudenza interamericana citata non affronta direttamente il cambiamento climatico, riteniamo che esista un legame profondo tra i diritti fondiari e la giustizia climatica. Nella loro opinione concorrente nel caso della *Comunità Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua*, i giudici A.A. Cançado Trinidade, M. Pacheco Gómez e A. Abreu Burelli evidenziano la "*intertemporal dimension of what seems to us to characterize the relationships of indigenous persons of the Community with their lands*"<sup>547</sup>. Secondo loro, rafforzare il legame spirituale e materiale con la terra è essenziale per preservare e trasmettere l'eredità delle generazioni passate a quelle future. Questo, a sua volta, sottolinea l'importanza della conservazione rispetto al semplice sfruttamento delle risorse naturali<sup>548</sup>.

La conoscenza tradizionale e le pratiche di conservazione dei popoli indigeni potrebbero avere un ruolo cruciale nelle risposte giuridiche al cambiamento climatico e alle crisi globali correlate. Tuttavia, queste prospettive vengono spesso trascurate.<sup>549</sup> Un importante sviluppo che sottolinea il potenziale

---

<sup>541</sup> Inter-American Court of Human Rights, *Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay*, Judgment 17 June 2005, pub. In [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_125\\_ing.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_ing.pdf)

<sup>542</sup> *Ibidem*, par.124

<sup>543</sup> Inter-American Court of Human Rights, *Case of the Saramaka People v. Suriname*, Judgment 28 November 2007, pub. In [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_172\\_ing.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf)

<sup>544</sup> *Ibidem*, par. 95

<sup>545</sup> Inter-American Court of Human Rights, *Case of Bámaca-Velásquez v. Guatemala*, Judgment 25 November 2000, (Separate Opinion of Judge A.A. Cançado Trinidade) pub. In [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_91\\_ing.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_91_ing.pdf)

<sup>546</sup> *Ibidem*, par.23

<sup>547</sup> Inter-American Court of Human Rights, *Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua*, Judgment 31 August 2001, (Separate Opinions of Judges A.A. Cançado Trinidade, M. Pacheco Gómez and A. Abreu Burelli) pub. In [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_79\\_ing.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf)

<sup>548</sup> *Ibidem*, par. 9

<sup>549</sup> WEWERINKE-SINGH M., GARG A., AGARWALLA S., *In Defence of Future Generations: A Reply to Stephen Humphreys*, in *The European Journal of Law*, vol.34, n.3., 2023, p.656

dell'integrazione della conoscenza indigena nel diritto internazionale è l'adozione recente dei Principi di Maastricht sui diritti umani delle generazioni future<sup>550</sup>. Questi principi sono stati elaborati da esperti provenienti da vari ambiti, con il contributo di gruppi della società civile, comunità indigene e accademici di tutto il mondo. Essi riconoscono esplicitamente i diritti delle generazioni future a vivere in un ambiente sano, ad avere accesso equo alle risorse naturali, alla preservazione del patrimonio culturale e altro ancora. I principi evidenziano l'importanza di correggere le ingiustizie passate e presenti come parte dell'equità intergenerazionale.

In conclusione, accogliere la conoscenza e il pensiero indigeni nel diritto internazionale potrebbe essere fondamentale per costruire un sistema di giustizia che consideri anche le generazioni future, poiché riconoscere e integrare queste diverse prospettive ci aiuta a comprendere meglio come passato, presente e futuro siano collegati.<sup>551</sup>

---

<sup>550</sup> *Maastricht Principles on The Human Rights of Future Generations* (Maastricht, 3 febbraio 2023), pub. In <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/new-york/events/hr75-future-generations/Maastricht-Principles-on-The-Human-Rights-of-Future-Generations.pdf>

<sup>551</sup> WEWERINKE-SINGH M., GARG A., AGARWALLA S., *In Defence of Future Generations: A Reply to Stephen Humphreys*, in *The European Journal of Law*, vol.34, n.3., 2023, p.657



## CAPITOLO V: ISTITUZIONI PER IL FUTURO

### 1. La democrazia rappresentativa è affetta dal presentismo

Le problematiche ambientali ed in particolare i cambiamenti climatici sfidano la capacità di adattamento della società. Per questo motivo appare pericoloso attuare politiche e adottare decisioni esclusivamente orientate al breve termine. Tuttavia, il sistematico prevalere della logica del breve periodo rimane una caratteristica predominante nelle società moderne<sup>552</sup>.

La stessa democrazia è caratterizzata dal “presentismo”, essa infatti non è incline a sacrificare i cittadini attuali o un’intera generazione per un obiettivo futuro e lontano. In una democrazia, è una virtù il fatto che i leader prestino attenzione ai cittadini della generazione presente e che si rendano responsabili delle azioni che intraprendono nei confronti di quest’ultimi. Tuttavia, questa virtù potrebbe diventare un vizio quando entra in gioco il bene delle generazioni future.<sup>553</sup>

La trascuratezza della democrazia nei confronti dei cittadini futuri ha almeno quattro possibili spiegazioni. In primo luogo, c’è la naturale inclinazione umana a preferire l’immediato al lontano, sia nelle paure che nei desideri. Questa tendenza si manifesta in politica così come nella vita quotidiana. I leader politici, infatti, come le persone comuni, non sono naturalmente inclini a prestare attenzione al futuro<sup>554</sup>.

Il secondo motivo per cui si trascurano le generazioni future è che esiste l’idea che i rappresentanti dovrebbero rispondere soprattutto agli interessi degli elettori attuali. In altre parole, si pensa che le persone che saranno direttamente colpite dalle norme siano le più qualificate a giudicarle. Come ha scritto John Stuart Mill, “each is the only safe guardian of his own rights and interests”<sup>555</sup>. Questo significa che sia i cittadini sia i loro rappresentanti dovrebbero valutare le leggi in base a come influenzano le persone oggi. Non si tratta di pensare che i cittadini siano egoisti o che i rappresentanti siano solo dei delegati, ma di riconoscere che le opinioni dei cittadini riguardo agli effetti delle leggi su di loro sono particolarmente importanti<sup>556</sup>.

La terza ragione per cui si ignora il futuro è che la democrazia è un sistema basato su mandati temporanei. I governanti esercitano il loro potere per un periodo di tempo limitato, dopo il quale possono cercare la rielezione o ritirarsi. Dunque, un membro del parlamento in cerca di rielezione riceve incentivi più forti per assecondare le richieste degli elettori attuali piuttosto che le esigenze future.

---

<sup>552</sup> BARTOLUCCI L., *Istituzioni per il futuro e foresight tra parlamento e governo*, in *Bilancio Comunità Persona*, n.1, 2023, p. 50

<sup>553</sup> THOMPSON D. F., *Representing Future Generations: Political Presentism and Democratic Trusteeship*, in *Critical Review of International and Political Philosophy*, vol.13, n.1, 2010, pp. 1-2

<sup>554</sup> *Ibidem*, p.3

<sup>555</sup> MILL J. S., *Considerations on Representative Government*, Cambridge, 2011, p. 47

<sup>556</sup> THOMPSON D. F., *Representing Future Generations: Political Presentism and Democratic Trusteeship*, in *Critical Review of International and Political Philosophy*, vol.13, n.1, 2010, pp. 3-4

Di conseguenza, anche i governanti ben intenzionati tendono a concentrarsi su risultati immediati piuttosto che su benefici a lungo termine. Essi cercano di approvare leggi e politiche che producano effetti visibili entro il loro mandato<sup>557</sup>.

Infine, nelle democrazie moderne, c'è una tendenza a dare maggiore attenzione ai gruppi di età più avanzata, che sono numerosi e, quindi, più influenti nelle leggi e nelle politiche pubbliche<sup>558</sup>.

L'eccessivo focus sul breve termine è particolarmente problematico in ambiti politici con orizzonti temporali prolungati, primo fra tutti la sostenibilità ambientale, come già accennato, ma anche per quanto riguarda la riforma dei sistemi pensionistici o la gestione delle scorie nucleari. Dal momento che questi settori richiedono spesso azioni costose a breve termine (ad esempio, aumentare le tasse, ridurre i benefici, imporre oneri regolatori) con benefici che si manifestano solo nel lungo periodo, le istituzioni democratiche sono spesso tentate di trasferire tali costi alle generazioni future, evitando di adottare le politiche necessarie<sup>559</sup>.

Il corto-termismo non è, tuttavia, sempre sbagliato. Infatti, alcuni tentativi di ottenere benefici a breve termine non sono errati in determinate circostanze. Per esempio, le circostanze attuali, se critiche, potrebbero temporaneamente giustificare un focus esclusivo sul breve termine<sup>560</sup>.

Alcuni teorici ritengono che i bisogni delle generazioni future non richiedano un'attenzione speciale e in molti casi, addirittura, che dovrebbero essere trascurati.<sup>561</sup>

In primo luogo, si sostiene che le generazioni future potrebbero trovarsi in una posizione migliore rispetto a quelle attuali grazie al capitale di conoscenza e tecnologico accumulato. Si presume che, poiché le risorse lasciate loro sono superiori a quelle disponibili in passato, saranno in grado di affrontare le sfide in modo più efficace. Tuttavia, tale prospettiva non considera i danni enormi e spesso irreversibili che le generazioni presenti possono infliggere ai loro successori come, ad esempio, i danni all'atmosfera terrestre a causa del riscaldamento globale. Anche se si può sperare che il progresso tecnologico fornirà alle generazioni future strumenti migliori per affrontare tali danni, non si dovrebbe considerare l'accumulo di conoscenze come una compensazione adeguata alle gravi conseguenze già provocate.<sup>562</sup>

Un altro motivo per cui si potrebbero considerare trascurabili i bisogni delle generazioni future è che dedicare attenzione a loro può sembrare ingiusto, poiché

---

<sup>557</sup> *Ibidem*, p.4

<sup>558</sup> *Ibidem*

<sup>559</sup> GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A., *Designing Institutions for Future Generations: An Introduction*, in GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A. (a cura di), *Institutions for Future Generations*, Oxford, 2016, p.5

<sup>560</sup> *Ibidem*

<sup>561</sup> THOMPSON D. F., *Representing Future Generations: Political Presentism and Democratic Trusteeship*, in *Critical Review of International and Political Philosophy*, vol.13, n.1, 2010, pp. 5-6

<sup>562</sup> *Ibidem*, p.6

si potrebbe pensare che non sia corretto sottrarre risorse a chi ha bisogno oggi per darle a chi ne avrà bisogno domani. Tuttavia, questo ragionamento è errato perché separa in modo eccessivo le necessità attuali da quelle future. In realtà, i bisogni delle generazioni future non sono così diversi dai nostri e le distinzioni tra cittadini di oggi e quelli del futuro sono meno nette di quanto si creda.<sup>563</sup>

Infine, un motivo comune per ignorare le generazioni future è l'incertezza. Non è facile prevedere esattamente quali saranno i loro bisogni o come le azioni attuali influenzino il loro futuro. Di conseguenza, è facile trascurare le loro richieste. Tuttavia, anche se l'incertezza è un argomento valido, non giustifica l'ignorare completamente i bisogni delle generazioni future. Sappiamo, per esempio, che in futuro le persone probabilmente non vorranno vivere in ambienti inquinati o tossici. Inoltre, è importante che le generazioni future abbiano la possibilità di decidere collettivamente come affrontare i problemi e quali diritti e risorse desiderano. In sintesi, anche se non possiamo prevedere con precisione i loro bisogni specifici, dobbiamo assicurarci che le generazioni future abbiano gli strumenti per prendere decisioni informate sul loro futuro.<sup>564</sup>

## 2. Le ragioni e le sfide della rappresentanza delle generazioni future

Non esiste una definizione univoca di rappresentanza. Secondo la definizione influente di Andrew Rehfeld, una persona o istituzione "A" rappresenta una persona o entità "B" quando A dichiara di agire o parlare per conto di B su un insieme specifico di questioni, e questa affermazione viene riconosciuta e accettata da un pubblico particolare<sup>565</sup>. Nel caso dei rappresentanti delle generazioni future, questo pubblico sarebbe il particolare corpo legislativo, esecutivo o giudiziario che il rappresentante dovrebbe influenzare. Al contrario, i concetti di rappresentanza "agency-based" si fondano sul presupposto che il rappresentante abbia ricevuto un'autorizzazione formale per rappresentare gli interessi del rappresentato<sup>566</sup>.

Una definizione "agency-based" generalmente non può funzionare per quanto riguarda le generazioni future, dal momento che sarebbe necessaria la loro approvazione. Al contrario, il concetto di rappresentanza di Rehfeld potrebbe funzionare<sup>567</sup>. Tuttavia, nel caso in cui si assumano come rappresentati delle generazioni future i minori (come spesso è successo) anche una definizione "agency-based" potrebbe essere adatta alle generazioni future.

Per assicurare che gli interessi delle generazioni future siano adeguatamente considerati, sarebbe opportuno istituire delle istituzioni internazionali dedicate a

---

<sup>563</sup> *Ibidem*, p.7

<sup>564</sup> *Ibidem*, pp.8-9

<sup>565</sup> REHFELD A., *Towards a General Theory of Political Representation*, in *The Journal of Politics*, vol. 68, n.1, 2006, p. 8

<sup>566</sup> LAWRENCE P., *Justifying Representation of Future Generations and Nature: Contradictory or Mutually Supporting Values?*, in *Transnational Environmental Law*, vol.11, n.3, 2022, p.555

<sup>567</sup> *Ibidem*, p. 556

rappresentarle. Un primo argomento a sostegno della creazione di tali istituzioni si basa sul concetto stesso di giustizia intergenerazionale<sup>568</sup>.

Questo argomento può essere riassunto attraverso due principi generali (P), una serie di fatti concreti (F) e, infine, una conclusione che ne deriva logicamente (C). P1: le istituzioni internazionali (come le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio), indipendentemente dalle altre funzioni che svolgono (promozione della pace, della salute, dell'ambiente, del commercio, ecc.), dovrebbero anche promuovere la giustizia. P2: la giustizia non ha un unico significato, ma include almeno la giustizia intergenerazionale, che implica l'obbligo per gli esseri umani attuali di garantire che le generazioni future possano godere dei diritti umani fondamentali. F: attualmente, le istituzioni internazionali non stanno adottando politiche e norme sufficienti per garantire il rispetto dei requisiti minimi di giustizia intergenerazionale stabiliti in P2. C: è necessaria la creazione di nuove norme, la riforma delle istituzioni esistenti o la costituzione di istituzioni specificamente progettate per rappresentare gli interessi distintivi delle generazioni future<sup>569</sup>.

Per quanto riguarda il secondo principio si sostiene che, a prescindere dal concetto di giustizia adottato, il principio di giustizia dovrebbe essere esteso nel tempo, per evitare che le persone siano discriminate in base al momento della loro nascita<sup>570</sup>. Tale discriminazione è considerata altrettanto inaccettabile quanto negare il valore intrinseco di una persona in base al luogo di nascita o al colore della pelle<sup>571</sup>.

Un'altra ragione a sostegno della rappresentanza politica delle generazioni future da parte di un'istituzione si basa sul *principle of all affected interests*. Secondo questo principio, affinché una decisione sia giusta, tutti coloro che potrebbero esserne interessati devono avere voce nel processo decisionale. Poiché molte decisioni hanno effetti che vanno oltre la nostra generazione, è fondamentale includere anche gli interessi delle generazioni future nei processi democratici<sup>572</sup>.

Rappresentare le generazioni future presenta diverse sfide. In primo luogo, non esiste un modo per le generazioni future di eleggere o nominare i loro rappresentanti nel presente, creando così un problema di autorizzazione. Inoltre, le generazioni future non hanno alcun mezzo per garantire di essere

---

<sup>568</sup> KOHN E., *How Forests Think: Toward an Anthropology beyond the Human*, Berkley, 2013, p. 218

<sup>569</sup> LAWRENCE P., *Justifying Representation of Future Generations and Nature: Contradictory or Mutually Supporting Values?*, in *Transnational Environmental Law*, vol.11, n.3, 2022, p.558

<sup>570</sup> BOSTON J., *Governing for the Future: Designing Democratic Institutions for a Better Tomorrow*, Emerald, 2016, p. 138.

<sup>571</sup> CANEY S., *Climate Change and the Future: Discounting for Time, Wealth and Risk*, in *Journal of Social Philosophy*, vol. 40, n. 2, 2009, p. 168.

<sup>572</sup> VERMASSEN D., CALUWAERTS, ERZEEL S., *Speaking for the Voiceless? Representative Claims-Making on Behalf of Future Generations in Belgium*, in *Parliamentary Affairs*, vol.76, 2023, p. 580

rappresentate correttamente e, se non lo fossero, non potrebbero fare nulla per correggere la situazione. Questo solleva una questione di responsabilità.<sup>573</sup>

Un ulteriore problema è l'asimmetria: mentre le nostre azioni possono influenzare profondamente le generazioni future, le loro azioni non hanno alcun effetto su di noi. Al momento, non hanno la capacità di agire né una volontà o un giudizio propri. Per Hannah Pitkin, questo è un problema significativo, poiché ritiene che la rappresentanza richieda "una relativa equivalenza tra il rappresentante e il rappresentato, in modo che quest'ultimo potrebbe, in teoria, agire da solo, e il rappresentante funge così da sostituto."<sup>574</sup>

Infine, c'è un rischio significativo nel designare rappresentanti per le generazioni future. Il pericolo è che i dibattiti sui loro interessi possano finire per riflettere proiezioni egoistiche degli interessi attuali, piuttosto che quelli reali delle generazioni a venire. Se i rappresentanti non fossero sinceri riguardo a ciò che considerano essere gli interessi delle generazioni future, nel migliore dei casi si tratterebbe di una perdita di tempo. Nel peggio dei casi, però, potrebbero sfruttare gli interessi delle generazioni future come scusa per evitare le loro responsabilità verso le persone che vivono oggi, sacrificando i bisogni presenti in nome di un presunto bene futuro. Questo è un rischio concreto e preoccupante<sup>575</sup>.

Inoltre, il richiamo agli interessi delle generazioni future non deve necessariamente essere intenzionalmente ingannevole o insincero per risultare problematico. A causa delle difficoltà epistemiche, cioè l'incertezza e l'imprevedibilità dei bisogni e dei desideri futuri, è probabile che si verifichino errori, rendendo difficile stabilire con certezza cosa sia davvero nell'interesse delle generazioni future.

La rappresentanza surrogata è considerata la categoria più adatta per includere le generazioni future. Questo tipo di rappresentanza si basa su certe caratteristiche descrittive che il rappresentante condivide con i rappresentati o su specifici impegni politici che i rappresentati, se ne fossero a conoscenza, probabilmente considererebbero favorevoli ai loro interessi. La rappresentanza surrogata, dunque, non richiede alcuna autorizzazione formale da parte dei rappresentati, né comporta una responsabilità diretta nei loro confronti<sup>576</sup>. Secondo Jane Mansbridge "la rappresentanza surrogata è quella esercitata da un rappresentante con cui non si ha alcun rapporto elettorale, ossia un rappresentante in un altro distretto"<sup>577</sup>, infatti, il modello di rappresentanza surrogata era originariamente concepito per consentire la rappresentanza

---

<sup>573</sup> KARNEIN A., *Can We Represent Future Generations?*, in GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A. (a cura di), *Institutions for Future Generations*, Oxford, 2016, pp.85-86

<sup>574</sup> PITKIN H. F., *The Concept of Representation*, Berkeley, 1976, p. 140

<sup>575</sup> KARNEIN A., *Can We Represent Future Generations?*, in GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A. (a cura di), *Institutions for Future Generations*, Oxford, 2016, pp. 87-88

<sup>576</sup> GONZALES-RICOY I., REY F., *Enfranchising the Future: Climate Justice and Representation of Future Generation*, in *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, vol.10, n.5, 2019, p.7

<sup>577</sup> MANSBRIDGE J., *Rethinking Representation*, in *American Political Science Review*, vol. 97, n.4, 2003, p. 523

extraterritoriale, permettendo ai legislatori eletti di rappresentare individui o gruppi al di fuori dei propri distretti.

La rappresentanza surrogata può essere applicata efficacemente anche a livello extratemporale, consentendo così la rappresentanza di individui appartenenti a generazioni future. Questo tipo di rappresentanza tra generazioni non sovrapposte diventa possibile grazie alle caratteristiche sostanziali del rappresentante o alle politiche che esso sostiene. In questo modo, le quote giovanili possono essere considerate idonee a rappresentare le generazioni future, partendo dal presupposto che i giovani abbiano interessi e/o promuovano politiche strettamente allineate con quelli delle persone future<sup>578</sup>.

### **3. *Foresight* governativo per pianificare le attività presenti e future**

I *future studies* stanno guadagnando sempre più terreno, con l'obiettivo di anticipare i cambiamenti della civiltà in ambito sociale, tecnologico e culturale, analizzando i cosiddetti megatrend e prevedendo sviluppi futuri attraverso la creazione di scenari. In ambito governativo, esistono meccanismi e istituzioni specificamente dedicati al *foresight* o *strategic foresight*, che può essere definito come la capacità di immaginare ciò che accadrà in futuro e pianificare azioni presenti e future basandosi su questa conoscenza<sup>579</sup>. Il *foresight* è un processo che permette di raccogliere e analizzare informazioni che aiuteranno a costruire una visione di futuro a medio-lungo termine. Tutte le attività di *foresight* servono a considerare il futuro come qualcosa che è possibile influenzare. Secondo alcuni, la soluzione ideale sarebbe quella di avere “agenti di previsione” in ciascuno dei Ministeri<sup>580</sup>.

A tal proposito, è utile considerare alcune caratteristiche dei casi di istituzionalizzazione del *foresight*. In Australia, il *foresight* è presente in team specializzati all'interno di diversi Ministeri, come il *Department of Foreign Affairs and Trade*, *Department of Education, Skills and Employment*, e *Department of Industry, Science, Energy and Resources*. Inoltre, il *Futures Hub*, finanziato congiuntamente dal governo austaliano e dall'*Australian National University*, funge da risorsa per l'intero governo, supportando la pianificazione e l'elaborazione delle politiche attraverso l'analisi dei futuri scenari strategici per la sicurezza nazionale. La *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization* (CSIRO), l'agenzia scientifica nazionale, ha un gruppo dedicato alla previsione (*CSIRO Futures*) e un *Insight Team* che esamina le tendenze emergenti per generare approfondimenti utili alle decisioni politiche<sup>581</sup>.

Anche il Canada ha un sistema di previsione governativa consolidato. Al centro c'è *Policy Horizons Canada*, l'organizzazione che, dal 2009, fornisce

---

<sup>578</sup> GONZALES-RICOY I., REY F., *Enfranchising the Future: Climate Justice and Representation of Future Generation*, in *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, vol.10, n.5, 2019, p.7

<sup>579</sup> BARTOLUCCI L., *Istituzioni per il futuro e foresight tra parlamento e governo*, in *Bilancio Comunità Persona*, n.1, 2023, p.52

<sup>580</sup> OECD, *Foresight and Anticipatory Governance. Lessons in effective foresight institutionalization*, 2022, p. 4

<sup>581</sup> *Ibidem*, p.5

ricerca sul futuro, servizi di previsione strategica e sviluppo di capacità di previsione<sup>582</sup>.

La Finlandia è uno degli Stati più attenti al futuro, con una fitta rete di previsione che coinvolge il governo nazionale e regionale, il mondo accademico, la società civile e il settore privato, formando un sofisticato ecosistema anticipatorio<sup>583</sup>. Questa rete nazionale opera sotto l'autorità dell'Ufficio del Primo Ministro, in collaborazione con Sitra, il Fondo finlandese per l'innovazione. Un elemento chiave di questo sistema è il "Rapporto sul futuro" del governo, che viene redatto ogni quattro anni, all'inizio del mandato. Questa tradizione, avviata negli anni Novanta, vede il Presidente del Consiglio, in collaborazione con un gruppo interministeriale, stabilire il tema dello studio. Il processo di elaborazione, che dura due anni, coinvolge tutte le parti interessate e dispone di budget e personale dedicati. Il Parlamento partecipa attivamente alla redazione del rapporto, che si concentra sulle priorità strategiche a lungo termine e funge da risorsa per tutti i partiti politici nella formulazione delle loro piattaforme elettorali<sup>584</sup>.

In Estonia, il sistema di previsione è stato modellato sull'esempio finlandese. Il *Foresight Act*<sup>585</sup> fornisce la base normativa per l'istituzionalizzazione della previsione, attraverso la quale sono stati istituiti il *Foresight Council*, composto da esperti in ricerca, tecnologia e affari, e il *Foresight Centre*, un think tank all'interno del parlamento estone. Il Centro sviluppa scenari futuri per guidare i responsabili politici nella creazione di politiche "a prova di futuro" e valuta successivamente l'efficacia delle previsioni<sup>586</sup>. Questa funzione permette ai professionisti della previsione di dimostrare concretamente il loro valore ai decisori politici.<sup>587</sup>

Non esiste un organismo di previsione centrale in Germania, ma piuttosto una rete di istituzioni pubbliche e indipendenti ma sostenute pubblicamente. Le istituzioni con capacità di previsione includono: l'Agenzia tedesca per l'ambiente (*Umweltbundesamt*), l'Ufficio per la pianificazione politica (*Büro für Politische Planung*), con sede presso l'Ufficio del Cancelliere federale (*Bundeskanzleramt*), il Servizio federale degli esteri, il Ministero federale dell'ambiente, della conservazione della natura e della sicurezza nucleare e il Ministero della cooperazione e dello sviluppo economico<sup>588</sup>.

I Paesi Bassi hanno una consolidata tradizione di lungimiranza, influenzata dal lavoro pionieristico della *Royal Dutch Shell*, una delle maggiori compagnie

---

<sup>582</sup> *Ibidem*

<sup>583</sup> *Ibidem*, p. 6

<sup>584</sup> ROSENSTRÖM U., BALCOM RALEIGH N., *Inclusive Foresight for Finland*, in *AAI foresight*, 2015, p. 2

<sup>585</sup> *Foresight Act* (Estonia, 16 giugno 2021), entrata in vigore 1° gennaio 2022, pub. In <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/509022018003/consolid>

<sup>586</sup> OECD, *Foresight and Anticipatory Governance. Lessons in effective foresight institutionalization*, 2022, p. 6

<sup>587</sup> SHALLOWE A., *A Stitch in Time? Realising the Value of Futures and Foresight*, in *Thersa.org*, 2020, p. 37

<sup>588</sup> OECD, *Foresight and Anticipatory Governance. Lessons in effective foresight institutionalization*, 2022, p. 7

petrolifere e del gas al mondo, nota per sviluppare scenari futuri al fine di comprendere meglio le dinamiche del mercato energetico e adattare di conseguenza la propria strategia. Nel governo, le capacità di previsione sono distribuite tra diverse agenzie specializzate, incaricate di fornire analisi sulle politiche strategiche. Un esempio è l'Agenzia olandese per la valutazione ambientale (PBL), affiancata da altre istituzioni come il *Central Planning Bureau*, che svolge attività di previsione su richiesta di partiti politici, ministri o membri del parlamento<sup>589</sup>.

Singapore vanta una lunga tradizione di previsione strategica, strettamente connessa alla sicurezza nazionale e al suo contesto geopolitico. Il *Center for Strategic Futures*, situato all'interno dell'Ufficio del Primo Ministro, svolge un ruolo centrale tra le varie unità di previsione del Paese. Inoltre, esistono unità di previsione settoriali, come quella presso il Ministero delle Finanze, incaricata di assicurare che le analisi future del governo siano integrate nel processo di bilancio.<sup>590</sup>

Infine, anche il Parlamento europeo ha diverse unità dedicate alla previsione, che svolgono un ruolo cruciale all'interno dello *European Strategy and Policy Analysis System* (ESPAS). Tra queste, spicca l'Unità per la Previsione Strategica e le Capacità del Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo, che ha il compito di fornire ai membri del Parlamento analisi fondamentali su questioni economiche globali e tendenze sociali, valutandone le implicazioni per l'Unione Europea. Un altro importante organismo è il Panel per il Futuro della Scienza e della Tecnologia (STOA), il quale si concentra principalmente su questioni tecnologiche e scientifiche, con l'obiettivo di informare i parlamentari e stimolare il dibattito<sup>591</sup>.

In Italia, il 23 dicembre 2020, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) ha deciso di ampliare le proprie attività in ambiti che stanno assumendo un'importanza crescente per le amministrazioni pubbliche, come la previsione strategica e la gestione anticipante, con particolare attenzione alla formazione su management e *policy design* per lo sviluppo sostenibile. A tal fine, la SNA ha istituito un gruppo di lavoro chiamato "Unità per la previsione strategica e l'amministrazione anticipante", con l'obiettivo di promuovere nelle amministrazioni pubbliche la conoscenza della coerenza delle politiche, della resilienza e del management per lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la raccolta di buone pratiche in linea con l'Agenda ONU 2030, e di potenziare l'offerta formativa della SNA su questi temi. Successivamente, un progetto della SNA denominato *Anticipatory Governance Initiative* è stato selezionato nell'ambito del programma *Technical Support Instrument* della Commissione europea. Questo progetto mira a promuovere l'adozione delle metodologie di anticipazione strategica nell'elaborazione delle politiche pubbliche, attraverso attività di *capacity building* come la creazione di percorsi formativi per sviluppare le competenze necessarie a integrare l'approccio di anticipazione strategica nel *modus operandi* dei decisori pubblici, e l'individuazione di possibili modalità per

---

<sup>589</sup> *Ibidem*

<sup>590</sup> *Ibidem*, p.8

<sup>591</sup> *Ibidem*

istituzionalizzare la previsione strategica nei principali ambiti di definizione delle politiche pubbliche. La selezione di questo progetto evidenzia due aspetti: da un lato, conferma l'importanza che la Commissione europea attribuisce all'impegno degli Stati membri nell'elaborare strategie e politiche orientate al futuro per affrontare i megatrend emergenti; dall'altro, sottolinea come in Italia l'unica attenzione al tema sia data dalla SNA, mentre non sembrano esserci, né presso la Presidenza del Consiglio né in altre amministrazioni centrali, organismi dedicati al *foresight* strategico. Questo progetto mira quindi a integrare il *foresight* nell'amministrazione centrale, orientandola verso un approccio più focalizzato sul futuro. Tuttavia, sebbene questa scelta sia particolarmente opportuna, poiché l'amministrazione resta stabile al di là dei cambiamenti di governo, è anche necessario un impegno politico per evitare che gli sforzi dell'amministrazione, pur lodevoli, rischino di rimanere inefficaci.<sup>592</sup>

In sintesi, a livello governativo si iniziano a vedere alcuni segnali di una maggiore attenzione al futuro, anche se in modo ancora timido. Tuttavia, il pericolo è che queste iniziative restino mere dichiarazioni di intenti, senza riuscire a tradursi in azioni concrete nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche. Questo rischio è particolarmente evidente nelle decisioni che coinvolgono aspetti finanziari, dove continua a prevalere una logica di breve termine.

Questi meccanismi e istituzioni dedicati al *foresight*, anche se non affrontano direttamente le questioni delle generazioni future o dell'equità intergenerazionale, svolgono un ruolo strategico fondamentale. Forniscono a parlamenti e governi previsioni chiare sul futuro, aiutandoli a non ignorare le sfide che le generazioni future dovranno affrontare. In questo modo, le previsioni elaborate da questi strumenti e istituzioni diventano essenziali per l'adozione di politiche che considerino l'equità verso il futuro.

#### 4. Istituzioni nazionali che rappresentano le generazioni future

Vi sono una serie di istituzioni nazionali che rappresentano secondo diversi modelli le generazioni future. Quasi tutte le istituzioni che si analizzeranno svolgono funzioni multiple, come il monitoraggio della legislazione e delle politiche, la redazione di rapporti, la consulenza al parlamento o al governo su questioni di sviluppo sostenibile, l'analisi delle ricerche relative al futuro e l'indagine sull'efficacia della pianificazione e gestione ambientale<sup>593</sup>. Alcune istituzioni possono anche esaminare reclami individuali<sup>594</sup>.

In generale, le istituzioni nazionali non possono stabilire norme vincolanti né annullare decisioni prese dalle autorità pubbliche. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di ricevere ricorsi individuali, essa non è prevista per la maggior parte delle istituzioni impegnate nei confronti delle generazioni future, le quali tutto al più possono ricevere e prendere in considerazione segnalazioni, preoccupazioni,

<sup>592</sup>BARTOLUCCI L., *Istituzioni per il futuro e foresight tra parlamento e governo*, in *Bilancio Comunità Persona*, n.1, 2023, p. 57

<sup>593</sup>SZABÓ M, *National Institution for the Protection of the Interests of Future Generation*, in *e-Pùblica*, vol.2, n.2, 2015, p.21

<sup>594</sup>Si tratta del Difensore Civico per le Generazioni Future in Israele (ora abolito) e il Commissario per le Generazioni Future in Ungheria

o contributi da parte di cittadini e organizzazioni riguardo a questioni che potrebbero avere un impatto sulle generazioni future. Allo stesso tempo però, queste istituzioni possono fare pressione sul governo aumentandone la consapevolezza riguardo alle questioni di sostenibilità e influenzandone le decisioni affinché tengano conto anche delle prospettive a lungo termine.<sup>595</sup>

Il crescente numero di istituzioni orientate al futuro rappresenta un passo importante e potenzialmente rivoluzionario. Tuttavia, per garantire decisioni effettivamente orientate al lungo termine, è essenziale un forte impegno politico da parte di governi e parlamenti. Senza tale sostegno, gli sforzi di queste istituzioni potrebbero risultare inefficaci. Sebbene queste istituzioni abbiano il potenziale per essere motori di cambiamento e riforma, integrando una prospettiva a lungo termine nelle decisioni politiche e legislative, c'è anche il rischio che diventino semplici aggiustamenti superficiali alle strutture esistenti. Pertanto, il vero obiettivo di queste istituzioni deve essere quello di integrare profondamente la sostenibilità nel processo decisionale politico e amministrativo a tutti i livelli.<sup>596</sup>

#### 4.1. La rappresentanza in Parlamento

Questa sezione mira ad esaminare le istituzioni interne al Parlamento dedicate al futuro. L'obiettivo di tali istituzioni è quello di prevedere temi di lungo periodo e aumentare la consapevolezza dei megatrend sociali, intervenendo tempestivamente sulle varie crisi e opportunità emergenti, che spaziano dalla digitalizzazione al cambiamento climatico, fino alle pandemie<sup>597</sup>.

Le istituzioni parlamentari per il futuro rappresentano un'innovazione significativa in un contesto parlamentare tradizionalmente stabile. Integrare un approccio orientato al futuro con le attività parlamentari ordinarie può risultare complesso, e il modo in cui questi nuovi organismi operano è cruciale per il loro consolidamento all'interno dei parlamenti<sup>598</sup>.

Come evidenziato, gran parte del lavoro di *foresight* è attualmente svolto dai governi. Tuttavia, è essenziale che anche i parlamenti dispongano di organi dedicati al futuro, affinché i parlamentari acquisiscano le competenze necessarie per affrontare tali tematiche e svolgere un controllo più efficace sulle attività governative. Inoltre, la creazione di questi organismi può aiutare a sensibilizzare i parlamentari sugli effetti a lungo termine delle politiche. Coinvolgere alcuni parlamentari nel lavoro di tali organi consente anche di estendere la loro influenza ad altre aree, come i dibattiti nei gruppi parlamentari, nei partiti, nelle commissioni e in Aula.<sup>599</sup>

---

<sup>595</sup> *Ibidem*

<sup>596</sup> BARTOLUCCI L., *Istituzioni per il futuro e foresight tra parlamento e governo*, in *Bilancio Comunità Persona*, n.1, 2023, pp. 61-62

<sup>597</sup> *Ibidem*, p.58

<sup>598</sup> *Ibidem*

<sup>599</sup> KOSKIMAA V., RAUNIO T., *Should Legislatures Invest in Foresight Work? Assessing Parliamentary Future Institutions*, paper presentato al Workshop of parliamentary scholars and parliamentarians di Wroxton, 2022, p.2

Analizzando le soluzioni interne al Parlamento, un esempio di rilievo è la Finlandia, dove è stata istituita una commissione parlamentare dedicata alle generazioni future, il *Committee for the Future*, considerato il pioniere di tali organismi. Questa commissione è l'unica istituzione parlamentare permanente con un mandato specifico per studiare il futuro. Non è coinvolta nel processo legislativo del Parlamento finlandese: non redige progetti di legge e, di conseguenza, la divisione tra maggioranza e opposizione non è centrale come nelle altre commissioni<sup>600</sup>. Comprende quasi il 10% dei rappresentanti del Parlamento<sup>601</sup> e i suoi membri si riuniscono due volte a settimana, per un totale di tre ore, per discutere questioni legate al futuro della Finlandia e del popolo finlandese.<sup>602</sup>

La commissione per il futuro ha la libertà di determinare la propria agenda, decidendo autonomamente su quali questioni concentrarsi e come condurre le proprie attività. Fondata inizialmente come organo temporaneo nel 1993, la commissione è diventata permanente solo nel 2000. Inizialmente, molti ritenevano che non fosse necessaria, ritenendo che le commissioni permanenti esistenti potessero già occuparsi della pianificazione a lungo termine nell'ambito del controllo legislativo. Altri, invece, respingevano l'idea di una commissione che non si occupasse direttamente di attività legislative o di bilancio.<sup>603</sup>

Il compito principale della commissione è preparare la risposta ufficiale del Parlamento al "Rapporto sul futuro" del Governo. Inoltre, fornisce pareri alle altre commissioni su temi come il bilancio, la relazione annuale del Governo e altre questioni riguardanti il futuro, quando richiesto. Discute le tendenze future e le questioni correlate e funge da organo parlamentare responsabile della valutazione dello sviluppo tecnologico e delle sue conseguenze sociali. Tuttavia, i progetti propri della commissione rappresentano il fulcro della sua attività, poiché il potere di decidere la propria agenda è uno dei pilastri della sua forza<sup>604</sup>.

Il problema principale della commissione è il tempo: il suo rapporto viene solitamente presentato alla fine della legislatura, quando la plenaria è impegnata in questioni politicamente più rilevanti, riducendo così il tempo disponibile per discutere il complesso documento. Inoltre, poiché il rapporto del governo è già stato pubblicato, la risposta della commissione rischia di essere percepita come una notizia ormai superata. Tuttavia, la commissione può influenzare i temi del successivo "Rapporto sul futuro" del Governo, contribuendo a una continuità politica significativa tra le diverse amministrazioni<sup>605</sup>.

Il secondo compito ufficiale della commissione è fornire pareri sui disegni di legge su richiesta di altre commissioni. I rapporti più estesi sono pubblicati in

---

<sup>600</sup> BARTOLUCCI L., *Istituzioni per il futuro e foresight tra parlamento e governo*, in *Bilancio Comunità Persona*, n.1, 2023, p.59

<sup>601</sup> È composto da 17 parlamentari e uno staff di 4 persone

<sup>602</sup> SZABÓ M, *National Institution for the Protection of the Interests of Future Generation*, in *e-Pùblica*, vol.2, n.2, 2015, p.18

<sup>603</sup> BARTOLUCCI L., *Istituzioni per il futuro e foresight tra parlamento e governo*, in *Bilancio Comunità Persona*, n.1, 2023, p.59

<sup>604</sup> *Ibidem*

<sup>605</sup> *Ibidem*

volumi e spesso rappresentano lavori di alta qualità, ma raramente ricevono grande attenzione, probabilmente perché trattano temi complessi e difficili da collegare alle altre questioni parlamentari.<sup>606</sup>

La commissione rimane ancora distante dal lavoro ordinario del Parlamento finlandese. Gli effetti della commissione per il futuro sono difficilmente misurabili: a parte le sue risoluzioni, che al massimo fungono da linee guida generali, essa non produce decisioni vincolanti.<sup>607</sup>

Oltre alla Commissione finlandese, esistono altre esperienze significative, come quella del *Senado cileno con la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación*. Istituita nel 2012, questa commissione permanente è composta da cinque senatori e si distingue per il suo approccio apartitico rispetto alle altre commissioni. Il suo obiettivo principale è indagare sulle sfide scientifiche e sociali a lungo termine, affrontando temi cruciali per il futuro del Paese<sup>608</sup>.

In Brasile, la *Comissão Senado do Futuro* è stata creata nel 2013, un anno dopo quella cilena. Ispirata principalmente al modello finlandese, la commissione è nata anche grazie a un interesse più ampio per le attività di previsione. La commissione, composta da undici senatori, ha il compito di facilitare i dibattiti su questioni sociali di grande rilievo e sul futuro del Paese. Essa collabora con diversi *stakeholder* e pubblica rapporti e bollettini su temi come lo sviluppo urbano sostenibile, l'educazione partecipativa ed equa, e l'uso della tecnologia dell'informazione nei processi legislativi futuri. Il dialogo con il governo avviene principalmente attraverso audizioni in commissione. Essa organizza anche consultazioni pubbliche su temi futuri, come quella di maggio 2021 sulla democratizzazione dell'accesso agli strumenti digitali in Brasile<sup>609</sup>.

In Austria tra le due camere parlamentari, solo il *Bundesrat* dispone di una commissione dedicata specificamente al futuro: la Commissione per l'innovazione, la tecnologia e il futuro. Fondata nel 2011, la commissione del *Bundesrat* è composta da 12 membri. Essa consulta esperti e soggetti esterni, produce rapporti e, come suggerisce il nome, si concentra principalmente su tecnologia e innovazioni<sup>610</sup>.

Nel 2012 è stato creato il *Philippine Center for Foresight Education and Innovation Research (PhilForesight)* con l'obiettivo di promuovere gli studi sul futuro e la previsione strategica nelle Filippine. L'idea ha preso forma durante un forum-laboratorio organizzato dall'UNESCO a Laoag, incentrato sulla "futures literacy." Questo lavoro ha poi portato il Senato delle Filippine, nel 2019, a istituire il *Committee on Sustainable Development Goals Innovation and Futures Thinking*. Il comitato temporaneo, composto da 15 senatori, è incaricato di esaminare tutte le questioni relative all'agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo

---

<sup>606</sup> *Ibidem*, p.60

<sup>607</sup> *Ibidem*

<sup>608</sup> KOSKIMAA V., RAUNIO T., *Should Legislatures Invest in Foresight Work? Assessing Parliamentary Future Institutions*, paper presentato al Workshop of parliamentary scholars and parliamentarians di Wroxton, 2022, p. 10

<sup>609</sup> *Ibidem*

<sup>610</sup> *Ibidem*

sostenibile 2030. Inoltre, presta particolare attenzione alla risoluzione dei problemi che influenzano le future generazioni di filippini, da cui l'inclusione del "Futures Thinking" nel nome del comitato<sup>611</sup>.

In Germania si ha il Consiglio Parlamentare per lo Sviluppo Sostenibile (PACSD) è un organismo speciale del Parlamento tedesco che, a differenza delle normali commissioni parlamentari, opera secondo il principio del consenso. Mentre la Commissione Parlamentare per il Futuro finlandese non è vincolata dal calendario legislativo del Parlamento finlandese, il PACSD funziona come un organo consultivo *de facto*: si occupa sia di questioni legate agli atti legislativi discussi nel Parlamento tedesco, sia di altre tematiche non strettamente correlate.<sup>612</sup>

Uno dei principali compiti del PACSD è monitorare l'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio tedesco per lo sviluppo sostenibile. Il suo obiettivo è garantire che la strategia sia applicata efficacemente all'interno del sistema parlamentare tedesco. Il PACSD si concentra su quattro aree fondamentali: uguaglianza intergenerazionale, coesione sociale, qualità della vita e responsabilità internazionale<sup>613</sup>. Inoltre, mantiene un dialogo costruttivo con altri organismi parlamentari dell'Unione Europea e promuove la partecipazione degli attori sociali nel processo decisionale. Questo aiuta a stimolare un dibattito pubblico più ampio sulle iniziative e questioni parlamentari legate alla sostenibilità e a favorire un dialogo civile<sup>614</sup>.

Anche se il Parlamento tedesco non è obbligato a coinvolgere il PACSD nel processo legislativo, questo speciale organo di consulenza svolge un ruolo cruciale nel valutare e monitorare gli effetti a lungo termine delle decisioni parlamentari sulle generazioni future, fungendo da importante strumento di controllo interno.<sup>615</sup>

Per garantire la rappresentanza in Parlamento delle generazioni future vi sono state anche altre tipologie di proposte. Una di queste, avanzata in varie forme, prevede di riservare seggi parlamentari a rappresentanti specializzati delle generazioni future, noti come *future representatives*. In una prima variante, una quota dei seggi parlamentari (ad esempio il 5%) sarebbe destinata a questi rappresentanti. Essi dovrebbero avere competenza legislativa e dovrebbero essere eletti democraticamente in modo simile ai rappresentanti delle generazioni attuali. Questo significa che tutti i cittadini con diritto di voto avrebbero due voti ciascuno. In questo modo, l'elettorato avrebbe l'opportunità di votare su due insiemi di rappresentanti. Durante le campagne elettorali, i

<sup>611</sup> *Ibidem*, p.13

<sup>612</sup> TREMMEL J. C., *Establishing Intergenerational Justice in National Constitutions*, in TREMMEL J. C. (a cura di), *The Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, p. 196

<sup>613</sup> DALAL-CLAYTON B., BASS S., *A Review of Monitoring Mechanisms for National Sustainable Development Strategies*, in *Environmental Planning Issues*, n.27, 2006, pp. 16-17.

<sup>614</sup> SZABÓ M, *National Institution for the Protection of the Interests of Future Generation*, in *e-Pùblica*, vol.2, n.2, 2015, p.20

<sup>615</sup> DALAL-CLAYTON B., BASS S., *Monitoring and Reviewing National Sustainable Development Strategies*, in OECD (a cura di), *Institutionalising Sustainable Development*, OECD Sustainable Development Studies, Paris, 2007, pp. 109-110

candidati delle generazioni future potrebbero presentare gli scopi e i mezzi che promuoveranno nell'assemblea legislativa, permettendo così all'elettorato di considerare i loro programmi politici. Inoltre, questi rappresentanti dovrebbero godere della possibilità di ritardare la decisione su una proposta di legge con una maggioranza qualificata (di 2/3 o di 3/4). Questo meccanismo può servire ad evitare decisioni affrettate che potrebbero causare gravi danni alle generazioni future<sup>616</sup>.

In una seconda versione, più influente, il diritto di eleggere e di essere eletti come rappresentanti delle generazioni future sarebbe riservato ai membri delle organizzazioni ambientaliste<sup>617</sup>. L'idea è che gli ambientalisti abbiano interessi allineati a quelli delle generazioni non ancora nate e competenze specifiche in materia climatica. Riservare a loro questi diritti mira a facilitare l'inclusione degli interessi futuri nell'agenda legislativa, ad aumentare la consapevolezza pubblica sulle questioni ambientali che riguardano le generazioni future e a promuovere una deliberazione informata su questioni climatiche, spingendo così gli altri rappresentanti a giustificare le proprie azioni tenendo conto degli interessi futuri<sup>618</sup>.

Un'altra proposta prevede l'introduzione di quote per i giovani in parlamento, affinché possano fungere da rappresentanti delle generazioni future<sup>619</sup>. Sebbene alcuni parlamenti nazionali abbiano già adottato misure simili, come in Marocco, dove 30 seggi sono riservati a persone sotto i 40 anni, l'età media globale dei parlamentari (53 anni) è ancora significativamente più alta rispetto all'età media della popolazione mondiale (26 anni)<sup>620</sup>.

L'idea di riservare una percentuale significativa di seggi ai giovani, ad esempio il 10% per persone sotto i 30 anni, è stata proposta come un modo per attenuare la sottorappresentazione delle generazioni non ancora nate, basandosi su due principali argomentazioni. La prima argomentazione è che i giovani hanno interessi più allineati a quelli delle generazioni future, poiché il loro orizzonte di vita si sovrappone maggiormente con quello delle generazioni a venire, rendendoli più esposti alle conseguenze delle politiche a lungo termine. La seconda è che i giovani, in generale, tendono a essere più attenti al futuro, in particolare per quanto riguarda le questioni climatiche, il che li rende rappresentanti più adeguati a difendere gli interessi delle generazioni future<sup>621</sup>.

---

<sup>616</sup> EKELI K. S., *Giving a Voice to Posterity - Deliberative Democracy and Representation of Future People*, in *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, vol. 18, n. 5, 2005, pp.434-435

<sup>617</sup> DOBSON A. *Representative Democracy and the Environment*, in LAFFERTY W. M., MEADOWCROFT J. (a cura di), *Democracy and the Environment: Problems and Prospects*. Cheltenham, 1996, pp. 132–133

<sup>618</sup> EKELI K. S., *Giving a Voice to Posterity - Deliberative Democracy and Representation of Future People*, in *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, vol. 18, n. 5, 2005, p. 446

<sup>619</sup> TREMMEL, J., MASON, A., GODLI, P. H., DIMITRIOSKI, I. (a cura di), *Youth Quotas and Other Efficient Forms of Youth Participation in Ageing Societies*, Cham, 2015

<sup>620</sup> BIDADANURE, J., *Youth Quotas, Diversity, and Long-termism*, in GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A. (a cura di), *Institutions for Future Generations*, 2016, Oxford, pp.266-267

<sup>621</sup> GONZALES-RICOY I., REY F., *Enfranchising the Future: Climate Justice and Representation of Future Generation*, in *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, vol.10, n.5, 2019, p.6

## 4.2. La rappresentanza da parte di uffici indipendenti

Gli uffici indipendenti per le generazioni future costituiscono un diverso approccio istituzionale per la tutela degli interessi futuri, distinguendosi dagli strumenti parlamentari già trattati. Questi uffici, creati ad una certa distanza dal parlamento e dall'esecutivo, hanno un mandato chiaro, spesso focalizzato su questioni ambientali, e sono incaricati di supervisionare le attività parlamentari ed esecutive, piuttosto che farne parte. Solitamente, sono composti da specialisti altamente qualificati, con una competenza in aree politiche rilevanti per le generazioni future, come il diritto ambientale, che supera quella dei funzionari eletti.<sup>622</sup>

Negli ultimi anni, gli uffici indipendenti sono stati istituiti in diversi paesi, tra cui Israele, Ungheria e Galles, con vari gradi di successo.

Il Commissario israeliano per le generazioni future è stato istituito da una legge approvata dal Knesset, il Parlamento israeliano, nel 2001, e le sue attività si concentravano espressamente su questioni legislative relative alle generazioni future. Purtroppo, nel 2006, dopo solo un mandato, il Parlamento israeliano abolì questa istituzione. Il compito principale del Commissario per le Generazioni Future era di esaminare qualsiasi questione riguardante le generazioni future che rientrava nelle competenze del Parlamento. Il Commissario poteva esaminare i progetti di legge e redigere un rapporto sui loro effetti previsti per le generazioni future<sup>623</sup>. Nessuna legislazione riguardante le generazioni future poteva essere adottata fino a quando il Commissario non avesse presentato il suo rapporto.

L'istituzione del Commissario rivestiva un'importanza notevole, poiché le sue attività potevano influenzare un ampio spettro di proposte legislative: la sua competenza includeva la revisione di tutte le proposte legislative relative alle risorse naturali, alla tecnologia e all'educazione<sup>624</sup>. Il diritto del Commissario di trattenere qualsiasi legge fino alla presentazione del suo rapporto includeva anche la possibilità di esercitare una sorta di voto, poiché il ritardo di una proposta legislativa poteva spesso portare al suo superamento a causa delle mutevoli circostanze politiche.<sup>625</sup>

Sebbene abbia ottenuto alcuni successi, la Commissione è stata sciolta dopo il primo mandato. I politici di destra hanno argomentato che la Commissione non aveva giustificato la sua esistenza e che i costi erano troppo elevati<sup>626</sup>. Tre fattori principali hanno contribuito a questa decisione. Primo, mancava di un sostegno politico ampio, poiché era nata come una "*personal revelation*" di Yosef Tommy Lapid, un influente politico che aveva lasciato il Knesset al momento della

<sup>622</sup> *Ibidem*, pp. 7-8

<sup>623</sup> LASTER R., LIVNEY D., *Environmental Law in Israel*, Alphen aan den Rijn, 2011, pp. 37-38

<sup>624</sup> WEISS E. B., *Implementing Intergenerational Equity*, in FITZMAURICE M., *Research Handbook on International Environmental Law*, Cheltenham, 2010, pp. 110-111

<sup>625</sup> SHOHAM S., LAMAY N., *Commission for Future Generations in the Knesset: Lessons Learnt*, in TREMMEL J. C. (a cura di), *The Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, pp. 244-281.

<sup>626</sup> ALON G., *Bill Would Abolish Future Generations Commissioner*, in *Haaretz*, 2 Novembre 2006, pub. In <https://www.haaretz.com/2006-11-02/ty-article/bill-would-abolish-future-generations-commissioner/0000017f-eb2d-d639-af7f-ebff54460000>

discussione sul futuro della Commissione<sup>627</sup>. Secondo, molti politici ritenevano che la Commissione avesse ottenuto troppa autorità nell'interferire con il loro lavoro<sup>628</sup>, soprattutto perché le sue posizioni e proposte erano spesso in contrasto con le preferenze e gli interessi di certi partiti<sup>629</sup>. Infine, la Commissione soffriva della mancanza di un mandato chiaro. Infatti, avevano scelto di utilizzare il concetto di sviluppo sostenibile per descrivere gli interessi delle generazioni future, ma questo si è rivelato insufficiente e ha reso difficile definirne con precisione gli interessi.<sup>630</sup>.

In Ungheria, già dal 1995 era stato istituito un commissario parlamentare, che nel 2008 è stato trasformato nel Difensore civico per le generazioni future (*Ombudsman for Future Generations*), rendendo il Paese uno dei primi ad introdurre questa figura indipendente<sup>631</sup>.

L'Ombudsman ungherese per le Generazioni Future godeva di una posizione autonoma all'interno dell'Ufficio del Difensore Civico generale (Commissario per i Diritti Fondamentali). La protezione delle generazioni future avveniva su due fronti principali: da un lato, l'Ombudsman monitorava la tutela degli interessi delle generazioni future, evidenziando le lacune legislative che potevano compromettere la conservazione delle risorse naturali<sup>632</sup>; dall'altro, poteva esprimere pareri su qualsiasi questione riguardante questi interessi, senza doversi limitare a casi di violazione costituzionale<sup>633</sup>.

Ciò gli consentiva di opporsi a politiche ambientali che, pur rispettando la Costituzione, avrebbero potuto influire negativamente sulle condizioni di vita delle generazioni future<sup>634</sup>. Gli Ombudsman per le Generazioni Future si sono sempre impegnati a basare le loro posizioni su rigorosi standard scientifici e hanno cercato una stretta collaborazione con l'Accademia delle Scienze e i suoi comitati specializzati.<sup>635</sup>

Le risoluzioni dell'Ombudsman non erano vincolanti per il Parlamento o il Governo; tuttavia, in caso di violazioni che compromettevano anche la

---

<sup>627</sup> SHOHAM S., LAMAY N., *Commission for Future Generations in the Knesset: Lessons Learnt*, in TREMMEL J. C. (a cura di), *The Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, p. 244

<sup>628</sup> TESCHNER N., *Official Bodies That Deal with the Needs of Future Generations and Sustainable Development: Comparative Review*, in Jerusalem: The Knesset Research and Information Center, 2013, p. 3

<sup>629</sup> BOSTON J., *Governing for the Future: Designing Democratic Institutions for a Better Tomorrow*, Bingley, 2016, p. 330

<sup>630</sup> SHOHAM S., LAMAY N., *Commission for Future Generations in the Knesset: Lessons Learnt*, in TREMMEL J. C. (a cura di), *The Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, pp. 251-252

<sup>631</sup> BARTOLUCCI L., *Istituzioni per il futuro e foresight tra parlamento e governo*, in *Bilancio Comunità Persona*, n.1, 2023, p.53

<sup>632</sup> FÜLÖP S., *The Hungarian Experience*, in NICHOLL A., OSMOND J. (a cura di), *Wales' Central Organising Principle: Legislating for Sustainable Development*, Cardiff, 2012, pp. 72-79

<sup>633</sup> GOSSERIES A., *Generations*, in MCKINNON C. (a cura di), *Issues in Political Theory*, Oxford, 2015, p. 286.

<sup>634</sup> GÖPEL M., PEARCE C., *Guarding our Future – How to Include Future Generations in Policy Making*, London, 2014, pp. 8-9

<sup>635</sup> SZABÓ M, *National Institution for the Protection of the Interests of Future Generation*, in *e-Pùblica*, vol.2, n.2, 2015, p.21

Costituzione, l'Ombudsman poteva rivolgersi al Difensore Civico generale, raccomandando di presentare una petizione alla Corte costituzionale per l'annullamento delle normative in questione.<sup>636</sup>

Inoltre, uno dei compiti più rilevanti dell'Ombudsman è ricevere reclami da parte di cittadini o gruppi civici riguardo a decisioni governative che minacciano l'ambiente o la qualità della vita futura. Nella seconda metà del 2008 e nel 2009, sono state presentate 22 denunce. Sono state avviate indagini su 271 casi, di cui 97 sono state completate. In 37 casi, il Commissario ha emesso una dichiarazione, riscontrando irregolarità in 26 di essi. Tuttavia, esiste un notevole arretrato, spiegabile dal fatto che l'istituzione è molto recente e la struttura dell'ufficio, insieme alle metodologie operative, doveva essere definita contemporaneamente alla formazione del personale<sup>637</sup>.

Durante le sue indagini, l'Ombudsman dispone di ampi poteri per richiedere informazioni pertinenti ed esaminare la documentazione ritenuta significativa. Al termine di queste indagini, l'Ombudsman emette rapporti con raccomandazioni rivolte alle autorità competenti e ai Ministeri, affinché rispettino i loro obblighi costituzionali. Se viene rilevata la necessità di modificare l'assetto legislativo vigente, il rapporto conclusivo può includere proposte legislative<sup>638</sup>.

Nel 2012, l'Ombudsman per le Generazioni Future è stato integrato nell'Ufficio del Commissario per i Diritti Fondamentali come parte di una riforma costituzionale che ha unificato diversi uffici indipendenti dell'Ombudsman in un'unica struttura centralizzata. Questa decisione è stata presa dai redattori della nuova costituzione, i quali ritenevano che un unico ufficio generale dell'Ombudsman, con vicecommissionari, fosse più efficiente rispetto a un sistema di ombudsman specializzati con maggiore autonomia<sup>639</sup>. Tuttavia, questa riforma ha ridotto l'autonomia e l'influenza specifica dell'Ombudsman per le Generazioni Future, che in precedenza aveva un mandato indipendente e focalizzato esclusivamente sulla protezione degli interessi delle future generazioni. L'integrazione ha portato a una riduzione della visibilità e dell'autorità del ruolo, poiché le questioni riguardanti le generazioni future sono diventate solo una parte di un mandato più ampio affidato al Commissario per i Diritti Fondamentali.<sup>640</sup>

Una delle istituzioni più recenti è il Commissario per le Generazioni Future del Galles, istituito nel 2015 nell'ambito del *Well-being of Future Generations (Wales) Act (Well-being Act)*<sup>641</sup>. Questa legge impone ai ministri e agli enti pubblici

---

<sup>636</sup> *Act CXI of 2011 on the Commissioner for Fundamental Rights* (Ungheria, 26 luglio 2001) (*The Ombudsman Act*), pub. In <https://www.ajbh.hu/web/ajbh-en/act-cxi-of-2011>, sez. 2, par. 3

<sup>637</sup> AMBRUSNÉ E. T., *The Parliamentary Commissioner for Future Generations of Hungary and his Impact*, in *Intergenerational Justice Review*, vol. 10, n.1, 2010, p.21

<sup>638</sup> BANDI G., *The Hungarian Ombudsman for Future Generations*, in *PA persona e amministrazione, Ricerche Giuridiche sull'Amministrazione e l'Economia*, 2022, p. 816

<sup>639</sup> *Ibidem*, pp. 812-813

<sup>640</sup> KOSKIMAA V., RAUNIO T., *Should Legislatures Invest in Foresight Work? Assessing Parliamentary Future Institutions*, paper presentato al Workshop of parliamentary scholars and parliamentarians di Wroxton, 2022, p. 8

<sup>641</sup> *Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015* (Galles, 29 aprile 2015), entrata in vigore 1° aprile 2016, pub. In <https://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted>

l'obbligo di perseguire "well-being objectives" e di adottare misure ragionevoli per rispettare il "*sustainable development principle*"<sup>642</sup>.

Il dovere generale del Commissario, secondo la legge, è:

*"(a) to promote the sustainable development principle, in particular to: act as a guardian of the ability of future generations to meet their needs, and encourage public bodies to take greater account of the long-term impact of the things that they do, and*

*(b) for that purpose to monitor and assess the extent to which well-being objectives set by public bodies are being met."*<sup>643</sup>

Il ruolo del Commissario è collaborare con ministri, enti pubblici e consigli dei servizi pubblici, esercitando la supervisione, formulando raccomandazioni e conducendo revisioni indipendenti.<sup>644</sup> Questo ruolo è molto ampio e si estende oltre le sole questioni ambientali.

Infine, è opportuno menzionare il Commissario Parlamentare per l'Ambiente della Nuova Zelanda (PCE), che opera da oltre 35 anni ed è stato un pioniere tra le istituzioni nazionali di questo tipo<sup>645</sup>. Il PCE è un organo rigorosamente apartitico e indipendente dal governo, il cui compito principale è produrre rapporti su legislazioni e politiche che abbiano un impatto significativo sull'ambiente. Inoltre, il PCE monitora l'efficacia della pianificazione e gestione ambientale da parte delle autorità competenti in Nuova Zelanda. Tuttavia, non ha il potere di bloccare l'attuazione delle leggi né di condurre analisi normative preliminari sui progetti di legge. La sua funzione è essenzialmente scientifica: raccoglie e presenta al Parlamento tutte le conoscenze scientifiche rilevanti per l'applicazione di determinate leggi, facilitando così eventuali modifiche legislative e l'adeguamento delle politiche ambientali da parte delle autorità<sup>646</sup>.

Nonostante le differenze, emergono tre caratteristiche comuni tra questi uffici. Primo, essi sono creati per legge e incaricati di affrontare la sottorappresentazione degli interessi futuri nel processo decisionale, spesso con un mandato specifico sulle questioni ambientali. Secondo, sono indipendenti e forniscono supervisione al parlamento e/o agli organi esecutivi, spesso con l'autorità di rispondere a richieste pubbliche e talvolta con il diritto di richiedere interventi giudiziari. Terzo, a differenza delle commissioni parlamentari, sono composti da specialisti formati, tipicamente con competenze nel diritto ambientale<sup>647</sup>.

---

<sup>642</sup> *Ibidem*, s.1

<sup>643</sup> *Ibidem*, s. 18

<sup>644</sup> *Ibidem*, s.19

<sup>645</sup> LAWRENCE P., *Justifying Representation of Future Generations and Nature: Contradictory or Mutually Supporting Values?*, in *Transnational Environmental Law*, vol.11, n.3, 2022, p.570

<sup>646</sup> SZABÓ M., *National Institution for the Protection of the Interests of Future Generation*, in *e-Pùblica*, vol.2, n.2, 2015, pp. 18-19

<sup>647</sup> GONZALES-RICOY I., REY F., *Enfranchising the Future: Climate Justice and Representation of Future Generation*, in *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, vol.10, n.5, 2019, p.8

## **5. Le proposte presentate per una rappresentanza internazionale delle generazioni future**

Gli strumenti giuridici fondamentali per la partecipazione pubblica, come il Principio 10 della Dichiarazione di Rio<sup>648</sup>, forniscono eccellenti mezzi per garantire l'accesso e il coinvolgimento del pubblico nelle decisioni ambientali. Tuttavia, rimangono delle questioni aperte riguardo alla partecipazione in decisioni che vadano oltre l'ambito ambientale, soprattutto per coloro che non possono essere presenti. È qui che un rappresentante delle generazioni future potrebbe intervenire, apportando una prospettiva più ampia di giustizia intergenerazionale al processo decisionale, estendendolo oltre i soli confini ambientali.<sup>649</sup>

In questo senso, si è espressa anche E. Brown Weiss secondo cui «*since the interests of future generations may sometimes conflict with those of some members of the present generation, it is important to designate a representative of future generations, or a guardian ad litem. This could take the form of an ombudsman for future generations*»<sup>650</sup>

Nel 1992, in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo, il Governo di Malta propose la designazione di un “guardiano” incaricato di rappresentare gli interessi delle generazioni future in diverse sedi internazionali. Più precisamente:

*“The ‘guardian’ would be entitled to appear before institutions whose decisions could significantly affect the future of the species to argue the case on behalf of future generations, hence bringing out the long-term implications of proposed action and presenting alternatives (...). Hence, the crucial aspect of the guardian’s role would be to introduce a new dimension – that of the time horizon – into the resolution of issues traditionally confined to the here and now. The guardian would face the burden of opposing the firmly established attitude of our civilization in discounting the future”*<sup>651</sup>

La proposta si basava sull'assunto che le generazioni future si trovassero in una posizione svantaggiata rispetto alle generazioni presenti:

*“Future generations are inherently disadvantaged with respect to present generations in three important ways:(a) they are “downstream” in time from us and thus subject to the long-term consequences of our actions; (b) they are*

---

<sup>648</sup> Dichiarazione di Rio, principio 10 (“Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.”)

<sup>649</sup> PEARCE. C., *Ombudspersons for Future Generations: A proposal for Rio+20*, UNEP, Perspectives, n.6, 2012, p.3

<sup>650</sup>WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, p.15

<sup>651</sup> Preparatory Committee for the United Nations Conference on Environment and Development, doc. A/CONF.151/PC/WG.III/L.8/Rev.1/Add.2, New York, 21 febbraio 1992, par. 12 e 13

*«mute» having no representatives among present generations and so their interests are often neglected in present socio-economic and political planning; and (c) they cannot plea or bargain for reciprocal treatment since they have no voice and nothing they do will affect us*<sup>652</sup>.

Quanto alle competenze, il “guardiano” delle generazioni future, selezionato tra personalità eminenti, particolarmente sensibili ai problemi delle generazioni che verranno, non sarebbe stato dotato di poteri decisionali:

*“His role would not be to decide, but to promote enlightened decisions. Thus, the guardian would have the power of advocacy, to plead for future generations (...). He would only have the right to put forward arguments on behalf of future generations”*<sup>653</sup>

Negli strumenti adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite del 1992 non si trova menzione della proposta maltese se non nell'Agenda 21, ove la Conferenza di Rio genericamente prese atto della proposta di istituire un guardiano per le generazioni future.<sup>654</sup>

Nonostante la proposta non venne dunque seriamente recepita è ciclicamente riemersa. Infatti, nel c.d. *Zero Draft* del 10 gennaio 2012, predisposto dal Segretariato Generale come base di discussione della Conferenza Rio+20, era prevista la creazione di «*an Ombudsperson, or High Commissioner for Future Generations, to promote sustainable development*».<sup>655</sup>

Diverse ONG ambientali internazionali avevano sostenuto questa proposta con l'obiettivo di favorire una responsabilità ambientale globale attraverso la creazione di un'apposita istituzione. Per quanto riguarda la differenza tra i due ruoli, Ombudsman e Alto Commissario, si può ritenere che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per le generazioni future potrebbe avere una funzione simile a quella dell'Alto Commissario per i diritti umani. In tal caso, questa istituzione potrebbe fornire supporto ai gruppi più svantaggiati e vulnerabili, inclusa assistenza finanziaria, e potrebbe anche avviare accordi di cooperazione per la conservazione delle risorse naturali a beneficio delle generazioni future. Al contrario, le pratiche degli attuali Ombudsman suggeriscono che uno speciale Ombudsman delle Nazioni Unite potrebbe avere un ruolo di controllo fondamentale. Con il suo peso morale, tale figura potrebbe orientare gli Stati membri verso pratiche più sostenibili e soluzioni a lungo termine, fungendo da guida verso comportamenti più responsabili nei confronti dell'ambiente e delle generazioni future.<sup>656</sup>

Il testo della bozza iniziale, che aveva incontrato l'opposizione di diversi paesi, tra cui Russia e Giappone, è stato successivamente modificato. I co-presidenti del processo preparatorio per Rio+20 avevano redatto una nuova versione del

---

<sup>652</sup> *Ibidem*, par.6

<sup>653</sup> *Ibidem*, par.12 e 13

<sup>654</sup> *Agenda 21*, capitolo 38, par.45

<sup>655</sup> UN Conference on Sustainable Development, *The Future We Want*, Zero Draft, New York, 28 gennaio 2012, par. 57

<sup>656</sup> SZABÓ M, *National Institution for the Protection of the Interests of Future Generation*, in *e-Pùblica*, vol.2, n.2, 2015, pp. 13.14

testo, basata su una proposta dell'Unione Europea (UE), che prevedeva la nomina di un rappresentante di alto livello per lo sviluppo sostenibile e le generazioni future<sup>657</sup>.

Tuttavia, dopo la rimozione del riferimento a questo rappresentante di alto livello da parte di un testo consolidato proposto dal Brasile e il successivo intervento di giovani e organizzazioni non governative, è stato reinserito un testo che invitava il Segretario Generale a promuovere il dialogo e la solidarietà intergenerazionale per raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto delle esigenze delle future generazioni. Inoltre, è stato incluso un riferimento alla designazione di un alto funzionario o consigliere incaricato di svolgere questo compito su base regolare<sup>658</sup>.

Il testo infine concordato nel documento finale di Rio+20 era più debole. Nel paragrafo 86 del testo finale *The Future We Want*, gli stati membri dell'ONU avevano concordato di avviare un processo negoziale per definire ulteriormente gli aspetti organizzativi e altri aspetti di un nuovo forum di alto livello sullo sviluppo sostenibile, aggiungendo:

*"We will also consider the need for promoting intergenerational solidarity for the achievement of sustainable development, taking into account the needs of future generations, including by inviting the Secretary General to present a report on this issue."*<sup>659</sup>

Sebbene l'idea di un rappresentante delle generazioni non sia stata inclusa nella versione finale, il fatto che sia stata considerata e inserita nella bozza iniziale rappresenta un significativo progresso per i sostenitori di questa idea.

Infine, nel settembre 2013, il Segretario Generale ha presentato il rapporto a cui si è fatto riferimento nel documento finale di Rio+20<sup>660</sup>. Questo rapporto delineava diverse opzioni per promuovere la solidarietà intergenerazionale, tra cui la nomina di un Alto Commissario<sup>661</sup> per le generazioni future o di un inviato speciale del Segretario Generale<sup>662</sup>. Tuttavia, il rapporto riconosceva le difficoltà nel definire diritti per le generazioni future e suggeriva un ruolo che non includeva funzioni di enforcement dei diritti delle generazioni future.

L'idea di un inviato speciale per le generazioni future è stata ribadita otto anni dopo, nel rapporto che il Segretario generale ha elaborato in vista della

---

<sup>657</sup> UN Conference on Sustainable Development, *The Future We Want*, Zero Draft, New York, 22 maggio 2012, co-chairs text, par. 80

<sup>658</sup> BARRESI P. A., *Beyond Fairness to Future Generations: An Intragenerational Alternative to Intergenerational Equity in the International Environmental Arena*, in *Tulane Environmental Law Journal*, vol.11, n.1, 1997, p.6

<sup>659</sup> *The Future We Want*, par.86

<sup>660</sup> United Nations General Assembly, *Intergenerational Solidarity and the Needs of Future Generations. Report of the Secretary General*, doc. A/68/322, New York, 15 agosto 2013, pub. In <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n13/428/45/pdf/n1342845.pdf?token=MAtnHIWPMz6hYTOv5z&fe=true>

<sup>661</sup> *Ibidem*, par. 53-61

<sup>662</sup> *Ibidem*, par. 65

Conferenza delle Nazioni Unite volta a celebrare il cinquantenario della Dichiarazione di Stoccolma (c.d. Stoccolma+50):

*“(...) a growing number of Member States and advocates have proposed options to represent succeeding generations in the United Nations system, including through a Commissioner or Ombudsperson for Future Generations, a Commission of Global Guardians for the Future, or a repurposed Trusteeship Council. To help explore the viability of these and other options, I propose the appointment of a Special Envoy for Future Generations, building on a proposal by my predecessor in 2013. The Special Envoy could be tasked with representing the interests of those who are expected to be born over the coming century. The Special Envoy could also support the work of the multilateral system on long-term thinking and foresight, including through the Futures Lab mentioned above. One of the first tasks of the Special Envoy could be to explore, together with Member States, the use of the Trusteeship Council to give a voice to succeeding generations”<sup>663</sup>.*

### **5.1. Una rete internazionale tra istituzioni nazionali per i diritti umani**

Poiché la protezione globale non ha prodotto i risultati sperati, una maggiore cooperazione tra le istituzioni nazionali incaricate di tutelare gli interessi delle generazioni future, potrebbe contribuire in modo significativo all'effettiva attuazione degli impegni globali. In quest'ottica, i rappresentanti delle sette istituzioni ancora operative<sup>664</sup> menzionate nel rapporto del Segretario Generale dell'ONU sulla solidarietà intergenerazionale e i bisogni delle generazioni future<sup>665</sup> e l'ex capo della Commissione Israeliana per le Generazioni Future, ora non più attiva, hanno partecipato alla conferenza internazionale "Model Institutions for a Sustainable Future", tenutasi a Budapest dal 24 al 26 aprile 2014. Organizzata su iniziativa dell'Ombudsman per le Generazioni Future dell'Ungheria, la conferenza ha portato all'adozione del *Memorandum* di Budapest<sup>666</sup>. In questo documento, i partecipanti hanno confermato il loro impegno a supportare le ONG che lavorano per istituire simili istituzioni nazionali in altri paesi, attraverso la raccolta e la condivisione delle migliori pratiche statali all'interno di una rete di cooperazione internazionale. Alla conferenza hanno partecipato anche rappresentanti delle organizzazioni della società civile

---

<sup>663</sup> Report of the Secretary-General, *Our Common Agenda*, doc. A/75/982, New York, 5 agosto 2021, pub. In <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/217/01/pdf/n2121701.pdf>, par. 58

<sup>664</sup> Si tratta delle istituzioni create in Nuova Zelanda, Finlandia, Canada, Ungheria, Galles, Norvegia, Germania

<sup>665</sup> United Nations General Assembly, *Intergenerational Solidarity and the Needs of Future Generations. Report of the Secretary General*, doc. A/68/322, New York, 15 agosto 2013, pub. In <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n13/428/45/pdf/n1342845.pdf?token=MAtnHIWPMz6hYTOv5z&fe=true>, par. 39

<sup>666</sup> *Budapest Memorandum adopted at the Conference of Model Institutions for a Sustainable Future*, Budapest, 24-26 aprile 2014, pub. In [https://www.ajbh.hu/documents/14315/121663/Budapest\\_Memorandum.pdf/29f4b867-0afa-4d15-b3c4-4383ad732f73](https://www.ajbh.hu/documents/14315/121663/Budapest_Memorandum.pdf/29f4b867-0afa-4d15-b3c4-4383ad732f73)

olandesi e norvegesi, impegnate nella creazione delle rispettive istituzioni nazionali per le generazioni future<sup>667</sup>.

Il *Memorandum* di Budapest aveva l'obiettivo di creare e mantenere una relazione consultiva continua tra gli enti citati dal Segretario Generale come modelli per le generazioni future e le ONG ambientali internazionali con obiettivi simili, nonché con i principali esperti in materia ambientale e dei diritti umani. Attraverso questa cooperazione, la rete di istituzioni coinvolte dovrebbe facilitare la creazione di ulteriori istituzioni nazionali a sostegno degli interessi delle generazioni future e supportare l'istituzione di tali enti anche a livello regionale. Questa iniziativa ha già aperto la possibilità di una cooperazione tra istituzioni nazionali, ONG ed esperti in Europa, con l'obiettivo di stabilire una rappresentanza istituzionale delle generazioni future a livello dell'Unione Europea<sup>668</sup>. A livello internazionale, si auspica per la creazione di un Ombudsman o Alto Commissario per le Generazioni Future all'interno della struttura dell'ONU (come era già stato proposto nello *Zero Draft* di Rio+20), o almeno costituire un'organizzazione internazionale ombrello che, sotto l'egida dell'ONU, raggruppi le istituzioni nazionali responsabili delle generazioni future negli Stati membri dell'ONU.<sup>669</sup>

---

<sup>667</sup> SZABÓ M, *National Institution for the Protection of the Interests of Future Generation*, in *e-Pùblica*, vol.2, n.2, 2015, pp. 22-23

<sup>668</sup> Sulla possibilità di una rappresentanza istituzionale delle future generazioni nell'UE vedi JÁVOR B., RÁCZ J., *Do We Owe Them a Future? The Opportunities of a Representation for Future Generations in Europe*, Budapest, 2006

<sup>669</sup> SZABÓ M, *National Institution for the Protection of the Interests of Future Generation*, in *e-Pùblica*, vol.2, n.2, 2015, p.23



## CONCLUSIONI

La formulazione più articolata e riuscita del concetto di equità intergenerazionale è quella proposta da Edith Brown Weiss<sup>670</sup>. Secondo Weiss, ogni generazione ha il dovere di trasmettere alle future generazioni le risorse naturali e culturali del pianeta in condizioni almeno pari a quelle in cui le ha ricevute<sup>671</sup>. Un elemento centrale della dottrina di Weiss è l'idea che ogni generazione possieda obblighi e diritti su scala planetaria.<sup>672</sup>

Per quanto riguarda gli obblighi, questi trovano riscontro in alcuni principi già consolidati del diritto internazionale dell'ambiente<sup>673</sup>. Tuttavia, la questione dei diritti delle generazioni future è più complessa. Il loro riconoscimento ha suscitato obiezioni, e nonostante gli sforzi per superarle, vi è una tendenza ad enfatizzare i doveri delle generazioni presenti piuttosto che a garantire diritti concreti alle generazioni future. Anche se la categoria dei diritti potrebbe evolversi nel tempo, parlare di diritti effettivi per soggetti non ancora esistenti rimane una prospettiva ambiziosa. Il cammino verso il riconoscimento dei diritti in capo alle generazioni future è più lungo di quanto i suoi sostenitori possano desiderare, ma non è senza speranza, nonostante lo scetticismo di alcuni.<sup>674</sup>

In definitiva, la teoria di E. B. Weiss rappresenta un importante riferimento per lo sviluppo del principio di equità intergenerazionale, nonostante le critiche ricevute.

È importante notare che l'equità intergenerazionale non è solo una teoria dottrinale, ma trova sempre più riscontro all'interno di strumenti giuridici sia internazionali che nazionali, anche grazie ai frequenti riferimenti alle generazioni future.

Per affrontare efficacemente la minaccia del cambiamento climatico, è fondamentale tradurre il concetto di equità intergenerazionale in principi normativi concreti. Questo significa bilanciare le esigenze delle generazioni presenti con quelle future e anche se non esistono soluzioni facili, spesso le norme devono essere create tenendo conto di interessi diversi e a volte in contrasto tra loro. Come ha osservato Ernest Partridge, a meno di una catastrofe nucleare, ci saranno sempre generazioni future<sup>675</sup> e quindi il diritto internazionale deve rispondere a questa realtà in modo proattivo.

Gli strumenti internazionali fanno spesso riferimento alle generazioni future<sup>676</sup>, anzitutto nella definizione di sviluppo sostenibile, che è inteso come lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità

---

<sup>670</sup> Si veda cap. II, par. 1

<sup>671</sup> WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989, pp. 37-38

<sup>672</sup> *Ibidem*, p. 45

<sup>673</sup> REDGWELL C., *Intergenerational Trusts and Environmental Protection*, Manchester, 1999, p. 81

<sup>674</sup> GOSSERIES A., *On Future Generations' Future Rights*, in *The Journal of Political Philosophy*, vol. 16, n.4, 2008, p. 471

<sup>675</sup> PARTRIDGE E., *Future Generations*, in JAMIESON D. (a cura di), *A Companion to Environmental Ethics*, Malden, 2001, p. 377

<sup>676</sup> Si veda cap. III, par.1

delle generazioni future di soddisfare i propri<sup>677</sup>. Oltre a ciò, numerosi strumenti internazionali di *soft law* menzionano le generazioni future in relazione alla tutela ambientale. Tuttavia, questi riferimenti raramente si traducono nel riconoscimento di veri e propri "diritti" per le generazioni future, concentrandosi piuttosto sui loro "bisogni" o "interessi". Inoltre, questi documenti soffrono di una notevole mancanza di specificità: non viene chiarito esattamente a quali generazioni future ci si riferisca, quale sia l'orizzonte temporale considerato, cosa si intenda precisamente per bisogni o interessi, e soprattutto come bilanciare le esigenze delle generazioni presenti con quelle future.

Un significativo passo avanti in questa direzione è rappresentato dalla Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti nei confronti di quelle future<sup>678</sup>. Questa Dichiarazione offre una maggiore concretezza rispetto agli obblighi delle generazioni presenti verso quelle future, ma evita ancora una volta di parlare esplicitamente di "diritti" delle generazioni future, contrariamente a quanto auspicato nella versione iniziale del documento. Ciò riflette le difficoltà persistenti nell'attribuire diritti concreti alle generazioni future e la tendenza a concentrarsi sulle responsabilità e sugli obblighi delle generazioni attuali.

Questa tendenza è confermata anche dagli strumenti vincolanti di diritto internazionale che menzionano le generazioni future. Nella maggior parte dei casi, esse sono citate nei preamboli, con riferimento ai loro bisogni e interessi, fatta eccezione per una sola disposizione che parla esplicitamente di diritti, rimanendo però un caso isolato.<sup>679</sup>

A livello nazionale, i riferimenti alle generazioni non ancora nate sono spesso presenti nelle Costituzioni<sup>680</sup>. Negli ultimi 30 anni, si è assistito ad un'evoluzione significativa: questi riferimenti, che un tempo si trovavano principalmente nei preamboli, hanno ora acquisito un carattere più concreto e operativo. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un'estensione in chiave intergenerazionale di temi già consolidati, come la tutela ambientale, che in molte costituzioni è ora espressamente garantita anche a favore delle generazioni future.

Questi riferimenti costituzionali sono fondamentali poiché forniscono alle Corti e ai Tribunali nazionali una base normativa su cui fondare sentenze a tutela delle generazioni future. Un esempio rilevante è il caso *Neubauer* in Germania, dove il principio di equità intergenerazionale è stato invocato con successo per proteggere i diritti delle generazioni a venire<sup>681</sup>.

Tuttavia, il principio di equità intergenerazionale è stato descritto come una "chimera" dal punto di vista normativo, a causa della difficoltà di definirne con

---

<sup>677</sup> *Our common future*

<sup>678</sup> UNESCO, *Declaration on the Responsibilities of the Present Generations towards Future Generations*, Parigi, 12 novembre 1997, pub. In Records of the General Conference, 29th session, Paris, 21 October to 12 November 1997, v. 1: Resolutions

<sup>679</sup> *Convenzione di Aarhus*, art. 1

<sup>680</sup> Si veda cap. III, par. 2

<sup>681</sup> Si veda cap. IV, par. 2.1

precisione il contenuto giuridico<sup>682</sup>. Senza una concreta attuazione giurisprudenziale, questi riferimenti rischiano di rimanere meri enunciati privi di reale efficacia, specialmente in un contesto dove le decisioni politiche e private sono spesso dominate da una visione a breve termine.

È essenziale evitare che l'equità intergenerazionale subisca un processo di "greenwashing", simile a quello che ha interessato il tema della sostenibilità ambientale. Il rischio è che i riferimenti alle generazioni future vengano inseriti in normative nazionali e internazionali solo per aderire a un "*trend*" legislativo, senza un reale impatto pratico.

Per scongiurare questo pericolo, sarebbe utile adottare uno strumento internazionale vincolante che delinei chiaramente gli obblighi degli Stati verso le generazioni future, specificandone gli interessi e i bisogni. Sebbene sia prematuro aspettarsi un riconoscimento esplicito dei diritti delle generazioni future a livello internazionale, un primo passo necessario sarebbe definire in modo preciso e vincolante i doveri nei loro confronti.

Il ruolo delle Corti è di cruciale importanza, come già evidenziato. La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha riconosciuto il principio di equità intergenerazionale, in particolare in relazione alla tutela ambientale<sup>683</sup>. Tuttavia, manca ancora una definizione concreta di ciò che questo principio implica. È auspicabile che il parere consultivo richiesto alla CIG sugli obblighi degli Stati nei confronti del cambiamento climatico possa fornire maggiore chiarezza riguardo agli obblighi che gli Stati hanno verso le generazioni future. Al momento, si è ancora in attesa di questo parere.

È però nell'ambito della *climate litigation* che il concetto di generazioni future ha trovato la sua espressione più significativa<sup>684</sup>. La crescente giurisprudenza, in particolare nel Sud globale, dimostra che la giustizia climatica intergenerazionale non è un concetto astratto; ci sono state infatti numerose decisioni che mirano a garantire una protezione ambientale estesa anche alle generazioni future. Sembra che la sostenibilità ambientale e l'intergenerazionalità siano quasi un binomio inseparabile.

Inoltre, la *climate litigation* ha evidenziato come l'equità intergenerazionale sia interconnessa con altre forme di discriminazione, come quella nei confronti delle donne e delle popolazioni indigene. Queste categorie, già svantaggiate nel presente, sono destinate a subire maggiormente gli effetti negativi del cambiamento climatico in futuro.

Casi significativi di contenzioso climatico hanno interpretato diritti e principi in chiave intergenerazionale, trasformando l'idea di generazioni future in un concetto rilevante e concreto, piuttosto che un semplice riferimento di tendenza.

---

<sup>682</sup> LOWE V., *Sustainable Development and Unsustainable Arguments*, in Boyle A., Freestone D. (a cura di), *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, Oxford, 1999, p. 27

<sup>683</sup> Si veda cap. IV par. 1

<sup>684</sup> Si veda cap. IV, par. 2

Un collegamento particolarmente rilevante è quello con i diritti umani dei bambini, che, in quanto soggetti vulnerabili, necessitano di protezione speciale e di obblighi più stringenti da parte degli Stati. Il collegamento con i diritti delle popolazioni indigene è altrettanto significativo: il loro stretto legame con la terra ha permesso ai giudici di rilevare violazioni del diritto alla cultura quando i danni ambientali impediscono la trasmissione di terre e pratiche tradizionali alle generazioni future.

Questi collegamenti contribuiscono a rendere l'idea di generazioni future e di equità intergenerazionale meno astratta e più tangibile. Per questo motivo, è auspicabile che un numero sempre maggiore di Corti e Tribunali, sia nazionali che internazionali, incorporino nelle loro decisioni considerazioni riguardanti le generazioni non ancora nate.

L'uso del concetto di equità intergenerazionale e l'invocazione delle generazioni future da parte della giurisprudenza rappresentano solo uno dei modi per dare concretezza a questi concetti. Un altro aspetto fondamentale è la rappresentanza politica delle generazioni future. A livello nazionale, sono state esaminate diverse istituzioni, con vari gradi di efficienza, dedicate alla tutela delle generazioni future<sup>685</sup>. Tuttavia, a livello internazionale, nonostante le proposte, non è ancora stata istituita un'entità globale specificamente incaricata di questa missione<sup>686</sup>.

Tra le proposte avanzate a livello internazionale, la creazione di un Ombudsman emerge come una delle soluzioni più appropriate. Una caratteristica distintiva di questa istituzione è l'assenza di poteri formali di coercizione o sanzione. Ciò che differenzia l'Ombudsman da un procuratore o da un'agenzia di supervisione è che le sue decisioni e risoluzioni non sono giuridicamente o amministrativamente vincolanti. Si tratta piuttosto di raccomandazioni che le parti interessate possono scegliere di seguire o ignorare. In alcuni casi, l'Ombudsman può avviare procedimenti, agendo come procuratore; tuttavia, anche in questi casi, il principio di fondo rimane invariato: l'Ombudsman può solo raccomandare e sostenere una posizione, senza avere il potere di imporre l'attuazione della propria linea o di porre fine, da solo, alle violazioni dei principi e degli interessi che è incaricato di tutelare<sup>687</sup>.

Sebbene questa apparente limitazione possa essere vista come una debolezza, in realtà, è proprio questa caratteristica che conferisce all'Ombudsman una maggiore legittimità come difensore degli interessi futuri rispetto a molte altre istituzioni create per salvaguardare tali interessi<sup>688</sup>. Inoltre, l'assenza di poteri vincolanti rende questa figura più accettabile per gli Stati, che non devono temere di incorrere in sanzioni.

Per concludere, è opportuno sottolineare che il tema trattato è di estrema attualità. A testimonianza di ciò tra il 22-23 settembre 2024 si terrà il *Summit for*

---

<sup>685</sup> Si vada cap. V, par. 4

<sup>686</sup> Si vada cap. V, par. 5

<sup>687</sup> BECKMAN L., UGGLA F., *An Ombudsman for Future Generations: Legitimate and Effective?*, in GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A. (a cura di), *Institutions for Future Generations*, 2016, Oxford

<sup>688</sup> *Ibidem*

*the Future*, in cui i leader mondiali si riuniranno presso le Nazioni Unite per adottare il Patto per il Futuro, che includerà un Patto Globale per il Digitale e una Dichiarazione sulle Generazioni Future come allegati.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, già nel suo rapporto *Our Common Agenda*<sup>689</sup>, aveva invitato gli Stati Membri e altri soggetti interessati a considerare passi specifici per tenere conto degli interessi delle generazioni future e a consolidare questi sforzi in una Dichiarazione sulle Generazioni Future.

Grazie ai documenti preliminari di questa Dichiarazione già resi pubblici, è possibile riflettere su alcuni aspetti che confermano alcune delle valutazioni precedentemente fatte. In particolare, leggendo la Dichiarazione nella sua terza revisione, emerge chiaramente la difficoltà di riconoscere veri e propri diritti alle generazioni future; anche in questo caso, infatti, si preferisce fare riferimento ai loro “*needs*” o “*interests*”.<sup>690</sup> Tuttavia, nello *Zero Draft* di questo strumento normativo si faceva riferimento ai “*rights of future generations to the highest standard of health*”<sup>691</sup>. Il fatto che questo riferimento non abbia superato le successive revisioni evidenzia la persistente difficoltà, a livello internazionale, di attribuire diritti a soggetti non ancora esistenti.

Ritornando alla terza revisione della Dichiarazione, il paragrafo 13 stabilisce che i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere rispettati, protetti e promossi senza alcuna distinzione o discriminazione<sup>692</sup>. È possibile che i diritti delle generazioni future possano essere dedotti interpretativamente da questo passaggio, considerando che il principio di non discriminazione dovrebbe applicarsi anche tra le diverse generazioni, come già suggerito dalla giurisprudenza della CEDU<sup>693</sup>.

Inoltre, è interessante osservare come la Dichiarazione suggerisca di adottare la visione del tempo delle popolazioni indigene, che considera il passato, il presente e il futuro come interconnessi<sup>694</sup>. Questo approccio potrebbe

<sup>689</sup> Report of the Secretary-General, *Our Common Agenda*, doc. A/75/982, New York, 5 agosto 2021, pub. In <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/217/01/pdf/n2121701.pdf>, par.59

<sup>690</sup> UN Summit for the Future, New York, *Declaration on future Generations REV3*, pub. In <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/soft-declaration-on-future-generations-rev3.pdf>, par. 6, 8 e 9

<sup>691</sup> UN Summit for the Future, New York, *Declaration on Future Generations, Zero Draft*, pub. In <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/co-facilitators-zero-draft-of-the-declaration-on-future-generations-26-march-2024-final.pdf>, par. 27

<sup>692</sup> UN Summit for the Future, New York, *Declaration on future Generations REV3*,, pub. In <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/soft-declaration-on-future-generations-rev3.pdf>, par.13 (“*The pursuit and enjoyment of human rights and fundamental freedoms for all, encompassing civil, political, economic, social and cultural rights, which includes the right to development, must be respected, protected and promoted, without distinction or discrimination of any kind*”)

<sup>693</sup> European Court of Human Right, *Duarte Agostinho et al. v. Portugal et al.*, Decision 9 April 2024, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240409\\_3937120\\_decision-1.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240409_3937120_decision-1.pdf)

<sup>694</sup> UN Summit for the Future, New York, *Declaration on future Generations REV3*,, pub. In <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/soft-declaration-on-future-generations-rev3.pdf>, par.7 (“*Acknowledging that we must learn from our past achievements and failures, and their consequences, in order to ensure a more sustainable, just and equitable world for present and future generations, and understanding the interconnectedness of past, present and future*”)

contribuire a costruire un mondo più giusto sia per le generazioni attuali che per quelle future.

Infine, il documento si limita a prendere atto della proposta del Segretario Generale di istituire uno *Special Envoy for Future Generations* per sostenere l'attuazione della Dichiarazione<sup>695</sup>. Quindi, anche in questa occasione, non si registrano progressi significativi verso la creazione di un rappresentante delle generazioni future a livello internazionale.

Sicuramente le generazioni future sono all'ordine del giorno sia delle politiche internazionali si di quella nazionali. Tuttavia, vi è ancora molta strada da percorrere per raggiungere la completa realizzazione dell'equità intergenerazionale.

*"We can't build a future for our grandchildren with a system built for our grandparents."*<sup>696</sup>

---

<sup>695</sup> *Ibidem*, par.43 (“Take note of the Secretary-General’s proposal to appoint a Special Envoy for Future Generations to support the implementation of this Declaration”)

<sup>696</sup> António Guterres, United Nations Secretary-General during the World Economic Forum (WEF), 17 gennaio 2024

## BIBLIOGRAFIA

- ABATE R. S., *Climate Change and the Voiceless: Protecting Future Generations, Wildlife, and Natural Resources*, Cambridge, 2020
- AGIUS E, BUSUTTIL S., *Future Generation and International Law*, London, 1998
- AGIUS E., CHIRCOP L. (a cura di) *Caring for Future Generations: Jewish, Christian, and Islamic Perspectives*, Westport, 1998
- AMBRUSNÉ E. T., *The Parliamentary Commissioner for Future Generations of Hungary and his Impact*, in *Intergenerational Justice Review*, vol. 10, n.1, 2010, pp.18-24
- AMIRANTE D. (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000
- AMIRANTE D., *Ambiente e principi costituzionali nel diritto comparato*, in AMIRANTE D. (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000, pp. 11-46
- ANSTEE-WEDDERBURN J., *Giving a Voice to Future Generations: Intergenerational Equity, Representatives of Generations to Come, and the Challenge of Planetary Rights*, in *Australian Journal of Environmental Law*, vol.1, 2014, pp. 37-70
- ARAÙJO R., KOESSLER L., *The Rise of the Constitutional Protection of Future Generations*, in *LPP Working Paper Series*, n.7, 2021, pp. 3-44
- ATTFIELD R., *Environmental Ethics and Intergenerational Equity*, in *Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy*, vol.41, n.2, 1998, pp. 207-222
- BALDASSARRE A., *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo*, in *Rivista Aic*, n.1, 2011, pp.1-21
- BANDI G., *The Hungarian Ombudsman for Future Generations*, in *PA persona e amministrazione, Ricerche Giuridiche sull'Amministrazione e l'Economia*, 2022, pp. 807-822
- BARRESI P. A., *Beyond Fairness to Future Generations: An Intragenerational Alternative to Intergenerational Equity in the International Environmental Arena*, in *Tulane Environmental Law Journal*, vol.11, n.1, 1997, pp. 59-88
- BARRY B., *Justice Between Generations*, in HACKER P.M.S., RAZ J. (a cura di) *Law, Morality, and Society: Essays in Honour of H.L.A. Hart*, Oxford, 1977, pp. 268-284
- BARTOLUCCI L., *Istituzioni per il futuro e foresight tra parlamento e governo*, in *Bilancio Comunità Persona*, n.1, 2023, pp. 49-63
- BAXTER B., *A Theory of Ecological Justice*, Routledge, 2005
- BECKERMANN W., PASEK J., *Justice, Posterity and the Environment*, Oxford, 2001

BECKERM W., *The Impossibility of a Theory of Intergenerational Justice*, in TREMMEL J.C. (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, pp. 53-71

BECKMAN L., UGGLA F., *An Ombudsman for Future Generations: Legitimate and Effective?*, in GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A. (a cura di), *Institutions for Future Generations*, 2016, Oxford, pp. 117-134

BERTRAM D., "For You Will (Still) Be Here Tomorrow": *The Many Lives of Intergenerational Equity*, in *Transnational Environmental Law*, vol.12, n.1, 2023, pp.121-149

BIDADANURE, J., *Youth Quotas, Diversity, And Long-Termism*, in GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A. (a cura di), *Institutions for Future Generations*, 2016, Oxford, pp. 266-281

BIFULCO D., *Il disincanto costituzionale*, Milano, 2015

BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008.

BIFULCO R., *Diritto generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008

BIFULCO R., *Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell'Unione. A proposito della riforma costituzionale sull'equilibrio di bilancio*, in *Rivista Aic*, n.2, 2012, pp. 1-9

BODANSKY D., BRUNNÉE J., HEY E., *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, 2008

BONAFÈ B., *Interesse delle generazioni future come interesse collettivo?*, in FULLI M. (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione Europea, XXVI Convegno Firenze 9-10 giugno 2022*, Napoli, 2023, pp. 133-155

BOSTON J., *Governing for the Future: Designing Democratic Institutions for a Better Tomorrow*, Bingley, 2016

BOYLE A., FREESTONE D. (a cura di), *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, Oxford, 1999

BUCHANAN N. H., *What Do We Owe Future Generations?*, in *The George Washington Law Review*, vol.77, n.5/6, 2009

BUONO E., *Costituzionalismo ambientale europeo e doveri di solidarietà. Italia e Germania nell'Antropocene*, in *DPCE online*, vol.2, 2023, pp. 465-486

BURKE E., *Reflections on the Revolution in France*, London, 1854

CANEY S., *Climate Change and the Future: Discounting for Time, Wealth and Risk*, in *Journal of Social Philosophy*, vol. 40, n. 2, 2009, pp. 163–86

CANEY S., *Justice and Posterity*, in KANBUR R., SHUE H. (a cura di), *Climate Justice: Integrating Economics and Philosophy*, Oxford, 2018

CARBONE M. C., *Le parole sono importanti. La configurazione dell'ambiente come valore generale attraverso l'aggiornamento del lessico costituzionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2023, pp. 7-22

CECCHETTI M, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000

CECCHETTI M., *Virtù e limiti degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, n.1, 2022, pp. 127-154

CIRILLO F., *L'interesse delle future generazioni: ragionamenti fallaci e interpretazioni sostenibili*, in *Rivista giuridica AmbienteDiritto.it*, n.2, 2023, pp. 1-16

COLLINS L. M., *Revisiting the Doctrine of Intergenerational Equity in Global Environmental Governance*, in *Dalhousie Law Journal*, vol.30, 2007, pp. 79-140

CONTE V., *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti transsoggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *DPCE online*, n. 2, 2023, pp. 669-682

Cousteau Society, *A Bill of Rights for Future Generation*, Parigi, 16 gennaio 2001, pub. In <http://www.eurocbc.org/page721.html>

CRUTZEN P. J., STOERMER E. F., *Antropocene*, in *Global Change Newsletter*, 2000, n. 41, pp.17-18

D'ALOIA A., *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. del dir.*, Annali IX, Milano, 2016, pp. 331-390

D'ALOIA A., *La costituzione e il dovere di pensare al futuro*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2022, pp. 1-6

D'AMATO, *Do We Owe a Duty to Future Generations to Preserve the Global Environment?*, in *The American Journal of International Law*, vol.84, n.1, 1990, pp. 190-198

DALAL-CLAYTON B., BASS S., *A Review of Monitoring Mechanisms for National Sustainable Development Strategies*, in *Environmental Planning Issues*, n.27, 2006, pp. 1-50

DALAL-CLAYTON B., BASS S., *Monitoring and Reviewing National Sustainable Development Strategies*, in OECD (a cura di), *Institutionalising Sustainable Development*, OECD Sustainable Development Studies, Paris, 2007, pp. 95-136

DAVIES H., *The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015—A Step Change in the Legal Protection of the Interests of Future Generations?*, in *Journal of Environmental Law*, n.29, 2017, pp. 165–175

DIERKSMEIER C., *John Rawls on the Rights of Future Generations*, in TREMMEL J.C. (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, pp. 72-85

DOBSON A. *Representative Democracy and the Environment*, in LAFFERTY W. M., MEADOWCROFT J. (a cura di), *Democracy and the Environment: Problems and Prospects*. Cheltenham, 1996, pp. 124–139

DUPUY P.-M., VIÑUALES, J. E., *International Environmental Law* (2nd ed.), Cambridge, 2018

EKELI K. S., *Giving a Voice to Posterity - Deliberative Democracy and Representation of Future People*, in *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, vol. 18, n. 5, 2005, pp. 429-450

ELLIOT R., *The Rights of Future People*, in *Journal of Applied Philosophy*, vol. 6, n. 2, 1989, pp. 159-169

FANNI S., *Una teorizzazione di un approccio fondato sui diritti umani alla protezione delle generazioni future nell'ambito del contenzioso ambientale internazionale e nazionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2022, pp. 203-223

FERRER ORTEGA L. G., FERRER ORTEGA J. G., *El problema de la fundamentación filosófica de los derechos de las generaciones futuras*, in *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. 8, 2008, pp. 487-507

FITZMAURICE M., *Research Handbook on International Environmental Law*, Cheltenham, 2010

FITZMAURICE M., WONG M. S., CRAMPIN J., *International Environmental Law: Text, Cases and Materials*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022

FODELLA A., PINESCHI L., *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Torino, 2009

FRACCHIA F., *I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell'amministrativista e l'esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali*, in PANTALONE P. (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, Atti di convegno, Milano, 2021, pp. 55-69

FRACCHIA F., *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010

FROSINI T. E., *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *federalismi.it*, n.16, 2021, pp. 1-4

FULLI M., *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione Europea*, XXVI Convegno Firenze 9-10 giugno 2022, Napoli, 2023

FÜLÖP S., *The Hungarian Experience*, in NICHOLL A., OSMOND J. (a cura di), *Wales' Central Organising Principle: Legislating for Sustainable Development*, Cardiff, 2012, pp. 70-79

GABA M. J., *Environmental Ethics and Our Moral Relationship to Future Generations: Future Rights and Present Virtue*, in *Columbia Journal of Environmental Law*, vol.24, 1999, pp. 249-288

GALLARATI F., *Generazioni a processo: modelli teorici di responsabilità intergenerazionale alla prova del contenzioso climatico*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n.2, 2023, pp. 159-177

GALLARATI F., *L'ambiente sì, ma dove? Il problema della collocazione delle disposizioni ambientali nelle costituzioni europee*, in *DPCE online*, vol.2, 2023, pp. 683-703

GANGULY G., SETZER J., HEYVAERT V., *If at First You Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 38, n. 4, 2018, pp. 841-868

GARDINER S. M., *A Perfect Moral Storm. The Ethical Tragedy of Climate Change*, Oxford, 2001

GARDINER S.M, *Protecting Future Generations: Intergenerational Buck-Passing, Theoretical Ineptitude and a Brief for a Global Core Precautionary Principle*, in TREMMEL J.C. (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, pp. 148-169

GARNER B. A., CAMPBELL BLACK H., *Black's Law Dictionary*, St. Paul, 2014

GATMAYTAN D. B., *The Illusion of Intergenerational Equity: Oposa v. Factoran as a Pyrrhic victory*, in *Georgetown International Environmental Law Review*, n. 15, 2003, pp. 457-485

GIANNACCARI C., *Diritti delle generazioni future o doveri delle generazioni presenti? Giustizia e responsabilità sotto la lente del cambiamento climatico*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n.2, 2023, pp. 179-195

GOLDING M. P., *Obligations to Future Generations*, in *The Monist*, vol.56, n.1, 1972, pp.85-99

GÓMEZ-FRANCO I., *Amplified Solidarity with Future Generations*, in *Philosophies*, vol.9, n.17, 2024, pp. 1-14

GONZALES-RICOY I., REY F., *Enfranchising the Future: Climate Justice and Representation of Future Generation*, in *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, vol.10, n.5, 2019, pp. 1-12

GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A. (a cura di), *Institutions for Future Generations*, Oxford, 2016

GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A., *Designing Institutions for Future Generations: An Introduction*, in GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A. (a cura di), *Institutions for Future Generations*, Oxford, 2016, pp. 3-23

GÖPEL M., PEARCE C., *Guarding our Future – How to Include Future Generations in Policy Making*, London, 2014

GORGONI G., *La responsabilità come progetto. Primi elementi per un'analisi giuridica di responsabilità prospettica*, in *Dir. soc.*, n. 2, 2009, pp.243-292

GOSSERIES A., *Generations*, in MCKINNON C. (a cura di), *Issues in Political Theory*, Oxford, 2015, pp. 282-303

GOSSERIES A., *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, pp. 29-56

GOSSERIES A., *On Future Generations' Future Rights*, in *The Journal of Political Philosophy*, vol. 16, n.4, 2008, pp. 446-474

GOSSERIES A., *The Egalitarian Case Against Brundtland's Sustainability*, in *GAIA - Ecol. Perspect. for Science and Society*, vol. 14, n.1, 2005, pp. 40-46

GRASSI S., *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n.3, 2017, pp. 4-38

GRASSI S., *Costituzioni e tutela dell'ambiente*, in SCAMUZZI S. (a cura di) *Costituzioni razionalità ambiente*, Torino, 1994, pp. 389 ss.

HACKER P.M.S., RAZ J. (a cura di) *Law, Morality, and Society: Essays in Honour of H.L.A. Hart*, Oxford, 1977

HUMPHREYS S., *Against Future Generation*, in *The European Journal of Law*, vol. 33, n.4, 2023, pp.1061-1092

JAHN J., *Rafforzare la tutela dell'ambiente grazie alle corti costituzionali nazionali? Commento alla sentenza sul clima del BVerfG*, in *Corti supreme e salute*, vol.1, 2022, pp. 47-68

JAMIESON D. (a cura di), *A Companion to Environmental Ethics*, Malden, 2001

JÁVOR B., RÁCZ J., *Do We Owe Them a Future? The Opportunities of a Representation For Future Generations in Europe*, Budapest, 2006

JENNINGS, B., DAWSON, A., *Solidarity in the Moral Imagination of Bioethics*, in *The Hastings Center Report.*, vol.45, n.5, 2015, pp. 31-38

KARNEIN A., *Can We Represent Future Generations?*, in GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A. (a cura di), *Institutions for Future Generations*, Oxford, 2016, pp. 83-97

KAVKA G. S., *The Paradox of Future Individuals*, in *Philosophy and Public Affairs*, vol. 11, n. 2, 1982, pp. 93–112

KOHN E., *How Forests Think: Toward an Anthropology beyond the Human*, Berkley, 2013

KOSKIMAA V., RAUNIO T., *Should Legislatures Invest in Foresight Work? Assessing Parliamentary Future Institutions*, paper presentato al Workshop of parliamentary scholars and parliamentarians di Wroxton, 2022, pp.1-18

KOTZÉ L., *A Global Environmental Constitution for the Anthropocene?*, in *Transnational Environmental Law*, vol. 8, n. 1, 2019, pp. 11–33

LAFFERTY W. M., MEADOWCROFT J. (a cura di), *Democracy and the Environment: Problems and Prospects*. Cheltenham, 1996

LASTER R., LIVNEY D., *Environmental Law in Israel*, Alphen aan den Rijn, 2011

LAWRENCE P., *International Law Must Respond to the Reality of Future Generation: A Reply to Stephen Humphreys*, in *The European Journal of Law*, vol.34, n.3, 2023, pp.669-681

LAWRENCE P., *Justifying Representation of Future Generations and Nature: Contradictory or Mutually Supporting Values?*, in *Transnational Environmental Law*, vol.11, n.3, 2022, pp.553-579

LEWIS B., *The Right of Future Generations within the Post-Paris Climate Regime*, in *Transnational Environmental Law*, vol.7, n.1, 2018, pp.69-87

LOWE V., *Sustainable Development and Unsustainable Arguments*, in BOYLE A., FREESTONE D. (a cura di), *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, Oxford, 1999, pp.19-37

LUCIANI M., *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, pp. 423-441

*Maastricht Principles on The Human Rights of Future Generations* (Maastricht, 3 febbraio 2023), pub. In <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/new-york/events/hr75-future-generations/Maastricht-Principles-on-The-Human-Rights-of-Future-Generations.pdf>

MACKENZIE M., *Institutional Design and Sources of Short-termism*, in GONZÁLEZ-RICOY I., GOSSERIES A. (a cura di), *Institutions for Future Generations*, Oxford, 2016, pp. 24-46

MAGGIO G. F., *Inter/Intra-Generational Equity: Current Applications under International Law for Promoting the Sustainable Development of Natural Resources*, in *Buffalo Environmental Law Journal*, vol. 4, n.2, 1997, pp.161-223

MANSBRIDGE J., *Rethinking Representation*, in *American Political Science Review*, vol. 97, n.4, 2003, pp. 515–528

MAYEDA G., *Where Should Johannesburg Take Us? Ethical and Legal Approaches to Sustainable Development in the Context of International Environmental Law*, in *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, vol.15, n.1, 2004, pp. 29-69

MCKINNON C. (a cura di), *Issues in Political Theory*, Oxford, 2015

MENGA F., *Etica intergenerazionale*, Brescia, 2021

MILL J. S., *Considerations on Representative Government*, Cambridge, 2011

MOLFETTA A., *L'interesse delle future generazioni oltre la riforma degli articoli 9 e 41 della costituzione*, in *Rivista Aic*, n.2, 2023, pp.222-243

MONTEROSSI M. W., *Diritti, soggetti e generazioni future*, in QUARTA A., SPANÒ M. (a cura di), *Beni comuni 2.0*, Milano, 2016, pp. 121-132

MULGAN T., *Neutrality, Rebirth and Intergenerational Justice*, in *Journal of Applied Philosophy*, vol. 19, n. 1, 2002, pp. 3-15

MUSHKAT R., *Environmental Sustainability: a Perspective from the Asia-Pacific Region*, in *University of British Columbia Law Review*, vol.27, n.1, 1993, pp. 153-187

NANJI A., *The Right to Development: Social and Cultural Rights and Duties to the Community*, in *Proceedings of the Seminar on Islamic Perspectives on the Universal Declaration of Human Rights*, doc. HR/IP/SEM/1999/I (PART II Sec. 2), 15 marzo 1999

NELSON G., *Future Generations and Climate Change*, in *International Social science Journal*, vol.64, pp. 89-97

NICHOLL A., OSMOND J. (a cura di), *Wales' Central Organising Principle: Legislating for Sustainable Development*, Cardiff, 2012

OECD (a cura di), *Institutionalising Sustainable Development*, OECD Sustainable Development Studies, Paris, 2007

OECD, *Foresight and Anticipatory Governance. Lessons in effective foresight institutionalization*, Paris, 2022

PADOA-SCHIOPPA E., *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità*, Bologna, 2021

PALOMBELLA G., *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, pp. 3-28

PANTALONE P. (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, Atti di convegno, Milano, 2021

PAOLOMBINO G., *La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n.24, 2020, pp. 242-272

PARFIT D., *Reasons and Persons*, Oxford, 1984

PARTRIDGE E., *Future Generations*, in JAMIESON D. (a cura di), *A Companion to Environmental Ethics*, Malden, 2001, pp. 377-389

PARTRIDGE E., *Should We Seek a Better Future?*, in *Ethics and the Environment*, vol.3, n.1, 2007, pp. 81-95

PEARCE C., *Ombudspersons for Future Generations: A proposal for Rio+20*, UNEP, Perspectives, n.6, 2012, pp.1-3

PEEK J. M., *Buddhism, Human Rights and the Japanese State*, in *Human Rights Quarterly*, vol.17, n.3, 1995, pp.527-540

PINESCHI L, *La rappresentazione degli interessi delle generazioni future tra proposte del passato e recenti manifestazioni della prassi internazionale*, in *Studi in onore di Umberto Leanza*, Napoli, 2015, pp. 603-628

PINESCHI L., *Equità inter-generazionale e diritto internazionale dell'ambiente: principio meta giuridico o regola di diritto?*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, pp. 113-140

PISANÒ A., *Il diritto al clima: il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022

PITKIN H. F., *The Concept of Representation*, Berkeley, 1976

PORENA D., *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in *Rivista Aic*, n.3, 2023, pp.186-215

PORENA D., *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017

PRAINSACK B., BUYX A., *Solidarity: Reflections on an Emerging Concept in bioethics*, Swindon, 2011

PRATESI S., *Generazioni future? Una sfida per i diritti umani*, Torino, 2007

QUARTA A., SPANÒ M. (a cura di), *Beni comuni 2.0*, Milano, 2016

RAWLS J., *A Theory of Justice: Original Edition*. Cambridge, 1971

RAWLS J., *Justice as Fairness*, in *The Philosophical Review*, vol.67, n.2, 1958, pp. 164-194

REDGWELL C., *Intergenerational Trusts and Environmental Protection*, Manchester, 1999

REGAN T, VAN DE VEER D. (a cura di) *And Justice for All*, Totowa, 1982

REHFELD A., *Towards a General Theory of Political Representation*, in *The Journal of Politics*, vol. 68, n.1, 2006, pp. 1-21

RESCIGNO F., *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it - paper*, 2021, pp. 1-5

RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2015

RODOTÀ S., *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma, 2014

ROSENSTRÖM U., BALCOM RALEIGH N., *Inclusive Foresight for Finland*, in *AAI foresight*, 2015, pp. 1-6

SANDS P., *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, 2018

SCAMUZZI S. (a cura di) *Costituzioni razionalità ambiente*, Torino, 1994

SCHNEEBERGER K., *Intergenerational Equity: Implementing the Principle in Mainstream Decision-making*, in *Environmental Law & Management*, vol. 23, 2011, pp. 20-29

SCHULZE-FIELTZ H., *La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale tedesco*, in AMIRANTE D. (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000, pp. 69-86

SETZER J., BENJAMIN L., *Climate Litigation in the Global South: Constraints and Innovations*, in *Transnational Environmental Law*, vol.9, n.1, 2019, pp.77-101

SHALLOWE A., *A Stitch in Time? Realising the Value of Futures and Foresight*, in *Thersa.org*, 2020, pp. 1-81

SHOHAM S., LAMAY N., *Commission for Future Generations in the Knesset: Lessons Learnt*, in TREMMEL J. C. (a cura di), *The Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, pp.244-281

SLOBODIAN L., *Defending the Future: Intergenerational Equity in Climate Litigation*, in *The Georgetown Environmental Law Review*, vol.32, 2020, pp. 569-589

SMITH J. M., *The Republic of Letters: The Correspondence Between Thomas Jefferson and James Madison 1776-1826*, New York, 1995

SPADARO A., *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fonda mentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro*, Napoli, 2008, pp.71-111

STEFFEN W., CRUTZEN P.J., MCNEILL J.R., *The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?*, in *Ambio*, n.8, vol. 36, 2007, pp. 614-621

SZABÓ M, *National Institution for the Protection of the Interests of Future Generation*, in *e-Pùblica*, vol.2, n.2, 2015, pp. 6-24

TAKLE M., *Common Concern for the Global Ecological Commons: Solidarity with Future Generations?*, in *International Relations*, vol. 35, n.3, 2021, pp. 403–421

TARANTINO G., *La solidarietà verso le generazioni future a fondamento della giustizia climatica. Note a partire dal Fondo Loss and Damage istituito dalla recente Cop 27*, in *Federalismi.it*, n.2, 2023, pp. 228-239

TESCHNER N., *Official Bodies That Deal with the Needs of Future Generations and Sustainable Development: Comparative Review*, in *Jerusalem: The Knesset Research and Information Center*, 2013

THOMPSON D. F., *Representing Future Generations: Political Presentism and Democratic Trusteeship*, in *Critical Review of International and Political Philosophy*, vol.13, n.1, 2010, pp. 1-31

TREMMEL J. C., *A Theory of Intergenerational Justice*, London, 2009

TREMMEL J. C., *Establishing Intergenerational Justice in National Constitutions*, in TREMMEL J. C. (a cura di), *The Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, pp. 187-214

TREMMEL J.C. (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006

TREMMEL, J., MASON, A., GODLI, P. H., DIMITRIOSKI, I. (a cura di), *Youth Quotas and Other Efficient Forms of Youth Participation in Ageing Societies*, Cham, 2015

TRIPODINA C., *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente*, in *Rivista quadriennale di diritto dell'ambiente*, n.1, 2023, pp. 332-349

UNNERSTALL H., *Rechte zukünftiger Generationen*, Würzburg, 1999

VERMASSEN D., CALUWAERTS, ERZEEL S., *Speaking for the Voiceless? Representative Claims-Making on Behalf of Future Generations in Belgium*, in *Parliamentary Affairs*, vol.76, 2023, pp. 579-599

VIOLINI L., FORMICI G., *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza* in PANTALONE P. (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, Atti di convegno, Milano, 2021, pp.32-54

WARD H., *Beyond the Short Term: Legal and Institutional Space for Future Generations in Global Governance*, in *Yearbook of International Law*, vol.22, n.1, 2011, pp.3-36

WEISS E. B., *A Reply to Barresi's 'Beyond Fairness to Future Generations*, in *Tulane Environmental Law Journal*, vol.11, n.1, 1997, pp. 89-97

WEISS E. B., *Implementing Intergenerational Equity*, in FITZMAURICE M., *Research Handbook on International Environmental Law*, Cheltenham, 2010, pp.

WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations and Sustainable Development*, in *American University International Law Review*, vol.8, 1992, pp.19-22

WEISS E. B., *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo, 1989

WEISS E. B., *Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment*, in *The American Journal of International Law*, vol.84, 1990, pp. 198-207

WEISS E. B., SOHN L. B., *Intergenerational Equity in International Law*, in *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, vol. 81, 1987, pp. 126-133

WEISS E. B., *The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity*, in *Ecology Law Quarterly*, vol.11, n.4, 1984, pp. 495–582.

WESTRA L., *Environmental Justice and the rights of unborn and future generations*, London, 2006

WESTRA L., *I diritti delle generazioni future: collegare diritti intergenerazionali e intragenerazionali in ambito di ecogiustizia*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di),

*Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, pp. 257-279

WEWERINKE-SINGH M., GARG A., AGARWALLA S., *In Defence of Future Generations: A Reply to Stephen Humphreys*, in *The European Journal of Law*, vol.34, n.3., 2023, pp.651-667

ZAGREBELSKY G., *Diritti per forza*, Torino, 2017

ZAGREBELSKY G., *Senza adulti*, Torino, 2016

ZAMBRANO V., *Tutela degli interessi delle generazioni future nel sistema CEDU: quali prospettive scaturiscono da un nuovo Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo?*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2022, pp. 135-155

## TAVOLA DELLE FONTI NORMATIVE

### Fonti internazionali

*Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy* (Parigi, 29 luglio 1960), entrata in vigore 1° aprile 1968, pub. in [https://www.oecd-nea.org/jcms/pl\\_79139/paris-convention-consolidated?preview=true](https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_79139/paris-convention-consolidated?preview=true).

*Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage* (Vienna, 21 maggio 1963), entrata in vigore 12 novembre 1977, pub. in <https://www.iaea.org/sites/default/files/infocirc500.pdf>.

*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC) (Bruxelles, 29 novembre 1969), entrata in vigore 19 giugno 1975, pub. in <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20973/volume-973-I-14097-English.pdf>.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (Roma, 4 novembre 1950), entrata in vigore 3 settembre 1953, pub. in <https://rm.coe.int/1680063777>.

*Charter of the United Nations*, San Francisco, 26 giugno 1945, pub. in <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>.

*International Convention for the Regulation of Whaling* (Washington, 2 dicembre 1946), entrata in vigore 10 novembre 1948, pub. in <https://archive.iwc.int/pages/download.php?direct=1&noattach=true&ref=3607&ext=pdf&k=>.

*African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* (Algeri, 15 settembre 1968), entrata in vigore 16 giugno 1969, pub. in [https://au.int/sites/default/files/treaties/7763-treaty-0003\\_african\\_convention\\_on\\_the\\_conservation\\_of\\_nature\\_and\\_natural\\_resources\\_e.pdf](https://au.int/sites/default/files/treaties/7763-treaty-0003_african_convention_on_the_conservation_of_nature_and_natural_resources_e.pdf).

*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (Parigi, 16 novembre 1972), entrata in vigore 17 dicembre 1975, pub. in <https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf>.

*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (New York, 16 dicembre 1966), entrata in vigore 23 marzo 1976, pub. In <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf>

*Treaty Concerning the Construction and Operation of the Gabčíkovo-Nagymaros System of Locks* (Budapest, 16 settembre 1977), entrata in vigore 30 giugno 1978, pub. in <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201109/volume-1109-I-17134-English.pdf>.

*Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals* (Convenzione di Bonn) (Bonn, 23 giugno 1979), entrata in vigore il 1° novembre 1983, pub. in [https://www.cms.int/sites/default/files/instrument/CMS-text.en\\_.PDF](https://www.cms.int/sites/default/files/instrument/CMS-text.en_.PDF).

*Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies* (Moon Agreement) (New York, 5 dicembre 1979), entrata in vigore 11 luglio 1984, pub. in <https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2021/04/Moon-Agreement-EN.pdf>.

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), entrata in vigore 1° dicembre 1987, pub. in <https://rm.coe.int/168007a0f9>.

*Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources* (Kuala Lumpur, 9 luglio 1985), pub. in <https://agreement.asean.org/media/download/20161129035620.pdf>.

*Convention on the Early Notification of a Nuclear Accident* (Vienna, 26 settembre 1986), entrata in vigore 27 ottobre 1986, pub. in <https://www.iaea.org/sites/default/files/infirc335.pdf>.

*Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency* (Vienna, 26 settembre 1986), entrata in vigore 26 febbraio 1987, pub. in <https://www.iaea.org/sites/default/files/infirc336.pdf>.

*Convention on the Rights of the Child* (New York, 20 novembre 1989), pub. in <https://www.unicef.org/media/52626/file>.

*International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation* (OPRC) (Londra, 30 novembre 1990), entrata in vigore 13 maggio 1995, pub. in <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201891/volume-1891-I-32194-English.pdf>.

*Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context* (Convenzione di Espoo) (Espoo, 25 febbraio 1991), entrata in vigore 10 settembre 1997, pub. in [https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/Espoo\\_Convention\\_authentic\\_ENG.pdf](https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/Espoo_Convention_authentic_ENG.pdf).

*Convention on Biological Diversity* (CBD) (Brasile, 5 giugno 1992), entrata in vigore 29 dicembre 1993, pub. in <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf>.

*Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes* (Water Convention) (Helsinki, 17 marzo 1992), entrata in vigore 6 ottobre 1996, pub. in <https://unece.org/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf>.

*United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), doc. FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62220 (E) 200705, New York, 9 maggio 1992, entrata in vigore 21 marzo 1994, pub. in <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>.

Trattato sull'Unione Europea (TUE) (7 febbraio 1992), entrata in vigore 1° novembre 1993, pub. in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:11992M/TXT>.

*Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses* (New York, 21 maggio 1997), entrata in vigore 17 agosto 2014, pub. in [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8\\_3\\_1997.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf).

*Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management* (Vienna, 5 settembre 1997), entrata in vigore 18 giugno 2001, pub. in <https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc546.pdf>.

*Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters* (Aarhus Convention) (Aarhus, 25 giugno 1998), entrata in vigore 30 ottobre 2001, pub. in <https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>.

Trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997), entrata in vigore 1° maggio 1999, pub. in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT>.

Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (del 7 novembre 2000), non più in vigore, pub. in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2493>.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7 dicembre 2000), entrata in vigore 1° dicembre 2009, pub. in [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).

*Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Stockholm, 22 maggio 2001), entrata in vigore 17 maggio 2004, pub. in <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXVII/XXVII-15.en.pdf>.

Piano di attuazione di Johannesburg, 4 settembre 2002, pub. in [https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD\\_POI\\_PD/English/WSSD\\_PlainImpl.pdf](https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlainImpl.pdf).

*Paris Agreement on Climate Change*, doc. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1, Parigi, 12 dicembre 2015, entrata in vigore 4 novembre 2016, pub. in [https://unfccc.int/sites/default/files/english\\_paris\\_agreement.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf).

Regolamento UE 2021/1119 (30 giugno 2021), pub. in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&rid=8>.

## **Fonti nazionali**

Costituzione Stati Uniti, 4 marzo 1789

Assemblea nazionale costituente francese, *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (Versailles, 24 giugno 1793)

Costituzione argentina, 1° maggio 1853

Costituzione del Lussemburgo, 17 ottobre 1868

Costituzione giapponese, 3 novembre 1946

Costituzione italiana, 22 dicembre 1947

Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania (*Grundgesetz*), 23 maggio 1949

Costituzione della Jamaica, 6 agosto 1962

Costituzione Repubblica Democratica Tedesca, 6 aprile 1968

Costituzione polacca, 22 luglio 1971

Costituzione svedese, 27 febbraio 1974

Costituzione Papua Nuova Guinea, 16 settembre 1975

L. 8 luglio 1986, n. 349, Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale

Costituzione brasiliana, 5 ottobre 1988

Costituzione della Repubblica sudafricana, 8 maggio 1996

*Act CXI of 2011 on the Commissioner for Fundamental Rights* (Ungheria, 26 luglio 2001) (The Ombudsman Act), pub. in <https://www.ajbh.hu/web/ajbh-en/act-cxi-of-2011>

Costituzione del Butan, 18 luglio 2008

Costituzione del Kenya, 27 agosto 2010

Costituzione della Libia, 3 agosto 2011

*2012 National Climate Change Policy* (Islamabad, 26 settembre 2012), pub. in [https://www.gcisc.org.pk/National\\_Climate\\_Change\\_Policy\\_2012.pdf](https://www.gcisc.org.pk/National_Climate_Change_Policy_2012.pdf)

Costituzione dello Zimbabwe, 22 maggio 2013

*Framework for Implementation of Climate Change Policy* (2014-2030) (Islamabad, 30 luglio 2014), pub. in <https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Framework%20for%20Implementation%20of%20Climate%20Change%20Policy%20%282014-2030%29%28EN%29.pdf>

*Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015* (Galles, 29 aprile 2015), entrata in vigore 1° aprile 2016, pub. in <https://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted>

*Queensland Human Rights Act* (Queensland, 27 febbraio 2019), entrata in vigore 1° gennaio 2020, pub. in <https://www.legislation.qld.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-2019-005>

*Forests Act 2019* (Nepal, 4 ottobre 2019), pub. in <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nep202856.pdf>

*Environmental Protection Act 2019* (Nepal, 11 ottobre 2019), pub. in <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nep202860.pdf>

*Klimaschutzgesetz* (Germania, 12 dicembre 2019), pub. in [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_ksg/englisch\\_ksg.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ksg/englisch_ksg.html)

*Foresight Act* (Estonia, 16 giugno 2021), entrata in vigore 1° gennaio 2022, pub.  
in <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/509022018003/consolide>



## **ALTRI ATTI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

United Nations Conference on the Human Environment, *Stockholm Declaration on Human Environment* (16 giugno 1972), pub. In Report of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm, 5-16 June 1972), doc. A/CONF.48/14/Rev.1, p. 3 ss.

Preparatory Committee for the United Nations Conference on Environment and Development, doc. A/CONF.151/PC/WG.III/L.8/Rev.1/Add.2, New York, 21 febbraio 1992

United Nations Conference on Environment and Development, *Rio Declaration on Environment and Development* (14 giugno 1992), pub. In Report of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992), vol. I, doc. A/CONF.151/26/Rev.1 del 1° gennaio 1993, p. 3 ss.

United Nations Conference on Environment and Development, *Agenda 21*, pub. In Report of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992), vol. I, doc. A/CONF.151/26/Rev.1 del 1° gennaio 1993, p. 9 ss.

United Nations Conference on Environment and Development, *Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests*, doc. A/CONF.151/6, Rio de Janeiro, 14 giugno 1992, pub. In <https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/Agenda%2021.pdf>

World Commission on Environment and Development (c.d. Brundtland Commission), *Our Common Future*, doc. A/42/427, 20 marzo 1987, pub. In <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

UNESCO, *Declaration on the Responsibilities of the Present Generations towards Future Generations*, Parigi, 12 novembre 1997, pub. In Records of the General Conference, 29th session, Paris, 21 October to 12 November 1997, v. 1: Resolutions, p.133 ss

United Nations Conference on Sustainable Development, *The Future We Want, Zero Draft* New York, 28 gennaio 2012

United Nations Conference on Sustainable Development, *The Future We Want*, doc. A/Conf.216/L.1, Rio de Janeiro, 22 giugno 2012, pub. In <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf>

UNFCCC Secretariat, *Report of the Conference of the Parties on its twentieth session*, held in Lima from 1 to 14 December 2014, doc. FCCC/CP/2014/10/Add.1, 2 febbraio 2015, Lima, pub. In <https://unfccc.int/resource/docs/2014/cop20/eng/10a01.pdf>

Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, Second session, part eight, 8-13 febbraio 2015, Geneva, Section C, pub. In

[https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating\\_text\\_12022015@200.pdf](https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating_text_12022015@200.pdf)

Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, Second session, part nine, Draft Agreement and Draft Decision on Workstreams 1 and 2, 1–11 giugno 2015, Bonn, pub. In [https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/adp2-9\\_i3\\_11jun2015t1630\\_np.pdf](https://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/adp2-9_i3_11jun2015t1630_np.pdf)

United Nations General Assembly, *Intergenerational Solidarity and the Needs of Future Generations. Report of the Secretary General*, doc. A/68/322, New York, 15 agosto 2013, pub. In <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n13/428/45/pdf/n1342845.pdf?token=MATnHIWPMz6hYTOv5z&fe=true>

United Nations General Assembly, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, doc. A/RES/70/1, New York, 21 ottobre 2015, pub. In <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/291/89/pdf/n1529189.pdf?token=TmT0FoK0cl1f4Gks0f&fe=true>

UNEP, *The Status of Climate Change Litigation. A Global Review*, Nairobi, 2017

UNEP, *Global Change Litigation Report: 2020 Status Review*, Nairobi, 2020

Report of the Secretary-General, *Our Common Agenda*, doc. A/75/982, New York, 5 agosto 2021, pub. In <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/217/01/pdf/n2121701.pdf>

United Nations General Assembly, *The human right to a clean, healthy and sustainable environment*, doc. A/76/L.75, New York, 28 luglio 2022, pub. In <https://digitallibrary.un.org/record/3982508?v=pdf#files>

United Nations General Assembly, *Request for an Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Obligations of States in Respect of Climate Change*, doc. A/RES/77/276, New York, 1° marzo 2023, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2023/20230301\\_18913\\_na.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2023/20230301_18913_na.pdf)

UN Summit for the Future, *Declaration on Future Generations, Zero Draft*, 26 marzo 2024, pub. In [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/co-facilitators\\_zero\\_draft\\_of\\_the\\_declaration\\_on\\_future\\_generations\\_26\\_march\\_2024\\_final\\_.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/co-facilitators_zero_draft_of_the_declaration_on_future_generations_26_march_2024_final_.pdf)

UN Summit for the Future, *Declaration on Future Generations REV3*, New York, pub. In <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sotf-declaration-on-future-generations-rev3.pdf>

## **GIURISPRUDENZA E QUASI-GIURISPRUDENZA**

Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Caso *Neubauer v. Germany*, Beschluss des Ersten Senats, 24 marzo 2021, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210324\\_11817\\_order-1.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210324_11817_order-1.pdf)

Corte cost., sent. 1146/1988

Corte cost., sent. 239/1982

Corte cost., sent. 239/1982

Corte cost., sent. 94/1985

Corte Suprema de Justicia Colombia, *Generaciones Futuras v Minambiente*, sentenza 5 aprile 2018, pub. In <https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/04/STC4360-2018-2018-00319-011.pdf>

European Court of Human Right, *Duarte Agostinho et al. v. Portugal et al.*, Decision 9 April 2024, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240409\\_3937120\\_decision-1.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240409_3937120_decision-1.pdf)

Hague Court of Appeal, *Netherlands v. Urgenda*, sentenza 9 ottobre 2019, [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2018/20181009\\_2015-HAZA-C0900456689\\_decision-4.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2018/20181009_2015-HAZA-C0900456689_decision-4.pdf)

Hague District Court, *Netherlands v. Urgenda*, sentenza 24 giugno 2015, pub. In <https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2016/03/Urgenda-Foundation-v-State-of-Netherlands.pdf>

High Court of Kenya, *Waweru v. Republic of Kenya*, Judgment 2 March 2006, pub. In <https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/02/HC-2004-Peter-Waweru-v.-Republic-of-Kenya.pdf>

High Court of South Africa, *GroundWork Trust & Vukani Environmental Justice Alliance Movement in Action v. Minister of Environmental Affairs & Others*, Judgment 18 March 2022, pub. In <https://cer.org.za/wp-content/uploads/2022/03/DeadlyAir-High-court-judgment-18-March-2022.pdf>

High Court of South Africa, *GroundWork Trust & Vukani Environmental Justice Alliance Movement in Action v. Minister of Environmental Affairs & Others*, Judgment 18 marzo 2022, pub. In <https://cer.org.za/wp-content/uploads/2022/03/DeadlyAir-High-court-judgment-18-March-2022.pdf>

Human rights Committee, *Daniel Billy and others v Australia (Torres Strait Islanders Petition)*, Views 23 September 2022, pub. In [https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fclimatecasechart.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fnon-us-case-documents%2F2022%2F20220923\\_CCPRC135D36242019\\_decision.docx&wdOrigin=BROWSELINK](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fclimatecasechart.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fnon-us-case-documents%2F2022%2F20220923_CCPRC135D36242019_decision.docx&wdOrigin=BROWSELINK)

Inter-American Court of Human Rights, *Case of Bámaca-Velásquez v. Guatemala*, Judgment 25 November 2000, pub. In [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_91\\_ing.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_91_ing.pdf)

Inter-American Court of Human Rights, *Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua*, Judgment 31 August 2001, pub. In [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_79\\_ing.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf)

Inter-American Court of Human Rights, *Case of the Saramaka People v. Suriname*, Judgment 28 November 2007, [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_172\\_ing.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf)

Inter-American Court of Human Rights, *Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay*, Judgment 17 June 2005, pub. In [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_125\\_ing.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_ing.pdf)

International Court of Justice, *Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)*, Judgment 25 September 1995, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf>

International Court of Justice, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion of 8 July 1996, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

International Court of Justice, *Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway)*, Judgment 14 June 1993, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/78/078-19930614-JUD-01-00-EN.pdf>

International Court of Justice, *Nuclear Test (Australia v. Francia)*, Judgment 20 dicembre 1974, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/58/058-19741220-JUD-01-00-EN.pdf>

International Court of Justice, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment 20 Aprile 2010 (separate opinion by Trindade, J.), pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-04-EN.pdf>

International Court of Justice, *Request for an Examination of the Situation in Accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgement of 20 December 1974 in the Nuclear Test (New Zealand v. France)*, Order 22 September 1995, pub. In <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/97/097-19950922-ORD-01-00-EN.pdf>

Lahore High Court, *Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan*, Order of 4 September, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2015/20150404\\_2015-W.P.-No.-25501201\\_decision.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2015/20150404_2015-W.P.-No.-25501201_decision.pdf)

Lahore High Court, *Maria Khan et al. v. Federation of Pakistan et al.*, 15 February 2019, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20190215\\_No.-8960-of-2019\\_order-1.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20190215_No.-8960-of-2019_order-1.pdf)

Land Court of Queensland, *Waratah Coal Pty Ltd v Youth Verdict Ltd & Ors*, Judgment 24 November 2022, pub. In <https://archive.sclqld.org.au/qjudgment/2022/QLC22-021.pdf>

National Green Tribunal Delhi, *In re Court on Its Own Motion v. State of Himachal Pradesh*, Order 9 May 2016, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2016/20160509\\_2013-CWPIL-No.-15-of-2010\\_order-1.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2016/20160509_2013-CWPIL-No.-15-of-2010_order-1.pdf)

National Green Tribunal of India, *Sudiep Shrivastava v. Union of India*, Order 24 March 2014, pub. In <https://indiankanoon.org/doc/194741231/>

New South Wales (Australia) Land and Environment Court, *Gloucester Resources Ltd v. Minister for Planning*, Judgment 8 February 2019, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20190208\\_2019-NSWLEC-7-234-LEGRA-257\\_decision.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20190208_2019-NSWLEC-7-234-LEGRA-257_decision.pdf)

Supreme Court of India, *Goa Foundation v. Union of India & Ors.*, Judgment 21 April 2014, pub. In <https://indiankanoon.org/doc/81576067/>

Supreme Court of India, *State of Himachal Pradesh and Others v. Ganesh Wood Products and Others*, Judgment 9 November 1995, pub. In <https://judicialportal.informeia.org/sites/default/files/court-case/COU-143787E.pdf>

Supreme Court of Nepal, *Shrestha v. Office of the Prime Minister et al.*, Judgment 25 December 2018, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2018/20181225\\_074-WO-0283\\_judgment-2.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2018/20181225_074-WO-0283_judgment-2.pdf)

Supreme Court of Pakistan, *D.G. Khan Cement Company v. Government of Punjab*, Judgment 15 April 2021, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210415\\_13410\\_judgment.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210415_13410_judgment.pdf)

Supreme Court of the Netherlands, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, sentenza 20 dicembre 2019, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2020/20200113\\_2015-HAZA-C0900456689\\_judgment.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2020/20200113_2015-HAZA-C0900456689_judgment.pdf)

Supreme Court of the Philippines, *Caso Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources*, Judgment 30 luglio 1993, pub. In <http://hrlibrary.umn.edu/research/Philippines/Oposa%20v%20Factoran,%20GR%20No.%20101083,%20July%2030,%201993,%20on%20the%20State's%20Responsibility%20To%20Protect%20the%20Right%20To%20Live%20in%20a%20Healthy%20Environment.pdf>

Supreme Court of the United States, *Massachusetts Et Al. V. Environmental Protection Agency Et Al.*, Opinion 2 April 2007, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/case-documents/2007/20070402\\_docket-05-1120\\_opinion.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/case-documents/2007/20070402_docket-05-1120_opinion.pdf)

United Nations Committee on the Rights of the Child, *Sacchi et al. v. Argentina et al.*, Decision 8 October 2021, pub. In [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20211008\\_Communication-No.-1042019-Argentina-Communication-No.-1052019-Brazil-Communication-No.-1062019-France-Communication-No.-1072019-Germany-Communication-No.-1082019-Turkey\\_decision-4.pdf](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20211008_Communication-No.-1042019-Argentina-Communication-No.-1052019-Brazil-Communication-No.-1062019-France-Communication-No.-1072019-Germany-Communication-No.-1082019-Turkey_decision-4.pdf)

United States District Court for the District of Oregon, *Juliana v. United States*, Opinion and Order 10 November 2016, pub. In [https://elaw.org/wp-content/uploads/archive/us.juliana.Aiken\\_.mtd\\_.pdf](https://elaw.org/wp-content/uploads/archive/us.juliana.Aiken_.mtd_.pdf)

## **Ringraziamenti**

È per me importante dedicare questo spazio della mia tesi per ringraziare coloro che sono stati parte del mio percorso universitario dimostrandomi di credere in me e nel mio obiettivo.

Ringrazio anzitutto i miei genitori che hanno saputo aspettare pazientemente il raggiungimento di questo traguardo avendo sempre fiducia nelle mie scelte. Grazie mamma per avermi costantemente spinto ad essere la versione migliore di me stessa, grazie papà per avermi insegnato l'arte del sacrificio e della dedizione. Spero che oggi possiate essere un po' più fieri di me.

Ringrazio mia sorella Beatrice per essere tutto ciò che io non sono. Spero di riuscire ad esserti d'ispirazione almeno quanto tu lo sei per me.

Ringrazio il mio relatore che ha dedicato alla stesura di questo elaborato professionalità ed interesse non scontanti.

Ringrazio le mie amiche. Oltre ad essere state delle ottime compagne lungo questo percorso ritengo siate tutte delle Donne incredibili, motivo per me di orgoglio ed ammirazione. Ciascuna a modo suo è per me d'ispirazione. Vi voglio bene, con voi è stato tutto più semplice.

Ringrazio Alessia, perché ho sempre pensato di poter affrontare e superare ogni sfida da sola ma grazie a te non ho mai dovuto scoprirla.

Grazie alla mia famiglia allargata che mi ha insegnato che si può essere vicini nonostante la distanza e che le difficoltà della vita vanno affrontate con coraggio ed ironia.

Ringrazio Leonardo, mi hai insegnato a puntare sempre in alto e sognare in grande.

Ringrazio Marianna, Alea, Lorenzo e Go, grazie a voi ho capito che casa con le persone giuste può essere ovunque.

Grazie ad Alberto, non è mai stato *tempo per noi*, ma tu del mio tempo ne hai fatto parte immensamente.

Ringrazio le mie compagne di corso, con cui ho condiviso gli ostacoli di questo difficile viaggio. Vi auguro di poter raggiungere i vostri obiettivi.

Grazie alla Fondazione Antonio Megalizzi per avermi permesso di capire quale fosse il mio sogno, è raro trovare realtà così genuine.

Grazie Elia per essermi stato accanto all'inizio di questo percorso con la sensibilità che ti contraddistingue e comprendendone le difficoltà.

Infine, un grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sempre detto "ce la farai" senza mai lasciar trasparire il minimo dubbio. Siete stati il motore di questo viaggio che, ora che è giunto al termine, posso dire essere stato uno dei più belli e stimolanti che abbia mai vissuto.